



CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RELAZIONE ANNUALE 1999



CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE — RELAZIONE ANNUALE 1999

06

DX-27-99-007-IT-C



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

ISBN 92-829-0607-8



9 789282 906071 >

IT

Venta • Salg • Verkauf • Πωλήσεις • Sales • Vente • Vendita • Verkoop • Venda • Myynti • Försäljning
http://eur-op.eu.int/general/en/s-ad.htm

BELGIQUE/BELGIË

Jean De Lannoy
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202
B-1190 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 538 43 08
Fax (32-2) 538 08 41
E-mail: jean.de.lannoy@infoboard.be
URL: http://www.jean-de-lannoy.be

**La librairie européenne/
De Europese Boekhandel**
Rue de la Loi 244/Vetstraat 244
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 295 26 39
Fax (32-2) 735 08 60
E-mail: mail@libeurop.be
URL: http://www.libeurop.be

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad
Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 552 22 11
Fax (32-2) 511 01 84
E-mail: eusales@just.fgov.be

DANMARK

J. H. Schultz Information A/S
Herstedvang 12
DK-2620 Albertslund
Tlf. (45) 43 63 23 00
Fax (45) 43 63 19 69
E-mail: schultz@schultz.dk
URL: http://www.schultz.dk

DEUTSCHLAND

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Vertriebsabteilung
Amsterdamer Straße 192
D-50735 Köln
Tél. (49-221) 97 66 80
Fax (49-221) 97 66 82 78
E-Mail: vertrieb@bundesanzeiger.de
URL: http://www.bundesanzeiger.de

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

G. C. Eleftheroudakis SA
International Bookstore
Pamegistimou 17
GR-10564 Athina
Tél. (30-1) 331 41 80/1/2/3/4/5
Fax (30-1) 323 98 21
E-mail: elebooks@netor.gr
URL: elebooks@hellasnet.gr

ESPAÑA

Boletín Oficial del Estado
Trafalgar, 27
E-28071 Madrid
Tél. (34) 915 38 21 11 (libros)
913 84 17 15 (suscripción)
Fax (34) 915 38 21 21 (libros)
913 84 17 14 (suscripción)
E-mail: clientes@com.boe.es
URL: http://www.boe.es

Mundi Prensa Libros, SA

Castelló, 37
E-28001 Madrid
Tél. (34) 914 36 37 00
Fax (34) 915 75 39 98
E-mail: libreria@mundiprensa.es
URL: http://www.mundiprensa.com

FRANCE

Journal officiel
Service des publications des CE
26, rue Desaix
F-75727 Paris Cedex 15
Tél. (33) 140 58 77 31
Fax (33) 140 58 77 00
E-mail: europublications@journal-officiel.gouv.fr
URL: http://www.journal-officiel.gouv.fr

IRELAND

Alan Hanna's Bookshop
270 Lower Rathmines Road
Dublin 6
Tél. (353-1) 496 73 98
Fax (353-1) 496 02 28
E-mail: hannas@iol.ie

ITALIA

Licosa SpA
Via Duca di Calabria, 1/1
Casella postale 552
I-50125 Firenze
Tél. (39) 055 64 83 1
Fax (39) 055 64 12 57
E-mail: licosa@licosa.com
URL: http://www.licosa.com

LUXEMBOURG

Messageries du livre SARL

5, rue Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
Tél. (352) 40 10 20
Fax (352) 49 06 61
E-mail: mail@mdl.lu
URL: http://www.mdl.lu

NEDERLAND

SDU Servicecentrum Uitgevers

Christoffel Plantijnstraat 2
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tél. (31-70) 378 98 80
Fax (31-70) 378 97 83
E-mail: sdu@sdu.nl
URL: http://www.sdu.nl

ÖSTERREICH

**Manz'sche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung GmbH**
Kohlmarkt 16
A-1014 Wien
Tél. (43-1) 53 16 11 00
Fax (43-1) 53 16 11 67
E-Mail: manz@schwinge.at
URL: http://www.manz.at

PORTUGAL

Distribuidora de Livros Bertrand Ld.ª

Grupo Bertrand, SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 60037
P-2700 Amadora
Tél. (351) 214 95 87 87
Fax (351) 214 98 02 55
E-mail: dlb@lp.pt

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA

Sector de Publicações Oficiais
Rua da Escola Politécnica, 135
P-1250-100 Lisboa Codex
Tél. (351) 213 94 57 00
Fax (351) 213 94 57 50
E-mail: spoce@incm.pt
URL: http://www.incm.pt

SUOMI/FINLAND

**Akateeminen Kirjakauppa/
Akademiska Bokhandeln**
Keskuskatu 1/Centralgatan 1
PL/PB 128
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./tfn (358-9) 121 44 18
F./fax (358-9) 121 44 35
Sähköposti: sps@akateeminen.com
URL: http://www.akateeminen.com

SVERIGE

BTJ AB

Traktörvägen 11-13
S-221 82 Lund
Tlf. (46-46) 18 00 00
Fax (46-46) 30 79 47
E-post: btjeu-pub@btj.se
URL: http://www.btj.se

UNITED KINGDOM

The Stationery Office Ltd

Customer Services
PO Box 29
Norwich NR3 1GN
Tél. (44) 870 60 05-522
Fax (44) 870 60 05-533
E-mail: book.orders@theso.co.uk
URL: http://www.itsofficial.net

ISLAND

Bokabud Larusar Blöndal

Skólavörðustíg, 2
IS-101 Reykjavík
Tél. (354) 552 55 40
Fax (354) 552 55 60
E-mail: bokabud@simnet.is

NORGE

Swets Blackwell AS

Østenjoveien 18
Boks 6512 Etterstad
N-0606 Oslo
Tél. (47) 22 97 45 00
Fax (47) 22 97 45 45
E-mail: info@no.swetsblackwell.com

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Euro Info Center Schweiz

c/o OSEC
Stampfenbachstraße 85
PF 492
CH-8035 Zürich
Tél. (41-1) 365 53 15
Fax (41-1) 365 54 11
E-mail: eics@osec.ch
URL: http://www.osec.ch/eics

BÁLGARIJA

Europress Euromedia Ltd

59, blvd Vitosha
BG-1000 Sofia
Tél. (359-2) 980 37 66
Fax (359-2) 980 42 30
E-mail: Milena@mbox.cit.bg
URL: http://www.europress.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

ÚVIS

odd. Publikaci
Haveřkova 22
CZ-130 00 Praha 3
Tél. (420-2) 22 72 07 34
Fax (420-2) 22 71 57 38
URL: http://www.uvis.cz

CYPRUS

Cyprus Chamber of Commerce and Industry

PO Box 21455
CY-1509 Nicosia
Tél. (357-2) 88 97 52
Fax (357-2) 66 10 44
E-mail: demetrap@ccci.org.cy

EESTI

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

(Estonian Chamber of Commerce and Industry)
Toom-Kooli 17
EE-10130 Tallinn
Tél. (372) 646 02 44
Fax (372) 646 02 45
E-mail: einfo@koda.ee
URL: http://www.koda.ee

HRVATSKA

Mediatrade Ltd

Pavla Hatza 1
HR-10000 Zagreb
Tél. (385-1) 481 94 11
Fax (385-1) 481 94 11

MAGYARORSZÁG

Euro Info Service

Szt. István krt.12
II emelet 1/A
PO Box 1039
H-1137 Budapest
Tél. (36-1) 329 21 70
Fax (36-1) 349 20 53
E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
URL: http://www.euroinfo.hu

MALTA

Miller Distributors Ltd

Malta International Airport
PO Box 25
Luqa LQA 05
Tél. (356) 66 44 88
Fax (356) 67 67 99
E-mail: gwirth@usa.net

POLSKA

Ars Polona

Krakowskie Przedmiescie 7
Skr. pocztowa 1001
PL-00-950 Warszawa
Tél. (48-22) 826 12 01
Fax (48-22) 826 62 40
E-mail: books119@arspolona.com.pl

ROMÂNIA

Euromedia

Str.Dionisie Lupu nr. 65, sector 1
RO-70184 Bucuresti
Tél. (40-1) 315 44 03
Fax (40-1) 312 96 46
E-mail: euromedia@mailcity.com

SLOVAKIA

Centrum VTI SR

Nám. Slobody, 19
SK-81223 Bratislava
Tél. (421-7) 54 41 83 64
Fax (421-7) 54 41 83 64
E-mail: europ@tbb1.slk.stuba.sk
URL: http://www.slk.stuba.sk

SLOVENIJA

Gospodarski Vestnik

Dunajska cesta 5
SLO-1000 Ljubljana
Tél. (386) 613 09 16 40
Fax (386) 613 09 16 45
E-mail: europ@gvestnik.si
URL: http://www.gvestnik.si

TÜRKİYE

Dünya Infotel AS

100, Yil Mahallesi 34440
TR-80050 Bagciilar-Istanbul
Tél. (90-212) 629 46 89
Fax (90-212) 629 46 27
E-mail: infotel@dunya-gazete.com.tr

ARGENTINA

World Publications SA

Av. Cordoba 1877
C1120 AAA Buenos Aires
Tél. (54-11) 48 15 81 56
Fax (54-11) 48 15 81 56
E-mail: wpbooks@infovia.com.ar
URL: http://www.wpbooks.com.ar

AUSTRALIA

Hunter Publications

PO Box 404
Abbotsford, Victoria 3067
Tél. (61-3) 94 17 53 61
Fax (61-3) 94 19 71 54
E-mail: jpdavies@ozemail.com.au

BRESIL

Livraria Camões

Rua Bittencourt da Silva, 12 C
CEP
20043-900 Rio de Janeiro
Tél. (55-21) 262 47 76
Fax (55-21) 262 47 76
E-mail: livraria.camoes@incm.com.br
URL: http://www.incm.com.br

CANADA

Les éditions La Liberté Inc.

3020, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy, Québec G1X 3V6
Tél. (1-418) 658 37 63
Fax (1-800) 567 54 49
E-mail: liberte@mediom.qc.ca

Renouf Publishing Co. Ltd

5369 Chemin Canotek Road, Unit 1
Ottawa, Ontario K1J 9J3
Tél. (1-613) 745 26 65
Fax (1-613) 745 76 60
E-mail: order.dept@renoufbooks.com
URL: http://www.renoufbooks.com

EGYPT

The Middle East Observer

41 Sherif Street
Cairo
Tél. (20-2) 392 69 19
Fax (20-2) 393 97 32
E-mail: inquiry@meobserver.com
URL: http://www.meobserver.com.eg

INDIA

EBIC India

3rd Floor, Y. B. Chavan Centre
Gen. J. Bhosale Marg,
Mumbai 400 021
Tél. (91-22) 282 60 64
Fax (91-22) 285 45 64
E-mail: ebicindia@vsnl.com
URL: http://www.ebicindia.com

JAPAN

PSI-Japan

Asahi Sanbancho Plaza #206
7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102
Tél. (81-3) 32 34 69 21
Fax (81-3) 32 34 69 15
E-mail: books@psi-japan.co.jp
URL: http://www.psi-japan.co.jp

MALAYSIA

EBIC Malaysia

Suite 45.02, Level 45
Plaza MBI (Letter Box 45)
8 Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Tél. (60-3) 21 62 92 98
Fax (60-3) 21 62 61 98
E-mail: ebic@tm.net.my

MÉXICO

Mundi Prensa México, SA de CV

Río Pánuco, 141
Colonia Cuauhtémoc
MX-06500 México, DF
Tél. (52-5) 533 56 58
Fax (52-5) 514 67 99
E-mail: 101545.2361@compuserve.com

PHILIPPINES

EBIC Philippines

19th Floor, PS Bank Tower
Sen. Gil J. Puyat Ave. cor. Tindalo St.
Makati City
Metro Manila
Tél. (63-2) 759 66 80
Fax (63-2) 759 66 90
E-mail: ecpcorn@globe.com.ph
URL: http://www.eccp.com

SOUTH AFRICA

Eurochamber of Commerce in South Africa

PO Box 781738
2146 Sandton
Tél. (27-11) 884 39 52
Fax (27-11) 883 55 73
E-mail: info@eurochamber.co.za

SOUTH KOREA

The European Union Chamber of Commerce in Korea

5th Fl, The Shilla Hotel
202, Jangchung-dong 2 Ga, Chung-ku
Seoul 100-392
Tél. (82-2) 22 53-5631/4
Fax (82-2) 22 53-5635/6
E-mail: eucck@eucck.org
URL: http://www.eucck.org

SRI LANKA

EBIC Sri Lanka

Trans Asia Hotel
115 Sir Chittampalam
A. Gardiner Mawatha
Colombo 2
Tél. (94-1) 074 71 50 78
Fax (94-1) 44 87 79
E-mail: ebicsl@slnet.lk

UNITED STATES OF AMERICA

Bernan Associates

4611-F Assembly Drive
Lanham MD 20706-4391
Tél. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)
Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)
E-mail: query@bernman.com
URL: http://www.bernman.com

ANDERE LÄNDER/OTHER COUNTRIES/
AUTRES PAYS

Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer Wahl/Please contact the sales office of your choice/Veuillez vous adresser au bureau de vente de votre choix

Office for Official Publications of the European Communities
2, rue Mercier
3020, chemin Sainte-Foy
Tél. (352) 29 29-42455
Tél. (1-418) 658 37 63
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int
URL: http://eur-op.eu.int

**CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

RELAZIONE ANNUALE

1999

Compendio dell'attività
della Corte di giustizia
e del Tribunale
di primo grado
delle Comunità europee

Lussemburgo 2001

<http://www.curia.eu.int>

Corte di giustizia delle Comunità europee
L-2925 Lussemburgo
Telefono: (352) 43 03-1
Telex cancelleria: 2510 CURIA LU
Indirizzo telegrafico: CURIA
Telefax Corte: (352) 43 03-2600
Telefax servizio informazione: (352) 43 03-2500

Tribunale di primo grado delle Comunità europee
L-2925 Lussemburgo
Telefono: (352) 43 03-1
Telefax Tribunale: (352) 43 03-2100

La Corte su Internet: *<http://www.curia.eu.int>*

Chiusura redazionale: 14 gennaio 2000

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2001

ISBN 92-829-0607-8

© Comunità europee, 2001

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

Indice

Introduzione del Presidente della Corte di giustizia G.C. Rodríguez Iglesias	7
---	---

Capitolo I

La Corte di giustizia delle Comunità europee

A – L'attività della Corte di giustizia nel 1997 (di Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Presidente della Corte)	11
B – Composizione della Corte di giustizia	55
1. Membri della Corte di giustizia	57
2. Modifiche nella composizione della Corte di giustizia nel 1999	65
3. Ordini protocollari	67
4. Precedenti membri della Corte di giustizia	71

Capitolo II

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

A – L'attività del Tribunale di primo grado nel 1997 (di B. Vesterdorf, Presidente del Tribunale)	75
--	----

B – Composizione del Tribunale di primo grado	139
1. Membri del Tribunale di primo grado	141
2. Modifiche nella composizione del Tribunale di primo grado nel 1999	147
3. Ordini protocollari	149
4. Precedenti membri del Tribunale di primo grado	153

Capitolo III

Incontri e visite

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel 1999	157
B – Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 1999	161
C – Udienze solenni nel 1999	163
D – Visite o partecipazioni a manifestazioni ufficiali nel 1999	165

Capitolo IV

Indici e statistiche

A – Attività giurisdizionale della Corte di giustizia	171
---	-----

1.	Indice analitico delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 1999	173
2.	Indice delle altre decisioni della Corte di giustizia riassunte nel bollettino delle attività nel 1999	225
3.	Statistiche giudiziarie	227
B – Attività giurisdizionale del Tribunale di primo grado		255
1.	Indice analitico delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nel 1999	257
2.	Statistiche giudiziarie	285

Capitolo V

Informazioni generali

A – Nota informativa sulla citazione degli articoli dei Trattati nei testi della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado	307
B – Pubblicazioni e banche dati	309
C – Amministrazione: organigramma sintetico	321

INTRODUZIONE

del Presidente della Corte di giustizia G.C. Rodríguez Iglesias

La presente relazione dimostra che l'attività giudiziaria è rimasta sostenuta nel 1999, e ciò in un contesto sotto molti profili sfavorevole. Infatti, all'aumento del contenzioso cui si son trovati di fronte la Corte e il Tribunale, si sono aggiunte altre difficoltà, legate in parte alle insufficienti risorse del servizio Traduzione della Corte. Malgrado sforzi notevoli, le ripercussioni della mancanza di mezzi di tale servizio sul trattamento delle cause, evidenziate in una relazione redatta su richiesta del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di bilancio, sono state ancor più marcate rispetto agli anni precedenti. In particolare, spesso la Corte non è stata in grado di garantire la disponibilità delle sentenze in tutte le lingue per il giorno stesso della pronuncia, mettendo in discussione un'acquisizione fondamentale di questi ultimi anni in materia di diffusione della giurisprudenza.

Peraltro, la necessità di ripristinare con urgenza l'agibilità della propria sede, a causa della presenza di amianto, ha costretto la Corte, il Tribunale e il complesso dei servizi a rinnovare la dislocazione dei propri impianti situati al Kirchberg. Questa vasta operazione, che ha richiesto uno sforzo eccezionale, è stata tuttavia condotta a termine con un impatto minimo sul funzionamento dell'istituzione.

Oltre all'attività strettamente giurisdizionale, la Corte e il Tribunale hanno elaborato un Documento di riflessione sul futuro del sistema giurisdizionale nell'Unione europea, presentato al Consiglio dei Ministri della Giustizia nel maggio 1999. Le ragioni che hanno indotto la Corte ad assumere tale iniziativa si trovavano, da un lato, nella prospettiva di una riforma istituzionale considerata indispensabile in vista dell'ampliamento dell'Unione europea a nuovi Stati membri e, dall'altro, nella difficile situazione della Corte e del Tribunale, che impone l'adozione di misure urgenti per evitare una grave crisi.

Tale documento contiene anzitutto una serie di proposte di modifica, adottabili allo stato dei Trattati, delle regole di procedura. Tali misure sono dirette a consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle cause, in modo da riservare ad ognuna di esse il trattamento necessario a seconda delle caratteristiche e del grado di importanza.

Inoltre, il documento contiene proposte che impongono modifiche ai Trattati e che la Corte chiede vengano prese in considerazione nella prossima Conferenza intergovernativa. La proposta principale, già avanzata dalla Corte nel corso della precedente revisione dei Trattati, mira a semplificare il regime di modifica dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale il quale, attualmente, esige sempre l'approvazione unanime del Consiglio. Le altre proposte mirano ad un sistema di filtraggio per alcune categorie di impugnazioni e a riformare il sistema dei ricorsi in tema di funzione pubblica.

Infine, il documento propone una riflessione sull'evoluzione più a lungo termine del sistema giurisdizionale comunitario. In primo luogo, esso si occupa dei possibili adattamenti nella composizione e nell'organizzazione della Corte e del Tribunale, tenuto conto, in particolare, dell'annunciato aumento nel numero degli Stati membri. In secondo luogo, viene presa in esame la possibilità di ulteriori trasferimenti di competenza in materia di ricorsi diretti al Tribunale. Infine, si affronta la questione essenziale di una riforma radicale del sistema dei rinvii pregiudiziali, che potrebbe rendersi indispensabile qualora il volume del contenzioso continuasse a crescere.

E' motivo di soddisfazione per la Corte il fatto che questo documento, largamente diffuso in tutti gli ambienti interessati ¹, abbia contribuito ad alimentare un ampio dibattito sul futuro della giustizia comunitaria e a rendere così più agevole un approccio globale e ambizioso a tale problema in occasione delle prossime riforme istituzionali.

A questi fattori di ottimismo per l'avvenire, si è aggiunta nel 1999 la celebrazione del decimo anniversario del Tribunale di primo grado, alla quale hanno partecipato gli ambienti interessati, e che ha consentito di verificare la piena integrazione di tale giurisdizione quale elemento fondamentale della giustizia comunitaria.

¹ Il documento è disponibile sul sito Internet della Corte, al seguente indirizzo:
<http://curia.eu.int/fr/pres/ave.pdf> .

Capitolo I

La Corte di giustizia delle Comunità europee

A — L'attività della Corte di giustizia nel 1999

di Gil Carlos Rodríguez Iglesias, presidente della Corte

1. Lo scopo delle pagine che seguono è di tracciare un rapido bilancio degli ultimi dodici mesi dell'attività giurisdizionale della Corte di giustizia.

2. Dovendo confrontarsi con un contenzioso in continuo aumento, nel 1999 la Corte ha mantenuto la sua attività ad un livello elevato, definendo 395 cause (420 nel 1998, in termini lordi), pronunciando 235 sentenze (254 nel 1998) e 143 ordinanze (120 nel 1998). Il numero di cause nuove è tuttavia aumentato ancora rispetto agli anni precedenti (543 nel 1999, contro 485 nel 1998, in termini lordi), il che ha comportato un leggero allungamento dei tempi di trattamento delle cause e un incremento del numero di cause pendenti (da 748 a 896, in termini lordi).

La distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti è rimasta invariata. Circa una causa su quattro è stata definita dalla Corte in formazione plenaria, mentre le altre sentenze e ordinanze sono state pronunciate da sezioni di cinque giudici (circa una causa su due) e di tre giudici (circa una causa su quattro).

Come nell'anno precedente, l'esame delle cause pregiudiziali ha richiesto circa 21 mesi in media. La durata media per l'esame dei ricorsi diretti e delle impugnazioni è invece leggermente aumentata.

3. Qui di seguito il lettore troverà una sintesi, necessariamente soggettiva, delle grandi tendenze che hanno caratterizzato la giurisprudenza della Corte nel corso del 1999. Il testo completo delle sentenze indicate può essere reperito, in tutte le lingue ufficiali della Comunità, sul sito Internet dell'istituzione: www.curia.eu.int.

4. Nel 1999 sono state precisate alcune modalità dei *procedimenti* esperibili dinanzi ai giudici comunitari, specie per quanto riguarda i ricorsi d'annullamento, i procedimenti pregiudiziali e le impugnazioni contro le sentenze del Tribunale.

4.1. Nella causa *Guérin automobiles/Commissione* (ordinanza 5 marzo 1999, causa C-153/98 P, Racc. pag. I-1441), la Corte ha proclamato la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta contro un'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile un ricorso perché non presentato entro i termini prescritti. In risposta al motivo unico dedotto nell'impugnazione, la Corte ha dichiarato che, in mancanza di disposizioni esplicite in diritto comunitario, non si può riconoscere, a carico delle autorità amministrative o giurisdizionali della Comunità, un obbligo generale di informare i soggetti di diritto sui mezzi di ricorso disponibili e sulle condizioni in cui essi li possono esercitare ogni volta che viene adottata una decisione. Da un lato, la Corte ha osservato che, sebbene nella maggior

parte degli Stati membri sia previsto un simile obbligo di informazione a carico dell'amministrazione, in linea generale è un intervento del legislatore che lo ha imposto e disciplinato. Dall'altro, essa ha rilevato che la materia esige che siano preliminarmente stabilite le modalità di un tale obbligo e le conseguenze collegate al suo mancato rispetto. Va sottolineato che, a seguito di tale ordinanza, il ricorrente soccombente ha proposto ricorso contro i quindici Stati membri dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

4.2. La determinazione dei possibili effetti di una sentenza di annullamento nei confronti di soggetti terzi era al centro della causa *Commissione/AssiDomän Kraft Products e a.*, che ha dato luogo alla sentenza 14 settembre 1999 (causa C-310/97 P, Racc. pag. I-5363). La controversia traeva origine da una decisione della Commissione relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 81 CE), rivolta a 43 destinatari alla maggior parte dei quali veniva inflitta un'ammenda. A seguito di un ricorso proposto da 26 di questi, la Corte aveva annullato la decisione e soppresso o ridotto le ammende ad essi inflitte. Successivamente, nove imprese che non avevano impugnato la decisione avevano chiesto alla Commissione di riesaminare la loro situazione giuridica alla luce della suddetta sentenza e di ridurre le ammende ad esse inflitte. La Commissione si era rifiutata di dar seguito a tali richieste e la relativa decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale, il quale ha accolto il ricorso ritenendo che la Commissione, in forza dell'art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE) e del principio di buona amministrazione, fosse tenuta a riesaminare, alla luce della motivazione della sentenza della Corte, la legittimità della decisione originaria nei limiti in cui essa riguardava le nove imprese e a valutare se, sulla base di tale esame, dovesse procedersi al rimborso delle ammende versate.

Adita in via di impugnazione da parte della Commissione, la Corte non ha avallato il ragionamento del Tribunale, annullandone la sentenza. Essa ha dichiarato infatti che la portata di una sentenza di annullamento è doppiamente limitata. Da un lato, gli elementi di una decisione che riguardano destinatari diversi da quelli che hanno proposto un ricorso d'annullamento non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice è chiamato a risolvere; dall'altro, l'autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento non comporta l'annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice comunitario che sia viziato dalla stessa illegittimità e l'autorità di un punto della motivazione di tale sentenza non può pertanto applicarsi alla sorte di persone che non erano parti processuali e nei confronti delle quali la sentenza non può aver deciso alcunché. Di conseguenza, l'art. 176 del Trattato, che obbliga l'istituzione da cui emana l'atto annullato a prendere i soli provvedimenti che comporta la sentenza di annullamento, non implica che essa debba, su domanda degli interessati, riesaminare decisioni identiche o analoghe, che si asseriscono inficiate dalla stessa irregolarità, rivolte a destinatari diversi dal ricorrente. Secondo

la Corte il principio della certezza del diritto osta all'esistenza di un simile obbligo in capo all'istituzione interessata.

4.3. Per quanto riguarda i rinvii pregiudiziali, problemi alquanto differenti sono stati affrontati nelle cause *Andersson*, *De Haan Beheer* e *Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)* e *Radiotelevisione italiana (RAI)*.

La causa *Andersson* verteva sulla competenza pregiudiziale della Corte ratione temporis (sentenza 15 giugno 1999, causa C-321/97, Racc. pag. I-3551). La questione sottoposta dal giudice di rinvio riguardava l'interpretazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e l'eventuale responsabilità di uno Stato AELS (EFTA), nella fattispecie la Svezia, per i danni cagionati ai singoli dalla non corretta trasposizione di una direttiva alla quale veniva fatto riferimento nello stesso accordo SEE. La Corte ha dichiarato di essere competente, in linea di principio, a pronunciarsi su una questione sollevata dinanzi ad un giudice di uno Stato membro relativa all'interpretazione di un accordo concluso dal Consiglio che costituisce, per quanto riguarda la Comunità, un atto compiuto da una delle sue istituzioni. Tuttavia, la controversia nella causa principale aveva ad oggetto fatti anteriori all'adesione della Svezia all'Unione europea e la questione sollevata verteva pertanto sull'interpretazione dell'accordo SEE non per quanto riguarda la Comunità, bensì per quanto riguarda la sua applicazione negli Stati dell'AELS (EFTA). La Corte ha quindi concluso di non essere competente a rispondere in forza del Trattato CE e che, peraltro, tale competenza non le era stata attribuita nell'ambito dell'accordo SEE. Essa ha aggiunto che il fatto che la Svezia sia successivamente divenuta Stato membro dell'Unione europea non può avere l'effetto di attribuire alla Corte una competenza relativa all'interpretazione dell'accordo SEE per quanto riguarda l'applicazione di quest'ultimo a situazioni che esulano dall'ordinamento giuridico comunitario. La medesima impostazione è stata seguita nella sentenza 15 giugno 1999, *Rechberger* (causa C-140/97, Racc. pag. I-3499, punto 38).

La sentenza pronunciata nella causa *De Haan Beheer* ha di particolare il fatto che la Corte, partendo da una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del diritto comunitario relativo alla nascita e al recupero di un'obbligazione doganale, è stata portata a dichiarare l'invalidità di una decisione della Commissione cui il giudice di rinvio non aveva fatto riferimento (sentenza 7 settembre 1999, causa C-61/98, Racc. pag. I-5003). In primo luogo, al problema se, nell'ambito di una procedura di transito esterno, le autorità doganali siano tenute ad informare l'obbligato principale dell'esistenza di un rischio di frode, nella quale quest'ultimo non è implicato, ma la cui realizzazione può far sorgere a suo carico un'obbligazione doganale, la Corte ha dato soluzione negativa. In secondo luogo essa si è chiesta se, nel caso in cui manchi tale informazione, l'obbligato principale possa essere dispensato dal pagamento dell'obbligazione doganale sorta a causa di

detta frode. Secondo la normativa vigente, tale dispensa è possibile in particolare se esistono due condizioni cumulative, una delle quali è data dall'esistenza di una situazione particolare. La Corte ha constatato che, nell'ambito della causa principale e in forza delle regole di procedura vigenti, la Commissione, invitata dallo Stato membro a pronunciarsi sull'esistenza di tale situazione particolare, aveva dichiarato che questa non sussisteva nella fattispecie. Di conseguenza, sebbene il giudice di rinvio non facesse riferimento a tale decisione della Commissione, la cui esistenza e ancor più il cui contenuto non gli erano probabilmente noti al momento in cui aveva emesso l'ordinanza di rinvio, la Corte ha ritenuto che fosse opportuno, al fine di fornire una risposta utile per la soluzione della controversia principale, verificare la validità della decisione stessa. Tale impostazione risultava inoltre conforme al principio dell'economia processuale, giacché la Corte era direttamente investita anche della questione di legittimità della suddetta decisione della Commissione in un'altra causa sospesa in attesa della sentenza nella causa *De Haan Beheer*. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l'invalidità della decisione della Commissione.

Infine, sempre nell'ambito del procedimento pregiudiziale, vanno considerate le due ordinanze del 26 novembre 1999 con le quali la Corte si è occupata del problema se la Corte dei conti italiana, allorché si trovi dinanzi a questioni di interpretazione del diritto comunitario nell'ambito di un procedimento di controllo a posteriori vertente sulla legittimità, la regolarità e la produttività della gestione di talune amministrazioni statali, costituisca una giurisdizione ai sensi dell'art. 234 CE [causa C-192/98, *Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)*, Racc. pag. I-8583, e causa C-440/98, *Radiotelevisione italiana (RAI)*, Racc. pag. I-8597]. Da tali ordinanze risulta che la legittimazione di un organo a rinviare alla Corte va determinata secondo criteri tanto strutturali quanto funzionali, per cui un organo può essere qualificato come giurisdizione ai sensi dell'art. 234 CE quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell'esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta. Su tale base, la Corte ha dichiarato che la funzione di controllo a posteriori esercitata nel caso di specie dalla Corte dei conti è sostanzialmente una funzione di valutazione e di controllo dei risultati dell'attività amministrativa, che non costituisce una funzione giurisdizionale. La Corte si è pertanto dichiarata incompetente a statuire sulle questioni proposte dalla Corte dei Conti.

4.4. A dieci anni dalla creazione del Tribunale di primo grado, la portata del controllo che la Corte esercita in sede di impugnazione sulle decisioni da questo pronunciate ha dato ancora origine a numerose sentenze.

Per esempio, un ricorso per impugnazione proposto dalla Repubblica francese, sfociato nella sentenza 21 gennaio 1999, causa C-73/97 (Racc. pag. I-185), costituisce il primo caso di applicazione dell'art. 49, terzo comma, dello Statuto CE

della Corte ai sensi del quale, fatta eccezione per il contenzioso della funzione pubblica, gli Stati membri e le istituzioni della Comunità che non siano intervenuti in una controversia dinanzi al Tribunale possono proporre un'impugnazione contro la decisione che ha definito la suddetta controversia. Oltre a questa novità procedurale, la causa presentava un'altra particolarità, dal momento che la Francia non contestava la soluzione della controversia in quanto tale, ossia il rigetto di un ricorso d'annullamento proposto da talune imprese contro un regolamento della Commissione, ma sosteneva che il Tribunale, anziché dichiarare il ricorso infondato, avrebbe dovuto ammettere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. La Corte ha accolto l'impugnazione annullando la sentenza del Tribunale e, statuendo in via definitiva sulla controversia, ha dichiarato irricevibile il ricorso d'annullamento delle imprese.

L'art. 41, primo comma, dello statuto CE della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale, dispone che la revocazione delle sentenze può essere richiesta in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione. Al riguardo, da due sentenze del 18 marzo e dell'8 luglio 1999 risulta che in linea di principio può essere proposta un'impugnazione contro una decisione con la quale il Tribunale dichiara irricevibile un ricorso per revocazione. La Corte ha infatti ritenuto che l'interpretazione della nozione di fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva (...) che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione e la qualificazione dei dati di fatto invocati dall'autore di una domanda di revocazione come rientranti nella detta nozione costituiscono questioni di diritto che possono essere oggetto del sindacato della Corte in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale (sentenze 18 marzo 1999, causa C-2/98 P, *de Compte/Parlamento*, Racc. pag. I-1787, e 8 luglio 1999, causa C-5/93 P, *DSM/Commissione*, Racc. pag. I-4695).

Per contro, la Corte ha affermato che un'ordinanza del Tribunale adottata nell'ambito dell'istruzione di una causa e che ingiunge alla Commissione di produrre copia di alcuni documenti al fine di versarla al fascicolo e di portarla a conoscenza dell'altra parte non rientra in categorie di atti idonei ad essere oggetto di un ricorso per impugnazione. La Corte ha motivato la sua conclusione riferendosi al dettato dell'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte (ordinanza 4 ottobre 1999, causa C-349/99 P, *Commissione/ADT Projekt Gesellschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter*, Racc. pag. I-6467).

5. Per quanto riguarda i *rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale*, l'anno trascorso ha fornito alcune indicazioni relative agli obblighi dei giudici

nazionali, da un lato, e al principio della responsabilità degli Stati membri per i danni causati ai singoli a causa di violazioni del diritto comunitario, dall'altro.

5.1. Nella causa *Eco Swiss China Time*, un giudice nazionale cui era sottoposta una domanda d'annullamento di un lodo arbitrale si chiedeva se dovesse accogliere tale domanda a causa del contrasto del lodo con l'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE). I dubbi del giudice nazionale provenivano dal fatto che, in base alle norme di diritto processuale nazionale, egli avrebbe dovuto accogliere tale ricorso solo per un numero limitato di motivi tra i quali figurava la contrarietà all'ordine pubblico, concetto nel quale non rientra, in linea generale, secondo il diritto nazionale applicabile, la semplice circostanza che il contenuto o l'esecuzione di un lodo arbitrale faccia venir meno l'applicazione di un divieto sancito dal diritto della concorrenza. La Corte ha risposto osservando che le esigenze di efficacia del procedimento arbitrale giustificano il fatto che il controllo dei lodi arbitrali rivesta un carattere limitato e che un lodo arbitrale possa essere dichiarato nullo o vedersi negare il riconoscimento solo in casi eccezionali. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza dell'art. 85 del Trattato per il funzionamento del mercato interno, la Corte ha dichiarato che, nei limiti in cui un giudice nazionale debba, in base alle proprie norme di diritto processuale nazionale, accogliere un'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve ugualmente accogliere una domanda fondata sulla violazione del divieto sancito dall'art. 85, n. 1. La Corte ha basato la sua conclusione in particolare sull'osservazione che gli arbitri, diversamente da un giudice nazionale, non possono chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario. Ora, l'ordinamento giuridico comunitario ha manifestamente interesse, per evitare future divergenze di interpretazione, a che sia garantita un'interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto comunitario, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate. Per contro, la Corte non ha rimesso in discussione le norme di diritto processuale nazionale in base alle quali un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di decisione definitiva che non ha costituito oggetto di un'impugnazione per nullità entro il termine di legge acquisisce l'autorità della cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione da un lodo arbitrale successivo. Infatti, il termine imposto nel caso di specie, pari a tre mesi dal deposito del lodo presso la cancelleria della giurisdizione competente, non appariva troppo breve in rapporto a quelli fissati negli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri (sentenza 1° giugno 1999, causa C-126/97, Racc. pag. I-3055).

5.2. Sulla responsabilità degli Stati membri per i danni causati a singoli a causa di violazioni del diritto comunitario vengono in rilievo le sentenze pronunciate nelle cause *Konle* e *Rechberger*.

La causa *Rechberger* fornisce alcune indicazioni in merito alle nozioni di violazione grave e manifesta e di nesso di causalità diretto tra tale violazione e il danno subito dai soggetti lesi, nozioni che rappresentano due delle tre condizioni necessarie perché sorga la responsabilità degli Stati membri (sentenza 15 giugno 1999, causa C-147/97, Racc. pag. I-3499). Numerosi soggetti privati avevano convenuto la Repubblica d'Austria dinanzi a un giudice di tale Stato invocandone la responsabilità a causa della mancata corretta attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso ¹, a seguito della quale essi non avevano potuto ottenere il rimborso di somme versate ad un operatore turistico divenuto insolvente. Più precisamente, alla Repubblica d'Austria si addebitava innanzitutto di aver limitato la tutela prevista dalla direttiva ai soli viaggi la cui partenza era stata fissata ad una data non anteriore al 1° maggio 1995, mentre tale Stato aveva aderito all'Unione europea il 1° gennaio del medesimo anno. In primo luogo, la Corte ha dichiarato che si era effettivamente di fronte ad una trasposizione non corretta della direttiva e, in secondo luogo, che si trattava di una violazione grave e manifesta del diritto comunitario comportante la responsabilità dello Stato membro, e ciò anche qualora quest'ultimo avesse attuato tutte le altre disposizioni della direttiva. Infatti, lo Stato membro non disponeva di alcun potere discrezionale in merito all'entrata in vigore della disposizione controversa nel proprio ordinamento giuridico, per cui la limitazione della tutela in questione era chiaramente incompatibile con gli obblighi scaturenti dalla direttiva. Il secondo motivo di censura derivava dal fatto che, anziché vigilare, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva, sul fatto che l'organizzatore disponesse garanzie sufficienti ad assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso degli importi versati e il rimpatrio del consumatore, la Repubblica d'Austria si era limitata ad imporre, per la copertura del rischio, un contratto di assicurazione o una garanzia bancaria calcolata in base al volume d'affari già realizzato o stimato dell'organizzatore. La Corte ha giudicato che si trattava anche in questo caso di trasposizione non corretta, poiché non garantiva effettivamente al consumatore il risultato perseguito dalla direttiva.

In entrambi i casi, tuttavia, la Repubblica d'Austria contestava la propria responsabilità, sostenendo che non esiste alcun nesso di causalità diretto tra la trasposizione tardiva o incompleta della direttiva e il danno subito dai consumatori allorquando la data e la portata dei provvedimenti traspositivi possono aver contribuito al verificarsi del danno unicamente a seguito di un concatenarsi di eventi eccezionali e imprevedibili. La Corte ha però osservato che il giudice del rinvio aveva rilevato come tale nesso di causalità sussistesse nel caso di specie e che, del resto, lo scopo della direttiva era per l'appunto quello di tutelare il consumatore dalle conseguenze di un fallimento, indipendentemente dalle cause del medesimo.

¹

Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990 (GU L 158, pag. 59).

La Corte ha pertanto concluso che eventi eccezionali e imprevedibili, in quanto non avrebbero ostato al rimborso delle somme depositate e al rimpatrio dei consumatori se il sistema di garanzia fosse stato attuato conformemente alla direttiva, non erano tali da escludere l'esistenza di un nesso di causalità diretto e, di conseguenza, escludere la responsabilità dello Stato membro. Nella causa *Konle* il giudice di rinvio chiedeva in particolare se, in Stati membri a struttura federale, al risarcimento dei danni provocati ai singoli da provvedimenti interni adottati in violazione del diritto comunitario debba necessariamente provvedere lo Stato federale perché gli obblighi comunitari dello Stato membro interessato siano adempiuti. La Corte ha risposto rilevando che spetta a ciascuno degli Stati membri accertarsi che i singoli ottengano un risarcimento del danno loro causato dall'inosservanza del diritto comunitario, a prescindere dalla pubblica autorità che ha commesso tale violazione e a prescindere da quella cui, in linea di principio, incombe, ai sensi della legge dello Stato membro interessato, l'onere di tale risarcimento. Per contro, il diritto comunitario non impone agli Stati membri alcuna modifica della ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra gli enti pubblici territoriali esistenti nel loro territorio, purché le modalità procedurali in essere nell'ordinamento giuridico interno consentano una tutela effettiva dei diritti derivanti ai singoli dall'ordinamento comunitario senza che sia più difficoltoso far valere tali diritti rispetto a quelli derivanti agli stessi singoli dall'ordinamento interno (sentenza 1° giugno 1999, causa C-302/97, Racc. pag. I-3099).

6. Per quanto riguarda i rapporti tra diritto comunitario e diritto internazionale, in una sentenza del 23 novembre 1999 (*Portogallo/Consiglio*, causa C-149/96, Racc. pag. I-8395) la Corte ha dichiarato che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, l'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nonché gli accordi e i memorandum contenuti negli allegati nn. 1-4 a tale accordo non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie. Difatti, sebbene il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie previsto negli accordi OMC sia quello di garantire il ritiro delle misure incompatibili con le norme dell'OMC, lo stesso prevede altresì la possibilità per le parti contraenti di concedere una compensazione a titolo temporaneo o perfino definitivo. Di conseguenza, imporre agli organi giurisdizionali l'obbligo di escludere l'applicazione delle norme di diritto interno che siano incompatibili con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti di questa possibilità, offerta dagli accordi stessi, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate. Secondo la Corte ne consegue che gli accordi OMC, interpretati alla luce del loro oggetto e del loro obiettivo, non stabiliscono i mezzi giuridici idonei a provvedere al loro adempimento in buona fede nell'ordinamento giuridico interno delle dette parti contraenti. La Corte ha rilevato che la stessa soluzione veniva d'altronde applicata da altre parti contraenti, per cui

un comportamento diverso a livello comunitario avrebbe rischiato di condurre ad uno squilibrio nell'applicazione delle norme dell'OMC, privando gli organi legislativi o esecutivi della Comunità del margine di manovra di cui dispongono gli organi analoghi delle controparti commerciali della Comunità. Inoltre, la Corte ha accertato che l'atto comunitario impugnato nella fattispecie non mirava ad assicurare l'esecuzione nell'ordinamento giuridico comunitario di un particolare obbligo assunto nell'ambito dell'OMC e che non rinviava neppure espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, uniche ipotesi nelle quali spetterebbe alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme dell'OMC.

7. Per quanto riguarda il *campo istituzionale*, ancora una volta è la determinazione della base giuridica degli atti comunitari che ha dato origine alla parte essenziale del contenzioso mettendo sotto accusa soprattutto, nel corso di quest'anno, le istituzioni comunitarie.

Tre ricorsi d'annullamento proposti dal Parlamento europeo contro atti del Consiglio che ne pregiudicavano le prerogative hanno dato luogo a sentenza nel 1999. Nel primo caso, il Parlamento sosteneva che una decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione avrebbe dovuto avere un duplice fondamento giuridico. Più precisamente, esso riteneva che oltre all'art. 130 del Trattato CE (divenuto art. 157 CE), relativo all'industria, la decisione avrebbe dovuto avere come fondamento giuridico anche l'art. 128 (divenuto, in seguito a modifica, art. 151 CE), relativo alla cultura. Per valutare la fondatezza del ricorso la Corte ha verificato se la cultura fosse una componente essenziale della decisione controversa allo stesso titolo dell'industria, indissociabile da quest'ultima, o se il centro di gravità della decisione si trovi nella dimensione industriale dell'azione comunitaria. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla decisione, essa ha osservato che i beneficiari direttamente interessati dalle azioni concrete previste erano le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, mentre i cittadini lo erano solo in quanto beneficiari della diversità linguistica in generale, nel contesto della società dell'informazione. Peraltro, i considerando della decisione facenti riferimento agli aspetti culturali della società dell'informazione, esprimevano constatazioni o intenti generali che non consentono di considerarli come finalità del programma in quanto tali. Il carattere principale e preponderante del programma appariva in realtà di ordine industriale. Quanto al contenuto della decisione controversa, la Corte ha rilevato che l'effetto principale delle azioni previste era quello di evitare che delle imprese sparissero dal mercato o fossero pregiudicate nella loro competitività a causa dei costi della comunicazione connessi alla diversità linguistica. In definitiva, essa ha ritenuto che gli effetti sulla cultura fossero solo indiretti e accessori rispetto agli effetti diretti voluti che erano di natura economica,

i quali non giustificavano che la decisione fosse basata anche sull'art. 128 del Trattato. Essa ha quindi respinto il ricorso del Parlamento (sentenza 23 febbraio 1999, causa C-42/97, *Parlamento/Consiglio*, Racc. pag. I-869).

Un altro ricorso del Parlamento è stato invece accolto in una sentenza pronunciata due giorni più tardi (sentenza 25 febbraio 1999, cause riunite C-164/97 e C-165/97, *Parlamento/Consiglio*, Racc. pag. I-1139) in merito a due regolamenti del Consiglio relativi alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi, adottati sulla base dell'art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE). Allineandosi agli argomenti dedotti dal ricorrente, la Corte ha affermato che, anche se le misure contemplate dai regolamenti potevano avere talune ripercussioni positive sul funzionamento dell'agricoltura, tali conseguenze erano accessorie rispetto all'obiettivo fondamentale dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste, la quale mira alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale costituito dagli ecosistemi forestali, senza limitarsi a prendere in considerazione la loro utilità per l'agricoltura.

In una sentenza dell'8 luglio 1999 (causa C-189/97, *Parlamento/Consiglio*, Racc. pag. I-4741), la Corte per la prima volta ha interpretato la nozione di accordi aventi ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità, utilizzata nel n. 3, secondo comma, dell'art. 228, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300 CE). In deroga alla procedura normale, la quale prevede solo la consultazione del Parlamento, la conclusione di accordi di questo tipo è possibile solo se esiste il parere conforme del Parlamento stesso. Nella sentenza la Corte, in un primo luogo, ha respinto l'approccio sostenuto dal Consiglio consistente nel far riferimento al bilancio complessivo della Comunità per valutare il carattere considerevole delle ripercussioni finanziarie di un accordo. Infatti, l'insieme degli stanziamenti assegnati alle azioni esterne della Comunità rappresenta tradizionalmente una frazione marginale del bilancio comunitario, per cui l'applicazione del criterio proposto dal Consiglio avrebbe rischiato di privare di effetto utile la disposizione controversa. La Corte ha inoltre scartato altri due criteri suggeriti dal Parlamento, ossia, da un lato, la percentuale delle spese in questione in relazione alle spese della medesima natura iscritte nella linea di bilancio di cui trattasi e, dall'altro, il tasso di incremento delle spese conseguenti all'accordo considerato rispetto alla parte finanziaria dell'accordo precedente. In definitiva, la Corte ha utilizzato altri tre criteri. Innanzitutto, essa ha ritenuto pertinente il carattere pluriennale delle spese che derivano da un accordo, in quanto spese annue relativamente modeste, se cumulate su più anni, possono rappresentare un impegno finanziario rilevante. Essa ha inoltre ritenuto che il raffronto tra le spese derivanti da un accordo e l'importo degli stanziamenti destinati a finanziare le azioni esterne della Comunità consentisse di far rientrare tale accordo nell'ambito dell'impegno finanziario destinato dalla Comunità alla propria politica

estera, offrendo un mezzo adeguato per valutarne l'importanza finanziaria effettiva. Infine, nel caso di un accordo settoriale, la suddetta analisi avrebbe potuto eventualmente essere completata da un raffronto tra le spese conseguenti all'accordo e il complesso degli stanziamenti iscritti al bilancio per il settore considerato, senza distinguere tra le parti interne ed esterne. Applicando tali criteri al caso in esame, la Corte ha rilevato che l'accordo sulla pesca con la Mauritania, che costituiva l'oggetto della controversia, era stato concluso per una durata di cinque anni, ossia un periodo non particolarmente lungo, e che gli importi annui in questione, pur superando il 5% delle spese in materia di pesca, rappresentavano poco più dell'1% del totale degli stanziamenti per pagamenti destinati alle azioni esterne della Comunità, ossia una percentuale che, sebbene non trascurabile, difficilmente poteva essere qualificata come importante. Di conseguenza, essa ha concluso che l'accordo non comportava ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità ai sensi dell'art. 228, n. 3, secondo comma, del Trattato e ha respinto il ricorso del Parlamento.

Nell'ultima causa era invece la Commissione a chiedere l'annullamento di un regolamento del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganali e agricole, regolamento basato sugli artt. 43 (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE) e 235 (divenuto art. 308 CE) del Trattato. Secondo la Commissione, il Consiglio avrebbe dovuto basare il regolamento impugnato non solo sull'art. 43, ma anche sull'art. 100 A del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE). Come noto, l'oggetto di tale ultima disposizione è il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine di garantire l'attuazione e il funzionamento del mercato interno. La Commissione sosteneva, da un lato, che tale regolamento mirava al buon funzionamento dell'unione doganale e quindi a quello del mercato interno e, dall'altro, che la protezione degli interessi finanziari della Comunità ai sensi dell'art. 209 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 280 CE), e quindi la lotta contro le frodi, non costituiva un obiettivo autonomo, ma derivava dall'attuazione dell'unione doganale. La Corte ha respinto tale argomento, rilevando che la tutela degli interessi finanziari della Comunità non derivava dall'attuazione dell'Unione doganale, ma costituiva un obiettivo autonomo che, nell'ambito del sistema del Trattato, ha trovato la sua collocazione nel titolo II (disposizioni finanziarie) della Parte quinta relativa alle istituzioni della Comunità e non nella Parte terza relativa alle politiche della Comunità, nella quale rientra l'Unione doganale e l'agricoltura. Quanto al regolamento controverso, esso concreta l'obiettivo della protezione finanziaria della Comunità fissando norme specifiche, nell'ambito dell'unione doganale e della politica agricola comune, che si aggiungono alla normativa generalmente applicabile. Dato che l'art. 209 A del Trattato, nella sua versione vigente all'atto dell'adozione del regolamento impugnato, indicava il

fine da raggiungere, senza tuttavia conferire alla Comunità la competenza ad istituire un sistema quale quello in questione, il ricorso all'art. 235 del Trattato era pertanto giustificato (sentenza 18 novembre 1999, causa C-209/97, *Commissione/Consiglio*, Racc. pag. I-8067).

8. In tema di libera circolazione delle merci vengono in considerazione, oltre alla giurisprudenza specifica relativa alla circolazione dei prodotti farmaceutici e fitosanitari, le sentenze pronunciate nelle cause *Kortas* e *Colim*.

Come nella causa *Commissione/Consiglio*, testé menzionata, la causa *Kortas* (sentenza 1° giugno 1999, causa C-319/97, Racc. pag. I-3143) poneva questioni di interpretazione dell'art. 100 A del Trattato, e in particolare del n. 4, il quale prevede una procedura derogatoria a favore degli Stati membri che, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Consiglio, ritengano necessario applicare disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti previste dall'articolo 36 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) o relative alla protezione dell'ambiente di lavoro o dell'ambiente. La sentenza stabilisce innanzitutto che una direttiva è idonea a produrre effetti diretti anche quando ha per base giuridica l'art. 100 A del Trattato, e ciò nonostante la procedura di deroga menzionata. Secondo la Corte, infatti, l'idoneità generale di una direttiva a produrre effetti diretti non è assolutamente in funzione della sua base giuridica, ma soltanto delle sue caratteristiche intrinseche, ossia del carattere incondizionato e sufficientemente preciso delle sue disposizioni. Il giudice di rinvio chiedeva inoltre alla Corte se sugli effetti diretti di una direttiva il cui termine di trasposizione sia scaduto abbia ripercussioni la notifica di uno Stato membro effettuata ai sensi dell'art. 100 A, n. 4, del Trattato, intesa ad ottenere la conferma delle disposizioni nazionali che derogano alla suddetta direttiva. La Corte ha dato soluzione negativa, dichiarando che le misure relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri atte ad ostacolare gli scambi intracomunitari verrebbero rese inoperanti se gli Stati membri conservassero la facoltà di applicare unilateralmente una disciplina nazionale derogatoria. Essa ha pertanto risposto che uno Stato membro è autorizzato ad applicare le disposizioni nazionali notificate ai sensi dell'art. 100 A, n. 4, del Trattato solo dopo aver ottenuto una decisione di conferma da parte della Commissione, e ciò anche in caso di ingiustificato ritardo nel rispondere da parte di quest'ultima. La Corte a tal proposito ha rilevato che, nella versione precedente al Trattato di Amsterdam, tale disposizione non fissava alcun termine alla Commissione per pronunciarsi sulle disposizioni nazionali che le erano state notificate. Essa ha però dichiarato che tale assenza di termine non poteva dispensare la Commissione dall'obbligo di agire, con tutta la dovuta diligenza, nel contesto delle sue responsabilità, dal momento che l'attuazione del sistema di notifica previsto dal Trattato richiede una leale collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri.

La causa *Colim*, vertente sulla direttiva 83/189/CEE ², nella versione modificata dalla direttiva 88/182/CEE ³, si inserisce in una lunga serie di cause relative alla normativa comunitaria in tema di norme e regolamentazioni tecniche (sentenza 3 giugno 1999, causa C-33/97, Racc. pag. I-3175). Nell'ambito della controversia principale, il giudice nazionale si chiedeva in sostanza se dovesse essere notificata come regola tecnica una disposizione di legge nazionale che impone di usare la lingua o le lingue dell'area dove i prodotti vengono immessi sul mercato per l'etichettatura, le istruzioni per l'uso e gli attestati di garanzia. Nella sentenza la Corte ha osservato che occorre distinguere tra l'obbligo di trasmettere al consumatore talune informazioni su un prodotto, obbligo che si adempie apponendovi indicazioni o aggiungendo documenti quali le istruzioni per l'uso e il certificato di garanzia, e l'obbligo di esprimere tali informazioni in una determinata lingua. A giudizio della Corte, tale ultimo obbligo non costituisce una regola tecnica, bensì una regola accessoria, necessaria ai fini dell'effettiva trasmissione di informazioni. Nella stessa sentenza sono contenute inoltre alcune precisazioni sui limiti frapposti alla possibilità per gli Stati membri, anche in assenza di una completa armonizzazione delle esigenze di tipo linguistico relative alle indicazioni figuranti su prodotti importati, di esigere che tali indicazioni siano redatte in una lingua determinata.

9. *La circolazione dei medicinali e dei prodotti fitosanitari* all'interno della Comunità e la relativa giurisprudenza presentano caratteristiche del tutto particolari, in quanto la commercializzazione di tali categorie di prodotti in ciascuno Stato membro in linea di principio dev'essere preceduta da un'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) rilasciata dalle autorità nazionali competenti. La normativa di base è contenuta nella direttiva 65/65/CEE, per quanto riguarda le specialità medicinali ⁴ e nella direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari ⁵.

² Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8).

³ Direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81, pag. 75).

⁴ Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. 22, pag. 369).

⁵ Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

9.1. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nelle cause *Upjohn* e *Rhône-Poulenc Rorer* avevano ad oggetto l'interpretazione della direttiva 65/65. Nella prima causa la Corte ha dichiarato che la direttiva 65/65, e più in generale il diritto comunitario, non impongono agli Stati membri di istituire un rimedio giurisdizionale, contro le decisioni nazionali di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali, che consenta ai giudici nazionali competenti di sostituire la loro valutazione degli elementi di fatto, e in particolare dei mezzi di prova scientifica sui quali è basata la decisione di revoca, a quella delle autorità nazionali competenti in materia di revoca delle autorizzazioni. A giustificazione di tale soluzione la Corte si è riferita, in via analogica, al carattere limitato del controllo giurisdizionale che il giudice comunitario esercita sulle decisioni delle autorità comunitarie adottate in base a valutazioni complesse (sentenza 21 gennaio 1999, causa C-120/97, *Upjohn*, Racc. pag. I-223).

La causa *Rhône-Poulenc* si situava invece nella scia della giurisprudenza *De Peijper* (sentenza 20 maggio 1976, causa 104/75, Racc. pag. 613) e *Smith & Nephew e Primecrown* (sentenza 12 novembre 1996, causa C-201/94, Racc. pag. I-5819), giurisprudenza che aveva facilitato la libera circolazione dei medicinali all'interno della Comunità esonerando l'importazione da uno Stato membro ad un altro dall'applicazione della pesante procedura prevista dalla direttiva 65/65 nei casi in cui il medicinale interessato già beneficia di un'AIC nel primo Stato membro e la sua importazione costituisce un'importazione parallela rispetto a una specialità medicinale che già fruisce di un'AIC nello Stato membro di importazione. Nella causa *Rhône-Poulenc* (sentenza 16 dicembre 1999, causa C-94/98, Racc. pag. I-8789) si contestava la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata di importazione parallela a favore della vecchia versione di un prodotto medicinale, oggetto di un'AIC che aveva esaurito i propri effetti nello Stato di importazione, e la cui nuova versione fruiva di un'AIC nel medesimo Stato membro. Nella sentenza la Corte ha dichiarato che nessuno dei tre motivi dedotti dal titolare dell'AIC nello Stato di importazione permetteva di escludere in modo assoluto la possibilità di importazione parallela. In primo luogo, essa ha rilevato che le due versioni del prodotto medicinale non erano fabbricate secondo la medesima formula, dato che la versione che fruiva dell'AIC era prodotta con altri eccipienti e seguendo un procedimento di fabbricazione diverso. A tal proposito la Corte ha affermato che le autorità competenti dello Stato membro d'importazione erano tenute ad accertarsi che il medicinale d'importazione parallela, anche se non in tutto e per tutto identico a quello già da esse autorizzato, avesse lo stesso principio attivo e i medesimi effetti terapeutici e non ponesse alcun problema a livello della qualità, dell'efficacia e dell'innocuità. In secondo luogo, si sosteneva che il sistema di farmacovigilanza non avrebbe funzionato nello Stato di importazione, dato che l'obbligo del titolare dell'AIC in detto Stato di presentare regolarmente informazioni relative alla vecchia versione del medicinale non esisteva più. La Corte ha tuttavia ritenuto che una

farmacovigilanza potesse essere assicurata mediante una collaborazione con le autorità nazionali degli altri Stati membri. Infine, si sosteneva che il vantaggio specifico per la salute che presentava la nuova versione rispetto alla vecchia non poteva essere conseguito se la vecchia e la nuova versione del medicinale erano contemporaneamente disponibili sul mercato dello Stato membro di importazione. A questa terza obiezione la Corte ha risposto che, anche supponendo la fondatezza di tale argomento, non ne conseguiva che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, le autorità nazionali fossero obbligate ad esigere dagli importatori paralleli il rispetto del procedimento previsto dalla direttiva, qualora ritenessero che il medicinale d'importazione parallela non presentava, in normali condizioni di impiego, rischi per quanto riguardava la sua qualità, efficacia e innocuità.

9.2. Nella causa *British Agrochemicals Association* (sentenza 11 marzo 1999, causa C-100/96, Racc. pag. I-1499), la Corte ha anzitutto affermato che la giurisprudenza *Smith & Nephew e Primecrown*, già menzionata, relativa alle importazioni parallele di medicinali, era applicabile mutatis mutandis all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, tenuto conto della somiglianza tra le due categorie di regolamentazione. Essa ha dichiarato inoltre che la medesima giurisprudenza è applicabile nel caso di un prodotto fitosanitario importato da uno Stato dello Spazio economico europeo nel quale già fruiva di una AIC rilasciata ai sensi della direttiva 91/414. Al contrario, per quanto riguarda l'importazione di un prodotto fitosanitario in provenienza da un paese terzo, essa ha ritenuto che le condizioni che nella giurisprudenza *Smith & Nephew e Primecrown* hanno portato alla disapplicazione delle disposizioni della direttiva concernenti la procedura di rilascio di un'AIC non erano soddisfatte e tale prodotto non poteva pertanto fruire dell'AIC eventualmente già accordata nello Stato membro di importazione a favore di un prodotto considerato identico.

10. La maggior parte delle numerose sentenze pronunciate nel 1999 relative ai settori dell'agricoltura e della pesca verteva su questioni piuttosto tecniche e di importanza relativamente limitata. Prenderemo però in considerazione la sentenza del 5 ottobre 1999 che ha posto termine alla controversia tra il Regno di Spagna e il Consiglio nel campo della politica comunitaria della pesca (causa C-179/95, *Spagna/Consiglio*, Racc. pag. I-6475). La Spagna contestava diverse disposizioni comunitarie che, nell'ambito del sistema degli scambi delle possibilità di pesca attribuite a taluni Stati membri, consentivano di trasferire una parte delle possibilità di pesca dell'acciuga dalla zona di riferimento a una zona adiacente. Poiché per tale ultima zona queste disposizioni comportavano un aumento del totale ammissibile di catture (in prosieguo: il TAC) delle acciughe rispetto a quello inizialmente stabilito, la Spagna invocava anzitutto la violazione degli obiettivi della politica comune della pesca. A tal riguardo, tenuto conto del potere discrezionale di cui gode il Consiglio

per determinare i TAC e ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri, la Corte ha osservato che, quando il Consiglio aveva fissato il TAC iniziale, aveva agito a titolo precauzionale e non sulla scorta di dati scientifici probanti, e ha ritenuto che, in tali condizioni, il contestato aumento delle possibilità di pesca dell'acciuga avrebbe potuto considerarsi viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, oppure come manifestamente eccedente il potere discrezionale riconosciuto al Consiglio, soltanto in presenza di indizi sufficienti a dedurre un pregiudizio per l'equilibrio biologico delle risorse in questione, il che non era dimostrato nella fattispecie. La Spagna invocava inoltre la violazione del principio della stabilità relativa in quanto un nuovo contingente di acciughe era stato attribuito nella zona interessata a un paese, il Portogallo, che non vi aveva mai posseduto contingenti, in flagrante violazione dell'obbligo di mantenere la percentuale fissata per ciascuno dei due Stati membri, Spagna e Francia, tra i quali lo stock era stato ripartito. Neppure questo argomento è stato accolto dalla Corte, la quale ha osservato, da un lato, che il principio della stabilità relativa non ostava a scambi ulteriori tra gli Stati membri e, dall'altro, che lo scambio contestato risultava da due regolamenti adottati dal Consiglio, di cui il primo adottato sul medesimo fondamento che era alla base del regolamento le cui disposizioni venivano fatte valere dal ricorrente. Quanto alle condizioni in cui tale scambio era stato autorizzato, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che non vi era stato alcun aumento delle possibilità di pesca nelle due zone considerate globalmente e, in secondo luogo, che tale scambio non pregiudicava le possibilità di pesca riconosciute, nella zona interessata presa separatamente, agli Stati membri che non partecipavano allo scambio. Infine, non era dimostrato che lo scambio di cui trattavasi mettesse a repentaglio le risorse delle zone interessate né, di conseguenza, che pregiudicasse i diritti degli Stati membri, quali la Spagna, i quali disponevano di contingenti in tali zone. Il ricorso è stato quindi respinto.

11. Le sentenze pronunciate nel 1999 in tema di *libera circolazione delle persone* all'interno dell'Unione europea costituiscono il riflesso degli aspetti sempre più vari di tale principio, che si tratti della disciplina delle professioni, dei controlli alle frontiere interne, della previdenza sociale o ancora di fiscalità.

11.1. Al fine di agevolare la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, il legislatore comunitario ha adottato direttive che dispongono sistemi generali di riconoscimento dei diplomi e delle formazioni professionali. Sono soggette a tali disposizioni le professioni cosiddette regolamentate, ossia le professioni le cui modalità di accesso o di esercizio siano direttamente o indirettamente disciplinate da norme di natura giuridica. Nella causa *Fernández de Bobadilla* la Corte doveva giudicare se una professione disciplinata da un contratto collettivo concluso dalle parti sociali si potesse considerare come regolamentata ai sensi delle suddette direttive. Per non compromettere l'effetto utile di tali direttive la Corte ha risposto che tale era il caso nell'ipotesi di accordi collettivi che

disciplinano, in generale, l'accesso ad una professione o il suo esercizio, e questo in particolare allorché tale situazione derivi da una politica amministrativa unica definita sul piano nazionale, ovvero quando le disposizioni di un accordo concluso tra un ente pubblico e i rappresentanti dei lavoratori che esso occupa sono comuni ad altri contratti collettivi conclusi individualmente da altri enti pubblici dello stesso tipo (sentenza 8 luglio 1999, causa C-234/97, Racc. pag. I-4773). Peraltro, a proposito delle professioni non regolamentate, nella medesima sentenza la Corte ha precisato che, qualora in uno Stato membro manchi una procedura generale e conforme al diritto comunitario di omologazione dei diplomi rilasciati negli altri Stati membri, spetta all'ente pubblico che intende coprire un posto verificare, esso stesso, se il diploma conseguito dal candidato in un altro Stato membro, corredato eventualmente di un'esperienza pratica, debba essere considerato equivalente al titolo richiesto.

11.2. La causa *Wijsenbeek* è stata originata dal fatto che un cittadino comunitario proveniente da Strasburgo, al momento di entrare nei Paesi Bassi attraverso l'aeroporto di Rotterdam, aveva rifiutato di presentare il passaporto e di comprovare la propria nazionalità olandese, in violazione della normativa olandese applicabile. Nell'ambito del procedimento penale che ne era conseguito, il signor Wijsenbeek aveva invocato a propria difesa gli artt. 7 A, secondo comma, e 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 14 CE e 18 CE). Interrogata dal giudice nazionale, la Corte ha dichiarato che, allo stato del diritto comunitario applicabile al momento dei fatti di cui alla causa principale, né l'art. 7 A né l'art. 8 A del Trattato ostavano a che uno Stato membro imponesse a una persona, avente o meno la cittadinanza dell'Unione europea, l'obbligo penalmente sanzionato di comprovare la propria cittadinanza al momento del suo ingresso nel territorio di tale Stato membro attraverso una frontiera interna della Comunità, purché le sanzioni fossero analoghe a quelle applicabili a violazioni nazionali similari e non fossero sproporzionate (sentenza 21 settembre 1999, causa C-378/97, Racc. pag. I-6207). La Corte ha infatti ritenuto che l'obbligo di eliminare i controlli sulle persone alle frontiere interne della Comunità presupponesse l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di attraversamento delle frontiere esterne della Comunità, di immigrazione, di concessione dei visti, di asilo e di scambio di informazioni su tali questioni.

11.3. In tema di fisco e previdenza sociale, tanto per i contributi quanto per le prestazioni, la Corte ha tentato di eliminare gli ostacoli ingiustificati alla libera circolazione delle persone (sentenza *Terhoeve*, in tema di contributi previdenziali), ammettendo al contempo il carattere inevitabile di quelli direttamente derivanti dalla mancata armonizzazione delle legislazioni nazionali (sentenza *Gschwind*, in tema di imposta sul reddito, e sentenza *Nijhuis* sulle prestazioni previdenziali).

La causa *Terhoeve* aveva ad oggetto le modalità della legislazione olandese per il calcolo dei contributi per la previdenza sociale. In base a tali modalità un lavoratore che nel corso dell'anno avesse trasferito la residenza in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata poteva essere soggetto a versare contributi previdenziali più onerosi di quelli che sarebbero stati dovuti, in circostanze analoghe, da un lavoratore che avesse conservato durante tutto l'anno la residenza nello stesso Stato membro, senza che il primo lavoratore fruisse del resto di prestazioni previdenziali supplementari. La Corte ha ritenuto tale situazione come un ostacolo che non poteva essere giustificato né dal fatto che derivasse da una normativa volta a semplificare e coordinare l'esazione dell'imposta sul reddito e dei contributi previdenziali, né da difficoltà tecniche che impedivano altre modalità di esazione, né dal fatto che, in talune situazioni, altre agevolazioni relative all'imposta sul reddito potevano compensare lo svantaggio relativo ai contributi previdenziali se non addirittura avvantaggiare l'interessato. Per quanto riguarda le conseguenze che il giudice nazionale doveva trarre da tale incompatibilità, la Corte ha indicato che l'interessato aveva diritto a che i contributi previdenziali da esso dovuti fossero di livello pari a quelli dovuti da un lavoratore che avesse conservato la residenza nel medesimo Stato membro, regime che, in mancanza della corretta applicazione del diritto comunitario, resta il solo sistema di riferimento valido (sentenza 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Racc. pag. I-345).

Al contrario, la normativa tedesca e quella olandese, oggetto delle cause *Gschwind* e *Nijhuis* non sono state giudicate incompatibili con il principio della libera circolazione delle persone.

Si ricorderà che nelle sentenze 14 febbraio 1995, causa C-279/93, *Schumacker* (Racc. pag. I-225), e sentenza 11 agosto 1995, causa C-80/94, *Wielockx* (Racc. pag. I-2493), la Corte aveva interpretato l'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) nel senso che un cittadino comunitario che percepisca la parte fondamentale dei propri redditi e la quasi totalità dei redditi familiari in uno Stato membro diverso da quello di residenza è discriminato se la sua situazione personale e familiare non viene presa in considerazione in tale ultimo Stato ai fini dell'imposta sul reddito. In seguito a tali sentenze il legislatore tedesco aveva previsto che un cittadino tedesco e il suo coniuge, pur non avendo né domicilio né residenza abituale in Germania, potevano a certe condizioni essere considerati come contribuenti soggetti integralmente all'imposta e, a tale titolo, beneficiare delle altre agevolazioni fiscali riconosciute ai residenti previa presa in considerazione della loro situazione personale e familiare. Nella sentenza *Gschwind* la Corte ha giudicato compatibili con il Trattato le condizioni imposte dal legislatore tedesco a tale scopo, ossia che almeno il 90% del reddito complessivo di una coppia di coniugi non residenti sia soggetto all'imposta in Germania o, se tale percentuale non è raggiunta, che i loro redditi di fonte straniera non soggetti ad imposta in detto Stato non superino un

certo limite. Secondo la Corte, infatti, quando tali condizioni non sono soddisfatte lo Stato di residenza può tener conto della situazione personale e familiare dei contribuenti, poiché la base imponibile è sufficiente in detto Stato per consentire tale presa in considerazione (sentenza 14 settembre 1999, causa C-391/97, Racc. pag. I-5451).

La causa *Nijhuis* aveva ad oggetto il diritto di un funzionario olandese a una pensione di invalidità olandese per il periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1606/98 ⁶, il quale ha esteso ai regimi speciali per i funzionari, tramite alcune disposizioni derogatorie, la normativa di base in tema di previdenza sociale per i lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, ossia il regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁷ e il regolamento (CEE) n. 574/72 ⁸. Poiché questi due ultimi testi non erano direttamente applicabili nel caso di specie, il giudice di rinvio si domandava se gli artt. 48 e 51 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE) lo obbligassero comunque a farne un'applicazione in via analogica per assegnare una prestazione di invalidità ad un lavoratore colpito da inabilità al lavoro in un altro Stato membro. In mancanza di applicazione in via analogica, il signor Nijhus si trovava infatti in una situazione meno favorevole rispetto a quella che avrebbe avuto se, non avendo esercitato il suo diritto alla libera circolazione dei lavoratori, avesse lavorato solo nei Paesi Bassi. La Corte ha dichiarato che, tenuto conto dell'ampio margine discrezionale di cui dispone il Consiglio, si sarebbe potuto rendere obbligatoria una tale applicazione in via analogica soltanto se fosse stato possibile superare le conseguenze sfavorevoli di una normativa nazionale senza ricorrere a provvedimenti di coordinamento comunitari. Dal momento che tali provvedimenti apparivano indispensabili nel caso di specie, la Corte ha dato soluzione negativa alla questione sottoposta (sentenza 20 aprile 1999, causa C-360/97, Racc. pag. I-1919).

12. La libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità è stata oggetto di sentenze significative nel corso del periodo in esame. Prenderemo in considerazione le sentenze *Calfa*, *Läärä* e *Zenatti*, *Eurowings* e *Arblade*.

⁶ Regolamento del Consiglio 29 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici (GU L 209, pag. 1).

⁷ Regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 (GU L 149, pag. 2).

⁸ Regolamento del Consiglio 21 marzo 1972 (GU L 74, pag. 1).

12.1. La signora Calfa, cittadina italiana accusata di detenzione e uso di stupefacenti vietati in occasione di un soggiorno turistico a Creta, aveva proposto un ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale penale che ne aveva disposto l'espulsione a vita dal territorio greco. Interrogata dal giudice nazionale, la Corte ha vagliato la compatibilità di tale sanzione rispetto alle norme comunitarie relative alla libera prestazione dei servizi, considerando la signora Calfa come destinataria di servizi turistici. A giudizio della Corte si trattava manifestamente di un ostacolo che, per di più, non poteva essere giustificato dall'eccezione di ordine pubblico invocata dallo Stato membro interessato. Infatti, la normativa nazionale prevedeva in modo automatico tale sanzione a seguito di una condanna penale, senza tener conto del comportamento personale dell'autore del reato né del pericolo che esso costituisce per l'ordine pubblico, in violazione della direttiva 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico ⁹ (sentenza 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Racc. pag. I-11).

12.2. Le sentenze pronunciate nelle cause *Läärä* et *Zenatti* seguono la scia della giurisprudenza *Schindler* (sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92, Racc. pag. I-1039) in base alla quale il diritto comunitario non osta a divieti relativi all'organizzazione di lotterie, anche se costituiscono ostacoli alla libera prestazione dei servizi, tenuto conto delle preoccupazioni di politica sociale e di prevenzione delle frodi che li giustificano. La Corte si è infatti rifiutata di censurare sia la normativa finlandese che concede ad un solo organismo pubblico diritti esclusivi di esercizio degli apparecchi automatici per giochi d'azzardo, tenuto conto dei motivi d'interesse generale che la giustificano (sentenza 21 settembre 1999, causa C-124/97, *Läärä*, Racc. pag. I-6067), sia la normativa italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse sugli eventi sportivi (sentenza 21 ottobre 1999, causa C-67/98, *Zenatti*, Racc. pag. I-7289). In particolare, la Corte ha considerato che il fatto che i giochi o le scommesse in questione non fossero del tutto vietati non era sufficiente a dimostrare che la normativa nazionale non era effettivamente volta a conseguire gli obiettivi di interesse generale che dichiarava di perseguire. Nella causa *Läärä* la Corte si è pronunciata in modo molto diretto dichiarando che la scelta di concedere un diritto esclusivo di esercizio all'organismo pubblico autorizzato, piuttosto che di disciplinare l'attività dei vari operatori ammessi a gestire tali giochi nell'ambito di una normativa nazionale a carattere non esclusivo, non appariva sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, tenuto conto della sua maggiore idoneità a raggiungere gli obiettivi di interesse generale. Nella causa *Zenatti*, invece, essa ha dichiarato che spettava al giudice di rinvio verificare se la normativa nazionale, alla luce delle sue concrete modalità d'applicazione,

⁹

Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964 (GU n. 56, pag. 850).

soddisfacesse effettivamente gli obiettivi che potevano giustificarla e se le restrizioni da essa imposte non risultassero sproporzionate rispetto a tali obiettivi.

12.3. La causa *Eurowings* verteva sulla normativa tedesca in tema di imposte commerciali sul capitale e il beneficio di gestione, sollevando una volta ancora il problema del margine di discrezionalità degli Stati membri in materia fiscale in assenza di armonizzazione comunitaria. Ai sensi del diritto tedesco, quando un conduttore noleggia un bene presso un locatore stabilito in un altro Stato membro, la base impositiva dell'imposta che egli è tenuto a pagare è, nella maggior parte dei casi, più ampia — e quindi il suo trattamento fiscale meno favorevole — di quella del conduttore che noleggi lo stesso bene presso un locatore stabilito in Germania. La Corte ha ricordato anzitutto che il conduttore, in quanto destinatario di servizi di locazione finanziaria, poteva far valere i diritti soggettivi derivanti dall'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE). Essa ha giudicato inoltre che la normativa controversa comportava una disparità di trattamento basata sul luogo in cui è stabilito il prestatore di servizi, vietata da tale disposizione. La Germania tuttavia invocava il principio della coerenza del sistema fiscale, sostenendo in sostanza che il vantaggio fiscale del conduttore che si rivolga ad un locatore stabilito in Germania era controbilanciato dal fatto che anche il locatore era soggetto all'imposta controversa. La Corte ha respinto l'argomento in quanto il nesso in questione era soltanto indiretto: infatti il conduttore, nell'ambito di un contratto tedesco di locazione finanziaria, è in generale esentato per il solo fatto dell'assoggettamento del locatore all'imposta controversa, mentre quest'ultimo ha varie possibilità di eludere un'effettiva imposizione. La Corte inoltre non ha ritenuto che un prelievo fiscale compensativo potesse essere giustificato dal fatto che il locatore stabilito in un altro Stato membro venga in tale Stato assoggettato ad una fiscalità poco elevata, poiché una simile impostazione minerebbe le fondamentali stesse del mercato interno (sentenza 26 ottobre 1999, causa C-294/97, Racc. pag. I-7447).

12.4. In un'ultima causa la Corte veniva interrogata sui limiti imposti dal diritto comunitario alla libertà degli Stati membri di disciplinare la previdenza sociale dei lavoratori attivi sul loro territorio. Nella causa principale si trattava di stabilire se obblighi sociali imposti dalla normativa belga e sanzionati dalle leggi belghe di polizia e di sicurezza si potessero applicare ai lavoratori di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, temporaneamente trasferiti in Belgio per l'esecuzione di un contratto (sentenza 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, *Arblade e Leloup*, Racc. pag. I-8453).

Dopo aver dichiarato che l'appartenenza di una norma nazionale alla categoria delle leggi di polizia e di sicurezza non la sottrae all'osservanza delle disposizioni del Trattato, pena la violazione dei principi di preminenza e di applicazione uniforme

del diritto comunitario, la Corte ha valutato se i requisiti fissati da una normativa nazionale come quella di cui si trattava nella fattispecie comportassero effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi e, eventualmente, se, nel settore dell'attività presa in esame, ragioni imperative inerenti all'interesse generale giustificassero tali restrizioni alla libera prestazione dei servizi. Avendo risposto in senso affermativo, essa ha verificato che questo interesse non fosse già garantito dalle norme dello Stato in cui il prestatore dei servizi era stabilito e che lo stesso risultato non potesse essere conseguito mediante regole meno restrittive. La Corte ha pertanto dichiarato che disposizioni di legge che garantiscono un livello di salario minimo sono ammissibili ma, affinché la violazione di tali disposizioni giustifichi l'avvio di procedimenti penali nei confronti del datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, occorre che esse siano sufficientemente precise e accessibili, così da non rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile la determinazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi cui dovrebbe conformarsi. Invece, l'obbligo di versare contributi padronali ai regimi belgi di marche-intemperie e di marche-fedeltà poteva essere giustificato solo se, da un lato, i contributi in questione attribuivano diritto a un vantaggio sociale per i lavoratori di cui trattasi e se, dall'altro, i lavoratori non godevano, nello Stato membro di stabilimento, in forza dei contributi padronali già versati dal datore di lavoro in tale Stato, di una tutela sostanzialmente analoga a quella prevista dalla normativa dello Stato membro in cui la prestazione di servizi veniva svolta. Quanto all'obbligo di fornire alcuni documenti, di tenerli in determinati luoghi e per un certo periodo, la loro compatibilità con il Trattato dipende in sostanza dalla loro necessità per consentire un controllo effettivo del rispetto della normativa nazionale nonché dell'esistenza eventuale di obblighi analoghi nello Stato in cui ha sede l'impresa.

13. In materia di *diritto di stabilimento*, al centro delle cause di maggiore importanza definite nel 1999 si trovavano questioni fiscali. Per esempio, pur affermando che l'imposizione diretta rientra nella competenza degli Stati membri, la Corte ha dichiarato incompatibili con l'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) alcune disposizioni in tema di imposte sulle società in vigore in Grecia, in Germania e in Svezia, in quanto implicanti disparità di trattamento tra le società di diritto nazionale e le filiali o le agenzie di società stabilite negli altri Stati membri, pur versando queste due categorie in situazioni analoghe.

13.1. Essa ha innanzi tutto condannato la normativa fiscale greca, la quale, per le società che hanno sede in un altro Stato membro ed operano nel primo Stato membro tramite un centro di attività stabile ivi situato, esclude la possibilità di beneficiare di un'aliquota d'imposta sugli utili più bassa, possibilità che è riconosciuta solo alle società che hanno sede in Grecia, allorché non esiste alcuna disparità di situazione oggettiva tra queste due categorie di società tale da giustificare

una simile disparità di trattamento (sentenza 29 aprile 1999, causa C-311/97, *Royal Bank of Scotland*, Racc. pag. I-2651). In particolare la Corte ha osservato che, sebbene le società con sede in Grecia siano ivi tassate sulla base del loro reddito globale mentre le società straniere che operano in tale Stato tramite un centro di attività stabile sono tassate sulla base dei soli utili che detto centro di attività realizza in tale paese, questa circostanza non impediva di ritenere che le due categorie di società, a parità di tutte le altre condizioni, versassero in situazioni analoghe quanto alle modalità di determinazione della base imponibile.

13.2. Nella causa *Saint-Gobain* la Corte ha preso in esame la situazione fiscale di un centro di attività stabile situato in Germania, appartenente ad una società di capitali avente sede in un altro Stato membro e che possedeva partecipazioni in società con sede in altri Stati (sentenza 21 settembre 1999, causa C-307/97, *Saint-Gobain*, Racc. pag. I-6161). Essa ha dichiarato incompatibile con il Trattato il fatto che tale centro di attività stabile non beneficiasse, alle stesse condizioni valevoli per le società di capitali aventi sede in Germania, di talune agevolazioni fiscali relative alla tassazione di tali partecipazioni o dei dividendi da queste prodotti. Poiché tale disparità di trattamento derivava in parte da convenzioni bilaterali stipulate con paesi terzi, la Corte ha precisato che gli Stati membri sono liberi di concludere tali convenzioni bilaterali al fine di evitare la doppia imposizione, ma che il principio del trattamento nazionale imponeva loro di accordare ai centri di attività stabili di società comunitarie le agevolazioni previste da tali convenzioni alle stesse condizioni valevoli per le società residenti.

13.3. Infine, il medesimo approccio ha portato la Corte a dichiarare contraria al Trattato una normativa svedese che sanciva una disparità di trattamento tra diversi tipi di trasferimento finanziario all'interno di un gruppo basandosi sul criterio della sede delle consociate e che, in tal modo, rappresentava un ostacolo per le società svedesi che intendevano creare consociate in altri Stati membri (sentenza 18 novembre 1999, causa C-200/98, *X e Y*, Racc. pag. I-8261).

13.4. Ancora in tema fiscale, la Corte ha dichiarato che, relativamente a imprese comunitarie operanti in Francia attraverso un centro secondario, gli artt. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 (divenuto art. 48 CE) del Trattato ostano ad una normativa di uno Stato membro che, da un lato, ponga a carico delle imprese stabilite in Francia, e che trattano specialità medicinali nel suo territorio, un contributo straordinario sul fatturato al netto dei tributi dalle stesse realizzato per alcune di queste specialità medicinali e, dall'altro, consenta a tali imprese la detrazione dalla base imponibile di tale contributo solo per le spese relative unicamente alle operazioni di ricerca realizzate nello Stato d'imposizione (sentenza 8 luglio 1999, causa C-254/97, *Baxter*, Racc. pag. I-4809). Infatti, pur esistendo certamente imprese francesi che effettuano spese di ricerca fuori della Francia ed

imprese straniere che le effettuano invece in tale Stato membro, ciò non toglie che la riduzione fiscale controversa nelle cause principali sembra idonea a svantaggiare in modo più marcato le imprese che hanno la loro sede principale in altri Stati membri e che operano in Francia attraverso stabilimenti secondari, poiché sono di consueto queste ultime ad aver sviluppato la loro attività di ricerca fuori del territorio dello Stato membro d'imposizione.

13.5. L'ultima causa aveva ad oggetto i limiti che possono essere imposti a un'impresa a causa del fatto che questa ne farebbe uso per eludere il diritto di uno Stato membro (sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, *Centros*, Racc. pag. I-1459). Nel caso di specie, dei cittadini danesi residenti in Danimarca avevano costituito una società nel Regno Unito, nel quale essa non svolgeva alcuna attività; le autorità danesi si rifiutavano di registrare una succursale di detta società in Danimarca sostenendo che l'impresa mirava in realtà a eludere le norme nazionali relative, in particolare, alla liberazione di un capitale minimo. La Corte ha ritenuto che tale prassi costituiva un ostacolo alla libertà di stabilimento e che il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desidera creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui norme di diritto societario gli sembrano meno severe e crei succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento. Essa ha inoltre dichiarato che detto ostacolo non presentava i requisiti per essere giustificato da motivi imperativi di interesse pubblico legati alla tutela dei creditori. In primo luogo, la prassi in questione non era nemmeno volta a raggiungere l'obiettivo di tutela dei creditori cui essa si considera preordinata, poiché, se la società interessata avesse svolto un'attività nel Regno Unito, la sua succursale sarebbe stata registrata in Danimarca, e in tal caso i creditori pubblici danesi si sarebbero trovati ugualmente in posizione deteriore. In secondo luogo, i creditori erano informati della nazionalità della società e potevano fare riferimento a una normativa comunitaria determinata a loro tutela. Infine, era possibile adottare misure meno severe o meno restrittive di libertà fondamentali. Precisando che nulla escludeva che lo Stato membro interessato potesse adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, sia nei confronti dei soci rispetto ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà eludere le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori stabiliti nel territorio dello Stato interessato, la Corte ha pertanto concluso nel senso che il diniego della registrazione era contrario al Trattato.

14. Le cause di maggior rilievo in tema di libera circolazione dei capitali definite nel 1999 trovavano origine tutte in rinvii pregiudiziali effettuati da giudici austriaci.

14.1. Uno di questi ha interrogato la Corte circa la compatibilità con l'art. 73 B del Trattato (divenuto art. 56 CE) di una normativa austriaca che obbliga ad

iscrivere in valuta nazionale un'ipoteca posta a garanzia di un credito pagabile nella valuta di un altro Stato membro. Chiarendo alcuni punti in merito alle nozioni di movimenti di capitali e di pagamenti, la Corte ha indicato anzitutto nella sentenza che la nomenclatura dei movimenti di capitali allegata alla direttiva 88/361/CEE¹⁰ conserva il valore indicativo che le era proprio prima dell'entrata in vigore degli artt. 73 B e seguenti del Trattato CE per definire la nozione di movimenti di capitali, inteso che, conformemente alla sua introduzione, l'elenco che essa contiene non presenta un carattere esaustivo. Nella fattispecie, da ciò deriva che l'ipoteca in questione rientra nell'art. 73 B del Trattato. La Corte ha inoltre aggiunto che il divieto contestato costituisce una restrizione ai movimenti di capitali, avendo l'effetto di allentare il legame tra il credito da garantire, pagabile nella valuta di un altro Stato membro, e l'ipoteca, il cui valore può, a causa di fluttuazioni valutarie successive, divenire inferiore a quello del credito da garantire, cosa che può solo ridurre l'efficacia e, pertanto, l'attrattiva di una tale garanzia. Questa normativa è pertanto tale da dissuadere gli interessati dal formulare un credito nella valuta di un altro Stato membro. Inoltre, tale normativa rischia di far sorgere costi supplementari per i contraenti obbligandoli, al solo fine dell'iscrizione ipotecaria, a valutare il credito in valuta nazionale e, eventualmente, a far constatare tale conversione. Infine, essa non è giustificata da motivi imperativi d'interesse generale, avendo per oggetto di garantire la prevedibilità e la trasparenza del regime ipotecario, poiché pone i creditori di rango inferiore in grado di conoscere con precisione l'importo dei crediti prioritari e di accertare così il valore della garanzia che è loro offerta solo al prezzo dell'insicurezza dei titolari di crediti in valuta estera (sentenza 16 marzo 1999, causa C-222/97, *Trummer e Mayer*, Racc. pag. I-1661).

14.2. La causa *Konle*, menzionata in precedenza, aveva ad oggetto essenzialmente la possibilità per talune autorità pubbliche, nel caso di specie il Land del Tirolo, di esigere sistematicamente un'autorizzazione amministrativa preliminare per l'acquisto di una proprietà fondiaria obbligando l'acquirente a dimostrare in modo plausibile che l'acquisto non deve servire a stabilire una residenza secondaria. In base alla sentenza, nei limiti in cui uno Stato membro può giustificare tale sistema facendo valere un obiettivo di assetto del territorio, la misura restrittiva costituita da tale richiesta può ammettersi unicamente se non viene applicata in maniera discriminatoria e se altre procedure, meno coercitive, non consentono di pervenire al medesimo risultato. La Corte ha giudicato che ciò non si verificava nel caso di specie poiché, in particolare, i documenti disponibili testimoniavano l'intenzione di utilizzare gli strumenti di valutazione offerti dalla procedura di autorizzazione per sottoporre le richieste provenienti da stranieri, ivi compresi i cittadini comunitari,

¹⁰

Direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5).

ad un controllo più approfondito rispetto alle richieste provenienti dai cittadini austriaci.

14.3. Infine, la causa *Sandoz* aveva ad oggetto la compatibilità con la libera circolazione dei capitali di un'imposta di bollo sugli atti giuridici, nell'ambito di una controversia relativa alla tassazione di un prestito sottoscritto da un mutuatario residente presso un mutuante non residente. La Corte ha dichiarato che si trattava di una restrizione ai movimenti di capitali, ma che era indispensabile per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti nazionali in materia tributaria ai sensi dell'art. 73 D (divenuto art. 58 CE) n. 1, lett. b), del Trattato. Difatti tale normativa colpiva, senza considerazioni relative alla nazionalità dei contraenti né al luogo di conclusione del contratto di mutuo, qualsiasi persona fisica e giuridica residente in Austria che sottoscrivesse siffatto contratto e il suo principale obiettivo era quello di garantire l'equità di questi ultimi dinanzi all'imposizione fiscale. In compenso, la Corte ha ritenuto tale normativa contraria al Trattato in quanto, relativamente ai mutui sottoscritti senza stesura di atto scritto, non sottopone i mutui sottoscritti in Austria al versamento dell'imposta contestata, mentre, se il mutuo è sottoscritto al di fuori del territorio nazionale, la tassa si applica poiché la sua esistenza risulta dalla menzione di detto mutuo nei libri e nei documenti contabili del mutuatario (sentenza 14 ottobre 1999, causa C-439/97, *Sandoz*, Racc. pag. I-7041).

15. Come negli anni passati, la parte fondamentale del contenzioso sottoposto alla Corte in tema di diritto della concorrenza tra le imprese è provenuto, da un lato, da rinvii pregiudiziali effettuati da giudici nazionali e, dall'altro, da impugnazioni contro pronunce del Tribunale.

15.1. Per quanto riguarda le procedure su impugnazione, prenderemo in esame, oltre alla causa *Ufex e a./Commissione*, le sentenze 8 luglio 1999, che hanno concluso le cosiddette cause polipropilene e con le quali la Corte ha confermato quasi interamente le valutazioni operate dal Tribunale (sentenze 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, *Commissione/Anic Partecipazioni*, causa C-51/92 P, *Hercules Chemicals/Commissione*, causa C-199/92 P, *Hüls/Commissione*, causa C-200/92 P, *ICI/Commissione*, causa C-227/92 P, *Hoechst/Commissione*, causa C-234/92 P, *Shell International Chemical Company/Commissione*, causa C-235/92 P, *Montecatini/Commissione*, e causa C-245/92 P, *Chemie Linz/Commissione*, Racc. pag. I-4125 ss.).

Le impugnazioni nelle cause polipropilene sollevavano innanzi tutto questioni di principio relative al concetto di inesistenza di un atto comunitario e all'eventuale obbligo del Tribunale di accogliere la domanda di una parte di riaprire la fase orale del procedimento. Rispondendo agli argomenti delle ricorrenti in merito all'inesistenza della decisione della Commissione, la Corte ha ricordato che gli atti

delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, fintantoché non siano annullati o revocati. Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente da non poter essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità. Secondo la Corte, la gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi. Quanto alla riapertura della fase orale, la Corte ha dichiarato che il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti idonei ad esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale. Secondo la Corte non possono essere considerate tali indicazioni di carattere generale relative ad una asserita pratica della Commissione e risultanti da una sentenza resa in altre cause o da dichiarazioni fatte in occasione di altri procedimenti. Essa ha altresì precisato che il Tribunale non era tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità della procedura di adozione della decisione controversa, poiché un tale obbligo sussiste eventualmente solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.

Le sentenze polipropilene chiariscono inoltre alcuni aspetti legati ai requisiti di applicazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE). Per quanto concerne la nozione di pratica concordata, corrispondente ad una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza la Corte ha in primo luogo precisato che, al pari di un accordo, una pratica concordata che risulti avere per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza, rientra nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato, anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato. Essa ha inoltre spiegato che, se la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione tra le imprese, un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi, si doveva tuttavia presumere, salvo prova contraria che spettava agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. In secondo luogo, dato che alcuni ricorrenti avevano fatto valere l'applicazione della rule of reason, la Corte ha rilevato che, anche ammettendo che la rule of reason svolga un ruolo nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato, essa

non poteva in alcun caso escludere l'applicazione di tale norma nel caso di un'intesa che coinvolgesse produttori che detenevano la quasi totalità del mercato comunitario e concernente obiettivi di prezzo, la limitazione della produzione e la ripartizione del mercato. In terzo luogo, taluni ricorrenti sostenevano che la condanna delle riunioni cui avevano preso parte equivaleva ad una violazione della libertà di espressione e di quella di riunione pacifica e di associazione. Pur ammettendo che tali libertà sono oggetto di tutela nell'ordinamento giuridico comunitario, la Corte ha respinto tale motivo, dato che le riunioni contestate non erano state giudicate contrarie all'art. 85 in quanto tali, bensì in quanto aventi un oggetto anticoncorrenziale. In quarto luogo, la Corte ha affermato che, sebbene non si possa escludere che lo stato di necessità autorizzi una condotta la quale, in mancanza, violerebbe l'art. 85 del Trattato, tale stato di necessità non può in alcun caso risultare dalla semplice esigenza di evitare una perdita economica. In quinto luogo, la Corte ha riconosciuto che il principio della presunzione d'innocenza si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende. Tuttavia, quando sia dimostrata la partecipazione di un'impresa a riunioni tra imprese aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale, si può ritenere che spetti a quest'ultima fornire un'altra spiegazione del contenuto di tali riunioni e senza che ciò costituisca un'indebita inversione dell'onere della prova, né una violazione della presunzione d'innocenza.

Alcune ricorrenti sostenevano inoltre che il beneficio della prescrizione era stato loro negato col pretesto che il loro comportamento si era protratto nel corso di più anni. A tal riguardo la Corte ha rilevato che, sebbene la nozione di infrazione continuata abbia un contenuto leggermente diverso negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri, essa comporta in ogni caso una pluralità di comportamenti illeciti, o di atti di esecuzione di un'unica infrazione, unificati da un elemento soggettivo comune. Essa ha pertanto ritenuto che il Tribunale aveva potuto correttamente ritenere che attività aventi carattere sistematico e che perseguivano un unico obiettivo costituissero un'infrazione continuata alle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, cosicché il termine di prescrizione quinquennale previsto dal regolamento poteva cominciare a decorrere soltanto dal giorno in cui l'infrazione aveva avuto fine. Infine, in merito al procedimento amministrativo, una ricorrente lamentava che il Tribunale non aveva tratto le dovute conseguenze dal rifiuto della Commissione di consentirle l'accesso alle risposte degli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti (causa *Hercules Chemicals*). La Corte ha seguito l'approccio del Tribunale, il quale non si era pronunciato sulla legittimità del diniego, verificando invece se, anche in mancanza di tale diniego, il procedimento sarebbe giunto ad un risultato diverso. Secondo la Corte, tale approccio non porta a riconoscere i diritti della difesa solo alla persona innocente, in quanto l'impresa interessata non deve dimostrare che, se essa avesse avuto accesso alle risposte controverse, la decisione

della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, ma soltanto che essa avrebbe potuto utilizzare detti documenti per difendersi.

Altri elementi significativi figurano nella sentenza *Commissione/Anic Partecipazioni*, citata in precedenza. In primo luogo, la Corte ha riconosciuto che, con riguardo alla natura delle infrazioni in questione, nonché alla natura e al grado di severità delle sanzioni conseguenti, la responsabilità per la commissione delle infrazioni all'art. 85 del Trattato riveste carattere personale. Tuttavia, la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all'infrazione secondo forme ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell'infrazione, ivi compresi i comportamenti materialmente attuati da altre imprese partecipanti, che però condividono il medesimo oggetto o il medesimo effetto anticoncorrenziale. Essa può invece essere considerata come responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, specie quando si accerti che l'impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi. In secondo luogo, relativamente all'onere della prova delle infrazioni, la Corte ha ritenuto che il Tribunale, senza invertire indebitamente l'onere della prova, aveva diritto di considerare che — avendo la Commissione potuto accertare che un'impresa aveva partecipato a riunioni durante le quali erano state decise, organizzate e controllate iniziative in materia di prezzi — spettava a quest'ultima provare le proprie allegazioni in base alle quali essa non avrebbe sottoscritto tali iniziative. In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che una serie di comportamenti di più imprese può costituire espressione di un'infrazione unica, riconducibile in parte al concetto di accordo e in parte a quello di pratica concordata. Infine, nella stessa causa la Corte ha accolto il motivo di impugnazione della Commissione, rilevando che il Tribunale non poteva, senza contraddirsi, da un lato, accettare la tesi dell'infrazione unica, attribuendone la responsabilità nel suo complesso a ciascuna impresa e, dall'altro, annullare parzialmente la decisione con la motivazione che non era accertato che l'impresa avesse partecipato a talune delle azioni commesse che costituivano parte della suddetta infrazione unica.

15.2. La sentenza 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, *Ufex e a./Commissione* (Racc. pag. I-1341), ha offerto alla Corte l'occasione di precisare i limiti entro i quali la Commissione può respingere denunce relative all'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) a causa della mancanza di un interesse comunitario sufficiente. I ricorrenti contestavano innanzitutto le affermazioni del Tribunale secondo le quali, ai fini della valutazione dell'interesse comunitario, la Commissione poteva legittimamente basarsi su elementi pertinenti diversi da quelli indicati nella giurisprudenza *Automec II*. La Corte ha respinto tale motivo dichiarando che, poiché la valutazione dell'interesse comunitario rappresentato da una denuncia varia in rapporto alle circostanze di ciascun caso di specie, non occorre né limitare il

numero dei criteri di valutazione cui la Commissione può riferirsi né, reciprocamente, imporle il ricorso esclusivo a determinati criteri. Per contro, essa ha censurato le affermazioni del Tribunale secondo le quali l'accertamento di infrazioni cessate non corrispondeva alla funzione che il Trattato assegna alla Commissione, per cui quest'ultima poteva legittimamente decidere che non fosse opportuno dar seguito ad una denuncia di pratiche successivamente venute meno. Per adempiere efficacemente il compito di attuare la politica della concorrenza, la Commissione può in effetti stabilire un ordine di priorità tra le denunce con cui è adita, ma il potere discrezionale di cui dispone la Commissione non è privo di limiti. In particolare, essa non può considerare escluse a priori dalla sua sfera d'azione determinate situazioni rientranti nel ruolo assegnatole dal Trattato, ma ha l'obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e la persistenza dei loro effetti. Secondo la Corte, la Commissione rimane competente quando effetti anticoncorrenziali continuano a sussistere dopo la cessazione delle pratiche che li hanno causati. La Commissione non può quindi basarsi unicamente sul fatto che siano cessate pratiche assertivamente contrarie al Trattato per decidere di archiviare per assenza di interesse comunitario la denuncia che segnala tali pratiche, senza aver verificato che non persistano effetti anticoncorrenziali e che, all'occorrenza, la gravità delle asserite violazioni della concorrenza o la persistenza dei loro effetti non siano tali da attribuire a tale denuncia un interesse comunitario.

15.3. In tre sentenze del 21 settembre 1999 la Corte si è pronunciata sull'applicazione delle regole sulla concorrenza alle modalità di iscrizione delle imprese a fondi pensionistici di categoria (causa C-67/96, *Albany International*, Racc. pag. I-5751, cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelssonderneming*, Racc. pag. I-6025, e causa C-219/97, *Maatschappij Drijvende Bokken*, Racc. pag. I-6121). Le controversie pendenti dinanzi a tre giudici olandesi vertevano sul rifiuto di talune imprese di versare i contributi a fondi pensionistici di categoria l'iscrizione ai quali era stata resa obbligatoria.

La Corte ha affermato in primo luogo che la decisione adottata dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, nell'ambito di un accordo collettivo, di costituire, in tale settore, un unico fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo e di domandare alle autorità pubbliche di rendere obbligatoria l'iscrizione a tale fondo per tutti i lavoratori del suddetto settore non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato. Per giungere a tale conclusione la Corte ha fatto leva, in particolare, sul contenuto delle disposizioni sociali del Trattato CE osservando che, effettivamente, taluni effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti agli accordi collettivi stipulati tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ma che gli obiettivi di politica sociale perseguiti da tali accordi sarebbero

gravemente compromessi se le parti sociali fossero soggette all'art. 85, n. 1, del Trattato nella ricerca comune di misure volte a migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro. Secondo la Corte, quindi, da un'interpretazione utile e coerente dell'insieme delle disposizioni del Trattato risulta che gli accordi conclusi nell'ambito di trattative collettive tra parti sociali al fine di conseguire tali obiettivi debbono essere considerati, per la loro natura ed il loro oggetto, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Questo vale per accordi stipulati sotto forma di contratti collettivi, che costituiscono il risultato di una trattativa collettiva tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e che, nel loro complesso, mirano a garantire un determinato livello pensionistico a tutti i lavoratori di tale settore e contribuiscono quindi direttamente al miglioramento di una delle condizioni di lavoro dei lavoratori, ossia la loro retribuzione. Da questa conclusione deriva inoltre che non è possibile ritenere che la decisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria l'iscrizione ad un fondo pensione di categoria, su domanda delle organizzazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85 del Trattato o rafforzi gli effetti di siffatti accordi.

Per contro, la Corte ha ritenuto che i fondi pensione di categoria costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato, in quanto svolgono un'attività economica in concorrenza con le società assicuratrici. Infatti, tali fondi stabiliscono essi stessi l'ammontare dei contributi e delle prestazioni e funzionano in base al principio della capitalizzazione, l'importo delle prestazioni erogate dipende dai risultati finanziari degli investimenti da essi effettuati ed essi hanno la facoltà o il dovere, a seconda dei casi, di accordare una dispensa dall'iscrizione alle imprese altrimenti assicurate.

Infine, la Corte ha dichiarato che è possibile ritenere che un fondo di questo tipo occupi una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE), ma che il suo diritto esclusivo di gestire le pensioni complementari in un settore determinato e la conseguente restrizione della concorrenza possono essere giustificati ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato (divenuto art. 86 CE), configurando una misura necessaria all'adempimento di una specifica missione sociale di interesse generale della quale tale fondo sia incaricato. Non è possibile infatti impedire agli Stati membri — allorché determinano i servizi di interesse economico generale di cui incaricano talune imprese — di prendere in considerazione obiettivi propri della loro politica nazionale e il regime pensionistico integrativo olandese adempie proprio una funzione sociale fondamentale nel sistema pensionistico di tale Stato. La Corte ha peraltro accertato che l'eliminazione del diritto esclusivo conferito a questi fondi potrebbe rendere impossibile l'adempimento

delle funzioni di interesse economico generale ad essi affidate in condizioni economicamente accettabili, mettendone in pericolo l'equilibrio finanziario.

15.4. Nella causa *Bagnasco* la Corte veniva interrogata sulla compatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato CE di alcune norme bancarie uniformi che l'Associazione Bancaria Italiana imponeva ai propri membri in occasione della conclusione di contratti relativi all'apertura di credito in conto corrente e alla fideiussione omnibus (sentenza 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-216/96, *Bagnasco e a.*, Racc. pag. I-135). La particolarità della causa attiene in particolare al fatto che la Commissione aveva già preso in esame le suddette norme bancarie uniformi alla luce dell'art. 85 del Trattato, ritenendo che esse non fossero in grado di pregiudicare, totalmente o in modo sensibile, il commercio fra gli Stati membri.

Innanzitutto, tali regole consentono alle banche, nei contratti relativi all'apertura di credito in conto corrente, di modificare in ogni momento il tasso d'interesse a seconda delle variazioni intervenute sul mercato monetario mediante una comunicazione affissa nei loro locali oppure nel modo che esse ritengano più opportuno. Secondo la Corte, poiché le variazioni del tasso d'interesse dipendono da elementi oggettivi, un'intesa di questo tipo non può avere un'influenza restrittiva sensibile sul gioco della concorrenza. Quanto alle norme che stabiliscono clausole relative alla fideiussione omnibus, la Corte, basandosi in particolare sulle considerazioni già operate dalla Commissione, ha dichiarato che esse non sono atte, nel loro complesso, a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Da tale sentenza deriva inoltre che l'applicazione di queste due categorie di norme non costituisce neppure sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel senso dell'art. 86 del Trattato.

16. Nel campo del *controllo sugli aiuti di Stato*, con una sentenza pronunciata il 5 ottobre 1999 la Corte ha respinto un ricorso d'annullamento proposto dalla Repubblica francese contro una decisione negativa della Commissione (sentenza 5 ottobre 1999, causa C-251/97, *Francia/Commissione*, Racc. pag. I-6639). In via principale, la ricorrente sosteneva che le misure nazionali controverse, consistenti nel ridurre in modo decrescente i contributi di sicurezza sociale a carico delle imprese in alcuni settori manifatturieri, non rientravano nell'ambito dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), in quanto il vantaggio derivante era unicamente la contropartita degli eccezionali costi aggiuntivi che le imprese avevano accettato di assumere a seguito della negoziazione degli accordi collettivi e, in ogni caso, tenuto conto di tali costi aggiuntivi, si configuravano neutre sotto il profilo finanziario. La Corte non ha accolto tale argomento osservando, in primo luogo, che i costi derivanti da accordi collettivi stipulati fra i datori di lavoro e i sindacati, che le imprese sono tenute a rispettare, gravano per loro stessa natura sul bilancio delle imprese. In secondo luogo, essa ha dichiarato

che l'attuazione di tali accordi può generare benefici di competitività per le imprese e che di conseguenza era impossibile valutare con la necessaria precisione il costo finale di siffatti accordi per le imprese.

17. Benché le sentenze pronunciate dalla Corte nel settore dell'*imposizione indiretta* si distinguano generalmente per il loro carattere tecnico e la loro portata relativamente limitata, due cause definite nel 1999 meritano di essere poste in rilievo.

17.1. In primo luogo, nel settore della tassa sul valore aggiunto (IVA), la sentenza pronunciata il 7 settembre 1999 nella causa C-216/97, *Gregg* (Racc. pag. I-4947) si discosta esplicitamente da quanto la Corte aveva affermato in precedenza nella sentenza 11 agosto 1995, causa C-453/93, *Bulthuis-Griffioen* (Racc. pag. I-2341). La causa verteva sulla portata delle esenzioni a favore di talune attività di interesse generale di cui all'art. 13 A, n. 1, della direttiva 77/388/CEE¹¹. Il giudice di rinvio chiedeva in sostanza se l'impiego in tale disposizione dei termini istituto e organismo implicasse che il beneficio delle esenzioni fosse riservato alle persone giuridiche, escludendo le persone fisiche che gestiscono un'impresa. La Corte ha dato soluzione negativa, ritenendo tale interpretazione conforme al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'IVA, nel rispetto del quale le esenzioni previste dall'art. 13 della direttiva 77/388 devono essere applicate.

17.2. La seconda causa aveva ad oggetto l'interpretazione della direttiva 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali¹², come modificata dalla direttiva del Consiglio 85/303/CEE¹³. La controversia pendente dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo del Portogallo sollevava la questione della compatibilità con tale direttiva della normativa portoghese in merito agli onorari notarili richiesti per la redazione di atti pubblici che attestano l'aumento del capitale sociale nonché la modifica della denominazione sociale e della sede di una società. La Corte ha dichiarato in primo luogo che gli onorari riscossi per la redazione di un atto notarile che attesta un'operazione prevista dalla direttiva, in una situazione caratterizzata dal fatto che i notai sono dipendenti statali e che gli onorari

¹¹ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

¹² Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 (GU L 249, pag. 25).

¹³ Direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, che modifica la direttiva 69/335 (GU L 156, pag. 23).

sono in parte versati allo Stato per finanziare talune funzioni di quest'ultimo, costituiscono un'imposta ai sensi della direttiva. Essa ha inoltre rilevato che un'imposta riscossa sotto forma di onorari per la redazione di atti notarili che attestano la modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali deve essere considerata come avente le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti, in quanto venga calcolata sulla base del capitale sociale della società. Se fosse altrimenti, gli Stati membri, pur astenendosi dal tassare le raccolte di capitali in quanto tali, potrebbero colpire gli stessi capitali in occasione di una modifica dello statuto di una società di capitali, e l'obiettivo perseguito dalla direttiva potrebbe così essere aggirato. Tali onorari, qualora costituiscano un'imposta ai sensi della direttiva, sono vietati in linea di principio in forza di quest'ultima e tale divieto può essere invocato dai singoli davanti ai giudici nazionali. Infine, gli onorari controversi non rientrano nella deroga prevista a favore dei diritti a carattere remunerativo, il cui importo aumenta direttamente e senza limiti in proporzione al capitale sociale sottoscritto (sentenza 29 settembre 1999, causa C-56/98, *Modelo*, Racc. pag. I-6427).

18. Nel 1999 la Corte ha pronunciato una decina di sentenze in tema di appalti pubblici, essenzialmente rispondendo a questioni di interpretazione delle direttive comunitarie sollevate da giudici nazionali.

18.1. Nella causa *Alcatel Austria* il giudice di rinvio si interrogava sulla compatibilità della normativa austriaca con la direttiva 89/665/CEE, che disciplina le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori¹⁴ e, in caso di soluzione negativa, si domandava se tale direttiva potesse direttamente ovviare alle insufficienze del diritto nazionale (sentenza 28 ottobre 1999, causa C-81/98, Racc. pag. I-7671). In base al diritto austriaco vigente all'epoca della causa, la decisione dell'autorità aggiudicatrice circa la persona cui verrà aggiudicato l'appalto costituiva una decisione presa nell'ambito del proprio sistema organizzativo, che non rileva all'esterno e non è impugnabile. Ne derivava che l'offerente che prendeva parte alla procedura di aggiudicazione dell'appalto non poteva chiederne l'annullamento ma soltanto domandare un risarcimento dei danni dopo la stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione.

Nella sentenza la Corte ha anzitutto dichiarato che tale sistema non era compatibile con la direttiva comunitaria in quanto poteva avere come conseguenza che la

¹⁴ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).

decisione più importante dell'autorità aggiudicatrice, ossia l'aggiudicazione dell'appalto, sfuggisse sistematicamente alle misure previste dall'art. 2, n. 1, della direttiva 89/665, ossia l'adozione, attraverso misure d'urgenza, di provvedimenti provvisori e la possibilità di annullamento. Secondo la Corte, in merito alla decisione dell'autorità aggiudicatrice che precede la conclusione del contratto, gli Stati membri sono tenuti a prevedere in ogni caso una procedura di ricorso che consenta al ricorrente di ottenere l'annullamento di tale decisione in presenza delle relative condizioni. In secondo luogo, a fronte della mancanza, nel sistema austriaco, di un atto di diritto amministrativo che possa essere conosciuto dagli interessati e che possa costituire oggetto di un ricorso d'annullamento, la Corte ha considerato che il diritto comunitario non poteva interpretarsi nel senso che le istanze di ricorso previste dal legislatore austriaco possono conoscere dei ricorsi previsti dall'art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva, ricordando tuttavia che in casi di questo genere gli interessati possono domandare, in base alle opportune procedure di diritto interno, il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata trasposizione della direttiva entro il termine prescritto.

18.2. Nella causa *Teckal* il giudice di rinvio si chiedeva se un ente locale debba ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva 93/36/CEE¹⁵ qualora affidi la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi ad un consorzio a cui esso partecipi. Nella sentenza la Corte rileva innanzitutto che, nell'ambito della normativa sugli appalti pubblici di prodotti, non è determinante il fatto che il fornitore sia o non sia un'amministrazione aggiudicatrice. Essa sottolinea inoltre che si parla di appalto pubblico in presenza di un contratto concluso per iscritto tra un ente territoriale e una persona giuridicamente distinta da quest'ultimo. L'applicazione della direttiva è esclusa solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano (sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Racc. pag. I-8121).

19. L'importanza della *proprietà intellettuale* nel funzionamento dell'economia si riflette nello sviluppo del contenzioso cui dà origine. Come negli anni precedenti, la Corte si è occupata più volte della prima direttiva 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa¹⁶, e in particolare degli artt. 3 (Impedimenti alla

¹⁵ Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).

¹⁶ Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 (GU 1989, L 40, pag. 1).

registrazione o motivi di nullità), 5 (Diritti conferiti dal marchio), 6 (Limitazione degli effetti del marchio di impresa) e 7 (Esaurimento del diritto conferito dal marchio d'impresa).

19.1. Nella causa *Windsurfing* la Corte ha fornito un gran numero di precisazioni sulle condizioni in presenza delle quali l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva osta alla registrazione di un marchio costituito esclusivamente da un nome geografico (sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Racc. pag. I-2779). Dalla sentenza risulta, in particolare, che la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi non è vietata nei soli casi in cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, bensì si applica anche ai nomi geografici utilizzabili in futuro dalle imprese interessate in quanto indicazione di provenienza geografica della categoria di prodotti di cui si tratta. La Corte ha inoltre circoscritto la portata della deroga prevista dall'art. 3, n. 3, prima frase, della direttiva a favore dei marchi che hanno acquisito carattere distintivo. Essa ha infatti precisato che il carattere distintivo del marchio, acquisito a seguito dell'uso che ne è stato fatto, significa che il marchio è atto ad identificare il prodotto per il quale la registrazione viene richiesta come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese.

19.2. L'art. 5 della direttiva stabilisce, al n. 1, la portata dei diritti conferiti dal marchio e prevede, al n. 2, a favore dei marchi che godono di notorietà, una tutela estesa a prodotti o servizi non simili.

Il n. 1 dell'art. 5 dispone in particolare che il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nel commercio un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza con il marchio d'impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio d'impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio d'impresa. Secondo la Corte non può escludersi che la sola somiglianza fonetica dei marchi possa creare un simile rischio di confusione. Maggiore è la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati e più il carattere distintivo del marchio anteriore è forte, più il rischio di confusione è elevato. A tal proposito, nella sentenza *Lloyd* la Corte ha fornito alcune indicazioni per aiutare il giudice nazionale a stabilire il carattere distintivo di un marchio, indicazioni che si aggiungono a quelle già contenute nella sentenza *Windsurfing* (sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Racc. pag. I-3819).

A proposito della tutela estesa a prodotti o a servizi non simili, prevista dall'art. 5, n. 2, la Corte ha precisato che, per poterne beneficiare in quanto marchio che gode

di notorietà, un marchio d'impresa registrato deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti. Nell'esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. A livello territoriale, a giudizio della Corte è sufficiente che la notorietà esista in una parte sostanziale dello Stato membro o, per quanto riguarda i marchi registrati presso l'ufficio dei marchi del Benelux, in una parte sostanziale di esso che può corrispondere, eventualmente, ad una parte di uno degli Stati del Benelux (sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97, *General Motors*, Racc. pag. I-5421).

19.3. I diritti conferiti dal marchio in forza dell'art. 5 della direttiva incontrano limiti nelle disposizioni degli artt. 6 e 7 della stessa, che vertono, rispettivamente, sulla limitazione degli effetti del marchio d'impresa e sull'esaurimento del diritto conferito dal marchio d'impresa, e che sono stati oggetto delle cause *BMW*, *Sebago* e *Pharmacia & Upjohn*.

Le questioni sollevate nella causa *BMW* riguardavano una situazione nella quale il marchio BMW veniva utilizzato allo scopo di informare il pubblico del fatto che l'autore della pubblicità effettuava la riparazione e la manutenzione di automobili BMW o che egli era specializzato o specialista nella vendita o nella riparazione e nella manutenzione di siffatte automobili.

Riguardo alle attività di vendita, la Corte ha dichiarato che l'art. 7 della direttiva osta a che il titolare del marchio BMW vieti a un terzo l'uso del suo marchio al fine di annunciare al pubblico che è specializzato o specialista nella vendita di automobili BMW usate, purché la pubblicità riguardi automobili che sono state immesse sul mercato comunitario con tale marchio dal titolare o col suo consenso e purché il modo con cui è impiegato il marchio in tale pubblicità non costituisca un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, perché il titolare possa opporvisi. Essa ha precisato che, qualora non sussista il pericolo che il pubblico sia indotto a credere che vi sia un legame commerciale fra il rivenditore e il titolare del marchio, il mero fatto che il rivenditore tragga vantaggio dall'uso del marchio, in quanto la pubblicità per la vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio, peraltro corretta e leale, conferisce alla sua propria attività un'aura di qualità, non costituisce un motivo legittimo. Gli stessi limiti si applicano *mutatis mutandis*, ma stavolta ai sensi dell'art. 6 della direttiva, nel caso in cui il titolare del marchio intenda vietarne l'uso da parte di un terzo al fine di annunciare al pubblico la riparazione e la manutenzione dei prodotti contrassegnati da tale marchio (sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, Racc. pag. I-905).

Sempre a proposito dell'art. 7, n. 1, della direttiva, concernente l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio, nella causa *Sebago* la Corte ha precisato che, per aversi consenso ai sensi di tale disposizione, questo dev'essere dato per ogni esemplare del prodotto per il quale l'esaurimento è invocato. Per gli esemplari del prodotto che non sono stati posti in commercio nella Comunità (nel SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE) con il suo consenso, il titolare può sempre vietare l'uso del marchio in conformità al diritto conferitogli dalla direttiva (sentenza 1° luglio 1999, causa C-173/98, Racc. pag. I-4103).

Anche se formalmente relativa all'interpretazione dell'art. 36 del Trattato (divenuto art. 30 CE), la sentenza pronunciata nella causa *Pharmacia & Upjohn* verteva anche sulla nozione di esaurimento dei diritti conferiti dal marchio, di cui all'art. 7 della direttiva 89/104. Si trattava di stabilire le condizioni in base alle quali un importatore parallelo può sostituire il marchio originario usato dal titolare nello Stato membro di esportazione con il marchio usato da quest'ultimo nello Stato membro di importazione. La Corte ha stabilito che l'importatore parallelo non è tenuto a dimostrare l'intenzione del titolare di tali marchi di isolare i mercati ma che, per contro, occorre che tale sostituzione sia oggettivamente necessaria ai sensi di tale sentenza perché il titolare dei marchi non possa opporvisi. Secondo la Corte, tale requisito di necessità è soddisfatto se, in un caso determinato, il divieto fatto all'importatore di sostituire il marchio ostacola il suo effettivo accesso ai mercati dello Stato membro d'importazione, ad esempio quando una norma di tutela dei consumatori vieti l'uso in tale Stato del marchio usato nello Stato membro d'esportazione poiché esso può indurre i consumatori in errore. Per contro, il requisito attinente alla necessità non sarà soddisfatto se la sostituzione del marchio è dovuta esclusivamente al desiderio da parte dell'importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale (sentenza 12 ottobre 1999, causa C-379/97, Racc. pag. I-6927).

20. La Corte ha invece annullato l'atto con cui la Commissione aveva disposto la registrazione del termine Feta come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ¹⁷ (sentenza 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, *Danimarca e a./Commissione*, Racc. pag. I-1541). La Corte ha infatti osservato che, per ritenere che la denominazione Feta non costituisse una denominazione generica ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2081/92 e fosse quindi idonea ad essere registrata, la Commissione aveva erroneamente minimizzato l'importanza da

¹⁷

Regolamento del Consiglio 14 luglio 1992 (GU L 208, pag. 1).

attribuire alla situazione esistente negli Stati membri diversi da quello di origine, negando qualsiasi rilevanza alle loro legislazioni nazionali.

21. Il principio della parità tra uomini e donne, che trova espressione in numerosi testi di diritto comunitario, vieta la discriminazione basata sul sesso. Spesso, come indicato dalla giurisprudenza recente della Corte, l'accertamento di tali situazioni di discriminazione non risulta facile.

21.1. Innanzi tutto, se un provvedimento adottato da uno Stato membro non si basa direttamente sul sesso, occorre dimostrare che esso ha una diversa incidenza sugli uomini e sulle donne, tale da equivalere ad una discriminazione. A tal fine il giudice nazionale deve verificare se dai dati statistici a sua disposizione risulti una percentuale considerevolmente più esigua di lavoratrici, rispetto ai lavoratori, in grado di soddisfare il requisito posto dal detto provvedimento. Se ciò si verifica, sussiste in linea di principio discriminazione indiretta basata sul sesso (sentenza 9 febbraio 1999, causa C-167/97, *Seymour-Smith e Perez*, Racc. pag. I-623).

Può accadere inoltre che una disparità di trattamento, diretta o indiretta, sia giustificata da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. In questo caso, incombe allo Stato membro, quale autore della norma che si presume discriminatoria, dimostrare che la detta norma risponde ad un obiettivo legittimo della sua politica sociale, che il detto obiettivo è estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e che lo stesso Stato poteva ragionevolmente ritenere che gli strumenti prescelti fossero idonei alla realizzazione di tale obiettivo (sentenza *Seymour-Smith e Perez*, appena citata).

Può avvenire anche che i lavoratori e le lavoratrici versino in situazioni differenti, per cui la disparità di trattamento non è discriminatoria.

La Corte ha infatti affermato che il principio della parità delle retribuzioni non osta al versamento di un assegno forfettario alle sole lavoratrici che fruiscono del congedo di maternità quando tale assegno è destinato a compensare gli svantaggi professionali che tali lavoratori subiscono a seguito dell'allontanamento dal posto di lavoro (sentenza 16 settembre 1999, causa C-218/98, *Abdoulaye e a.*, Racc. pag. I-5723).

Parimenti, nel caso di una normativa nazionale che riconosce un'indennità di licenziamento a lavoratori che risolvano anticipamente il loro rapporto di lavoro per accudire ai figli a causa della carenza di centri di accoglienza per questi ultimi, il diritto comunitario non osta a che tale indennità sia ridotta rispetto a quella percepita, per la stessa durata effettiva del rapporto di lavoro, dai lavoratori che si licenziano per motivi gravi connessi con le condizioni di lavoro nell'impresa o con

il comportamento del datore di lavoro. Tali indennità infatti non possono essere messe in rapporto tra di loro in quanto le situazioni da esse previste hanno oggetto e causa di natura diversa (sentenza 14 settembre 1999, causa C-249/97, *Gruber*, Racc. pag. I-5295).

Seguendo la medesima linea di pensiero, anche se sussiste una differenza di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, non esiste discriminazione basata sul sesso qualora le due categorie non svolgano lo stesso lavoro. Al riguardo la Corte ha affermato che non ci si trova in presenza di uno stesso lavoro qualora una stessa attività sia esercitata per un lungo periodo da lavoratori che hanno un'abilitazione diversa ad esercitare la loro professione (sentenza 11 maggio 1999, causa C-309/97, *Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse*, Racc. pag. I-2865).

21.2. Sempre nel campo della parità di trattamento tra uomini e donne, l'art. 2, n. 2, della direttiva 76/207/CEE¹⁸ stabilisce che questa non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante. In una sentenza del 26 ottobre 1999 (causa C-273/97, *Sirdar*, Racc. pag. I-7403), la Corte ha dichiarato che l'esclusione delle donne dal servizio in unità combattenti speciali come i Royal Marines britannici poteva essere giustificata, in forza dell'art. 2, n. 2, della direttiva, dalla natura e dalle condizioni dell'esercizio delle attività di cui trattasi. Infatti, avvalendosi del margine di discrezionalità di cui dispongono quanto alla possibilità di tenere ferma l'esclusione in parola, tenuto conto dell'evoluzione sociale, le autorità competenti hanno potuto considerare, senza trasgredire il principio di proporzionalità, che le condizioni specifiche d'intervento delle unità d'assalto costituite dai Royal Marines, ed in particolare il principio d'interoperatività — cioè la necessità che ogni marinaio, a prescindere dalla sua specializzazione, sia in grado di combattere come fante d'assalto —, giustificavano che esse fossero composte esclusivamente da uomini.

22. Per quanto riguarda la *tutela dell'ambiente*, la conservazione degli uccelli selvatici nell'ambito delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE¹⁹, relativa alle zone di protezione speciale, ha nuovamente costituito oggetto di sentenze per inadempimento, le quali hanno confermato gli elementi più rilevanti della

¹⁸ Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

¹⁹ Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).

giurisprudenza in materia, segnatamente in merito all'obbligo degli Stati membri di individuare le zone di protezione speciale e di stabilire uno status giuridico di protezione obbligatorio (sentenze 18 marzo 1999, causa C-166/97, *Commissione/Francia*, Racc. pag. I-1719, e 25 novembre 1999, causa C-96/98, *Commissione/Francia*, Racc. pag. I-8531). La Corte ha infatti constatato l'altissimo valore ornitologico del Marais poitevin per numerose specie di uccelli, come quelle minacciate di estinzione o quelle vulnerabili a modifiche del loro habitat, nonché il carattere di ecosistema particolarmente importante dell'estuario della Senna come tappa migratoria, zona di svernamento e luogo di riproduzione di numerose specie. Nelle due cause la Corte ha osservato che lo status giuridico di protezione previsto per tali zone non era sufficiente, tenuto conto dei requisiti prescritti dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva.

23. Nel 1999 sono state definite numerose cause vertenti sull'interpretazione della *Convenzione di Bruxelles* (Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale). Nella maggior parte dei casi esse riguardavano questioni di competenza giurisdizionale, disciplinate dal titolo II della convenzione.

23.1. La competenza in materia contrattuale è disciplinata dall'art. 5, n. 1, della Convenzione, in base al quale, in deroga al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. In base a una consolidata giurisprudenza, quest'ultima espressione non deve ricevere un'interpretazione autonoma, bensì dev'essere interpretata nel senso che essa rinvia alla legge che disciplina l'obbligazione di cui è causa secondo le norme di conflitto del giudice adito. Adita nuovamente su tale questione da parte della Cour de Cassation francese, la Corte ha ribadito tale soluzione in una sentenza resa il 28 settembre 1999 (causa C-440/97, *Groupe Concorde*, Racc. pag. I-6307). Nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo aveva suggerito che sarebbe preferibile che i giudici nazionali determinino il luogo di esecuzione dell'obbligazione ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie, il luogo ove la prestazione è stata o doveva essere effettivamente fornita, senza dover rimandare alla legge applicabile all'obbligazione controversa secondo la norma di conflitto del foro. La Corte ha respinto tale argomento, dopo aver accertato nella fattispecie che alcune questioni che potevano porsi nell'ambito dell'approccio alternativo proposto, quali l'identificazione dell'obbligazione contrattuale che è alla base dell'azione in giudizio così come, in caso di pluralità di obbligazioni, la ricerca dell'obbligazione principale, potevano solo difficilmente essere risolte senza far riferimento alla legge applicabile.

Sempre a proposito dell'art. 5, n. 1, della Convenzione, la Corte ha affermato che lo stesso giudice non è competente a conoscere l'insieme di una domanda basata su due obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto, nel caso in cui, secondo le norme di rinvio dello Stato di detto giudice, tali obbligazioni devono essere eseguite una in questo Stato e l'altra in un altro Stato contraente (sentenza 5 ottobre 1999, causa C-420/97, *Leathertex Divisione Sintetici*, Racc. pag. I-6747). Per giungere a tale conclusione la Corte ha anzitutto scartato tutti i motivi che avrebbero potuto determinare un accentramento della competenza giurisdizionale nel luogo di adempimento dell'obbligazione che caratterizza il contratto; inoltre, dato che l'art. 22 della Convenzione, relativo all'ipotesi di cause connesse, non attribuisce competenze, non permette di determinare la competenza di un giudice a statuire su una domanda connessa a un'altra domanda dinanzi ad esso proposta; infine, relativamente alle obbligazioni equivalenti, il principio secondo il quale l'accessorio segue il principale non poteva essere applicato.

23.2. La causa *Mietz* ha offerto alla Corte l'opportunità di precisare la nozione di «vendita a rate di beni mobili materiali», di cui all'art. 13, n. 1, della Convenzione (sentenza 27 aprile 1999, causa C-99/96, Racc. pag. I-2277). Dalla sentenza risulta che tale disposizione ha unicamente ad oggetto la tutela dell'acquirente allorquando l'alienante gli abbia accordato un credito, vale a dire nel caso in cui esso abbia trasferito in capo all'acquirente il possesso del bene di cui trattasi prima che l'altra parte abbia integralmente versato il prezzo. In tal caso, da un lato, l'acquirente può, al momento della conclusione del contratto, essere indotto in errore in merito al concreto importo della somma da versare, e, dall'altro, egli dovrà assumersi il rischio della perdita del bene pur essendo tenuto al pagamento delle rate di prezzo ancora dovute.

Nella stessa sentenza la Corte ha altresì confermato l'interpretazione dell'art. 24 della Convenzione (provvedimenti provvisori o cautelari) da essa adottata nella sentenza *Van Uden* (sentenza 17 novembre 1998, causa C-391/95, Racc. pag. I-7091). Ne deriva che, allorquando egli sia competente a conoscere del merito di una causa sulla base degli artt. 2 nonché 5-18 della Convenzione stessa, il giudice adito può accordare provvedimenti provvisori o cautelari senza che tale competenza sia subordinata a talune condizioni e senza che sia necessario ricorrere all'art. 24 della Convenzione. In compenso, una sentenza pronunciata unicamente sulla base della competenza prevista dall'art. 24 e che dispone il pagamento in via provvisoria di una controprestazione contrattuale non costituisce un provvedimento provvisorio ai sensi di detta disposizione, a meno che, da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito e, dall'altro, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera della competenza territoriale del giudice adito. La Corte ha precisato che un provvedimento

provvisorio che non soddisfa queste due condizioni non è suscettibile di esecuzione ai sensi del titolo III della Convenzione.

La Corte ha chiarito in quale forma, nel commercio internazionale, le parti possono dare il proprio consenso a una clausola attributiva di giurisdizione, ai sensi dell'art. 17, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, della Convenzione (sentenza 16 marzo 1999, causa C-159/97, *Castelletti*, Racc. pag. I-1597).

24. Nel quadro dell'*accordo di associazione CEE-Turchia*, e dopo aver riaperto il dibattito per valutare la portata dell'art. 9 di tale accordo, la Corte ha pronunciato una sentenza di grande rilievo il 4 maggio 1999, riconoscendo per la prima volta effetto diretto al principio di non discriminazione in base alla nazionalità, di cui all'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari ²⁰ (causa C-262/96, *Sürül*, Racc. pag. I-2685). La Corte ha anzitutto osservato che non poteva sorgere alcun problema di ordine tecnico in ordine all'applicazione di tale disposizione e che non era necessario ricorrere a misure di coordinamento integrative per la sua pratica applicazione. Le ragioni che nella causa *Taflan Met e a.* (sentenza 10 settembre 1996, causa C-277/94, Racc. pag. I-4085) l'avevano indotta a negare effetto diretto agli artt. 12 e 13 della decisione n. 3/80 non erano dunque valide relativamente all'art. 3, n. 1. La Corte ha inoltre rilevato che quest'ultima disposizione sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto di operare discriminazioni, a motivo della nazionalità, a danno delle persone residenti sul territorio di uno degli Stati membri cui si applichino le disposizioni della decisione n. 3/80. La constatazione che il principio di non discriminazione di cui all'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 può disciplinare direttamente la situazione dei singoli non è peraltro contraddetta dall'esame dell'oggetto e della natura dell'accordo cui la detta disposizione si ricollega. Tuttavia, tenuto conto, da un lato, del fatto che era la prima volta che doveva interpretare tale disposizione e, dall'altro, che la citata sentenza *Taflan-Met e a.* aveva potuto creare ragionevolmente una situazione di incertezza, la Corte ha limitato nel tempo gli effetti della sentenza.

25. Numerose cause definite nel 1999 riguardavano i *paesi e i territori d'oltremare* (PTOM), associati alla Comunità in forza della Parte quarta del Trattato CE e della decisione 91/482/CEE ²¹. Pur riconoscendo il carattere speciale del regime che disciplina tale associazione, la Corte ha sottolineato il fatto che gli

²⁰ Decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980 (GU L 1983, C 110, pag. 60).

²¹ Decisione del Consiglio 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1).

scambi commerciali fra gli PTOM e la Comunità non possono necessariamente fruire di un regime identico a quello degli scambi fra gli Stati membri. Infatti, questi ultimi costituiscono operazioni effettuate nell'ambito del mercato interno, contrariamente agli scambi fra gli PTOM e la Comunità che rientrano nell'ambito del regime delle importazioni. Di conseguenza, il Consiglio ha il potere di prevedere, per esempio, che disposizioni che impongono l'osservanza di norme sanitarie per le importazioni di prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi si applicano all'immissione sul mercato comunitario di siffatti prodotti provenienti dagli PTOM (sentenza 21 settembre 1999, causa C-106/97, *Dutch Antillian Dairy Industry*, Racc. pag. I-5983). Al fine di conciliare i principi dell'associazione degli PTOM alla Comunità e della politica agricola comune, esso ha altresì il potere di adottare misure di salvaguardia che limitino in via eccezionale, parziale e temporanea la libera importazione di prodotti agricoli originari degli PTOM (sentenza 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, *Antillean Rice Mills e a.*, Racc. pag. I-769). Parimenti, l'introduzione in uno Stato membro di un bene proveniente dagli PTOM deve in linea di principio essere qualificata come introduzione nella Comunità e non come operazione intracomunitaria ai fini della sesta direttiva IVA (sentenza 28 gennaio 1999, causa C-181/97, *van der Kooy*, Racc. pag. I-483).

26. Per quanto riguarda lo *statuto dei dipendenti e agenti delle Comunità europee*, la Corte ha dichiarato che il Protocollo 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee non osta alla normativa fiscale belga la quale esclude dal beneficio del quoziente coniugale i dipendenti comunitari il cui reddito è esente da imposta in Belgio. Si trattava di un'agevolazione fiscale riservata alle famiglie monoreddito e a quelle in cui siano presenti due redditi uno dei quali non superiore a un determinato importo, che può pertanto essere negata ai nuclei familiari in cui uno dei coniugi sia dipendente o agente delle Comunità europee, allorché la sua retribuzione superi tale importo (sentenza 14 ottobre 1999, causa C-229/98, *Vander Zwalmen e Massart*, Racc. pag. I-7113).

B — La composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocollare al 15 dicembre 1999)

Prima fila, da sinistra a destra:

R. Schintgen, L. Sevón, J.C. Moithino de Almeida, giudici; G.C. Rodríguez Iglesias, presidente; D.A.O. Edward, giudice; N. Fennelly, primo avvocato generale; F.G. Jacobs, avvocato generale.


Seconda fila, da sinistra a destra:

P. Jann, giudice; P. Léger e G. Cosmas, avvocati generali; C. Gulmann, P.J.G. Kapteyn, A.M. La Pergola, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, giudici.

Terza fila, da sinistra a destra:


Signora F. Macken, giudice; A. Saggio, S. Alber, D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocati generali; H. Ragnemalm, M. Wathelet, giudici; J. Mischo, avvocato generale; V. Skouris, giudice; R. Grass, cancelliere.

1. Membri della Corte di giustizia
(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Giuseppe Federico Mancini

nato nel 1927; professore ordinario di diritto del lavoro (Urbino, Bologna, Roma) e di diritto privato comparato (Bologna); membro del Consiglio superiore della magistratura (1976-1981); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1982 al 6 ottobre 1988; giudice dal 7 ottobre 1988 al 21 luglio 1999.




José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeida

nato nel 1936; Pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Lisbona; capo di gabinetto del ministro della Giustizia; sostituto procuratore generale della Repubblica; direttore del gabinetto di diritto europeo; professore di diritto comunitario (Lisbona); giudice della Corte di giustizia dal 31 gennaio 1986.



Gil Carlos Rodríguez Iglesias

nato nel 1946; assistente, poi professore (nelle Università di Oviedo, di Friburgo in Brisgovia, autonoma di Madrid, Complutense di Madrid e di Granada); titolare della cattedra di diritto internazionale pubblico (Granada); membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Max-Planck di Diritto internazionale pubblico e di Diritto comparato di Heidelberg; laurea honoris causa presso l'Università di Torino, presso l'Università di Cluj-Napoca e presso l'Università del Saarland; bencher onorario del Gray's Inn (Londra) e del King's Inn (Dublino); giudice della Corte di giustizia dal 31 gennaio 1986; Presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Francis G. Jacobs, QC

nato nel 1939; barrister; funzionario della segreteria della Commissione europea dei diritti dell'uomo; referendario dell'avvocato generale J.P. Warner; professore di diritto europeo (King's College, Londra); autore di varie opere sul diritto comunitario; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1988.




Paul Joan George Kapteyn

nato nel 1928; funzionario del ministero degli Affari esteri; professore di diritto delle organizzazioni internazionali (Utrecht, Leida); membro del Raad van State; presidente della sezione giudiziaria del Raad van State; membro della Reale Accademia delle scienze; membro del consiglio di amministrazione dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia; giudice della Corte di giustizia dal 29 marzo 1990



Claus Christian Gulmann

nato nel 1942; funzionario del ministero della Giustizia; referendario presso il giudice Max Sørensen; professore di diritto internazionale pubblico e preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Copenhagen; avvocato; presidente e membro di collegi arbitrali; membro dell'organo giurisdizionale d'appello amministrativo; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1991 al 6 ottobre 1994; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



John Loyola Murray

nato nel 1943; barrister (1967), successivamente Senior Counsel (1981): esercizio della professione di avvocato presso il foro d'Irlanda; procuratore generale (1987); ex consigliere di Stato; ex membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (Bar Council of Ireland); Bencher (preside) della Honourable Society of King's Inns; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1991 al 5 ottobre 1999.




David Alexander Ogilvy Edward

nato nel 1934; avvocato (Scozia); Queen's Counsel (Scozia); segretario, poi tesoriere della Faculty of Advocates; presidente del Consiglio consultivo degli ordini forensi della CE; titolare di cattedra Salvesen di istituzioni europee e direttore dell'Europa Institute, Università di Edimburgo; consigliere speciale dello House of Lords Select Committee on the European Communities; Bencher onorario del Gray's Inn a Londra; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 9 marzo 1992; giudice della Corte di giustizia dal 10 marzo 1992.



Antonio Mario La Pergola

nato nel 1931; professore ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico generale e comparato nelle Università di Padova, Bologna e Roma; membro del Consiglio superiore della Magistratura (1976-1978); membro della Corte costituzionale e in seguito presidente della Corte costituzionale (1986-1987); ministro per le Politiche comunitarie (1987-1989); deputato al Parlamento europeo (1989-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre al 31 dicembre 1994; avvocato generale dal 1° gennaio 1995 al 14 dicembre 1999; giudice della Corte di giustizia dal 15 dicembre 1999.



Georges Cosmas

nato nel 1932; avvocato del foro di Atene; uditore al Consiglio di Stato (1963); referendario al Consiglio di Stato (1973); consigliere di Stato (1982-1994); membro della Corte speciale competente a pronunciarsi sulla responsabilità dei magistrati; membro della Corte suprema speciale competente, in forza della Costituzione ellenica, ad armonizzare la giurisprudenza delle tre corti supreme e ad esercitare il controllo giurisdizionale di validità per le elezioni politiche e per le elezioni europee; membro del Consiglio superiore della magistratura; membro del Consiglio superiore del ministero degli Affari esteri; presidente del Tribunale di secondo grado dei marchi; presidente del Comitato speciale per la preparazione dei progetti di legge del ministero della Giustizia; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Jean-Pierre Puissechot

nato nel 1936; consigliere di Stato (Francia); direttore, poi direttore generale del servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee (1968-1973); direttore generale dell'Ufficio nazionale per l'occupazione (1973-1975); direttore dell'amministrazione generale del ministero dell'Industria (1977-1979); direttore degli Affari giuridici presso l'OCSE (1979-1985); direttore dell'Istituto internazionale di amministrazione pubblica (1985-1987); giureconsulto, direttore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri (1987-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Philippe Léger

nato nel 1938; magistrato in distacco presso il ministero della Giustizia (1966-1970); capo di gabinetto, poi consigliere tecnico presso il gabinetto del ministro per la Qualità della vita (1976); consigliere tecnico nel gabinetto del Guardasigilli (1976-1978); vicedirettore degli Affari penali e delle Grazie (1978-1983); consigliere alla Corte d'appello di Parigi (1983-1986); vicedirettore del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia (1986); presidente del Tribunal de grande instance di Bobigny (1986-1993); direttore del gabinetto del ministro di Stato, Guardasigilli, ministro della Giustizia, e avvocato generale presso la Corte d'appello di Parigi (1993-1994); professore associato presso l'Università René Descartes (Parigi V) (1988-1993); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Günter Hirsch

nato nel 1943; direttore presso il ministero della Giustizia del Land Baviera; presidente della Corte costituzionale del Land Sassonia e presidente della Corte d'appello di Dresda (1992-1994); professore onorario di diritto europeo e di diritto della medicina all'Università di Saarbrücken; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



Peter Jann

nato nel 1935; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Vienna; giudice; magistrato; portavoce presso il ministero della Giustizia e il Parlamento; membro della Corte costituzionale; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



Hans Ragnemalm

nato nel 1940; laureato in giurisprudenza e professore di diritto pubblico presso l'Università di Lund; professore di diritto pubblico e preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Stoccolma; Ombudsman parlamentare; giudice della Suprema Corte amministrativa della Svezia; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.




Leif Sevón

nato nel 1941; laureato in giurisprudenza (OTL) presso l'Università di Helsinki; direttore presso il ministero della Giustizia; consigliere presso la direzione Commercio del ministero degli Affari esteri; giudice della Corte suprema; giudice della Corte EFTA; presidente della Corte EFTA; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



Nial Fennelly

nato nel 1942; Master of Arts in scienze economiche presso l'University College di Dublino; barrister-at Law; Senior Counsel; presidente della Legal Aid Board e del Bar Council; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.




Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer

nato nel 1949; giudice; magistrato del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio superiore della magistratura); professore; capo di gabinetto del presidente del Consiglio della magistratura; giudice ad hoc della Corte europea dei diritti dell'uomo; magistrato del Tribunal Supremo dal 1996; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



Melchior Wathelet

nato nel 1949; vice-primo ministro, ministro della Difesa (1995), borgomastro di Verviers; vice-primo ministro, ministro della Giustizia e degli Affari economici (1992-1995); vice-primo ministro, ministro della Giustizia e del Ceto medio (1988-1991); deputato (1977-1995); laureato in giurisprudenza e in economia (Università di Liegi); Master of Laws (Harvard University, USA); professore presso l'Università cattolica di Lovanio; giudice della Corte di giustizia dal 19 settembre 1995.



Romain Schintgen

nato nel 1939; avvocato e procuratore legale; amministratore generale al ministero del Lavoro; presidente del Consiglio economico e sociale; amministratore della Société nationale de crédit et d'investissement e della Société européenne des satellites; membro di nomina governativa del Fondo sociale europeo, del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori e del Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 all'11 luglio 1996; giudice della Corte di giustizia dal 12 luglio 1996.



Krateros M. Ioannou

nato nel 1935; avvocato a Salonicco nel 1963; dottore in diritto internazionale all'Università di Salonicco nel 1971; professore di diritto internazionale pubblico e di diritto comunitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università della Tracia; consigliere giuridico onorario del Ministero degli Affari esteri; membro della delegazione ellenica all'Assemblea generale dell'ONU dal 1983; presidente della commissione di esperti per il miglioramento della procedura nell'ambito della Convenzione dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa dal 1989 al 1992; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1997 al 10 marzo 1999.




Siegbert Alber

nato nel 1936; ha compiuto gli studi di diritto presso le Università di Tubinga, Berlino, Parigi, Amburgo e Vienna; ha approfondito gli studi a Torino e a Cambridge; deputato al Bundestag dal 1969 al 1980; membro del Parlamento europeo nel 1977; membro, poi presidente (1993-1994) della Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini; presidente della delegazione parlamentare incaricata dei rapporti con i Paesi Baltici e delle sottocommissioni per la protezione dei dati e per le sostanze tossiche o pericolose; vicepresidente del Parlamento europeo dal 1984 al 1992; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1997.



Jean Mischo

nato nel 1938; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche (Università di Montpellier, Parigi, Cambridge); membro del servizio giuridico della Commissione, poi amministratore principale nei gabinetti di due membri della Commissione; segretario di legazione presso il ministero degli Affari esteri del Granducato di Lussemburgo, servizio Contenzioso e trattati; rappresentante permanente aggiunto del Lussemburgo presso le Comunità europee; direttore della direzione Affari politici del ministero degli Affari esteri; avvocato generale della Corte di giustizia dal 13 gennaio 1986 al 6 ottobre 1991; segretario generale del ministero degli Affari esteri; avvocato generale della Corte di giustizia dal 19 dicembre 1997.



Antonio Saggio

nato nel 1934; giudice del Tribunale di Napoli; consigliere alla Corte d'appello di Roma, poi alla Corte di cassazione; addetto all'Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; presidente del Comitato generale alla conferenza diplomatica per l'elaborazione della Convenzione di Lugano; referendario dell'avvocato generale italiano alla Corte di giustizia; professore alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione di Roma; giudice del Tribunale di primo grado dal 1° settembre 1989; Presidente del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995 al 4 marzo 1998; avvocato generale della Corte di giustizia dal 5 marzo 1998.



Vassilios Skouris

nato nel 1948; laureato in giurisprudenza nel 1970 (Università libera di Berlino); dottore in diritto costituzionale e amministrativo (Università di Amburgo, 1973); professore accreditato (Università di Amburgo, 1972-1977); professore di diritto pubblico (Università di Bielefeld, 1978); professore di diritto pubblico (Università di Salonicco, 1982); ministro degli Affari interni (1989 e 1996); membro del consiglio di amministrazione dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (dal 1997); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Consiglio nazionale greco per la ricerca (1993-1995); membro del Consiglio superiore per la selezione dei funzionari greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del comitato amministrativo della Scuola nazionale greca della magistratura (1995-1996); membro del Consiglio scientifico del ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale greco nel 1998; giudice della Corte di giustizia dall'8 giugno 1999.



Fidelma O'Kelly Macken

nata nel 1945; barrister del foro d'Irlanda (1972); consigliere giuridico in materia di proprietà industriale e commerciale (1973-1979); barrister (1979-1995), successivamente Senior Counsel (1995-1998) del foro d'Irlanda; membro anche del foro d'Inghilterra e del Galles; giudice presso la Corte Suprema d'Irlanda (1998); professore di «sistemi giuridici e metodi giuridici» e titolare della cattedra «Averil Deverell» in diritto commerciale (Trinity College, Dublino); bencher (preside) dell'Honorable Society of King's Inns; giudice della Corte di giustizia dal 6 ottobre 1999.



Roger Grass

nato nel 1948; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi e titolare del diploma di studi superiori di diritto pubblico; sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunal de grande instance di Versailles; amministratore principale alla Corte di giustizia; segretario generale della procura generale presso la Corte d'appello di Parigi; membro del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia; cancelliere della Corte dal 10 febbraio 1994.

2. Modifiche nella composizione della Corte di giustizia nel 1999

Nel 1999 la composizione della Corte di giustizia è così cambiata:

L'8 giugno 1999 il signor Vassilios Skouris è entrato in carica in qualità di giudice a seguito del decesso del giudice Krateros M. Ioannou, avvenuto 10 marzo 1999.

A seguito del decesso del giudice G. Federico Mancini, avvenuto il 21 luglio 1999, il signor Antonio Mario La Pergola, avvocato generale alla Corte di giustizia, è entrato in carica in qualità di giudice il 15 dicembre 1999.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 7 giugno 1999

G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, presidente della Corte
P.J.G. KAPTEYN, presidente della Quarta e della Sesta Sezione
J.-P. PUISSOCHET, presidente della Terza e della Quinta Sezione
P. LEGER, primo avvocato generale
G. HIRSCH, presidente della Seconda Sezione
P. JANN, presidente della Prima Sezione
G.F. MANCINI, giudice
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, giudice
F.G. JACOBS, avvocato generale
C. GULMANN, giudice
J.L. MURRAY, giudice
D.A.O. EDWARD, giudice
A.M. LA PERGOLA, avvocato generale
G. COSMAS, avvocato generale
H. RAGNEMALM, giudice
L. SEVÓN, giudice
N. FENNELLY, avvocato generale
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
M. WATHELET, giudice
R. SCHINTGEN, giudice
K.M. IOANNOU, giudice
S. ALBER, avvocato generale
J. MISCHO, avvocato generale
A. SAGGIO, avvocato generale

R. GRASS, cancelliere

dall'8 giugno al 6 ottobre 1999

G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, presidente della Corte
P.J.G. KAPTEYN, presidente della Quarta e della Sesta Sezione
J.-P. PUISSOCHET, presidente della Terza e della Quinta Sezione
P. LEGER, primo avvocato generale
G. HIRSCH, presidente della Seconda Sezione
P. JANN, presidente della Prima Sezione
G.F. MANCINI, giudice
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, giudice
F.G. JACOBS, avvocato generale
C. GULMANN, giudice
J.L. MURRAY, giudice
D.A.O. EDWARD, giudice
A.M. LA PERGOLA, avvocato generale
G. COSMAS, avvocato generale
H. RAGNEMALM, giudice
L. SEVÓN, giudice
N. FENNELLY, avvocato generale
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
M. WATHELET, giudice
R. SCHINTGEN, giudice
S. ALBER, avvocato generale
J. MISCHO, avvocato generale
A. SAGGIO, avvocato generale
V. SKOURIS, giudice

R. GRASS, cancelliere

dal 7 ottobre al 15 dicembre 1999

G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, presidente della Corte
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, presidente della Terza e della Sesta Sezione
D.A.O. EDWARD, presidente della Quarta e della Quinta Sezione
L. SEVÓN, presidente della Prima Sezione
N. FENNELLY, primo avvocato generale
R. SCHINTGEN, presidente della Seconda Sezione
F.G. JACOBS, avvocato generale
P.J.G. KAPTEYN, giudice
C. GULMANN, giudice
A.M. LA PERGOLA, avvocato generale
G. COSMAS, avvocato generale
J.-P. PUISSOCHET, giudice
P. LEGER, avvocato generale
G. HIRSCH, giudice
P. JANN, giudice
H. RAGNEMALM, giudice
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
M. WATHELET, giudice
S. ALBER, avvocato generale
J. MISCHO, avvocato generale
A. SAGGIO, avvocato generale
V. SKOURIS, giudice
Signora F. MACKEN, giudice

R. GRASS, cancelliere

dal 15 dicembre al 31 dicembre 1999

G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, presidente della Corte
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, presidente della terza e della Sesta Sezione
D.A.O. EDWARD, presidente della Quarta e della Quinta Sezione
L. SEVÓN, presidente della Prima Sezione
N. FENNELLY, primo avvocato generale
R. SCHINTGEN, presidente della Seconda Sezione
F.G. JACOBS, avvocato generale
P.J.G. KAPTEYN, giudice
C. GULMANN, giudice
A.M. LA PERGOLA, giudice
G. COSMAS, avvocato generale
J.-P. PUISSOCHET, giudice
P. LEGER, avvocato generale
G. HIRSCH, giudice
P. JANN, giudice
H. RAGNEMALM, giudice
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale
M. WATHELET, giudice
S. ALBER, avvocato generale
J. MISCHO, avvocato generale
A. SAGGIO, avvocato generale
V. SKOURIS, giudice
Signora F. MACKEN, giudice

R. GRASS, cancelliere

4. Precedenti membri della Corte di giustizia

PILOTTI Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958
SERRARENS Petrus, Josephus, Servatius, giudice (1952-1958)
RIESE Otto, giudice (1952-1963)
DELVAUX Louis, giudice (1952-1967)
RUEFF Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)
HAMMES Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967
VAN KLEFFENS Adrianus, giudice (1952-1958)
LAGRANGE Maurice, avvocato generale (1952-1964)
ROEMER Karl, avvocato generale (1953-1973)
ROSSI Rino, giudice (1958-1964)
DONNER Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964
CATALANO Nicola, giudice (1958-1962)
TRABUCCHI Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)
LECOURT Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976
STRAUSS Walter, giudice (1963-1970)
MONACO Riccardo, giudice (1964-1976)
GAND Joseph, avvocato generale (1964-1970)
MERTENS DE WILMARS Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984
PESCATORE Pierre, giudice (1967-1985)
KUTSCHER Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980
DUTHEILLET DE LAMOTHE Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)
MAYRAS Henri, avvocato generale (1972-1981)
O'DALAIGH Cearbhall, giudice (1973-1974)
SØRENSEN Max, giudice (1973-1979)
MACKENZIE STUART Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988
WARNER Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)
REISCHL Gerhard, avvocato generale (1973-1981)
O'KEEFFE Aindrias, giudice (1975-1985)
CAPOTORTI Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)
BOSCO Giacinto, giudice (1976-1988)
TOUFFAIT Adolphe, giudice (1976-1982)
KOOPMANS Thymen, giudice (1979-1990)
DUE Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994
EVERLING Ulrich, giudice (1980-1988)
CHLOROS Alexandros, giudice (1981-1982)
Sir Gordon SLYNN, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992)

ROZES Simone, avvocato generale (1981-1984)
VERLOREN van THEMAAT, avvocato generale (1981-1986)
GRÉVISSE Fernand, giudice (1981-1982 et 1988-1994)
BAHLMANN Kai, giudice (1982-1988)
MANCINI G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)
GALMOT Yves, giudice (1982-1988)
KAKOURIS Constantinos, giudice (1983-1997)
LENZ Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)
DARMON Marco, avvocato generale (1984-1994)
JOLIET René, giudice (1984-1995)
O'HIGGINS Thomas Francis, giudice (1985-1991)
SCHOCKWEILER Fernand, giudice (1985-1996)
Da CRUZ VILAÇA José Luis, avvocato generale (1986-1988)
DIEZ DE VELASCO Manuel, giudice (1988-1994)
ZULEEG Manfred, giudice (1988-1994)
VAN GERVEN Walter, avvocato generale (1988-1994)
TESAURO Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)
ELMER Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)
IOANNOU Krateros, giudice (1997-1999)

- Presidenti

PILOTTI Massimo (1952-1958)
DONNER Andreas Matthias (1958-1964)
HAMMES Charles Léon (1964-1967)
LECOURT Robert (1967-1976)
KUTSCHER Hans (1976-1980)
MERTENS DE WILMARS Josse J. (1980-1984)
MACKENZIE STUART Alexander John (1984-1988)
DUE Ole (1988-1994)

- Cancellieri

VAN HOUTTE Albert (1953-1982)
HEIM Paul (1982-1988)
GIRAUD Jean-Guy (1988-1994)

Capitolo II

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

A — L'attività del Tribunale di primo grado nel 1999 di Bo Vesterdorf, presidente del Tribunale

I. Attività del Tribunale

1. Il 19 ottobre 1999 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha celebrato il decimo anno di attività giurisdizionale. Il 25 settembre 1989, infatti, i primi membri di tale giurisdizione prestavano giuramento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, e la prima decisione veniva pronunciata tre mesi più tardi.

Nei discorsi inaugurali del presidente del Tribunale e del presidente della Corte è stato ricordato che l'Atto unico europeo aveva aperto la strada all'innovazione istituzionale costituita dalla creazione di questa nuova giurisdizione comunitaria. Gli obiettivi dichiarati, espressi nel preambolo della decisione 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che ha istituito il Tribunale, erano quelli di migliorare la tutela giurisdizionale dei privati introducendo un doppio grado di giurisdizione e di consentire alla Corte di concentrarsi sul suo compito fondamentale, ossia garantire l'interpretazione uniforme del diritto comunitario. Al riguardo, l'ampliamento progressivo delle competenze del Tribunale è stato considerato come un segno tangibile del successo della missione inizialmente affidatagli. E' stato inoltre ricordato l'avvio di riflessioni sulla riforma dell'architettura giurisdizionale comunitaria.

L'evento ha consentito al presidente del Tribunale di sottolineare significativamente il fatto che in dieci anni sono state definite 2 000 cause.

Nel corso della giornata di studi due temi, fonte di vivaci discussioni, sono stati affrontati da eminenti giuristi. Il primo verteva sulla tutela giurisdizionale dei privati. Il secondo, affrontato a causa della crescente importanza del contenzioso in tema di accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie e della elaborazione di nuove regole sull'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 255 del Trattato CE (introdotto dal Trattato di Amsterdam), era dedicato ad un argomento attuale e controverso: la trasparenza.

2. Nel 1999 sono state introdotte dinanzi al Tribunale 356 cause ¹, cifra che supera di molto quella del 1998 (215 cause), senza raggiungere però il livello

¹ I dati indicati in prosieguo non comprendono i procedimenti di natura particolare riguardanti, segnatamente, il gratuito patrocinio e la liquidazione delle spese.

registrato nel 1997 (624 cause ²). Il numero delle cause introdotte nel 1999 comprende una serie di 71 ricorsi proposti da gestori olandesi di stazioni di servizio per ottenere l'annullamento di una decisione della Commissione che dispone il recupero di aiuti di Stato loro concessi.

Le cause definite sono complessivamente 634 (308 dopo la riunione delle cause). Questo dato tiene conto della risoluzione delle cause proposte nel 1994 contro le decisioni della Commissione che accertavano l'esistenza di infrazioni alle regole sulla concorrenza nel settore delle putrelle d'acciaio (11 cause) e in quello del policloruro di vinile (12 cause). Esso comprende inoltre la definizione di un gran numero di cause gravanti sulla cancelleria: molti ricorrenti hanno infatti rinunciato agli atti dopo che la Corte ha respinto l'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto da uno spedizioniere doganale contro il Consiglio e la Commissione.

Malgrado ciò, rimangono pendenti 88 cause in tema di quote latte e 59 cause in tema di funzione pubblica e vertenti sul contenzioso relativo al riesame dell'inquadramento statutario degli interessati. Le cause pendenti a fine anno sono in totale 724 (1002 nel 1998).

Il numero delle sentenze pronunciate da sezioni composte di cinque giudici (competenti per i ricorsi relativi alle norme sugli aiuti di Stato e alle misure di difesa commerciale) si eleva a 39 (42 nel 1998), mentre 74 sentenze (88 nel 1998) sono state pronunciate da sezioni composte di tre giudici. Nel corso dell'anno nessuna causa è stata portata dinanzi alla formazione plenaria e non è stato designato nessun avvocato generale.

Il numero delle domande di procedimenti sommari registrato nel corso del 1999 conferma il sempre più frequente ricorso a tale procedura speciale (38 domande nel 1999, contro le 26 richieste nel 1998 e le 19 del 1997); 37 procedimenti sommari sono stati definiti sempre nel corso dell'anno. In tre occasioni è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

²

Nel corso del 1997 sono state proposte diverse serie di cause analoghe: agenti doganali che richiedono il risarcimento del danno subito a causa del completamento del mercato interno previsto dall'Atto unico europeo, funzionari che sollecitano il riesame del loro inquadramento all'atto dell'assunzione, cause in tema di quote latte.

Sono state impugnate 61 sentenze del Tribunale (su 177 decisioni impugnabili)³. In totale, il numero delle impugnazioni proposte alla Corte è di 72. Il rapporto tra il numero delle impugnazioni e quello delle decisioni impugnabili è superiore rispetto ai due anni precedenti (nel 1998, 70 impugnazioni contro 214 decisioni impugnabili; nel 1997, 35 impugnazioni su 139 decisioni impugnabili): al 31 dicembre 1999, tale rapporto è del 40,6%, mentre nel 1998 era del 32,7% e nel 1997 del 25,1%.

Il 1999 è stato caratterizzato anche dalla pronuncia della prima decisione nel campo della protezione della proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli). Il numero dei ricorsi proposti contro le decisioni delle Camere di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, creato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), inizia come previsto ad aumentare: sono stati infatti registrati 18 ricorsi.

3. Il 26 aprile 1999 il Consiglio ha adottato una decisione che ha modificato la decisione 88/591, consentendo al Tribunale di statuire in formazione di giudice unico (GU L 114, pag. 52). La modifica del regolamento di procedura del Tribunale che attua tale decisione, adottata il 17 maggio 1999, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU L 135, pag. 92).

In base a queste nuove disposizioni, sono state adottate otto decisioni di attribuzione di cause a giudici monocratici, e sono state pronunciate due sentenze del Tribunale in formazione di giudice unico (sentenze 28 ottobre 1999, causa T-180/98, *Cotrim/Cedefop*, Racc. PI pag. I-A-207, II-1077, e 9 dicembre 1999, causa T-53/99, *Progoulis/Commissione*, Racc. PI pag. I-A-255, II-1249).

4. Peraltro, la Corte ha presentato al Consiglio alcune proposte di modifica della decisione 88/591 e del regolamento di procedura del Tribunale.

Si tratta in primo luogo di una proposta di modifica della decisione 88/591 diretta ad ampliare le competenze del Tribunale attribuendogli in particolare la possibilità di conoscere, in campi delimitati, di alcuni ricorsi d'annullamento proposti da Stati membri. La proposta, trasmessa il 14 dicembre 1998, è attualmente oggetto di discussioni in seno al gruppo ad hoc Corte di giustizia del Consiglio. La Commissione e il Parlamento non hanno ancora presentato i loro pareri.

³ Tra i 72 ricorsi per impugnazione proposti, 16 riguardano le pronunce rese dal Tribunale in due serie di cause nel settore della concorrenza.

In secondo luogo, si tratta di proposte della Corte e del Tribunale, trasmesse al Consiglio il 27 aprile 1999, relative al nuovo contenzioso sulla proprietà intellettuale e consistenti essenzialmente nel portare a 21 il numero dei membri del Tribunale, in forza dell'art. 225 del Trattato CE (ex art. 168 A).

5. Nel corso del 1999 sono proseguite le riflessioni sulla riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea. In vista della prossima conferenza intergovernativa, durante il mese di maggio è stato elaborato un *Documento di riflessione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado sul futuro del sistema giurisdizionale dell'Unione europea*. Tale documento è stato presentato dal presidente della Corte al Consiglio dei ministri della Giustizia, riunitosi a Bruxelles il 27 e il 28 maggio 1999.

Inoltre, un gruppo di riflessione sul futuro della giurisdizione comunitaria, costituito dalla Commissione europea e composto da eminenti giuristi, porterà a compimento i suoi lavori entro l'inizio del 2000.

II. Orientamento della giurisprudenza

I più importanti sviluppi giurisprudenziali nel corso del 1999 verranno esposti distinguendo i principali tipi di contenzioso di cui il Tribunale si è occupato.

1. Regole di concorrenza applicabili alle imprese

La *giurisprudenza in materia di regole di concorrenza applicabili alle imprese* si è arricchita di sentenze pronunciate sulla base delle norme del Trattato CECA, del Trattato CE e del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

a) Regole del Trattato CECA

Il Tribunale si è pronunciato in una serie di undici cause, introdotte nel 1994, che trovavano origine nella decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, con cui era stata accertata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e dell'associazione di categoria Eurofer ad una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate di fissazione di prezzi, ripartizione dei mercati e scambi di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione

dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA ⁴, ed erano state irrogate ammende a quattordici imprese del medesimo settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990. Undici destinatari di tale decisione, tra cui la Eurofer, ne hanno chiesto l'annullamento; le imprese hanno chiesto, in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda ad esse inflitta.

Con le sentenze pronunciate l'11 marzo 1999 ⁵ il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse dimostrato a sufficienza la maggior parte delle condotte anticoncorrenziali denunciate nella decisione. Gli annullamenti parziali della decisione pronunciati per mancanza di prova riguardano pertanto solo aspetti minori delle infrazioni denunciate. Il livello di prova necessario per dimostrare che è stata compiuta un'infrazione all'art. 65 del Trattato CECA è precisato, in particolare, nella sentenza *Thyssen Stahl/Commissione* (in prosieguo: la sentenza *Thyssen*), secondo la quale la partecipazione di un'impresa a riunioni nel corso delle quali sono state condotte attività anticoncorrenziali è sufficiente a provare la sua partecipazione alle dette attività, in assenza di indizi atti a sostenere il contrario.

Secondo il Tribunale, inoltre, le accuse alla Commissione di aver incoraggiato o tollerato le infrazioni contestate, nell'ambito della sua politica di gestione della crisi siderurgica, erano infondate.

Il contributo principale di queste sentenze, però, consiste indubbiamente nell'aver chiarito la portata delle regole sulla concorrenza del Trattato CECA spiegando, in

⁴ L'art. 65, n. 1, del Trattato CECA vieta ogni accordo tra imprese, ogni decisione d'associazioni d'imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza.

⁵ Sentenze 11 marzo 1999, causa T-134/94, *NMH Stahlwerke/Commissione*; causa T-136/94, *Eurofer/Commissione* (ricorso pendente dinanzi alla Corte, causa C-179/99 P); causa T-137/94, *Arbed/Commissione* (ricorso pendente dinanzi alla Corte causa C-176/99 P); causa T-138/94, *Cockerill-Sambre/Commissione*, causa T-141/94, *Thyssen Stahl/Commissione* (ricorso pendente dinanzi alla Corte, causa C-194/99 P); causa T-145/94, *Unimetal/Commissione*; causa T-147/94, *Krupp Hoesch/Commissione* (ricorso pendente dinanzi alla Corte, causa C-195/99 P); causa T-148/94, *Preussag/Commissione* (ricorso pendente dinanzi alla Corte, causa C-182/99 P); causa T-151/94, *British Steel/Commissione* (ricorso pendente dinanzi alla Corte, causa C-199/99 P); causa T-156/94, *Aristrain/Commissione* (ricorso pendente dinanzi alla Corte, causa C-196/99 P); e causa T-157/94, *Ensidesa/Commissione* (ricorso pendente dinanzi alla Corte, causa C-198/99 P), Racc. pag. II-239 ss. La sola sentenza *Thyssen Stahl/Commissione*, è stata pubblicata per intero. Delle altre sentenze sono stati riportati nella Raccolta solo i punti di cui il Tribunale ha ritenuto utile la pubblicazione.

particolare, che le nozioni giuridiche contenute nell'art. 65 non sono diverse da quelle dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE).

Innanzitutto, riguardo alle *peculiarità del quadro normativo definito dal Trattato CECA*, delle quali occorre tener conto nel valutare la condotta delle imprese, il Tribunale, nella sentenza *Thyssen*, ha precisato che, sebbene il mercato dell'acciaio sia un mercato oligopolistico, caratterizzato dal regime di cui all'art. 60 del Trattato, che garantisce, mediante la pubblicazione obbligatoria dei listini dei prezzi e delle tariffe di trasporto, la trasparenza dei prezzi praticati dalle varie imprese, l'immobilità o il parallelismo dei prezzi che ne risultano non sono, di per sé, in contrasto col Trattato, purché essi derivino non già da un accordo, sia pur tacito, fra operatori economici, bensì dal gioco sul mercato delle forze e della strategia di unità economiche indipendenti ed opposte. Di conseguenza, il concetto secondo il quale ogni impresa deve stabilire autonomamente la politica che intende seguire sul mercato, senza collusioni con le sue concorrenti, è inerente al Trattato CECA e, in particolare, ai suoi artt. 4, lett. d), e 65, n. 1.

Inoltre, all'argomento secondo il quale la Commissione aveva violato la portata dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, il Tribunale ha risposto che, sebbene il carattere oligopolistico dei mercati considerati dal Trattato CECA possa, in certo modo, attenuare gli effetti della concorrenza, tale considerazione non giustifica un'interpretazione dell'art. 65 che autorizzi comportamenti di imprese i quali riducano ancor di più la concorrenza, in particolare, mediante attività di fissazione dei prezzi. Tenuto conto delle conseguenze che può avere la struttura oligopolistica del mercato, è ancor più necessario tutelare la concorrenza residua (sentenza *Thyssen*).

Si sosteneva inoltre che la Commissione avesse violato la portata dell'art. 60 del Trattato CECA. Il Tribunale, dopo aver ricordato le finalità dell'obbligo, previsto dal n. 2 di tale articolo, di pubblicare i listini dei prezzi applicati sul mercato comune dalle imprese, ha riconosciuto che il regime definitivo dall'art. 60, e in particolare il divieto di allontanarsi dal listino, anche temporaneamente, costituisce una limitazione notevole della concorrenza. Ciò tuttavia non impedisce l'applicazione del divieto delle intese previsto dall'art. 65, n. 1, del Trattato stesso. Esso ha difatti ritenuto che i prezzi che compaiono nei listini devono essere stabiliti per ciascuna impresa in maniera indipendente, senza accordo, sia pur tacito, tra di loro (sentenza *Thyssen*).

Per quanto riguarda la *qualificazione giuridica dei comportamenti anticoncorrenziali*, da tali sentenze deriva che esiste accordo, ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, nel caso in cui alcune imprese abbiano espresso la volontà comune di comportarsi sul mercato in una maniera determinata. Il Tribunale ha precisato (sentenza *Thyssen*) di non individuare alcuna ragione per interpretare la nozione di

accordo ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato in maniera diversa da quella di accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (v., in merito, la sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, *Rhône-Poulenc/Commissione*, Racc. pag. II-867, punto 120).

Il divieto di pratiche concordate di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA persegue, in linea di massima, il medesimo disegno dell'analoga proibizione di pratiche concordate sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato CE. Esso mira a garantire, in particolare, l'effetto utile del divieto di cui all'art. 4, lett. d), del Trattato CECA e proibisce, tra l'altro, una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisca consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della normale concorrenza considerata dal Trattato (sentenza *Thyssen*).

A questo proposito, nel caso in cui un'impresa abbia rivelato alle proprie concorrenti, nel corso di una riunione alla quale assisteva la maggior parte di esse e che si inseriva nell'ambito di una consultazione regolare, quale sarebbe stato il suo futuro comportamento sul mercato in materia di prezzi, esortandole ad adottare la medesima condotta, agendo quindi con la precisa intenzione di influenzare le loro future attività concorrenziali, e tale impresa potesse ragionevolmente contare sul fatto che le sue concorrenti si conformeranno ampiamente alla sua richiesta o, quanto meno, ne terranno conto nel decidere la propria politica commerciale, le imprese interessate sostituiscono ai rischi della normale concorrenza, di cui è menzione nel Trattato CECA, una cooperazione pratica tra loro, che va qualificata alla stregua di pratica concordata ai sensi dell'art. 65, n. 1, di tale Trattato (sentenza *Thyssen*).

Riguardo all'argomento secondo il quale la nozione di pratica concordata ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA presuppone che le imprese abbiano attuato le pratiche oggetto del loro accordo, in particolare aumentando uniformemente i loro prezzi, il Tribunale (sentenza *Thyssen*) ha ritenuto che la giurisprudenza relativa al Trattato CE si possa trasporre all'ambito di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA e che, pertanto, *per concludere nel senso dell'esistenza di una pratica concordata, non è necessario che la concertazione abbia avuto ripercussioni sul comportamento dei concorrenti sul mercato*. E' sufficiente constatare, se del caso, che ciascuna impresa ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni con i suoi concorrenti. Esso ha precisato inoltre che le imprese attuano una pratica concordata, ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, qualora esse partecipino effettivamente ad un meccanismo diretto ad eliminare l'incertezza relativa al loro comportamento futuro sul mercato e che implica, necessariamente, che ciascuna di esse tenga conto delle informazioni ottenute dai suoi concorrenti. Non è quindi

necessario dimostrare che gli scambi di informazioni di cui trattasi abbiano raggiunto un risultato specifico o siano stati concretamente posti in atto sul mercato considerato.

Infine, il riferimento contenuto nell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA a intese che tendano ad alterare il normale gioco della concorrenza è una formula che ricomprende i termini hanno per oggetto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE. La Commissione era quindi legittimata ad affermare, nella decisione impugnata, di non essere tenuta a dimostrare l'esistenza di un effetto pregiudizievole sulla concorrenza per provare l'esistenza di una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA (sentenza *Thyssen*).

Le sentenze dell'11 marzo 1999 contengono ulteriori sviluppi, sui quali ci soffermeremo, relativi all'imputabilità dei comportamenti illeciti, al rispetto dei diritti della difesa e alle condizioni in presenza delle quali è vietato lo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA.

Anzitutto, sono state precisate le regole che disciplinano *l'imputabilità dei comportamenti illeciti*.

La sentenza *NMH Stahlwerke/Commissione* afferma che, in presenza di talune circostanze, una violazione delle norme in materia di concorrenza può essere imputata al successore economico della persona giuridica che ne sia l'autore, anche quando detta persona giuridica non abbia cessato di esistere alla data di emanazione della decisione che accerti la violazione medesima, affinché l'effetto utile di tali norme non venga pregiudicato per effetto delle modificazioni apportate, in particolare, alla forma giuridica delle imprese interessate. Nel caso di specie, atteso che, in primo luogo, la nozione di impresa, ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, presenta una portata economica, che, in secondo luogo, alla data di emanazione della decisione, l'attività economica interessata dalle violazioni era svolta dalla ricorrente e che, in terzo luogo, a tale data, l'autore, in senso formale, delle violazioni aveva cessato qualsiasi attività commerciale, il Tribunale ha ritenuto che legittimamente la Commissione potesse imputare alla ricorrente la violazione contestata.

Nella sentenza *Unimétal/Commissione* la giurisprudenza secondo la quale il fatto che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non è sufficiente a evitare che le sue azioni possano essere imputate alla società madre, in particolar modo allorché la controllata non decida in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi in sostanza le direttive impartitele dalla società madre (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, *ICI/Commissione*, Racc. pag. 619), ha portato ad una inversione dell'imputazione, facendo pesare sulla controllata l'infrazione commessa dalla società madre. Infatti, tenuto conto della giurisprudenza della Corte

ICI/Commissione, e nei limiti in cui la società responsabile del coordinamento delle azioni di un gruppo di società può vedersi imputare la responsabilità delle infrazioni commesse dalle società appartenenti al gruppo, anche se queste non sono controllate nel senso giuridico del termine, il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della nozione fondamentale di unità economica sottesa a tale giurisprudenza, in determinate circostanze quest'ultima può far sì che la controllata sia considerata responsabile del comportamento della società madre. Pertanto, la Commissione era legittimata ad addebitare il comportamento della società madre (la Usinor Sacilor) alla sua controllata (la Unimétal), dato che questa appariva come il principale autore e beneficiario delle violazioni commesse, mentre la società madre si era limitata ad un ruolo accessorio di supporto amministrativo, senza avere alcun peso sulle decisioni né alcuna libertà d'iniziativa.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza *Aristrain/Commissione* la ricorrente, unica destinataria della decisione, contestava che si potesse, da un lato, addebitarle il comportamento della società madre (la Aristrain Olaberria), giuridicamente indipendente e unica responsabile della propria attività commerciale e, dall'altro, imporle un'ammenda il cui importo teneva in considerazione non solo il suo comportamento e il suo volume d'affari, ma anche il comportamento e il volume d'affari della consociata. Il Tribunale ha ritenuto che, considerata l'unità del gruppo economico formato da una società madre e dalle sue controllate, il comportamento delle controllate può essere imputato alla società madre, a determinate condizioni. Tuttavia, in una situazione in cui, a motivo della composizione del gruppo e della dispersione del suo azionariato, era impossibile o eccessivamente difficile individuare la persona giuridica a capo del gruppo, alla quale — in quanto responsabile del coordinamento dell'azione dello stesso — avrebbero potuto essere imputate le infrazioni commesse dalle varie società componenti il gruppo, la Commissione aveva il diritto di considerare le due controllate Aristrain Madrid e Aristrain Olaberria, società che costituivano un'unica impresa ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato CEE e per le quali era stata debitamente accertata una eguale partecipazione alle diverse infrazioni, responsabili in solido dell'insieme degli atti del gruppo, in modo da evitare che la separazione formale di tali società, risultante dalla loro distinta personalità giuridica, potesse ostare alla constatazione del carattere organico del loro comportamento sul mercato ai fini dell'applicazione delle regole della concorrenza. Nelle circostanze specifiche del caso di specie, la Commissione poteva pertanto legittimamente imputare alla Aristrain Madrid la responsabilità dei comportamenti della società collegata Aristrain Olaberria e irrogare alle due società collegate un'ammenda unica di importo calcolato con riferimento al loro giro d'affari cumulato, rendendole responsabili in solido del suo pagamento.

Il Tribunale ha dovuto inoltre verificare se la Commissione avesse violato *i diritti di difesa* della ricorrente notificandole una decisione che le infliggeva un'ammenda

calcolata sulla base del volume di affari, senza averle prima formalmente notificato una comunicazione di addebiti e nemmeno averle segnalato il proprio intendimento di imputarle la responsabilità delle violazioni commesse dalla sua controllata (sentenza *ARBED/Commissione*).

Secondo il Tribunale, una simile omissione può costituire una irregolarità procedurale, idonea a pregiudicare i diritti della difesa dell'interessata, come tutelati dall'art. 36 del Trattato CECA. Nel caso di specie, la società madre (la ARBED) e la sua controllata (la Trade ARBED) avevano indifferentemente risposto alle richieste di chiarimenti inviate dalla Commissione alla controllata, la quale era considerata dalla società madre semplicemente come un proprio organismo o organizzazione di vendita; la società madre si era spontaneamente ritenuta destinataria della comunicazione degli addebiti formalmente notificata alla controllata, comunicazione di cui aveva acquisito completa conoscenza, e aveva conferito mandato ad un avvocato ai fini della difesa dei propri interessi; la società madre era stata invitata a comunicare alla Commissione taluni chiarimenti relativi al proprio volume di affari realizzato con riguardo ai prodotti indicati nella comunicazione degli addebiti ed al periodo nel corso del quale sarebbero state compiute le relative violazioni, ed era stata posta in grado di far valere le proprie osservazioni in ordine alle censure che la Commissione intendeva contestare alla controllata e all'imputazione della responsabilità prevista. Il Tribunale ha stabilito che, in un caso di questo tipo, la suddetta irregolarità di procedura non produce l'annullamento della decisione controversa.

Lo *scambio di informazioni riservate* tramite la commissione travi (monitoraggio delle ordinazioni e delle consegne) e la Walzstahl-Vereinigung, contestato nell'art. 1 del dispositivo della decisione alle imprese destinatarie, è stato considerato costitutivo di una distinta infrazione all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. In particolare, nella sentenza *Thyssen* il Tribunale ha rilevato che un sistema il quale consenta la diffusione di dati relativi alle ordinazioni e alle consegne effettuate dalle imprese partecipanti sui principali mercati della Comunità, ripartiti per imprese e per Stati membri, tenuto conto dell'attualità dei dati stessi, destinati ai soli produttori partecipanti e non ai consumatori e agli altri concorrenti, del carattere omogeneo dei prodotti interessati e del grado di concentrazione del mercato, poteva influire in maniera rilevante sulla condotta delle imprese partecipanti, tanto per il fatto che ogni impresa sapeva di essere attentamente sorvegliata dai propri concorrenti, quanto per il fatto che esse stesse potevano, se necessario, reagire al comportamento di questi ultimi, in base a elementi notevolmente più recenti e più precisi di quelli disponibili con altri mezzi. Di conseguenza, questi sistemi di scambio di informazioni avevano sensibilmente ridotto l'autonomia decisionale dei produttori partecipanti sostituendo una cooperazione pratica tra di loro ai normali rischi della concorrenza.

Le *ammende* inflitte alle imprese destinatarie della decisione erano state fissate sulla base dei criteri indicati all'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, il quale impone alla Commissione di tenere in considerazione il volume d'affari dell'impresa interessata come criterio di base. Infatti, il Trattato CECA parte dal principio secondo il quale il volume d'affari realizzato sui prodotti oggetto di una pratica restrittiva costituisce un criterio oggettivo che dà una giusta misura di quanto detta pratica sia nociva per il normale gioco della concorrenza.

Nella sentenza *British Steel/Commissione* (causa T-151/94) il Tribunale ha sottolineato che, in assenza di circostanze attenuanti o aggravanti o di altre circostanze eccezionali debitamente comprovate, la Commissione è tenuta, sulla base del principio della parità di trattamento, ad applicare, ai fini della determinazione dell'ammenda, la stessa percentuale di riferimento alle imprese che abbiano concorso nella stessa violazione.

Quanto alla circostanza aggravante della recidiva, di cui la Commissione aveva tenuto conto per aumentare l'importo di talune ammende, il Tribunale ha rilevato che la nozione di recidiva, come è intesa in un certo numero di ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni analoghe. Nella sentenza *Thyssen* il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse commesso un errore di diritto prendendo in considerazione, a titolo di recidiva, infrazioni sanzionate in una decisione precedente, mentre la maggior parte del periodo dell'infrazione considerato contro la ricorrente nella decisione impugnata era antecedente alla data di adozione della prima decisione.

Per quanto riguarda la valutazione di eventuali circostanze attenuanti il Tribunale, confermando una giurisprudenza precedente (sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, *Petrofina/Commissione*, Racc. pag. II-1087, e 14 maggio 1998, causa T-308/94, *Cascades/Commissione*, Racc. pag. II-925), ha dichiarato che la circostanza che un'impresa, di cui sia dimostrata la partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i concorrenti, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione come circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere. Infatti, un'impresa che, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, persegue una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente tentare di sfruttare l'intesa a proprio vantaggio (sentenze *Cockerill-Sambre/Commissione* e *Aristrain/Commissione*).

Peraltro, una diminuzione dell'importo dell'ammenda a causa di una cooperazione nel corso della procedura amministrativa è giustificata solo se il comportamento

dell'impresa incriminata ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione alle regole sulla concorrenza con minore difficoltà ed eventualmente di porvi fine. Nelle sentenze *ARBED/Commissione*, *Cockerill-Sambre/Commissione* e *Aristrain/Commissione* il Tribunale ha giudicato che la Commissione avesse giustamente considerato che il comportamento delle imprese interessate nel corso della procedura amministrativa (le quali, con qualche rara eccezione, non avevano ammesso la fondatezza delle accuse ad esse rivolte) non giustificava alcuna riduzione dell'importo delle ammende.

Infine, il Tribunale ha dichiarato che, per sua natura, la fissazione di un'ammenda nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso, e che esso non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie (sentenze *ARBED/Commissione*, *Unimétal/Commissione*, *Krupp Hoesch/Commissione*, *Preussag/Commissione*, *Cockerill Sambre/Commissione*, *British Steel/Commissione*, *Aristrain/Commissione* e *Ensidesa/Commissione*). Nell'esercizio della sua competenza anche di merito sono state concesse riduzioni delle ammende, portandone l'importo totale a 65 449 000 euro.

In termini di procedura, alcune di queste sentenze hanno consentito al Tribunale di richiamare la propria giurisprudenza, iniziata con la sentenza 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, *SCK e FNK/Commissione*, Racc. pag. II-1739), relativa al rispetto, da parte della Commissione, di un termine ragionevole nell'adottare decisioni al termine di procedure amministrative in materia di concorrenza. Il carattere ragionevole della durata della procedura amministrativa viene valutato in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna causa. Nella sentenza *Aristrain/Commissione* il Tribunale ha affermato che un periodo di circa 36 mesi tra le prime ispezioni nei locali dell'impresa e l'adozione della decisione finale non era irragionevole. Inoltre, tenuto conto in particolare dell'importanza e della complessità della causa, nonché del numero di imprese interessate, il Tribunale ha dichiarato che il trascorrere di un periodo di circa tredici mesi, diversi dei quali dedicati a un'indagine interna condotta su richiesta delle stesse imprese interessate, tra l'audizione amministrativa e l'adozione della decisione non costituiva una violazione di tale principio.

Sempre nella causa *Aristrain* il Tribunale si è pronunciato a proposito di un motivo di annullamento attinente alla violazione del diritto ad un giudice indipendente e imparziale. La ricorrente sottolineava in particolare che le garanzie definite dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la CEDU) non erano state rispettate perché, da un lato, il procedimento espletato dalla Commissione non attribuisce a organi o a persone differenti le funzioni di istruzione e di decisione e, dall'altro, le disposizioni del

Trattato non prevedono, avverso le decisioni della Commissione, un ricorso di piena giurisdizione del tipo di quello richiesto dalla CEDU. Il Tribunale, dopo aver sottolineato che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali il giudice comunitario garantisce l'osservanza e che le garanzie procedurali contemplate dal diritto comunitario non vietano il cumulo, da parte della Commissione, dell'esercizio delle funzioni di accusa e di decisione, ha risposto ricordando che la necessità di un sindacato giurisdizionale effettivo su ogni decisione con cui la Commissione accerti e sanzioni una violazione delle menzionate norme comunitarie della concorrenza costituisce un principio generale di diritto comunitario che discende dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Nell'ambito di un ricorso ai sensi degli artt. 33, secondo comma, e 36, secondo comma, del Trattato CECA, il controllo della legittimità di una decisione della Commissione che accerta un'infrazione alle regole della concorrenza e infligge per tale motivo un'ammenda alla persona fisica o giuridica interessata dev'essere considerato come un sindacato giurisdizionale effettivo dell'atto in questione. Infatti, i motivi che possono essere dedotti dalla persona fisica o giuridica interessata a sostegno della sua domanda di annullamento o di riforma di una sanzione pecuniaria si prestano a consentire al Tribunale di valutare la fondatezza in diritto e in fatto di qualsiasi addebito mosso dalla Commissione nel settore della concorrenza (v., nell'ambito del Trattato CE, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-348/94, *Enso Española/Commissione*, Racc. pag. II-1875).

b) Regole del Trattato CE

b.1) Articolo 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE)

Ai sensi delle disposizioni del Trattato CE, il Tribunale ha pronunciato il 20 aprile 1999 una voluminosa sentenza ⁶ che ha definito le dodici cause proposte da imprese operanti nel settore del policloruro di vinile (in prosieguo: il PVC). Il punto di partenza giudiziario di questo contenzioso è la sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89, T-104/89, *BASF e a./Commissione* (Racc. pag. II-315), con la quale il Tribunale aveva dichiarato inesistente la decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, che sanzionava i produttori di PVC per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE (in prosieguo: la decisione del 1988. Su ricorso della Commissione, la Corte, con sentenza 15 giugno 1994, causa

⁶ Sentenza 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, *Limburgse Vinyl Maatschappij*, Racc. pag. II-931. Contro tale sentenza pendono otto ricorsi dinanzi alla Corte (sentenze C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, C-251/99 P, C-252/99 P e C-254/99 P).

C-137/92 P, *Commissione/BASF e a.* (Racc. pag. I-2555; in prosieguo: la «sentenza 15 giugno 1994»), aveva annullato la sentenza del Tribunale e la decisione del 1988. A seguito di questa sentenza la Commissione aveva adottato, il 27 luglio 1994, una nuova decisione nei confronti dei produttori interessati dalla decisione iniziale, ad eccezione però della Solvay e della Norsk Hydro (in prosieguo: la decisione del 1994). Con tale ultima decisione la Commissione accertava l'esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata contraria all'art. 85 del Trattato CE, in base ai quali i produttori che fornivano PVC nel territorio della Comunità avevano preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi-obiettivo e quote obiettivo, a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l'esecuzione dei predetti accordi collusivi. L'art. 3 della decisione confermava le ammende inflitte nel 1988 nei confronti di ciascuna delle dodici imprese ancora in causa per un importo complessivo pari a 19 milioni di ECU.

Le dodici imprese destinatarie della decisione del 1994 ne chiedevano l'annullamento e, in subordine, l'annullamento o la riduzione delle ammende. Va richiamata l'attenzione sul volume delle memorie prodotte dalle ricorrenti, che hanno esposto, in più di 2 000 pagine, circa 80 diversi motivi d'impugnazione in cinque lingue processuali.

Per quanto riguarda le conclusioni dirette all'annullamento, il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, i motivi attinenti all'esistenza di vizi di forma e di procedura e, in secondo luogo, quelli attinenti al merito.

I diversi *motivi attinenti all'esistenza di vizi di forma e di procedura* si articolavano attorno a quattro assi principali. Le ricorrenti sostenevano infatti che: a) l'interpretazione della Commissione a proposito della portata della sentenza 15 giugno 1994, che aveva annullato la decisione del 1988, nonché le conseguenze che essa ne aveva tratto erano erranee; b) erano state commesse delle irregolarità al momento dell'adozione e dell'autenticazione della decisione del 1994; c) la procedura anteriore all'adozione della decisione del 1988 era viziata da irregolarità; d) la decisione del 1994 era insufficientemente motivata in merito ad alcune questioni rientranti nelle tre categorie precedenti.

Pur se nessuno dei motivi procedurali sollevati dalle ricorrenti è stato accolto, porremo tuttavia l'accento su alcune delle valutazioni compiute dal Tribunale.

Alcune ricorrenti sostenevano che la Commissione, adottando una nuova decisione nella causa PVC dopo la sentenza 15 giugno 1994, aveva violato il principio generale di diritto del non bis in idem. A questo proposito il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non può procedere contro un'impresa sulla base dei regolamenti

n. 17 ⁷ e n. 99/63 ⁸ per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, né sanzionarla con l'imposizione di un'ammenda a causa di un comportamento anticoncorrenziale che il Tribunale o la Corte hanno già accertato essere stato, o meno, dimostrato dalla Commissione. Nel caso di specie, esso ha respinto tale motivo perché, in primo luogo, adottando la decisione del 1994 dopo tale annullamento, la Commissione non aveva imposto alle ricorrenti due sanzioni per una stessa violazione e, in secondo luogo, nella sentenza 15 giugno 1994 la Corte non aveva deciso su nessuno dei motivi attinenti al merito addotti dalle ricorrenti allorché era stata annullata la decisione del 1988. Di conseguenza, adottando la decisione del 1994, la Commissione si è limitata a sanare il vizio di forma censurato dalla Corte, senza procedere due volte contro le ricorrenti per un medesimo complesso di fatti.

Tra i motivi attinenti al decorso del tempo, alcune ricorrenti sostenevano che la Commissione aveva violato il principio del termine ragionevole. Ricordando che la Commissione deve rispettare il principio generale di diritto comunitario sancito nella sentenza *SCK e FNK/Commissione*, citata in precedenza, il Tribunale ha rilevato che la durata complessiva del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione era stata di circa 62 mesi, specificando che il periodo durante il quale il giudice comunitario aveva esaminato la legittimità della decisione del 1988 e la validità della sentenza del Tribunale non poteva essere preso in considerazione per determinare tale durata ed ha giudicato che la Commissione aveva agito conformemente al suddetto principio.

Occorre ricordare che, al fine di valutare il carattere ragionevole del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, il Tribunale ha tenuto distinta la fase procedurale avviata con gli accertamenti effettuati nel novembre 1983 nel settore del PVC, in base all'art. 14 del regolamento n. 17, da quella iniziata alla data in cui le imprese interessate avevano ricevuto la comunicazione degli addebiti, e ha valutato separatamente il carattere ragionevole della durata di ognuna di queste due fasi. Tale carattere ragionevole è stato valutato in funzione delle circostanze proprie della causa e, in particolare, del suo contesto, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della rilevanza della causa per le diverse imprese interessate e del suo grado di complessità. Quanto alla seconda fase, il Tribunale ha ritenuto che il criterio della rilevanza della causa per le imprese interessate rivestisse un'importanza particolare. Infatti, da un lato, la notificazione della comunicazione degli addebiti

⁷ Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

⁸ Regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268).

in un procedimento diretto all'accertamento di un'infrazione presuppone l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17. Con l'inizio di tale procedimento la Commissione manifesta la propria volontà di emanare una decisione che accerta l'infrazione (in tal senso, v. sentenza della Corte 6 febbraio 1973, causa 48/72, *Brasserie de Haecht*, Racc. pag. 77). D'altro lato, solo dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione degli addebiti un'impresa può venire a conoscenza dell'oggetto del procedimento iniziato contro di essa e dei comportamenti che la Commissione le addebita. Le imprese hanno dunque un interesse specifico a che questa seconda fase della procedura sia condotta con una diligenza particolare dalla Commissione, senza però che vengano pregiudicati i loro diritti alla difesa. Nel caso di specie, la durata della seconda fase procedurale dinanzi alla Commissione, pari a dieci mesi, è stata considerata ragionevole.

Nei limiti in cui il motivo attinente alla violazione del principio del termine ragionevole veniva invocato a sostegno delle conclusioni dirette all'annullamento della decisione del 1994, il Tribunale ha effettuato una precisazione importante, dichiarando che, *anche a supporla accertata, tuttavia, la violazione di tale principio giustificerebbe l'annullamento della Decisione solo qualora comportasse anche una violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate*. Infatti, quando non è dimostrato che un lasso di tempo eccessivo abbia pregiudicato la capacità delle imprese di difendersi in modo efficace, *il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo e può dunque analizzarsi solo come un motivo di pregiudizio atto ad essere invocato dinanzi al giudice comunitario* nell'ambito di un ricorso ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. 235 CE e 308, secondo comma, CE).

Dinanzi al Tribunale veniva messa in discussione anche la portata della sentenza 15 giugno 1994, in quanto alcune ricorrenti avevano dedotto che l'annullamento della decisione del 1988 ad opera della Corte aveva messo in discussione la validità degli atti preparatori precedenti la sua adozione. Il Tribunale ha respinto tali argomenti affermando che, stando al dispositivo della sentenza 15 giugno 1994, letto alla luce della sua motivazione, la Corte aveva annullato la decisione del 1988 a causa di un vizio procedurale concernente esclusivamente le modalità dell'adozione definitiva di tale decisione da parte della Commissione. Poiché il vizio procedurale accertato era intervenuto nell'ultima fase dell'adozione della decisione del 1988, l'annullamento non aveva viziato la validità delle misure preparatorie di tale decisione, precedenti alla fase nella quale il vizio era stato accertato.

Le ricorrenti contestavano inoltre le modalità di adozione della decisione del 1994, dopo l'annullamento della decisione del 1988, in quanto, anche se il vizio accertato era sopraggiunto nell'ultima fase dell'adozione di quest'ultima, la sua correzione da parte della Commissione richiedeva che fossero rispettate talune garanzie procedurali

prima che venisse adottata la decisione del 1994 (avvio di un nuovo procedimento amministrativo, rispetto di determinate fasi procedurali previste dal diritto derivato e, più in generale, diritto di essere sentiti). A tal riguardo, il Tribunale ha in sostanza ricordato che il rispetto dei diritti della difesa esige che sia data ad ogni impresa o associazione d'impresе interessate la possibilità di essere sentite sugli addebiti che la Commissione intende muovere nei confronti di ciascuna di esse nella decisione finale che accerta l'infrazione alle norme della concorrenza. Nel caso di specie, dato che l'annullamento della decisione del 1988 non aveva condizionato la validità delle misure preparatorie della stessa, precedenti il momento in cui il vizio era sopraggiunto, il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che la validità della comunicazione degli addebiti, inviata a ciascuna delle ricorrenti all'inizio dell'aprile 1988, non era stata messa in discussione dalla sentenza 15 giugno 1994 e, dall'altro, che non era stata pregiudicata la validità della fase orale del procedimento amministrativo, svoltasi dinanzi alla Commissione nel corso del settembre 1988. Pertanto, una nuova audizione delle imprese interessate sarebbe stata necessaria prima dell'adozione della decisione del 1994 solo se quest'ultima avesse contenuto addebiti nuovi rispetto a quelli enunciati nella decisione iniziale annullata dalla Corte, il che non era avvenuto nel caso di specie.

Sono stati respinti anche i *motivi di merito* sollevati dalle ricorrenti e, di conseguenza, sono stati convalidati gli accertamenti operati dalla Commissione, con l'eccezione delle affermazioni riguardanti una partecipazione della Société artésienne de vinyle all'infrazione per un periodo anteriore al primo semestre del 1981 ⁹.

Le ricorrenti hanno dedotto una serie di motivi in tema di prove. In tale contesto è stata esaminata l'ammissibilità delle prove accolte dalla Commissione a carico delle imprese. In particolare, il Tribunale si è dovuto pronunciare sulla ricevibilità e sul merito del motivo attinente alla violazione del principio dell'inviolabilità del domicilio, relativamente ad alcune ricorrenti. Tenendo distinti la decisione di accertamento e il mandato di accertamento, il Tribunale ha dichiarato che, nei ricorsi da esse proposti contro la decisione del 1994, le ricorrenti, nella misura in cui documenti ottenuti dalla Commissione erano utilizzati a loro carico, erano legittimate a contestare la legittimità di decisioni di accertamento destinate ad altre imprese ¹⁰, mentre non era certo che sarebbe stata sicuramente ricevibile una

⁹ Per questo motivo il Tribunale ha ridotto l'ammenda inflitta alla SAV.

¹⁰ Poiché la decisione di accertamento è un atto che può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), un'impresa destinataria di tale decisione, che non l'abbia impugnata nei termini, decade dal diritto di avvalersi della sua illegittimità nell'ambito del ricorso proposto contro la decisione adottata al termine del procedimento amministrativo.

contestazione di legittimità presentata nell'ambito di un ricorso diretto presentato contro di loro. Era parimenti ricevibile la contestazione da parte delle ricorrenti, nell'ambito di un ricorso d'annullamento presentato avverso la decisione finale, della legittimità dei mandati di accertamento, che non sono atti suscettibili di ricorso ex art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). Per quanto riguarda il merito, il Tribunale ha ritenuto che il motivo andava inteso come basato su una violazione del principio generale del diritto comunitario che garantisce una tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di ogni persona, sia fisica sia giuridica (sentenze della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, *Hoechst/Commissione*, Racc. pag. 2859, 17 ottobre 1989, causa 85/87, *Dow Benelux/Commissione*, Racc. pag. 3137, e cause riunite 97/87, 98/87 e 99/87, *Dow Chemical Ibérica e a./Commissione*, Racc. pag. 3165). A questo proposito, in risposta all'addebito riguardante la contestazione della validità degli atti di accertamento, esso ha sottolineato che dall'art. 14, n. 2, del regolamento n. 17 emerge che gli accertamenti effettuati in base a semplice mandato si basano sulla collaborazione volontaria delle imprese. Dal momento che l'impresa aveva effettivamente collaborato a un accertamento effettuato sulla base di un mandato, il motivo attinente ad una ingerenza eccessiva dell'autorità pubblica era infondato, mancando elementi a sostegno del fatto che la Commissione aveva oltrepassato i limiti della collaborazione offerta dall'impresa.

Inoltre, a proposito del motivo attinente alla violazione del diritto al silenzio e del diritto a non contribuire alla propria incriminazione, il Tribunale, nell'esaminarne la fondatezza ¹¹, ha ritenuto di dover esaminare se, in mancanza di un diritto al silenzio espressamente consacrato dal regolamento n. 17, talune limitazioni al potere di investigazione della Commissione nel corso dell'indagine preliminare non scaturissero dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti della difesa, considerati dalla Corte un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico comunitario. A questo proposito, se è vero che i diritti della difesa devono essere rispettati nei procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni, è necessario evitare che detti diritti vengano irrimediabilmente compromessi nell'ambito di procedure d'indagine preliminare che possono essere determinanti per la costituzione di prove attestanti l'illegittimità di comportamenti di imprese (sentenze della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, *Orkem/Commissione*, Racc. pag. 3283, e del Tribunale 8 marzo 1995, causa T-34/93, *Société Générale/Commissione*, Racc. pag. II-545). Anche se, per realizzare la finalità perseguita dall'art. 11, nn. 2 e 5, del regolamento n. 17, la Commissione ha il

¹¹ Nei limiti in cui il regolamento n. 17 distingue le richieste di informazioni (art. 11, n. 2) e le decisioni (art. 11, n. 5), la ricevibilità del motivo è stata trattata come quella del motivo attinente ai mandati di accertamento e alle decisioni di accertamento.

diritto di obbligare un'impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest'ultima sia a conoscenza ed a comunicarle, se del caso, i relativi documenti di cui sia in possesso, pur potendo essi servire ad accertare che l'impresa stessa o un'altra impresa hanno tenuto un comportamento anticoncorrenziale, essa tuttavia non può, con una decisione di richiesta di informazioni, pregiudicare i diritti della difesa riconosciuti all'impresa. Per esempio, essa non può imporre all'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione. Entro i limiti così ricordati, il Tribunale, al termine dell'esame, ha respinto gli argomenti delle ricorrenti.

Per quanto riguarda le richieste di informazioni, che non obbligano le imprese a rispondere alle questioni poste, il Tribunale ha sottolineato, in primo luogo, che non si può ritenere che la Commissione, attraverso tali domande, imponga ad un'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali potrebbe essere indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione che spetta alla Commissione di provare e, in secondo luogo, che il rifiuto o l'impossibilità di rispondere a richieste di informazioni non può di per sé costituire prova della partecipazione di un'impresa all'intesa.

Nell'applicare l'art. 85 del Trattato CE, il Tribunale ha confermato che la Commissione poteva qualificare i comportamenti addebitati alle imprese come accordo e/o pratica concordata. Infatti, *nell'ambito di una violazione complessa, la quale abbia coinvolto svariati produttori che durante parecchi anni hanno perseguito un obiettivo di controllo in comune del mercato, non si può pretendere che la Commissione qualifichi esattamente la violazione, per ognuna delle imprese e in ogni dato momento, come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni caso, entrambe tali forme di violazione sono previste dall'art. 85 del Trattato*. La Commissione ha pertanto il diritto di qualificare una tale violazione complessa come accordo e/o pratica concordata, in quanto tale violazione implica elementi che devono essere qualificati come accordo ed elementi che devono essere qualificati come pratica concordata.

Quanto alla prova della partecipazione di un'impresa ad una pratica concordata, il Tribunale ha affermato che, nei casi in cui essa non risulta dalla semplice constatazione di un parallelismo nel comportamento sul mercato, bensì da documenti da cui emerge che le pratiche erano il risultato di una concertazione, occorre che le imprese interessate non solo presentino una spiegazione alternativa dei fatti accertati dalla Commissione, ma che confutino anche l'esistenza di tali fatti in base ai documenti prodotti dalla Commissione.

Il Tribunale ha inoltre chiaramente spiegato che un'impresa può essere ritenuta *responsabile di un'intesa globale* come quella prevista dall'art. 1 del dispositivo

della decisione del 1994 ¹², anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, *purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza, e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa.*

La sentenza 20 aprile 1999 ha inoltre definito la questione dell'*individuazione del soggetto che deve rispondere dell'infrazione commessa*. Al riguardo, esso ha ricordato che, quando la persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione sussiste giuridicamente, la Commissione è legittimata a ritenerla responsabile.

Inoltre, quando vi è una pluralità di società operative, tanto in termini di produzione quanto di commercializzazione, ripartite, per di più, in funzione del mercato geografico specifico, la Commissione non sbaglia se decide di indirizzare la sua decisione alla holding del gruppo, piuttosto che ad una delle società operative del gruppo.

Nel quadro delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale aveva informato le parti, nel maggio 1997, di aver deciso di consentire a ciascuna delle ricorrenti *l'accesso al fascicolo amministrativo della Commissione* nella causa che aveva dato origine alla decisione del 1994, fatta eccezione per i documenti interni di quest'ultima e per quelli contenenti segreti commerciali o altre informazioni confidenziali. Dopo aver consultato il fascicolo, quasi tutte le ricorrenti hanno presentato osservazioni in risposta. Dinanzi al Tribunale sono stati presentati svariati motivi di annullamento relativi all'accesso al fascicolo amministrativo della Commissione, e tutti sono stati respinti. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la Commissione non avesse regolarmente consentito alle ricorrenti l'accesso al fascicolo, ma che tale circostanza non potesse di per sé condurre all'annullamento della decisione del 1994. Difatti, l'asserita violazione dei diritti della difesa dev'essere valutata in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, in quanto è sostanzialmente legata alle censure di cui la Commissione ha tenuto conto per dimostrare l'infrazione contestata all'impresa interessata. Si tratta infatti di verificare se le possibilità di difesa della ricorrente siano state pregiudicate dalle condizioni alle quali essa ha avuto accesso al fascicolo amministrativo della Commissione. Al riguardo, *per constatare una violazione dei diritti della difesa è sufficiente*

¹²

Essa consisteva nella regolare organizzazione, per una durata di svariati anni, di riunioni tra produttori concorrenti il cui oggetto era costituito dall'accordo su pratiche illecite, destinate ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato del PVC.

dimostrare che l'omessa divulgazione dei documenti in questione ha potuto influenzare, a scapito della ricorrente, lo svolgimento del procedimento e il contenuto della decisione (sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91, *Solvay/Commissione*, Racc. pag. II-1775, e causa T-36/91, *ICI/Commissione*, Racc. pag. II-1847; v. altresì, nel campo degli aiuti di Stato, sentenza 11 novembre 1987, causa 259/85, *Francia/Commissione*, Racc. pag. 4393). Se così fosse stato, il procedimento amministrativo sarebbe stato viziato e la decisione avrebbe dovuto essere annullata.

In tema di ammende, va rilevato che quelle inflitte alle società SAV, Elf Atochem e Imperial Chemical Industries sono state ridotte dal Tribunale nell'esercizio della sua competenza anche di merito. Riguardo alle due ultime società è stato infatti osservato che la valutazione delle rispettive quote di mercato, delle quali la Commissione aveva tenuto conto per fissare le ammende, era esagerata, per cui l'importo delle ammende stesse era troppo elevato.

In due sentenze analoghe del 19 maggio 1999, causa T-175/95, *BASF/Commissione* (Racc. pag. II-1581), e causa T-176/95, *Accinauto/Commissione* (Racc. pag. II-1635), il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse commesso errori di valutazione nel considerare contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato CE l'accordo concluso nel 1982 tra la BASF e l'Accinauto. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha dovuto accertare se le parti dell'accordo avessero stipulato una limitazione della libertà del concessionario, ossia l'Accinauto, di effettuare vendite passive dei prodotti che costituivano oggetto del contratto di distribuzione esclusiva a clienti stabiliti in Stati membri diversi da quello interessato dall'esclusiva. Ai fini della sua valutazione, il Tribunale ha precisato che gli elementi da prendere in considerazione comprendono il testo della clausola contrattuale controversa, l'ambito di applicazione delle altre clausole che presentano un collegamento con l'obbligo del concessionario previsto da detta clausola, le circostanze di fatto e di diritto che hanno accompagnato la stipulazione e l'applicazione di detto accordo, le quali consentono di chiarirne gli scopi.

La sentenza 21 gennaio 1999, cause riunite T-185/96, T-189/96, T-190/96, *Riviera Auto Service/Commissione* (Racc. pag. II-93), ha respinto i ricorsi proposti da ex concessionari della società VAG France diretti ad ottenere l'annullamento di alcune decisioni con cui la Commissione aveva respinto le denunce, presentate ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, di presunte infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato CE, consistenti nel rifiuto di approvvigionamento ad esse opposto, in base al contratto-tipo di distribuzione Volkswagen, dopo la loro estromissione dalla rete. Tale sentenza è esemplare della facoltà (riconosciuta nella sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, *Automec/Commissione*, Racc. pag. II-2223), per la Commissione, di respingere una denuncia qualora accerti che la causa non presenta

un interesse comunitario sufficiente per giustificare il prosieguo dell'esame. Il Tribunale ha ricordato i diversi principi individuati dalla giurisprudenza in merito all'esercizio di tale potere della Commissione (v. sentenze del Tribunale *Automec/Commissione*, nonché 24 gennaio 1995, causa T-5/93, *Tremblay e a./Commissione*, Racc. pag. II-185, e 27 giugno 1995, causa T-186/94, *Guérin automobiles/Commissione*, Racc. pag. II-1753).

Le sentenze 13 dicembre 1999, cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96, *SGA/Commissione* (Racc. pag. II-3587), e cause riunite T-9/96 e T-211/96, *Européenne automobile/Commissione* (Racc. pag. II-3639), illustrano altresì le condizioni in base alle quali la Commissione può esercitare la facoltà ad essa riconosciuta.

b.2) Articolo 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE)

La Irish Sugar, unica impresa in Irlanda a svolgere attività di trasformazione delle barbabietole da zucchero e principale fornitrice di zucchero nel territorio di questo Stato membro, ha presentato al Tribunale un ricorso mirante, in via principale, ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 14 maggio 1997, 97/624/CE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 86 del Trattato CE. La causa ha permesso al Tribunale di esaminare il problema della posizione dominante collettiva e di valutare il carattere abusivo di dati comportamenti in materia di prezzi (sentenza 7 ottobre 1999, causa T-228/97, *Irish Sugar/Commissione*, Racc. pag. II-2969); contro la sentenza è pendente un procedimento di impugnazione, causa C-497/99 P).

In primo luogo, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza della Corte (v. sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, *Francia e a./Commissione*, Racc. pag. I-1375), pronunciata in tema di controllo delle concentrazioni, in base alla quale l'esistenza di una posizione dominante collettiva per più imprese consiste nell'avere insieme, in particolare a causa dei fattori di correlazione tra esse esistenti, il potere di adottare sul mercato una medesima linea d'azione e di agire in gran parte indipendentemente dagli altri concorrenti, dalla loro clientela e, infine, dai consumatori. Nel caso di specie, esso ha rilevato, da un lato, che la mera natura indipendente delle entità economiche interessate non poteva bastare ad escludere la possibilità che esse detenessero una posizione dominante collettiva e, dall'altro, che i fattori di correlazione tra la ricorrente e la Sugar Distributors (SDL), che aveva il compito di garantire la distribuzione dello zucchero fornito dalla ricorrente, individuati dalla Commissione, dimostravano come queste due entità economiche disponessero del potere di adottare una medesima linea d'azione sul mercato. Ad esempio, erano stati individuati come fattori di correlazione la partecipazione della ricorrente nel capitale azionario della società

capogruppo SDL [Sugar Distributions (Holding)], la sua rappresentanza nei consigli di amministrazione della Sugar Distributions (Holding) e della SDL, la struttura decisionale di queste società e i processi di comunicazione istituiti per rendere più efficace tale struttura, come pure i legami economici diretti rappresentati dall'impegno della SDL ad acquistare tutto il proprio zucchero presso la ricorrente e il finanziamento da parte di quest'ultima di tutte le operazioni di promozione a favore degli acquirenti e degli sconti concessi dalla SDL ai suoi clienti.

In secondo luogo, secondo il Tribunale, il fatto che due imprese si trovino in una relazione commerciale verticale non influisce sull'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante collettiva. A questo proposito esso ha ritenuto, al pari della Commissione che, a meno che non si voglia ritenere che l'applicazione dell'art. 86 del Trattato contenga una lacuna, non si può ammettere che ad imprese che si trovino in una relazione verticale, senza tuttavia essere integrate al punto di costituire un'unica e medesima impresa, sia consentito sfruttare abusivamente una posizione dominante collettiva.

Infine, la Commissione aveva a giusto titolo considerato che comportamenti individuali di una delle imprese codetentrici di una posizione dominante collettiva costituivano sfruttamento abusivo di tale posizione. Infatti, sebbene l'esistenza di una posizione dominante collettiva discenda dalla posizione detenuta congiuntamente dalle entità economiche considerate sul mercato di cui trattasi, l'abuso non deve necessariamente essere commesso da tutte le imprese interessate. Occorre soltanto che esso sia individuabile come una delle manifestazioni della detenzione di una tale posizione dominante collettiva. Conseguentemente, le imprese che detengono una posizione dominante collettiva possono porre in essere comportamenti abusivi in comune o individuali.

Il Tribunale ha peraltro confermato l'esistenza di una posizione dominante della ricorrente sul mercato dello zucchero industriale in base alla sola detenzione di una quota di mercato superiore al 50%.

Anche le rilevazioni della Commissione sull'abuso di posizione dominante da parte della ricorrente sui mercati, in Irlanda, dello zucchero industriale e dello zucchero destinato alla vendita al dettaglio erano soggette al controllo del giudice, che le ha ampiamente confermate ¹³. Per stabilire se le pratiche dei prezzi addebitate alla ricorrente presentassero effettivamente un carattere abusivo il Tribunale, basandosi sulla giurisprudenza della Corte, ha sottolineato che bisogna valutare tutte le

¹³

Soltanto uno dei comportamenti abusivi addebitati è stato ritenuto come non dimostrato, e tale rilievo ha comportato una riduzione dell'ammenda.

circostanze e, in particolare, i criteri e le modalità di concessione degli sconti, e accertare se gli sconti mirino, mediante un vantaggio non basato su alcuna prestazione economica che li giustifichi, a sopprimere o limitare la possibilità dell'acquirente di scegliere la fonte di rifornimento, a chiudere l'accesso del mercato ai concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata.

In particolare, è stato confermato il carattere abusivo degli sconti frontiera, accordati sotto forma di sconti speciali a certi clienti situati nelle zone di frontiera con l'Irlanda del Nord per fare concorrenza alle importazioni a basso prezzo di zucchero provenienti dall'Irlanda del Nord. Al riguardo, le parti in causa divergevano circa la soluzione da dare al problema se la concessione di sconti speciali a clienti esposti alla concorrenza costituisca o meno una reazione compatibile con la responsabilità particolare che incombe ad un'impresa in posizione dominante, nei limiti in cui i prezzi in questione non siano prezzi predatori nel senso indicato dalle sentenze della Corte 3 luglio 1991, causa C-62/86, *AKZO/Commissione* (Racc. pag. I-3359), e 14 novembre 1996, causa C-333/94 P, *Tetra Pak/Commissione* (Racc. pag. I-5951). Secondo il Tribunale la ricorrente aveva violato l'art. 86, secondo comma, lett. c), del Trattato CE in quanto, concedendo tale sconto, essa aveva applicato alle controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando in capo ad esse uno svantaggio concorrenziale. Infatti, gli argomenti della ricorrente volti a dimostrare il carattere lecito degli sconti speciali riguardanti, in particolare, il carattere difensivo del suo comportamento, non sono stati accolti. In merito a tale argomento, è stato affermato che, *se, indubbiamente, l'esistenza di una posizione dominante non priva un'impresa che la detiene del diritto di preservare i propri interessi commerciali qualora questi ultimi siano minacciati, la preservazione della posizione concorrenziale di un'impresa in posizione dominante, che abbia le caratteristiche di quella detenuta dalla ricorrente all'epoca dei fatti controversi, deve quantomeno, per essere legittima, fondarsi su criteri di efficienza economica e presentare un interesse per i consumatori*. Nella fattispecie, la ricorrente non aveva dimostrato il ricorrere di queste condizioni.

Si rileverà, infine, che il Tribunale, nell'ambito delle conclusioni dirette alla riduzione dell'ammenda, ha verificato se la Commissione avesse violato il principio generale di diritto comunitario del rispetto del termine ragionevole nel procedimento anteriore all'adozione della decisione impugnata, conformemente ai criteri sanciti nella sentenza *SCK e FNK/Commissione*. Tenuto conto delle circostanze specifiche della causa, la durata complessiva del procedimento amministrativo, pari a circa 80 mesi, non è stata ritenuta irragionevole.

La sentenza 16 dicembre 1999, causa T-198/98, *Micro Leader Business/Commissione* (Racc. pag. II-3989), ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva respinto la denuncia presentata dalla Micro Leader Business, società specializzata nel commercio all'ingrosso di prodotti informatici e di prodotti specificamente destinati all'organizzazione dell'attività di ufficio, riguardo a comportamenti delle società Microsoft France e Microsoft Corporation contrari agli artt. 85 e 86 del Trattato CE. Pur ritenendo che la Commissione non avesse commesso alcun errore di diritto né alcun errore manifesto di valutazione nel considerare che gli elementi portati a sua conoscenza dalla ricorrente non contenevano alcun indizio dell'esistenza di un accordo o di una pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, esso ha tuttavia affermato che la decisione impugnata conteneva un errore manifesto nella valutazione della presunta violazione dell'art. 86 del Trattato CE consistente, a detta della ricorrente, nell'incidere, mediante il divieto d'importazione dei prodotti editi in lingua francese e posti in commercio dalla Microsoft Corporation sul mercato canadese, sui prezzi di vendita dei prodotti della marca Microsoft sul mercato francese. Infatti, la Commissione non poteva sostenere, senza approfondire l'esame della denuncia, che gli elementi in suo possesso al momento dell'emanazione della decisione impugnata non costituivano indizi relativi all'esistenza di un comportamento abusivo da parte della Microsoft, mentre il Tribunale ha ritenuto che tali elementi fossero indice del fatto che, per operazioni equivalenti, la Microsoft applicava condizioni diverse sul mercato canadese e su quello comunitario e che i prezzi comunitari erano eccessivi. Di conseguenza, il Tribunale ha avuto cura di ricordare che, se, in linea di principio, *l'esercizio di diritti d'autore da parte del titolare, come il divieto di importare taluni prodotti da un territorio non comunitario verso uno Stato membro della Comunità, non costituisce di per sé una violazione dell'art. 86 del Trattato, da tale esercizio può tuttavia derivare, in taluni casi eccezionali, un comportamento abusivo* (v. sentenza della Corte 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, *RTE e ITP/Commissione*, Racc. pag. I-743).

Investito di un ricorso ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), il Tribunale ha constatato un inadempimento da parte della Commissione con la sentenza 9 settembre 1999, causa T-127/98, *UPS Europe/Commissione* (Racc. pag. II-2633). La controversia traeva origine da una denuncia, depositata dalla ricorrente nel luglio 1994 dinanzi alla Commissione, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, con la quale si lamentava la contrarietà all'art. 86 del Trattato CE della condotta della Deutsche Post. Il ricorso mirava a far dichiarare che la Commissione si era illegittimamente astenuta dal prendere posizione sulla denuncia, mentre erano trascorsi sei mesi (alla data di presentazione dell'atto introduttivo) da quando essa aveva presentato le proprie osservazioni sulla comunicazione inviatale dalla Commissione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. Il Tribunale ha ricordato che, quando la procedura di esame della denuncia è entrata, come nel caso di specie,

nella terza fase (sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, *Automec/Commissione* (Racc. pag. II-367), la Commissione è tenuta o ad avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia o ad adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia stessa, che può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento dinanzi al giudice comunitario (sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, *Guérin automobiles/Commissione*, Racc. pag. I-1503). Quest'ultima decisione, conformemente ai principi della buona amministrazione, deve intervenire entro un termine ragionevole dal ricevimento delle osservazioni del denunciante. A tal proposito il Tribunale ha dichiarato che il carattere accettabile del periodo trascorso tra le osservazioni della ricorrente in seguito alla comunicazione, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, e la diffida della Commissione a prendere posizione sulla denuncia dev'essere valutato tenendo conto degli anni di istruzione già trascorsi, dello stato di istruzione attuale della pratica nonché dell'atteggiamento delle parti considerate nel loro insieme. Nel caso di specie, poiché la Commissione non aveva giustificato la propria omissione di agire entro i termini e il suo obbligo di agire non era stato contestato, il ricorso è stato accolto.

c) Regolamento n. 4064/89

In materia di controllo delle concentrazioni, il Tribunale ha pronunciato quattro sentenze (sentenze 4 marzo 1999, causa T-87/96, *Assicurazioni Generali/Commissione*, Racc. pag. II-203, 25 marzo 1999, causa T-102/96, *Gencor/Commissione*, Racc. pag. II-753, 28 aprile 1999, causa T-221/95, *Endemol/Commissione*, Racc. pag. II-1299, e 15 dicembre 1999, causa T-22/97, *Kesko/Commissione*, Racc. pag. II-3775).

La causa che ha dato origine alla sentenza *Assicurazioni Generali/Commissione* ha contribuito a precisare l'applicabilità del regolamento n. 4064/89 alle imprese comuni. Nel caso di specie, la ricorrente contestava la decisione della Commissione, adottata ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento (versione rettificata, GU 1990, L 257, pag. 13), secondo la quale la creazione dell'impresa comune che le era stata notificata non costituiva una concentrazione ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4064/89¹⁴ e non rientrava, quindi, nel campo di applicazione dello

¹⁴

Dal testo dell'art. 3 del regolamento n. 4064/89 nella versione in vigore al momento dell'adozione della decisione impugnata, prima di essere modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, che modifica il regolamento n. 4064/89 (GU L 180, pag. 1), deriva che la creazione di un'impresa comune rientra nel suddetto regolamento solo se, da un lato, l'impresa dispone di autonomia funzionale e, dall'altro, essa non ha per oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale delle imprese che vi partecipano.

stesso. Dopo aver dichiarato che si trattava di una decisione definitiva impugnabile con ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, al fine di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai ricorrenti in base al regolamento n. 4064/89, il Tribunale ha affermato che la Commissione non aveva commesso alcun errore di valutazione nel rifiutare di riconoscere la natura di concentrazione all'operazione notificata.

Infatti, avendo valutato l'incidenza del sostegno delle società capogruppo sull'autonomia funzionale dell'impresa comune, da un lato, tenendo conto delle caratteristiche del mercato interessato e, dall'altro, verificando entro quali limiti tale impresa esercitava le funzioni normalmente svolte dalle altre imprese presenti sul medesimo mercato, il Tribunale ha dichiarato che, quando l'impresa comune dipende dalle sue società madri per la fornitura dell'insieme dei servizi, al di là di un periodo iniziale di avviamento nel corso del quale tale assistenza può essere considerata come giustificata al fine di permettere all'impresa comune di entrare sul mercato, essa è priva di autonomia funzionale e non può, quindi, essere considerata di natura concentrativa.

La sentenza *Gencor/Commissione* ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 24 aprile 1996, che vietava l'operazione di concentrazione tra la Gencor Ltd, una società di diritto sudafricano attiva nel settore minerario e metallurgico, e la Lonrho Plc, una società di diritto inglese, anch'essa operante nel medesimo settore, perché il risultato dell'operazione sarebbe stato la creazione di una posizione dominante duopolistica dell'entità risultante dalla concentrazione e di un'altra società (la Amplats) sul mercato mondiale del platino e del rodio, con il risultato che nel mercato comune la effettiva concorrenza ne sarebbe stata ostacolata in modo significativo. L'Ufficio sudafricano della concorrenza, invece, applicando le norme nazionali, non si era opposto all'operazione.

In primo luogo, la sentenza ha consentito al Tribunale di affermare la competenza della Commissione a conoscere dell'operazione di concentrazione. Infatti, il motivo dedotto dalla Gencor, secondo il quale la Commissione non poteva applicare il regolamento n. 4064/89 a un'operazione che riguardava attività economiche svolte sul territorio di un paese terzo e approvata dalle autorità locali, è stato respinto. Al riguardo, il Tribunale ha sottolineato che l'art. 1 del regolamento n. 4064/89 non richiede, perché un'operazione di concentrazione sia considerata di dimensione comunitaria, che le imprese che partecipano alla concentrazione siano stabilite nella Comunità, né che le attività di estrazione e/o di produzione che costituiscono oggetto della concentrazione vengano svolte nel territorio della Comunità. Infatti, poiché oggetto del regolamento è quello di garantire che la concorrenza non sia falsata in seno al mercato comune, operazioni di concentrazione le quali, pur riguardando

attività della Comunità, creino o rafforzino una posizione dominante che ostacola la concorrenza effettiva in modo significativo nel mercato comune rientrano nella sfera di applicazione del regolamento. Inoltre, il testo del regolamento si basa piuttosto sul criterio delle attività di vendita all'interno del mercato comune che su quello della produzione.

E' stato affermato inoltre che la decisione impugnata era compatibile con le norme di diritto internazionale pubblico, tenuto conto del *carattere prevedibile dell'effetto immediato e sostanziale nella Comunità* dell'operazione progettata da imprese la cui sede si trovi all'esterno della stessa.

In secondo luogo, il Tribunale ha confermato che il regolamento n. 4064/89 si applica a casi di posizione dominante collettiva (sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, *France e a./Commissione*, Racc. pag. I-1375), basandosi sulla finalità della normativa in questione.

In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse giustamente rilevato che l'operazione di concentrazione avrebbe creato una posizione dominante collettiva. A questo proposito esso ha sottolineato che, se la detenzione di quote considerevoli del mercato è altamente indicativa dell'esistenza di una posizione dominante, essa non costituisce, come elemento di prova, un dato immutabile, poiché il suo significato varia da mercato a mercato secondo la struttura di questi, in particolare per quanto riguarda la produzione, l'offerta e la domanda. La detenzione di quote di mercato elevate da parte dei membri di un oligopolio non ha necessariamente, rispetto all'analisi di una posizione dominante individuale, il medesimo significato dal punto di vista delle possibilità dei detti membri di adottare, in quanto gruppo, comportamenti indipendenti in una misura apprezzabile nei confronti dei loro concorrenti, dei loro clienti e, infine, dei consumatori. Cionondimeno resta che la detenzione, in particolare nel caso di un duopolio, di una quota di mercato elevata è pure idonea, salvo elementi in senso contrario, a costituire un indizio molto importante dell'esistenza di una posizione dominante collettiva.

Nella sentenza si afferma inoltre che *l'esistenza di legami strutturali non costituisce un criterio necessario per verificare se due o più entità economiche indipendenti occupino una posizione dominante collettiva, in quanto è necessario che le due entità siano unite, in modo più generale, da legami di tipo economico*. In merito, il Tribunale ha precisato che sul piano giuridico o economico non esiste alcuna ragione per escludere dalla nozione di legame economico la relazione di interdipendenza esistente tra i membri di un oligopolio ristretto all'interno del quale questi ultimi, su un mercato di caratteristiche adeguate, in particolare in termini di concentrazione del mercato, di trasparenza e di omogeneità del prodotto, sono in

grado di prevedere i loro reciproci comportamenti e sono pertanto fortemente incentivati ad allineare il loro comportamento sul mercato in modo da massimalizzare il loro profitto comune riducendo la produzione al fine di aumentare i prezzi.

Infine, il Tribunale ha dichiarato che, nel contesto del regolamento n. 4064/89, la Commissione è autorizzata ad accettare dalle imprese interessate solo impegni idonei a permetterle di concludere che l'operazione di concentrazione di cui trattasi non creerebbe o non rafforzerebbe una posizione dominante ai sensi dell'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento, *indipendentemente dal fatto che gli impegni proposti siano qualificati come impegni comportamentali o impegni strutturali*.

Nella causa *Endemol/Commissione* la ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 1995, che dichiarava incompatibile col mercato comune l'accordo con cui è stata costituita l'impresa comune Holland Media Groep. Il Tribunale ha così potuto definire i limiti della competenza della Commissione riguardo alle concentrazioni prive di dimensione comunitaria nel caso in cui uno Stato membro le chieda, ai sensi dell'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89, di esaminare la compatibilità di tale operazione con il regolamento stesso. Il Tribunale ha infatti sottolineato che l'art. 22 non attribuisce allo Stato membro alcun potere di controllare lo svolgimento dell'esame della Commissione, una volta che le ha deferito la concentrazione di cui trattasi, né di delimitare il campo d'indagine della Commissione al riguardo.

La stessa causa ha inoltre consentito di precisare la portata dei diritti della difesa. Il Tribunale ha difatti affermato che i principi che regolano l'accesso al fascicolo nell'ambito di procedure svolte ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato sono applicabili all'accesso al fascicolo nelle cause di concentrazione esaminate nell'ambito del regolamento n. 4064/89, anche se l'applicazione di questi principi può ragionevolmente essere condizionata dall'esigenza di celerità che caratterizza l'economia generale di tale regolamento. Ne consegue che l'accesso a taluni documenti può essere rifiutato, in particolare ai documenti o parti di essi contenenti segreti professionali di altre imprese, ai documenti interni della Commissione, alle informazioni che consentono di identificare i denunciati che desiderano restare nell'anonimato, nonché alle informazioni comunicate alla Commissione a condizione che ne venga rispettata la riservatezza. Per quanto concerne, più in particolare, il diritto alla tutela del segreto d'impresa, questo diritto deve essere temperato con la garanzia dei diritti della difesa, per cui la Commissione può essere tenuta a conciliare interessi opposti con la preparazione di versioni non riservate dei documenti che contengono segreti d'impresa o altri dati sensibili.

Infine, è stato riconosciuto che, nel caso di specie, era stato esercitato sull'impresa comune un controllo congiunto ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 4064/89. Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha esaminato le disposizioni dell'accordo di concentrazione relative alle modalità di adozione delle decisioni strategiche più importanti e al regolamento per consensus delle questioni sottoposte all'assemblea generale degli azionisti. Esso ha inoltre sottolineato che il comitato degli azionisti, che vota all'unanimità, deve approvare in via preliminare talune decisioni del consiglio d'amministrazione che vanno al di là di quanto è necessario per tutelare gli interessi di un azionista di minoranza.

L'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89, la cui portata è stata esaminata nella sentenza precedente, ha costituito altresì oggetto di valutazione da parte del Tribunale nella sentenza *Kesko/Commissione*, con cui è stata respinta la domanda di annullamento della decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato comune l'operazione di concentrazione tra le imprese Kesko e Tuko. Infatti, la ricorrente contestava che la Commissione, adita dall'Ufficio finlandese della concorrenza, fosse competente ai sensi di tale disposizione per adottare la decisione. Per respingere tale argomento il Tribunale ha rilevato, da un lato, che *la nozione di domanda di uno Stato membro ai sensi dell'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89 non si limita alle domande provenienti da un governo o da un ministero, ma comprende anche quelle provenienti da un'autorità nazionale come l'Ufficio finlandese della concorrenza* e, dall'altro, che la Commissione era legittimata a ritenere detto Ufficio competente per presentare la domanda, considerati gli elementi di cui essa disponeva al momento di adottare la decisione.

La ricorrente sosteneva inoltre che la decisione impugnata non accertava l'esistenza di un effetto di concentrazione sul commercio intracomunitario. A tale proposito il Tribunale ha affermato che alla condizione dell'effetto sul commercio tra Stati membri, di cui all'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89, occorre dare una interpretazione coerente con quella di cui agli artt. 85 e 86 del Trattato CE. Ne consegue che, nell'ambito dell'art. 22, n. 3, la Commissione ha il diritto di tener conto degli effetti potenziali sul commercio tra Stati membri, a condizione che essi siano sufficientemente sensibili e prevedibili, senza che occorra dimostrare che l'operazione di concentrazione in esame abbia effettivamente pregiudicato il commercio intracomunitario.

2. Aiuti di Stato

Nel settore degli aiuti di Stato il Tribunale si è pronunciato su numerosi ricorsi proposti in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato CE¹⁵ e dell'art. 33 del Trattato CECA¹⁶. Esso è stato inoltre investito di un ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione dell'inadempimento della Commissione ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE [sentenza 3 giugno 1999, causa T-17/96, *TF1/Commissione* (Racc. pag. II-1757: ricorsi contro questa sentenza sono pendenti dinanzi alla Corte, cause C-302/99 P e C-308/99 P)] e di un ricorso per risarcimento danni (sentenza 28 gennaio 1999, causa T-230/95, *BAI/Commissione*, Racc. pag. II-123).

In merito alla *ricevibilità dei ricorsi ex art. 173, quarto comma, del Trattato CE*, il Tribunale si è occupato di un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di una decisione adottata dalla Commissione nell'ambito della fase preliminare di esame prevista dall'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) [sentenza *ARAP e a./Commissione* (contro questa sentenza è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-321/99 P)] e di decisioni adottate al termine della procedura di esame prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE. Per quanto riguarda i criteri menzionati dall'art. 173, quinto comma, del Trattato CE, il Tribunale ha confermato che quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* va preso in

¹⁵ Sentenze 28 gennaio 1999, causa T-14/96, *BAI/Commissione*, Racc. pag. II-139; 11 febbraio 1999, causa T-86/96, *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commissione*, Racc. pag. II-179; 15 giugno 1999, causa T-288/97, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione*, Racc. pag. II-1871; 17 giugno 1999, causa T-82/96, *ARAP e a./Commissione*, Racc. pag. II-1889 (contro questa sentenza è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-321/99 P); 6 ottobre 1999, causa T-123/97, *Salomon/Commissione*, Racc. pag. II-2925; 6 ottobre 1999, causa T-110/97, *Kneissl Dachstein/Commissione*, Racc. pag. II-2881; 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, *Freistaat Sachsen e a./Commissione*, Racc. pag. II-3663; e ordinanza 30 settembre 1999, causa T-182/98, *UPS Europe/Commissione*, Racc. pag. II-2857.

¹⁶ Sentenze 21 gennaio 1999, cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, *Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione*, Racc. pag. II-17 (contro questa sentenza è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte, causa C-111/99 P); 25 marzo 1999, causa T-37/97, *Forges de Clabecq SA/Commissione*, Racc. pag. II-859 (contro questa sentenza è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte, causa C-179/99 P); 12 maggio 1999, cause riunite da T-164/96 a T-167/96, T-122/97 e T-130/97, *Moccia Irme e a./Commissione*, Racc. pag. II-1477 (contro questa sentenza è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte, cause C-280/99 P, C-281/99 P e C-282/99 P); 7 luglio 1999, causa T-106/96, *Wirtschaftsvereinigung Stahl/Commissione*, Racc. pag. II-2155; 7 luglio 1999, causa T-89/96, *British Steel/Commissione*, Racc. pag. II-2089; 9 settembre 1999, causa T-110/98, *RJB Mining/Commissione*, Racc. pag. II-2585 (contro questa sentenza è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte, causa C-427/99 P); e 16 dicembre 1999, causa T-158/96, *Acciaierie di Bolzano/Commissione*, Racc. pag. II-3927.

considerazione per stabilire l'inizio del decorso del termine per il ricorso d'annullamento proposto da un soggetto diverso dallo Stato membro al quale la decisione è notificata (sentenze *Salomon/Commissione* e *Kneissl Dachstein/Commissione*), nonostante il fatto che la Commissione abbia trasmesso il testo del suo comunicato stampa annunciando l'adozione della decisione all'impresa ricorrente (sentenza *BAI/Commissione*, causa T-14/96) ¹⁷.

Con la sentenza 11 febbraio 1999, *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione*, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un'associazione e da un'impresa diretto all'annullamento di una decisione con cui la Commissione dichiarava incompatibile con il mercato comune un'agevolazione fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche.

Per quanto riguarda la qualità per agire dell'impresa, il Tribunale, in primo luogo, ha ritenuto che, vietando la proroga di disposizioni fiscali di portata generale, la decisione riguardava l'impresa solo in ragione della sua qualità obiettiva di beneficiario potenziale del sistema di ammortamento controverso, al pari di qualsiasi altro operatore che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica. Il vantaggio fiscale vietato non possedeva pertanto carattere individuale. In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che il fatto che una persona fisica o giuridica sia un terzo interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato non può conferirle legittimazione ad agire nei confronti della decisione impugnata al termine della seconda fase d'esame. In altre parole, una persona fisica o giuridica può essere individualmente riguardata a motivo della sua qualità di terzo interessato soltanto da una decisione della Commissione recante diniego di aprire la fase di esame prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE. Il Tribunale ha precisato che quando la Commissione ha adottato la sua decisione al termine della seconda fase di esame, i terzi interessati hanno effettivamente fruito delle loro garanzie procedurali e quindi non possono più essere considerati individualmente riguardati, a motivo di questa sola qualità, dalla detta decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE. Infine, il Tribunale ha dichiarato che la partecipazione dell'impresa al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE non è una circostanza sufficiente per identificarla in maniera analoga a quella del destinatario della decisione impugnata.

La medesima causa ha inoltre permesso al Tribunale di ricordare le condizioni in base alle quali un'associazione professionale è considerata in possesso della

¹⁷

Va rilevato che un'interpretazione analoga dell'art. 33 del Trattato CECA è stata adottata nelle citate sentenze *Forges de Clabecq/Commissione*, *British Steel/Commissione* (causa T-89/96) e *Wirtschaftsvereinigung Stahl/Commissione*.

legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE. Nel caso di specie, non si poteva ritenere che l'associazione ricorrente si fosse validamente sostituita ad uno o più dei suoi membri (conformemente a quanto sostenuto nella sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, *AITEC e a./Commissione*, Racc. pag. II-1971), né che possedesse la qualità di negoziatore ai sensi delle sentenze della Corte 2 febbraio 1988, causa 67/85, *Van der Kooy/Commissione*, Racc. pag. 219, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, *CIRFS e a./Commissione*, Racc. pag. I-1125), per cui il suo ricorso non era ricevibile.

Con le sentenze *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione* e *Freistaat Sachsen e Volkswagen/Commissione* il Tribunale ha dichiarato ricevibili i ricorsi presentati da enti infrastatali, confermando così la sua precedente giurisprudenza (sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, *Vlaams Gewest/Commissione*, Racc. pag. II-717).

La causa *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione* trovava origine nella decisione, rivolta alla Repubblica italiana, con la quale la Commissione dichiarava incompatibili con il mercato comune gli aiuti erogati dalla regione Friuli-Venezia Giulia alle imprese di autotrasporto di merci della regione, ordinandone la restituzione. Secondo il Tribunale, la regione era individualmente riguardata dalla decisione, poiché questa non solo incideva su atti di cui la ricorrente era autore, ma le impediva inoltre di esercitare come essa intendeva le proprie competenze. Inoltre, la decisione le impediva di continuare ad applicare la normativa in questione annullandone gli effetti e la obbligava ad avviare il procedimento amministrativo di recupero degli aiuti dai beneficiari. La regione era inoltre direttamente riguardata, poiché le autorità italiane, destinatarie della decisione, non avevano esercitato alcun potere discrezionale al momento della comunicazione all'ente regionale. Peraltro, secondo il Tribunale l'interesse ad agire della regione non era ricompreso nell'interesse dello Stato italiano, in quanto la regione è titolare di diritti ed interessi specifici e gli aiuti considerati nella decisione impugnata costituivano misure adottate in forza dell'autonomia legislativa e finanziaria di cui essa gode direttamente in base alla Costituzione italiana.

Un'analoga analisi giuridica è stata adottata dal Tribunale nell'ambito della causa proposta dal *Freistaat Sachsen*, Land della Repubblica federale tedesca, avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 26 giugno 1996, 96/666/CE, relativa ad aiuti della Germania in favore del gruppo Volkswagen per gli stabilimenti di Mosel e Chemnitz, nel senso che a questo ente territoriale sono stati riconosciuti l'interesse e la legittimazione ad agire.

Con l'ordinanza *UPS Europe/Commissione* il Tribunale ha accolto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione ritenendo priva di effetti giuridici la lettera

con la quale quest'ultima informava la ricorrente, che aveva sporto denuncia contro gli aiuti di Stato, da un lato, della sua decisione di non avviare al momento una procedura di esame degli aiuti ai sensi dell'art. 93 del Trattato CE e, dall'altro lato, indicava di non escludere la «possibilità che questa pratica potesse comportare aspetti di aiuto di Stato».

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 175 del Trattato CE, il Tribunale ha dichiarato l'inadempimento della Commissione in materia di aiuti di Stato, così come aveva fatto l'anno precedente nella sentenza 15 settembre 1998, causa T-95/96, *Gestevisión Telecinco/Commissione* (Racc. pag. II-3407). Nella sentenza *TF1/Commissione* il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva illegittimamente omesso di adottare una decisione in merito alla parte della denuncia, presentata dalla ricorrente, relativa agli aiuti di Stato accordati alle catene televisive pubbliche. Nel caso di specie, per valutare se, al momento dell'intimazione alla Commissione, incombesse su di questa l'obbligo ad agire, il Tribunale ha tenuto conto del tempo trascorso tra la data di deposito della denuncia (marzo 1993) e quella dell'intimazione all'istituzione convenuta (ottobre 1995). Esso ha ritenuto che il periodo fosse talmente ampio da consentire alla Commissione di concludere la fase preliminare di esame delle misure in questione e adottare una decisione su di esse, salvo dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali. Poiché queste ultime non erano dimostrate, la Commissione si trovava in una situazione di inadempimento al termine dei due mesi successivi all'intimazione.

Numerose cause hanno portato il Tribunale a pronunciarsi sugli elementi costitutivi della nozione di *aiuto di Stato* nelle sentenze *BAI/Commissione* (causa T-14/96), *Forges de Clabecq/Commissione* e *Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione*.

Con la sentenza *BAI/Commissione* (causa T-14/96), il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che disponeva la chiusura di una procedura di esame avviata sull'accordo concluso tra il consiglio provinciale di Biscaglia e l'impresa Ferries Golfo de Vizcaya, in quanto non costituiva aiuto di Stato. Esso ha ritenuto che la valutazione della Commissione si basasse su un'analisi erronea dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE ed ha sottolineato che una misura statale a favore di un'impresa, che rivesta la forma di sovvenzione di acquisto di biglietti di viaggio, non può, per il semplice fatto che le parti si obbligano a compiere prestazioni reciproche, essere esclusa a priori dalla nozione di aiuto di Stato. Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che non era dimostrato che l'acquisto di biglietti di viaggio da parte del consiglio provinciale di Biscaglia avesse il carattere di una operazione commerciale e, in secondo luogo, che l'aiuto controverso influenzava gli scambi tra Stati membri, in quanto l'impresa beneficiaria effettuava

collegamenti fra città situate in Stati membri diversi ed era in concorrenza con compagnie marittime stabilite in altri Stati membri.

Nella sentenza *Forges de Clabecq/Commissione* il Tribunale, che ha respinto il ricorso d'annullamento contro la decisione della Commissione che dichiarava incompatibili con il mercato comune alcuni interventi finanziari a favore della ricorrente, ha affermato che potevano essere qualificati come aiuti ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA un conferimento di capitali e gli anticipi concessi nel contesto di tale conferimento, una rinuncia ai crediti, garanzie di Stato per prestiti e crediti ponte. Infatti, la nozione di aiuto prevista da tale disposizione ricomprende le prestazioni in danaro o in natura concesse per sostenere un'impresa, indipendentemente da quanto i clienti di questa paghino per i beni o servizi da essa prodotti, nonché gli interventi che alleviano gli oneri normalmente gravanti sul bilancio dell'impresa.

Con la sentenza *Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione* il Tribunale ha respinto i ricorsi diretti all'annullamento di tre decisioni della Commissione proposti da due imprese siderurgiche tedesche, la Neue Maxhütte Stahlwerke e la Lech-Stahlwerke, le quali contestavano in sostanza la qualificazione come aiuti di Stato, ai sensi delle norme del Trattato CECA, di alcune misure finanziarie adottate, a loro favore, dal Land di Baviera. Nelle decisioni impugnate, infatti, la Commissione aveva ritenuto che un normale investitore privato che agisce in un sistema di economia di mercato non avrebbe concesso loro le suddette misure. Il Tribunale ha confermato questa analisi affermando che la Commissione non aveva violato l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

In proposito, il Tribunale ha precisato che le nozioni contemplate dalle disposizioni del Trattato CE sugli aiuti di Stato sono pertinenti ai fini dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del Trattato CECA, nella misura in cui non sono con esso incompatibili. *E' pertanto entro tali limiti giustificato fare riferimento alla giurisprudenza relativa agli aiuti di Stato contemplati dal Trattato CE al fine di valutare la legittimità di decisioni aventi ad oggetto aiuti contemplati dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.* Per esempio, per stabilire se un trasferimento di risorse pubbliche ad un'impresa siderurgica costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, il Tribunale ha applicato il criterio dell'investitore privato sottolineando che un conferimento di capitale di un investitore pubblico che prescinda da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, è un aiuto di Stato. Nel caso di specie, poiché la NMH era gravemente indebitata, la Commissione aveva giustamente considerato che un investitore privato, anche operando sulla scala di un gruppo in un contesto economicamente ampio, non avrebbe, in condizioni normali di mercato, potuto sperare, neanche a più lungo termine, in un'accettabile redditività dei capitali investiti. Inoltre, se una società

madre può, per un periodo limitato, sostenere le perdite di una delle sue filiali onde consentirne la cessazione delle attività nelle migliori condizioni, non solo a causa della probabilità di trarre da ciò indirettamente un profitto materiale, ma anche al fine di tener conto di altre preoccupazioni, come quella di mantenere l'immagine di marchio del gruppo o di riorientare le proprie attività, un investitore privato non può ragionevolmente permettersi di procedere, dopo anni di perdite ininterrotte, a un conferimento di capitale che, in termini economici, non solo risulta più costoso di una liquidazione delle attività, ma che è per di più connesso con la cessione dell'impresa, il che elimina ogni prospettiva di guadagno, anche differito.

Più volte il Tribunale si è trovato ad esaminare se la Commissione avesse correttamente applicato le *deroghe al divieto di aiuti di Stato*.

Per quanto concerne le deroghe basate sull'art. 92, n. 3, del Trattato CE, verranno citate le sentenze *Salomon/Commissione* e *Kneissl Dachstein/Commissione*, nelle quali le ricorrenti contestavano la decisione con cui la Commissione dichiarava compatibili con il mercato comune, a certe condizioni, gli aiuti concessi dal governo austriaco sotto forma di conferimenti di capitale alla società Head Tyrolia Mares, in quanto aiuti alla ristrutturazione.

Le due sentenze, con le quali è stato respinto il ricorso diretto all'annullamento, stabiliscono la portata del controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sulla valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune. In proposito il Tribunale ha ricordato che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell'applicare l'art. 92, n. 3, del Trattato CE. Dal momento che tale potere discrezionale implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale, il sindacato giurisdizionale su una decisione adottata in tale ambito deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere. In particolare, non compete al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell'autore della decisione.

Nella sentenza *Kneissl Dachstein/Commissione* si afferma inoltre che, avendo potuto la Commissione giustamente considerare che la sopravvivenza dell'impresa beneficiaria dell'aiuto doveva contribuire al mantenimento di una struttura di mercato concorrenziale, non si poteva considerare che l'aiuto favorisse un'unica impresa. E' stato precisato che dal carattere disgiuntivo dalla congiunzione o di cui

l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE ¹⁸, risulta che possono essere considerati compatibili con il mercato comune aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Ne consegue che l'autorizzazione di un aiuto non è necessariamente subordinata alla sua finalità regionale.

Nella stessa sentenza il Tribunale, in risposta ad un motivo attinente all'insufficienza delle riduzioni di capacità imposte all'impresa beneficiaria dell'aiuto, ha inoltre ritenuto che, nell'ambito di un aiuto alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, non si possono porre in parallelo le riduzioni delle capacità e quelle dei posti di lavoro, in quanto la relazione fra il numero di dipendenti e le capacità di produzione dipende da numerosi fattori, in particolare dai prodotti fabbricati e dalla tecnologia impiegata.

Nella sentenza *ARAP e a./Commissione* le ricorrenti contestavano una decisione della Commissione relativa agli aiuti concessi dal Portogallo a favore di un'impresa, ai fini della creazione di una raffineria di zucchero di barbabietola in Portogallo. Gli aiuti si presentavano sotto forma di esenzioni fiscali ritenute dai ricorrenti incompatibili con la politica agricola comune nel settore dello zucchero. Secondo il Tribunale, poiché gli aiuti erano destinati a consentire l'uso della quota di 70 000 tonnellate di zucchero esplicitamente assegnata al Portogallo dalla normativa comunitaria, affinché alcune imprese vi potessero avviare una produzione di zucchero, non si poteva contestare che essi concorressero alla realizzazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito della politica agricola comune.

Per la prima volta i giudici comunitari sono stati chiamati ad interpretare l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE, il quale definisce compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui siano necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione (sentenza *Freistaat Sachsen e Volkswagen/Commissione*). Al motivo basato sulla violazione di tale disposizione, il Tribunale ha risposto che l'idea dei ricorrenti e del governo tedesco secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE consente di compensare totalmente l'incontestabile ritardo economico di cui soffrono i nuovi Länder finché questi non abbiano raggiunto un livello di sviluppo paragonabile a quello dei vecchi Länder, è in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale articolo quanto con il suo contesto e gli scopi che esso persegue. Infatti, gli svantaggi economici subiti complessivamente dai nuovi Länder non sono dovuti alla divisione della Germania,

¹⁸

Ai sensi di tale disposizione, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE. La Commissione aveva dunque potuto giustamente considerare che *la deroga prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non era applicabile ad aiuti regionali a favore di nuovi progetti di investimento* e che le deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato, e dalla disciplina comunitaria erano sufficienti ad affrontare i problemi presenti nei nuovi Länder. Inoltre, è stata ritenuta infondata l'affermazione della presunta violazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato CE.

Nell'ambito del Trattato CECA, le deroghe basate sulle disposizioni dell'art. 95 di tale Trattato sono state esaminate nelle sentenze 7 luglio 1999, *Wirtschaftsvereinigung Stahl/Commissione* e *British Steel/Commissione* (causa T-89/96).

L'impresa britannica British Steel e l'associazione tedesca Wirtschaftsvereinigung Stahl chiedevano l'annullamento della decisione della Commissione che autorizzava la concessione di aiuti del governo irlandese a favore dell'impresa siderurgica Irish Steel. Dopo aver affermato che *la Commissione poteva autorizzare gli aiuti alla ristrutturazione per mezzo di una decisione individuale basata direttamente sull'art. 95 del Trattato CECA*, dal momento che il quinto codice comunitario degli aiuti alla siderurgia non prevedeva tali aiuti, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione. Al riguardo, esso ha rilevato che le misure di limitazione della produzione e della vendita imposte alla Irish Steel in contropartita per l'autorizzazione degli aiuti bastavano ad eliminare la distorsione della concorrenza, e ha dichiarato che *la Commissione non era obbligata a imporre riduzioni di capacità a titolo di condizione preliminare alla concessione di aiuti di Stato nel settore del Trattato CECA*, precisando che tale riduzione avrebbe portato alla chiusura dell'impresa che possedeva un solo laminatoio. Il Tribunale ha inoltre considerato che il risanamento dell'impresa beneficiaria, tale da prevenire l'aggravarsi delle difficoltà economiche della regione interessata, era diretto alla realizzazione degli obiettivi del Trattato CECA. Inoltre, le suddette sentenze hanno consentito al Tribunale di dichiarare che la mancata notificazione preliminare degli aiuti di Stato nell'ambito del Trattato CECA non è sufficiente per esimere o impedire alla Commissione di avviare la propria azione in base all'art. 95 del medesimo Trattato e, eventualmente, di dichiarare gli aiuti compatibili con il mercato comune. Poiché la Commissione aveva ritenuto che gli aiuti alla ristrutturazione della Irish Steel fossero necessari al buon funzionamento del mercato comune e che essi non producessero inaccettabili distorsioni della concorrenza, la mancata notificazione non poteva inficiare la legittimità della decisione impugnata né nel suo complesso né per quanto atteneva all'aiuto non preventivamente notificato.

Al contrario, nella sentenza *Forges de Clabecq/Commissione* la Commissione aveva deciso, basandosi sull'art. 95 del Trattato CECA, a titolo derogatorio, di non autorizzare gli aiuti che non rientravano nel quinto codice degli aiuti alla siderurgia accordati dalle autorità belghe all'impresa Forges de Clabecq. Così facendo, secondo il Tribunale la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto, in quanto nessun obiettivo del Trattato ne rendeva necessaria l'autorizzazione. In proposito il Tribunale ha rilevato che, nonostante vari interventi di rilievo a suo favore, l'impresa si trovava quasi in situazione di fallimento, e non era irragionevole per la Commissione ritenere che i nuovi provvedimenti progettati non ne avrebbero garantito in prospettiva futura la redditività.

Il Tribunale ha poi confermato due decisioni della Commissione che dichiaravano compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, gli aiuti che le autorità italiane progettavano di accordare a varie imprese (sentenza *Moccia Irme e a./Commissione*). In tale sentenza esso, in particolare, ha dichiarato che, nell'ambito della disciplina rigorosa imposta dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia, l'obiettivo della condizione inerente alla regolarità di produzione prescritta dall'art. 4, n. 2, secondo trattino, del codice, il quale esige che l'impresa che chiede un aiuto per la chiusura abbia fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA, è di garantire che gli aiuti alla chiusura producano l'effetto utile massimo sul mercato al fine di una riduzione della produzione siderurgica che sia la più efficace possibile.

L'interpretazione delle norme applicabili agli aiuti di Stato nel settore carbonifero ha dato luogo ad una *sentenza interlocutoria* circoscritta a due questioni di diritto sollevate dalla RJB Mining, una società mineraria con sede nel Regno Unito, nel ricorso da essa proposto diretto all'annullamento della decisione della Commissione che autorizzava gli interventi finanziari della Germania a favore dell'industria carbonifera nel 1997, di importo pari a 10,4 miliardi di DM (sentenza *RJB Mining/Commissione*). Le due questioni vertevano sul problema se la Commissione, da un lato, fosse abilitata, dalla decisione della Commissione n. 3632/93/CECA¹⁹, ad autorizzare a posteriori un aiuto che era già stato versato senza previa approvazione e, dall'altro lato, se le fosse consentito, a norma dell'art. 3 della decisione, autorizzare la concessione di un aiuto al funzionamento, alla sola condizione che tale aiuto permettesse alle imprese beneficiarie di ridurre i propri costi di produzione e di realizzare la degressività degli aiuti, senza che le stesse avessero ragionevoli opportunità di ottenere la redditività in un futuro prevedibile.

¹⁹

Decisione della Commissione 28 dicembre 1993, n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329, pag. 12).

Alla prima questione di diritto il Tribunale ha risposto che il motivo attinente all'asserito divieto di autorizzare a posteriori aiuti versati senza previa approvazione era infondato.

La risposta fornita alla seconda questione rende necessario ricordare che, ai sensi dell'art. 3 della decisione n. 3632/93, gli Stati membri che, per gli esercizi relativi all'attività carboniera dal 1994 al 2002, prevedono di concedere gli *aiuti al funzionamento* ad imprese carboniere, hanno l'obbligo di trasmettere preliminarmente alla Commissione un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione *per il miglioramento della redditività di dette imprese* che sarà realizzato mediante la riduzione dei costi di produzione.

Contrariamente all'interpretazione proposta dalla ricorrente, il Tribunale ha dichiarato che nessuna disposizione della decisione n. 3632/93 prevede espressamente che la concessione di aiuti al funzionamento debba essere rigidamente riservata alle imprese che hanno ragionevoli possibilità di raggiungere la redditività a lungo termine, nel senso che esse devono essere in grado di affrontare la concorrenza sul mercato mondiale grazie alle proprie forze. Tali disposizioni, in effetti, si limitano ad imporre il miglioramento della redditività. Ne deriva che il miglioramento della redditività di una data impresa si riduce necessariamente alla diminuzione del grado della sua non redditività e non competitività. Essa va ottenuta con una riduzione significativa dei costi di produzione che permetta di realizzare la degressività degli aiuti al funzionamento a favore delle imprese interessate.

3. Articolo 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE) ²⁰

Nella sentenza *TFI/Commissione* (contro la quale è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, cause riunite C-302/99 P e C-308/99 P), il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso fondato sull'art. 175 del Trattato CE, diretto a far dichiarare che la Commissione aveva illegittimamente omesso di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato CE. Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha sottolineato che l'ampio potere discrezionale di cui la Commissione dispone nell'attuazione dell'art. 90 del Trattato CE non può far venir meno la tutela che ai privati deriva dal principio

²⁰

L'art. 90, n. 1, del Trattato CE impone agli Stati membri l'obbligo, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali ed esclusivi, di non emanare né mantenere alcuna misura contraria alle norme del Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli artt. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) e da 85 a 94 del Trattato CE (divenuti artt. 81-89 CE) inclusi. L'art. 90, n. 3, del Trattato CE affida alla Commissione il compito di vigilare affinché gli Stati membri rispettino gli obblighi loro imposti per quanto riguarda le imprese di cui al n. 1 e la autorizza espressamente a intervenire, ove occorra, con direttive o decisioni.

generale di diritto comunitario secondo cui chiunque deve poter disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro le decisioni che possono pregiudicare un diritto riconosciuto dai Trattati. Richiamandosi alla sentenza della Corte 20 febbraio 1997, causa C-107/95, *Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione* (Racc. pag. I-947), nella quale si afferma che non può essere escluso a priori che si presentino situazioni eccezionali in cui un privato possa essere legittimato ad impugnare il rifiuto della Commissione di adottare una decisione nell'ambito del compito di vigilanza affidatole dall'art. 90, nn. 1 e 3, del Trattato CE, il Tribunale, alla luce degli elementi di fatto portati a sua conoscenza, ha ritenuto che la ricorrente versasse in una situazione di questo tipo. Tuttavia, non è stato effettuato un esame del merito del ricorso, poiché la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera nel corso del procedimento giurisdizionale.

La sentenza 8 luglio 1999, causa T-266/97, *Vlaamse Televisie Maatschappij/Commissione* (Racc. pag. II-2329), verteva sul ricorso proposto contro la decisione della Commissione 26 giugno 1997, 97/606/CE, che dichiarava incompatibile con l'articolo 90, n. 3, del Trattato CE, letto in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), le disposizioni della normativa che attribuisce alla Vlaamse Televisie Maatschappij il diritto esclusivo di trasmettere pubblicità televisiva nelle Fiandre, in quanto le misure statali costituenti il fondamento giuridico di tale diritto erano incompatibili con l'art. 52 del Trattato e non erano giustificate da esigenze imperative d'interesse generale.

La sentenza ha precisato, in particolare, la portata dei diritti riconosciuti ai terzi nell'ambito del procedimento che sfocia nell'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 90, n. 3, del Trattato CE, ed ha confermato il principio dell'applicazione combinata degli artt. 90, n. 1, e 52 del Trattato CE.

In merito al primo aspetto il Tribunale, facendo riferimento alla sentenza della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, *Paesi Bassi e a./Commissione* (Racc. pag. I-565), ha dichiarato che un'impresa interessata dall'art. 90, n. 1, del Trattato CE, la quale sia la diretta beneficiaria del provvedimento statale contestato, sia nominativamente indicata dalla normativa applicabile, sia espressamente designata dalla decisione controversa e sopporti direttamente le conseguenze economiche della decisione stessa, dispone del diritto di essere sentita dalla Commissione nel corso del procedimento. L'osservanza di un siffatto diritto richiede che la Commissione comunichi formalmente all'impresa beneficiaria del provvedimento statale impugnato, che è parte terza al procedimento, le obiezioni concrete sollevate nei confronti del medesimo, tali quali sono state esposte nella lettera di diffida inviata allo Stato membro e, all'occorrenza, in qualsiasi corrispondenza successiva e le dia l'occasione di far conoscere in modo utile il suo

punto di vista sugli addebiti in parola. *Esso non impone tuttavia che la Commissione offra all'impresa beneficiaria del provvedimento statale la possibilità di far conoscere il suo punto di vista sulle osservazioni emesse dallo Stato membro nei cui confronti è avviato il procedimento, in risposta agli addebiti che gli sono stati mossi o in risposta alle osservazioni presentate da terzi interessati, né di comunicarle in modo formale copia della denuncia eventualmente all'origine del procedimento.* Nel caso specifico il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente era stata debitamente sentita.

Quanto al secondo aspetto, il combinato disposto degli artt. 90, n. 1, e 52 del Trattato dev'essere applicato quando un provvedimento adottato da uno Stato membro costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di un altro Stato membro nel suo territorio e procura, al tempo stesso, vantaggi ad un'impresa dotandola del diritto esclusivo, a meno che siffatto provvedimento statale non persegua uno scopo legittimo, compatibile col Trattato, e non si giustifichi *permanentemente* con esigenze imperative connesse all'interesse generale, quali la politica culturale e la salvaguardia del pluralismo della stampa. In questo caso occorre ancora che il provvedimento nazionale di cui trattasi sia atto a garantire il raggiungimento dello scopo che esso persegue e non vada oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.

Pertanto, il Tribunale ha rilevato, da un lato, l'esistenza effettiva di un ostacolo alla libertà di stabilimento e, dall'altro lato, che tale ostacolo non poteva essere giustificato da un'esigenza imperativa di interesse generale, e di conseguenza il ricorso è stato respinto.

4. *Accesso ai documenti del Consiglio e della Commissione*

Il Tribunale si è pronunciato sulle condizioni per l'accesso del pubblico ai documenti²¹ della Commissione (sentenze 19 luglio 1999, causa T-188/97, *Rothmans/Commissione* (Racc. pag. II-2463), 14 ottobre 1999, causa T-309/97, *Bavarian Lager/Commissione*, e 7 dicembre 1999, causa T-92/98, *Interporc/Commissione* (Racc. pag. II-3521) e del Consiglio [sentenza 19 luglio

²¹ Il 6 dicembre 1993 il Consiglio e la Commissione hanno approvato un codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GU L 340, pag. 41). Per garantire l'attuazione dei principi in esso enunciati, il Consiglio ha adottato, il 20 dicembre 1993, la decisione 93/731/CE, sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43). Parimenti, la Commissione ha adottato, l'8 febbraio 1994, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58).

1999, causa T-14/98, *Hautala/Consiglio*, Racc. pag. II-2489 (contro questa sentenza è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-353/99 P)]. Inoltre, con l'ordinanza 27 ottobre 1999, causa T-106/99, *Meyer/Commissione* (Racc. pag. II-3273, e contro la quale è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-436/99 P), esso ha dichiarato un ricorso irricevibile in quanto diretto ad una richiesta di informazioni del ricorrente nella quale non era stato identificato alcun documento o scritto particolare.

La sentenza *Rothmans/Commissione* ha sanzionato il rifiuto della Commissione di consentire l'accesso ai verbali del comitato del codice delle dogane, in quanto basato sulla *regola dell'autore contenuta nel codice di condotta*, secondo la quale, qualora l'autore del documento in possesso di un'istituzione sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione o organo comunitario o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta di accesso dev'essere indirizzata direttamente all'autore del documento.

Secondo il Tribunale, *ai fini della normativa comunitaria in materia di accesso ai documenti, i comitati di comitologia costituiti in base alla decisione 87/373 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione* ²², *dipendono dalla stessa Commissione*, alla quale spetta quindi statuire su domande di accesso ai documenti di tali comitati, come i verbali in questione. Infatti, i comitati di comitologia assistono la Commissione, che ne assume la presidenza, nell'esecuzione dei compiti ad essa conferiti dal Consiglio, e non dispongono di infrastrutture proprie. Detti comitati, pertanto, non si possono considerare come un'altra istituzione comunitaria ai sensi del codice di condotta adottato con la decisione 94/90.

La vertenza tra la società Interporc e la Commissione continua ad alimentare il contenzioso legato alle importazioni dall'Argentina di carne bovina Hilton (per quanto riguarda la legittimità della decisione che respinge la richiesta di recupero dei diritti all'importazione, v. le sentenze del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T-42/96, *Eyckeler & Malt/Commissione*, Racc. pag. II-401, e 17 settembre 1998, causa T-50/96, *Primex Produkte Import-Export e a./Commissione*, Racc. pag. II-3773). A titolo di richiamo, il 6 febbraio 1998 il Tribunale aveva sanzionato il rifiuto della Commissione di consentire l'accesso a taluni documenti, da essa giustificato in base all'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico (procedimenti giudiziari). La decisione, in effetti, non conteneva alcuna spiegazione che consentisse di verificare se tutti i documenti richiesti, in quanto contenenti un

²²

Decisione del Consiglio 13 luglio 1987, 87/373/CEE, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 197, pag. 33).

nesso con una decisione di cui era stato richiesto l'annullamento nell'ambito di una causa pendente dinanzi al Tribunale, rientrassero nell'eccezione invocata [sentenza 6 febbraio 1998, causa T-124/96, *Interporc Im- und Export/Commissione* (Interporc I), Racc. pag. II-231].

In esecuzione della sentenza *Interporc I*, la Commissione ha adottato una nuova decisione di rifiuto sempre vertente sui documenti ai quali la ricorrente non aveva avuto ancora accesso nell'ambito del procedimento pendente sopra menzionato, redatti da Stati membri, da autorità di Stati terzi e dalla stessa Commissione. Pronunciandosi sulla legittimità di tale decisione, il Tribunale ha chiarito la portata, in primo luogo, dell'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico (procedimenti giudiziari) e, dall'altro lato, della regola dell'autore (testé ricordata riguardo alla sentenza *Rothmans/Commissione*).

Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico (procedimenti giudiziari), la Commissione nella decisione controversa aveva indicato che alcuni dei documenti richiesti riguardavano un procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale (causa T-50/96) e che, pertanto, non potevano essere comunicati alla ricorrente. Al riguardo, il Tribunale ha dichiarato che l'eccezione relativa all'esistenza di procedimenti giudiziari dev'essere intesa nel senso che *la protezione dell'interesse pubblico osta alla divulgazione del contenuto dei documenti redatti dalla Commissione ai soli fini di un procedimento giudiziario particolare*, ossia non solo le memorie o gli atti depositati, i documenti interni riguardanti l'istruzione della causa in corso, ma anche le comunicazioni relative alla causa scambiate tra la direzione generale interessata e il servizio giuridico o uno studio legale. Questa delimitazione nell'ambito di applicazione dell'eccezione ha lo scopo di garantire, da un lato, la protezione del lavoro interno della Commissione e, dall'altro, la riservatezza e la salvaguardia del principio del segreto professionale degli avvocati. Per contro, l'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico (procedimenti giudiziari) contenuta nel codice di condotta non può consentire alla Commissione di sottrarsi all'obbligo di comunicare documenti che sono stati redatti nell'ambito di una pratica puramente amministrativa. Tale principio deve essere osservato anche se la produzione dei suddetti documenti in un procedimento dinanzi al giudice comunitario potrebbe arrecare pregiudizio alla Commissione. Il fatto che contro la decisione adottata in esito al procedimento amministrativo sia stato proposto un ricorso di annullamento contro la decisione adottata in esito al procedimento amministrativo è irrilevante in proposito. Di conseguenza, esso ha concluso che la decisione controversa doveva essere annullata in quanto contenente il rifiuto di consentire l'accesso ai documenti richiesti redatti dalla Commissione.

Peraltro, nella stessa sentenza si è affermato che la Commissione, sulla base della regola dell'autore, aveva legittimamente rifiutato di concedere l'accesso ai documenti prodotti da Stati membri e da autorità argentine.

La sentenza *Bavarian Lager/Commissione* ha confermato il rifiuto della Commissione di permettere l'accesso ad un progetto di parere motivato da essa elaborato nell'ambito dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), basato sull'eccezione attinente alla tutela dell'interesse pubblico. La divulgazione di questo documento preparatorio relativo alla fase di indagine del procedimento previsto da tale articolo avrebbe potuto pregiudicare il corretto svolgersi del procedimento stesso in quanto poteva essere messo a repentaglio lo scopo di quest'ultimo, che è quello di consentire allo Stato membro di conformarsi volontariamente alle prescrizioni del Trattato o, se del caso, di offrirgli la possibilità di giustificare la sua posizione.

Con la sentenza *Hautala/Consiglio* il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio che negava l'accesso ad una relazione sulle esportazioni di armi convenzionali, senza aver esaminato la possibilità di divulgarne alcuni passaggi.

Rispondendo alla domanda formulata dalla signora Hautala, il Consiglio si era rifiutato di concederle l'accesso al suddetto rapporto, in quanto contenente informazioni sensibili la cui divulgazione avrebbe pregiudicato le relazioni tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi. Esso basava quindi il suo diniego sull'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico nel campo delle relazioni internazionali. Il Tribunale ha rilevato, innanzitutto, che il Consiglio aveva svolto un esame adeguato della richiesta di accesso al documento. Inoltre, esso ha ritenuto che non era stato dimostrato che il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione stimando che l'accesso al documento avrebbe potuto pregiudicare l'interesse pubblico.

Tuttavia, stante il principio del più ampio accesso possibile del pubblico all'informazione, le relative eccezioni, previste dall'art. 4, n. 1, della decisione 93/731, vanno interpretate ed applicate restrittivamente. Secondo il Tribunale, lo scopo della tutela dell'interesse pubblico può essere raggiunto anche nell'ipotesi in cui il Consiglio si limiti a censurare, dopo averli esaminati, i brani della relazione controversa che possono pregiudicare le relazioni internazionali. A tal fine, il Consiglio deve ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai passaggi non censurati e, dall'altro lato, l'interesse ad una buona amministrazione, tenuto conto del carico di lavoro che può derivare dalla concessione di un accesso parziale.

5. *Misure di difesa commerciale*

In *tema di dazi antidumping*, il Tribunale si è pronunciato sul merito in quattro sentenze (sentenze 12 ottobre 1999, causa T-48/96, *Acme/Consiglio*, 20 ottobre 1999, causa T-171/97, *Swedish Match Philippines/Consiglio*, 28 ottobre 1999, causa T-210/95, *EFMA/Consiglio*, e 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98, *Petrotub e Repubblica/Consiglio*, Racc. pag. II-3837). Esso ha dichiarato infondati i quattro ricorsi, tutti miranti all'annullamento di regolamenti del Consiglio che istituivano dazi antidumping definitivi su importazioni provenienti da paesi non membri della Comunità.

Nella causa *Acme/Consiglio* la ricorrente, società di diritto thailandese, contestava la legittimità di un regolamento del Consiglio che istituiva dazi antidumping definitivi sull'importazione di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e che decideva la riscossione definitiva dei dazi stessi. Il problema sostanziale era quello di verificare se fosse stato violato il regolamento CEE del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità Economica europea (GU L 209, pag. 1), da un lato, ricorrendo alla disposizione di ordine generale, di cui all'art. 2, n. 3, lett. b), ii), secondo la quale le spese e i profitti vanno fissati su altra base equa per calcolare il valore normale costruito e, dall'altro lato, utilizzando a tal fine i dati coreani e non quelli relativi alla società incaricata di esportare i forni a microonde prodotti dalla ricorrente. Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della determinazione del valore normale costruito, le istituzioni avevano potuto legittimamente concludere che i dati relativi alla società esportatrice, poiché inaffidabili, non potevano essere utilizzati e si erano giustamente basate sui dati relativi ai produttori coreani.

La sentenza *Swedish Match Philippines/Consiglio* verteva, in particolare, sul problema se le istituzioni comunitarie fossero legittimate a ritenere che un'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione, fortemente limitata ed effettuata nel corso del periodo di inchiesta, potesse pregiudicare in modo rilevante l'industria comunitaria. Nel caso di specie, la ricorrente sosteneva che la quantità di accendini fabbricata nelle Filippine ed esportata dalla *Swedish Match Philippines* costituiva lo 0,0083% di tutti gli accendini originari dei tre paesi oggetto dell'inchiesta (Filippine, Thailandia e Messico). Tenuto conto delle disposizioni del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1), e dell'assenza di disposizioni che imponessero alle istituzioni comunitarie di esaminare, nei procedimenti antidumping, se e in quale misura ciascun esportatore che pratici il dumping contribuisca, da solo, al

pregiudizio causato all'industria comunitaria, il Tribunale ha affermato che il legislatore comunitario ha scelto, ai fini dell'accertamento di un pregiudizio, l'ambito territoriale di un determinato paese o di più paesi, facendo riferimento, in modo complessivo, a tutte le importazioni, in provenienza da detto/i paese/i, oggetto di dumping. Di conseguenza, esso ha respinto il ricorso proposto.

La sentenza *EFMA/Consiglio* ha permesso al Tribunale di indicare le modalità per stabilire il margine di profitto di cui il Consiglio deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo, ossia il prezzo minimo atto ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni del prodotto considerato (nel caso di specie, nitrato di ammonio proveniente dalla Russia).

In primo luogo, esso ha precisato che tale margine di profitto deve essere limitato a quello che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping.

In secondo luogo, quando le imprese dell'industria comunitaria hanno costi di produzione diversi, e dunque livelli di profitto diversi, le istituzioni comunitarie non hanno altra possibilità, per stabilire il prezzo indicativo, che calcolare la media ponderata dei costi di produzione della totalità dei produttori comunitari ed aggiungervi il margine di profitto medio che sembra loro adeguato, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti. Il Tribunale inoltre ha affermato che il Consiglio non è autorizzato a calcolare il prezzo indicativo unicamente sulla base dei costi di produzione più elevati, pena la fissazione di un prezzo indicativo che non sarebbe rappresentativo di tutta la Comunità.

Va menzionata infine al sentenza *Petrotub e Repubblica/Consiglio*, che ha confermato l'atto normativo impugnato nel merito e ha chiarito i limiti dei diritti procedurali degli esportatori, riconosciuti dal regolamento n. 384/96. Infatti il Tribunale, interpretando le pertinenti disposizioni di tale regolamento, in particolare l'art. 20, n. 2, relativo all'informazione delle parti, alla luce dell'economia generale del regolamento base e dei principi generali del diritto comunitario, ha ritenuto che gli esportatori hanno il diritto di essere informati, quanto meno succintamente, delle considerazioni relative all'interesse della Comunità.

6. *Agricoltura*

Nel settore della politica agricola in senso lato, le sentenze di maggior rilievo, in termini di diritto sostanziale ²³, riguardano il settore delle banane.

Nelle sentenze 28 settembre 1999, causa T-612/97, *Cordis/Commissione* (contro la quale è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-442/99 P), e causa T-254/97, *Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz*, Racc. pag. II-2743, le ricorrenti, società di diritto tedesco, chiedevano l'annullamento delle decisioni con cui la Commissione rifiutava di assegnare loro licenze di importazione supplementari nel contesto delle misure transitorie previste dall'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1). Tale regolamento ha istituito un sistema comune d'importazione delle banane che si è sostituito ai vari regimi nazionali. Poiché tale sostituzione rischiava di determinare una perturbazione del mercato interno, l'art. 30 consente alla Commissione di adottare misure transitorie specifiche necessarie per ovviare alle difficoltà cui si trovano di fronte gli operatori economici a seguito dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma che si basano sulle condizioni esistenti sui mercati nazionali prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93.

Nella causa T-254/97 la Commissione aveva ritenuto che il caso della *Fruchthandelsgesellschaft Chemnitz* non fosse di rigore tale da giustificare una concessione speciale di licenze di importazione in quanto, in base agli elementi di fatto, risultava che tale società, creata dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del regolamento n. 404/93, non poteva aver agito senza prevedere le conseguenze che i suoi atti avrebbero avuto in un contesto temporale successivo all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Il Tribunale ha confermato tale analisi ed ha respinto il ricorso.

Nella causa T-612/97 la Commissione aveva ritenuto che i problemi affrontati dalla società *Cordis Obst und Gemüse Großhandel* non fossero dovuti al passaggio all'organizzazione comune dei mercati. Al termine della sua analisi, il Tribunale ha confermato anche in questo caso tale valutazione ed ha respinto il ricorso.

Nella sentenza 12 ottobre 1999, causa T-216/96, *Conserve Italia/Commissione* (Racc. pag. 3139, e contro la quale è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-500/99 P), il Tribunale ha confermato che un contributo del Fondo europeo

²³

Le questioni di ricevibilità che i ricorsi nel settore della politica agricola sono hanno potuto sollevare sono riportate nell'apposita rubrica.

agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), concesso ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1977, n. 355, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 51, pag. 1), può essere cancellato in caso di violazioni gravi di obblighi essenziali. Tale è stato considerato il caso di un beneficiario che non aveva rispettato il proprio impegno di non dare inizio ai lavori prima che la Commissione ricevesse la domanda di contributo, che non ne aveva informato tale istituzione e che, in risposta ad una domanda di informazioni proveniente dalla Commissione stessa, aveva trasmesso una copia non conforme all'originale di un contratto di vendita di un'apparecchiatura rientrante nell'ambito del progetto sovvenzionato.

La sentenza 14 ottobre 1999, cause riunite T-191/96 e T-106/97, *CAS Succhi di Frutta/Commissione* (Racc. pag. 4239, e contro la quale è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-500/99 P), ha censurato la Commissione per aver violato il bando di gara previsto dal regolamento (CE) 7 febbraio 1996, n. 228, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaijan, nonché i principi di trasparenza e di parità di trattamento, autorizzando l'aggiudicatario a ritirare, come pagamento della fornitura, un prodotto diverso da quello previsto dal regolamento. Il Tribunale, che ha ritenuto applicabile al caso di specie la giurisprudenza della Corte in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici dei lavori, ha stimato che la Commissione fosse tenuta a precisare chiaramente nel bando di gara l'oggetto e le condizioni della gara ed a conformarsi rigorosamente alle condizioni enunciate affinché tutti gli offerenti disponessero delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte. In particolare, la Commissione non poteva modificare a posteriori le condizioni della gara, specie quelle vertenti sull'offerta da presentare, in un modo non previsto nel bando di gara stesso, senza trasgredire il principio di trasparenza.

Le quote latte hanno dato origine a numerose sentenze. Pur essendo di interesse istituzionale, prenderemo in esame in questa rubrica la sentenza 20 maggio 1999, causa T-220/97, *H & R Ecroyd/Commissione*, Racc. pag. II-1677, che contiene una valutazione degli effetti della dichiarazione di invalidità di una disposizione di un regolamento e degli obblighi che ne derivano per le istituzioni comunitarie.

Nel caso di specie la Corte, adita a titolo pregiudiziale, aveva dichiarato invalida una disposizione del regolamento n. 857/94 ²⁴, nella versione modificata (sentenza della Corte 6 giugno 1996, causa C-127/94, *Ecroyd*, Racc. pag. I-2731). Il Tribunale, basandosi sulla giurisprudenza della Corte, ha dichiarato che la sentenza produceva l'effetto giuridico di imporre alle istituzioni competenti della Comunità l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio all'illegittimità accertata. In tal caso, spetta loro adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza pregiudiziale al pari, ai sensi dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), di una sentenza che annulli un atto o che dichiari illegittima l'inerzia di una istituzione comunitaria. Il Tribunale ha però precisato che, a tal fine, le istituzioni devono non soltanto adottare i provvedimenti legislativi o amministrativi indispensabili, ma anche risarcire il danno derivante dall'illecito commesso, a condizione che sussistano i requisiti previsti dall'art. 215, secondo comma, del Trattato CE, vale a dire l'esistenza di un illecito, di un danno e di un nesso di causalità. In tal senso, secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe potuto avviare un'iniziativa diretta al risarcimento della ricorrente, poiché sussistevano i requisiti della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Non essendo state adottate le misure necessarie, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che conteneva il diniego di agire in esecuzione della sentenza della Corte.

7. *Politica sociale*

Il Fondo sociale europeo (FSE) partecipa al finanziamento di azioni di formazione ed orientamento professionali di cui gli Stati membri interessati garantiscono il buon esito. Se il contributo finanziario non viene utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione dell'FSE, la normativa applicabile prevede che la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo. Il Tribunale si è occupato di alcune decisioni con le quali la Commissione ha ridotto i contributi concessi dall'FSE a talune società portoghesi [sentenze 16 dicembre 1999, causa T-182/96, *Partex/Commissione* (contro la quale è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-465/99 P), e 29 settembre 1999, causa T-126/97, *Sonasa/Commissione*, Racc. pag. II-2793].

Nella sentenza *Partex/Commissione* il Tribunale ha precisato, per quanto necessario, la portata della certificazione, da parte dello Stato membro interessato, dell'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo

²⁴

Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).

del contributo finanziario ²⁵, ed ha confermato che lo Stato membro interessato può modificare la sua valutazione della domanda di pagamento del saldo qualora ritenga di trovarsi in presenza di irregolarità non accertate in precedenza.

Il Tribunale ha valutato, in quanto motivo di annullamento, la ragionevolezza del periodo trascorso tra la presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte delle autorità nazionali (ottobre 1989) e l'adozione della decisione impugnata (agosto 1996). Tenuto conto di una successione di avvenimenti, esso ha ritenuto che, nel caso di specie, ciascuna delle fasi procedurali che avevano preceduto l'adozione della decisione impugnata si era svolta in un termine ragionevole.

Va sottolineato, in particolare, che questa sentenza ha parzialmente annullato la decisione impugnata per insufficienza di motivazione. Richiamandosi alla sentenza 12 gennaio 1995, causa T-85/94, *Branco/Commissione* (Racc. pag. II-45), il Tribunale ha dichiarato che in una situazione in cui, come nella fattispecie, la Commissione confermi puramente e semplicemente la proposta di uno Stato membro di ridurre un contributo inizialmente concesso, la decisione della Commissione può essere considerata debitamente motivata, sia allorché espone essa stessa chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo, sia, in mancanza di ciò, allorché si riferisce in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle competenti autorità nazionali dello Stato membro interessato nel quale queste ultime abbiano chiaramente illustrato i motivi di una siffatta riduzione. Inoltre, emergeva dal fascicolo che, poiché la decisione della Commissione non si scostava su questo o quel punto dagli atti adottati dalle autorità nazionali, era lecito ritenere che il contenuto di questi atti fosse integrato nella motivazione della decisione della Commissione, per lo meno in quanto il beneficiario del contributo aveva potuto prenderne cognizione. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che tali condizioni non erano presenti per quanto riguardava numerose riduzioni degli importi reclamate dalla ricorrente nella sua richiesta di pagamento del saldo.

8. *Ricevibilità dei ricorsi ex art. 173, quarto comma, del Trattato CE*

Il Tribunale ha dichiarato irricevibili diversi ricorsi miranti all'annullamento tanto di decisioni di cui i ricorrenti non erano destinatari, quanto di atti di natura normativa. In tre casi i ricorsi sono stati respinti con sentenza [in tema di aiuti di Stato, v. sentenza 11 febbraio 1999, causa T-86/96, *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen*, Racc. pag. II-179; e sentenze 8 luglio 1999, causa T-

²⁵

Come prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione del Consiglio 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 1).

168/95, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2245, e causa T-158/95, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2219 (contro tali sentenze sono pendenti dei ricorsi dinanzi alla Corte, rispettivamente causa C-352/90 P e C-351/99 P)]; negli altri casi, i ricorsi sono stati respinti con ordinanza.

Oltre ai già menzionati casi di irricevibilità di ricorsi diretti all'annullamento di decisioni nel settore degli aiuti di Stato e in quello dell'accesso ai documenti, va sottolineato che numerose pronunce hanno dichiarato irricevibili ricorsi miranti all'annullamento di regolamenti nel campo della politica agricola e della pesca [in particolare, ordinanze 26 marzo 1999, causa T-114/96, *Biscuiterie-Confiserie LOR/Commissione*, Racc. pag. II-913; 29 aprile 1999, causa T-78/98, *Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e a./Commissione*, Racc. pag. II-1377; 8 luglio 1999, causa T-12/96, *Area Cova e a./Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-2301, e causa T-194/95, *Area Cova e a./Consiglio*, Racc. pag. II-2271 (contro queste due ultime ordinanze sono pendenti ricorsi dinanzi alla Corte, causa C-300/99 P e C-301/99 P); 9 novembre 1999, causa T-114/99, *CSR Pampryl/Commissione* e 23 novembre 1999, causa T-173/99, *Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio* (Racc. pag. II-811); sentenze *Eridania e a./Consiglio*] e della nomenclatura doganale (ordinanza 29 aprile 1999, causa T-12/98, *Alce/Commissione*, Racc. pag. II-1395). Infine, con sentenza 1° dicembre 1999 il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso diretto all'annullamento di un regolamento (cause riunite T-125/96 e T-152/96, *Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-3427).

I contributi della giurisprudenza nel corso dell'anno in esame riguardano la determinazione del dies a quo del termine per i ricorsi, l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire.

Riguardo al decorso dei termini, l'art. 173, quinto comma, del Trattato CE stabilisce che il termine di due mesi ²⁶ per proporre il ricorso d'annullamento decorre, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza. Pertanto, solo in mancanza di pubblicazione o di notificazione dell'atto al ricorrente, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. A tal riguardo, per giurisprudenza consolidata, il testo integrale dell'atto di cui trattasi va richiesto entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della sua esistenza. Nella sentenza *CAS Succhi di*

²⁶

Senza pregiudizio dei termini di procedura dovuti alla distanza stabiliti nell'allegato II al regolamento di procedura della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 102, n. 2, del suo regolamento di procedura.

frutta/Commissione, citata in precedenza, il Tribunale ha dichiarato che il termine ragionevole per chiedere il testo integrale della decisione impugnata era nettamente superato, dal momento che erano trascorsi tre mesi tra la data in cui la ricorrente, al più tardi, era venuta a sapere dell'esistenza della decisione impugnata e quella in cui aveva ricevuto copia della decisione stessa nell'ambito di un procedimento d'urgenza dinanzi al Tribunale.

L'interesse ad agire, ove non espressamente previsto dall'art. 173 del Trattato CE, costituisce una condizione per la ricevibilità dei ricorsi d'annullamento. In particolare, una persona fisica o giuridica deve dimostrare l'esistenza di un interesse personale ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato. Per esempio, il ricorso diretto all'annullamento del regolamento n. 644/98, nella misura in cui esso dispone la registrazione, quale indicazione geografica protetta, soltanto della denominazione Toscana, proposta da alcuni produttori di olio di oliva, è stato dichiarato irricevibile a causa della mancanza di interesse ad agire (ordinanza *Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e a./Commissione*). Il Tribunale ha difatti rilevato, da un lato, che tali produttori, ai fini della commercializzazione del loro prodotto, ricorrevano a denominazioni diverse da quelle oggetto di registrazione ai sensi del regolamento n. 2081/92²⁷ e, dall'altro lato, che non veniva compromessa la possibilità per loro di presentare una domanda di registrazione delle denominazioni in parola come denominazioni di origine o indicazioni geografiche, per cui il mantenimento del regolamento impugnato non pregiudicava affatto i loro interessi.

Per quanto riguarda il riconoscimento della legittimazione ad agire nei casi in cui l'atto ha natura normativa, nell'ordinanza *Biscuiterie-confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione* il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da alcuni produttori francesi di torroni, alcuni dei quali denominati Jijona e Alicante, contro il regolamento (CE) n. 1107/96, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92, nella parte in cui reca la registrazione, in quanto indicazioni geografiche protette, delle denominazioni Turrón de Jijona e Turrón de Alicante. Esso ha infatti dichiarato, in primo luogo, che il regolamento impugnato riveste, per sua natura e portata, carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189, quarto comma, del Trattato CE. A questo proposito esso ha osservato che la normativa si applica a situazioni determinate oggettivamente ed esplica effetti giuridici nei confronti di persone considerate in maniera generale e astratta, cioè di tutte le imprese che fabbricano un prodotto

²⁷

Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

avente caratteristiche definite oggettivamente. In secondo luogo, esso ha ricordato che non è escluso che una disposizione avente un carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica, qualora questa sia toccata a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità, e quindi la identifichi alla stregua del destinatario di una decisione (sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, *Codorniu/Consiglio*, Racc. pag. I-1853). Tuttavia, non era questo il caso di specie. Il Tribunale ha difatti ritenuto che *l'uso da diversi anni delle denominazioni* Jijona e Alicante per smerciare i torroni da esse prodotti non identificava le ricorrenti analogamente alla società ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza *Codorniu/Consiglio*, in quanto a quest'ultima impresa, a differenza delle ricorrenti, veniva vietata, da una disposizione normativa che disciplinava l'impiego di una denominazione, *l'utilizzazione del marchio grafico che essa aveva registrato e usato per un lungo periodo*. In merito, il Tribunale ha precisato che le ricorrenti non avevano dimostrato che l'uso delle denominazioni geografiche di cui si avvalevano risultasse da un diritto specifico analogo, che esse avrebbero acquisito a livello nazionale o comunitario prima dell'adozione del regolamento impugnato e che quest'ultimo avrebbe leso.

Un ragionamento analogo è stato seguito nell'ordinanza *CSR Pampryl/Commissione*, nella quale un'impresa produttrice di sidro, che veniva messo in commercio, da diversi anni, sotto diverse denominazioni comprendenti l'indicazione Pays d'Auge, contestava un regolamento che registrava come denominazione d'origine protetta, le denominazioni Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer. Il Tribunale ha inoltre dichiarato che il regolamento n. 2081/92 non attribuisce garanzie procedurali specifiche, a livello comunitario, a favore dei singoli, per cui la ricevibilità dei ricorsi non poteva essere valutata alla luce di queste.

Le ordinanze pronunciate nelle cause proposte da Area Cova e altri hanno offerto al Tribunale, che pure ha dichiarato i ricorsi irricevibili, l'occasione di ricordare alcune delle situazioni in cui ricorrenti diversi da associazioni professionali possono considerarsi individualmente riguardati, ai sensi della sentenza *Codorniu/Consiglio*, da un atto avente natura normativa. Ciò può avvenire, in primo luogo, quando esiste una disposizione di rango superiore che impone all'autore dell'atto impugnato di tener conto della situazione specifica della parte ricorrente. Esso ha inoltre rammentato che la circostanza che una persona intervenga in una maniera o nell'altra nel procedimento di adozione di un atto comunitario la identifica rispetto all'atto stesso solo quando la normativa comunitaria le riconosce talune garanzie procedurali. Esso ha sottolineato, infine, che l'incidenza economica del regolamento impugnato sugli interessi delle ricorrenti non li identificava, in quanto non li poneva in una situazione analoga a quella, quanto mai specifica, dell'impresa ricorrente nella causa sfociata nella sentenza *Extramet Industrie/Consiglio* (causa C-358/89,

Racc. pag. I-2501). Poiché le ricorrenti non avevano dimostrato di trovarsi in nessuna di tali situazioni ²⁸ e gli altri argomenti erano stati respinti, il Tribunale ha ritenuto che esse non fossero legittimate a contestare la validità del regolamento impugnato. Peraltro, in tali ordinanze sono state ricordate le condizioni in base alle quali le associazioni professionali possono proporre ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE. Il Tribunale, infine, pur dichiarando i ricorsi irricevibili, ha rilevato che le ricorrenti avevano la possibilità di contestare dinanzi alle giurisdizioni nazionali la validità degli atti adottati in base alla normativa comunitaria.

Per affermare che la Boehringer Ingelheim Vetmedica (sentenza *Boehringer Ingelheim Vetmedica e C. H. Boehringer Sohn/Coniglio e Commissione*) era individualmente riguardata dal regolamento della Commissione di cui veniva chiesto l'annullamento ²⁹ il Tribunale, dopo aver rilevato che l'atto impugnato non costituiva una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE, ha dichiarato che la ricorrente aveva dimostrato l'esistenza di un complesso di elementi costituiti da una situazione particolare che la identificava, riguardo alla misura in parola, rispetto ad ogni altro operatore economico. In merito il Tribunale ha osservato che il regolamento impugnato era stato adottato dopo che la ricorrente aveva richiesto formalmente la fissazione del limite massimo dei residui per un composto chimico e sulla base del fascicolo da essa presentato ai sensi del regolamento n. 2377/90. Esso ha sottolineato anche che quest'ultimo prevedeva di associare la ricorrente, in quanto responsabile dell'immissione sul mercato dei medicinali veterinari di cui trattavasi, alla procedura per determinare i limiti massimi di residui. Inoltre, richiamandosi alla sentenza 25 giugno 1998, causa T-120/96, *Lilly Industries/Commissione* (Racc. pag. II-2571), secondo la quale la ricorrente era legittimata ad impugnare una decisione che negava di ricomprendere una sostanza in uno degli allegati al regolamento n. 2377/90, il Tribunale ha dichiarato che una persona responsabile per l'immissione sul mercato, che abbia presentato richiesta di fissare il limite massimo di residui, è interessata dalle disposizioni di un regolamento

²⁸ Nel caso di specie, le ricorrenti erano armatori spagnoli che contestavano, in primo luogo, il regolamento CE 29 giugno 1995, n. 1761, che modifica, per la seconda volta, il regolamento CE n. 3366/94 che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 171, pag. 1) (causa T-194/95) e, in secondo luogo, il regolamento del Consiglio (CE) 30 ottobre 1995, n. 2565, relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro (GU L 262, pag. 27) (causa T-12/96).

²⁹ Regolamento (CE) della Commissione 8 luglio 1996, n. 1312, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 170, pag. 8)

che pone certe condizioni alla validità dei limiti massimi di residui come se si trattasse di un rifiuto.

9. *Responsabilità extracontrattuale della Comunità*

Benché nel corso dell'anno siano state respinte numerose domande dirette a far valere la responsabilità della Comunità [sentenze 13 gennaio 1999, causa T-1/96, *Böcker-Lensing e Schulze-Beiering/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-1; causa T-230/95, *BAI/Commissione*; 15 giugno 1999, causa T-277/97, *Ismeri Europa/Corte dei conti*, Racc. pag. II-1825 (contro questa sentenza è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-315/99 P); ordinanza 4 agosto 1999, causa T-106/98, *Fratelli Murri/Commissione*, Racc. pag. II-2553 (contro questa sentenza è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-399/99 P)], nella sentenza 9 luglio 1999, causa T-231/97, *New Europe Consulting e Brown/Commissione* (Racc. pag. II-2403), ha ritenuto sussistenti le condizioni prescritte dall'art. 215, secondo comma, del Trattato CE, ossia l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e il pregiudizio dedotto.

In tale causa la ricorrente, una società di consulenza prescelta per attuare un programma specifico nell'ambito del programma PHARE, chiedeva che la Comunità risarcisse i danni ad essa causati dalla Commissione, da un lato, per aver inviato un fax a numerosi coordinatori del programma contenente accuse a suo carico e che invitava a non prendere in considerazione le offerte che avrebbe potuto presentare in futuro, mentre non era stata effettuata alcuna indagine né essa era stata sentita e, dall'altro lato, per aver comunicato in ritardo la rettifica. Quanto alla prima asserita causa di illegittimità, il Tribunale ha rilevato, in particolare, che il rispetto del principio di buona amministrazione imponeva alla Commissione di svolgere un'inchiesta sulle presunte irregolarità commesse dalla ricorrente e sugli effetti che il suo comportamento avrebbe potuto avere sull'immagine dell'impresa. La seconda asserita causa di illegittimità, invece, non è stata accolta poiché la rettifica era intervenuta immediatamente dopo che era stato riconosciuto l'errore commesso. Il Tribunale ha poi osservato che il pregiudizio costituito dal danno per l'immagine della società ricorrente, operante nell'ambito del programma PHARE, e il danno morale subito dal gestore della società erano dimostrati. Dato che le ricorrenti avevano provato l'esistenza del nesso causale, dopo aver stimato i danni il Tribunale ha condannato la Commissione a risarcire loro un'indennità complessiva pari a 125 000 euro.

10. *Diritto dei marchi*

Il primo ricorso proposto contro una delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l'OAMI) era stato registrato il 6 ottobre 1998.

Con sentenza 8 luglio 1999 il Tribunale si è pronunciato sulla causa T-163/98, *Procter & Gamble/OAMI (Baby-dry)*, Racc. pag. II-2383 (contro la quale è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-383/99 P). La controversia traeva origine dalla decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio che respingeva il ricorso proposto contro il rifiuto dell'esaminatore di registrare il sintagma Baby-dry per dei pannolini monouso di carta o cellulosa e pannolini di tessuto, in quanto non suscettibile di costituire un marchio comunitario. Il Tribunale ha confermato tale analisi. Al pari della Commissione di ricorso, esso ha concluso che il segno era composto esclusivamente da termini che potevano servire, nel commercio, a designare la destinazione del prodotto. Il Tribunale ha invece censurato la commissione di ricorso per aver dichiarato irricevibile un argomento specifico della ricorrente. Infatti, esso ha ritenuto che dalle disposizioni e dall'economia del regolamento n. 40/94 emerge che la commissione di ricorso non poteva limitarsi, come aveva fatto nel caso di specie, a respingere tale argomento per il solo motivo che esso non era stato presentato dinanzi all'esaminatore. Dopo l'esame del ricorso, essa avrebbe dovuto deliberare sul merito di tale questione, oppure rinviare la causa al Tribunale.

Risulta infine da tale sentenza che non spetta al Tribunale, nell'ambito di un ricorso contro una decisione della commissione di ricorso, pronunciarsi su una domanda di eventuale applicazione di una disposizione del regolamento n. 40/94 (nella fattispecie, si trattava dell'art. 7, n. 3, volto a stabilire se il marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto), che non sia stata esaminata nel merito dall'Ufficio.

11. *Contenzioso della funzione pubblica europea*

Il contenzioso della funzione pubblica europea ancora una volta ha dato origine ad un numero considerevole di sentenze. In particolare, soffermeremo l'attenzione su tre di queste.

La prima sentenza concerne la portata della libertà di espressione dei funzionari comunitari (sentenza 19 maggio 1999, cause riunite T-34/96 e T-163/96, *Connolly/Commissione*, Racc. PI, pag. II-463; contro tale sentenza è pendente un ricorso dinanzi alla Corte, causa C-274/99 P). Il signor Connolly, funzionario della Commissione con mansioni di capounità nella Direzione generale degli Affari

economici e finanziari, aveva pubblicato un libro durante un periodo di congedo di convenienza personale. Dopo la sua reintegrazione nei servizi della Commissione, era stato sottoposto a procedimento disciplinare per violazione degli obblighi stabiliti dallo Statuto del personale delle Comunità europee. La procedura aveva portato alla destituzione del ricorrente, in particolare a causa del fatto che egli non aveva chiesto l'autorizzazione a far pubblicare l'opera il cui contenuto, secondo la Commissione, nuoceva alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria che aveva il compito di attuare, nonché all'immagine e alla reputazione dell'istituzione. Inoltre, il suo comportamento era stato nel complesso considerato come pregiudizievole per la dignità della sua funzione.

Il Tribunale, investito in particolare di una domanda diretta all'annullamento del parere del consiglio di disciplina e della decisione di destituzione, ha confermato innanzitutto l'impossibilità per i dipendenti, ex art. 11 dello Statuto, di accettare senza autorizzazione compensi di natura esterna all'istituzione di appartenenza (nel caso di specie, diritti d'autore). Tale divieto è motivato dalla necessità di garantirne l'indipendenza e la lealtà.

Esso ha inoltre dichiarato che la libertà di espressione, diritto fondamentale di cui beneficiano i dipendenti comunitari, non era stato violato. Infatti, la disposizione che impone al dipendente di astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa nuocere alla dignità della sua funzione (art. 12 dello Statuto) non costituisce un ostacolo alla libertà di espressione dei dipendenti, ma impone un limite ragionevole all'esercizio di tali diritti nell'interesse del servizio. Il Tribunale ha richiamato altresì gli obiettivi perseguiti dall'art. 12 dello Statuto, ossia la garanzia di un'immagine di dignità conforme alla condotta particolarmente corretta e rispettosa che si è in diritto di pretendere dai membri di una funzione pubblica internazionale e la tutela della lealtà del funzionario nei confronti dell'istituzione da cui dipende, lealtà che si impone tanto più quando esso occupa un grado elevato.

Neppure la necessità di ottenere un'autorizzazione preliminare di pubblicazione (art. 17 dello Statuto), che è imposta solo quando l'oggetto del testo è connesso all'attività della Comunità, nuoce alla libertà di espressione dei dipendenti. E' stato sottolineato, a tale proposito, che questa autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione di cui trattasi è tale da mettere in gioco gli interessi della Comunità, fatto salvo il controllo del giudice comunitario sulla valutazione operata dall'istituzione interessata.

Peraltro, poiché la realtà dei fatti addebitati era stata dimostrata e la sanzione inflitta era adeguata, il Tribunale ha respinto il ricorso.

La seconda sentenza ha confermato la decisione che respingeva la richiesta di condivisione del congedo per maternità tra il padre e la madre (sentenza 26 ottobre 1999, causa T-51/98, *Burrill e Noriega Guerra/Commissione*, Racc. pag. II-319). L'art. 58 dello Statuto prevede, in sostanza, il diritto per le donne incinte ad un congedo di sei settimane. Con tale sentenza, il Tribunale ha considerato che l'interpretazione secondo la quale il diritto al congedo previsto da detto articolo è espressamente riservato alle donne non era contraria al principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il congedo di maternità risponde a due tipi di bisogni specifici della donna: da un lato, la protezione delle sue condizioni biologiche nel corso della gravidanza e successivamente a questa, fino al momento in cui le sue funzioni fisiologiche e psichiche si siano normalizzate dopo il parto e, dall'altro lato, la tutela delle particolari relazioni tra la donna e il bambino nel periodo successivo alla gravidanza e al parto, evitando che tali relazioni vengano turbate dal cumulo di doveri derivante dall'esercizio simultaneo di un'attività professionale. Pertanto, l'art. 58 dello Statuto persegue un obiettivo di parità tra i lavoratori e le lavoratrici.

L'art. 58 dello Statuto, inoltre, non sfavorisce le donne, in quanto non impone alla madre un periodo di inattività professionale di sei settimane, dato che questa può, a certe condizioni, riprendere il lavoro prima della scadenza di tale termine.

La terza sentenza ha sancito la possibilità di ottenere il rimborso della quota dei diritti pensionistici trasferiti al regime comunitario non considerata al momento del calcolo delle annualità di pensione (sentenza 10 novembre 1999, cause riunite T-103/98, T-104/98, T-107/98, T-113/98 e T-118/98, *Kristensen e a./Consiglio*, Racc. pag. II-1111). Il Tribunale infatti ha stabilito che, in mancanza di disposizioni esplicite nello Statuto, il Consiglio non può pretendere, sulla semplice base del principio di solidarietà, che l'eccedenza pecuniaria eventualmente risultante dal trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nell'ambito del regime delle pensioni nazionali sia versata al bilancio comunitario. L'accusa di arricchimento senza causa a vantaggio delle Comunità è stata accolta e le decisioni impugnate sono state annullate.

12. Domande di provvedimenti urgenti

Le domande di provvedimenti urgenti nel campo della funzione pubblica comunitaria e della concorrenza ³⁰ hanno rappresentato, rispettivamente, il 40 e il 20 % del totale delle domande presentate nel corso del 1999. Ai fini della presente relazione annuale, concentreremo però l'attenzione su tre ordinanze pronunciate nell'ambito di contenziosi di tipo diverso.

Le ordinanze 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, *Pfizer Animal Health/Consiglio* (Racc. pag. II-1961), e causa T-70/99 R, *Alpharma/Consiglio* (Racc. pag. II-2027), hanno respinto due domande di sospensione dell'esecuzione del regolamento del Consiglio 17 dicembre 1998 che revoca dalla lista degli antibiotici autorizzati come additivi nell'alimentazione animale la virginiamicina e la zinco-bacitracina, prodotte rispettivamente dalla società di diritto belga Pfizer Animal Health SA/NV e dalla Alpharma Inc., che ha sede negli Stati Uniti. Il regolamento in questione, del quale pure veniva richiesto l'annullamento, vieta il commercio di tali antibiotici in tutti gli Stati membri a partire dal 1° luglio 1999 al più tardi. Nella causa *Pfizer Animal Health/Consiglio* la ricorrente era sostenuta da quattro associazioni e da due allevatori e il Consiglio era sostenuto dalla Commissione e da tre Stati membri.

In entrambe le ordinanze il presidente del Tribunale ha innanzitutto ritenuto che non si potesse escludere che la Pfizer e l'Alpharma fossero direttamente e individualmente riguardate dal regolamento impugnato, nonostante il carattere normativo di tale atto, per cui le domande di provvedimenti urgenti sono state dichiarate ricevibili.

Quanto al requisito del *fumus boni iuris*, il presidente del Tribunale ha osservato, nelle due ordinanze, che le società e il Consiglio divergevano fundamentalmente sulle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono adottare una misura di revoca dell'autorizzazione di un antibiotico a titolo di misura precauzionale. Tale questione presuppone un esame approfondito che non può essere effettuato nell'ambito di un procedimento sommario.

³⁰

Tali domande sono state presentate in relazione con una decisione della Commissione che infliggeva un'ammenda per violazione delle norme sulla concorrenza: in particolare, ordinanza del presidente del Tribunale 21 giugno 1999, causa T-56/99 R, *Marlins/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta); 9 luglio 1999, causa T-9/99 R, *HFB/Holding/Commissione*, Racc. pag. II-2429 (I); 20 luglio 1999, causa T-59/99 R, *Ventouris/Commissione*, Racc. pag. II-2519; e 21 luglio 1999, causa T-191/99 R, *DSR-Senator Lines/Commissione*, Racc. pag. II-2531 (l'impugnazione proposta contro tale ordinanza è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-364/99 P (R), *DSR-Senator Lines/Commissione*, Racc. pag. I-8733).

Quanto alla condizione dell'urgenza, si è verificato se l'esecuzione del regolamento rischiasse di causare alle ricorrenti un pregiudizio grave e irreparabile. Nelle due cause la sospensione richiesta si giustificava solo nel caso in cui risultasse che, in mancanza di siffatta misura, la Pfizer e l'Alpharma si sarebbero trovate in una situazione tale da mettere a repentaglio la loro stessa esistenza o da modificare in modo irrimediabile le loro quote di mercato. Il presidente del Tribunale ha rilevato, al termine del suo esame, che non era questo il caso. Per giungere alla conclusione che il pregiudizio finanziario che avrebbe subito la Pfizer (causa T-13/99 R) non era tale da impedirle di proseguire l'attività fino alla definizione della causa principale, il presidente del Tribunale ha ricordato, in particolare, che la valutazione della situazione concreta della ricorrente poteva essere effettuata prendendo in considerazione, segnatamente, le caratteristiche del gruppo cui essa è legata tramite i suoi azionisti.

Pur rilevando che non sussisteva alcuna urgenza a pronunciare la sospensione dell'esecuzione, il presidente del Tribunale ha ponderato i diversi interessi in gioco. Esso ha osservato che tale ponderazione faceva propendere in favore del mantenimento del regolamento impugnato, in quanto un danno come quello che avrebbero subito le ricorrenti e le parti intervenute a sostegno della Pfizer, in termini di interessi commerciali e sociali, non poteva prevalere sul danno, in termini di salute delle popolazioni, che la sospensione del regolamento impugnato avrebbe potuto provocare e al quale non si sarebbe potuto porre rimedio in caso di successivo rigetto del ricorso principale. Sotto tale profilo, *gli imperativi di tutela della salute devono incontestabilmente assumere un'importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico* (in particolare, v. ordinanza 12 luglio 1996, causa C-180/96 R, *Regno Unito/Commissione*, Racc. pag. I-3903). Il Tribunale ha inoltre sottolineato che nel caso in cui sussistano incertezze quanto all'esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono prendere provvedimenti di tutela senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi siano pienamente dimostrate. Considerati gli elementi portati a sua conoscenza, il presidente del Tribunale ha dichiarato che la trasmissibilità dall'animale all'uomo di batteri divenuti resistenti per l'ingestione da parte degli animali d'allevamento di additivi antibiotici, come la virginiamicina e la zinco-bacitracina, secondo le fonti citate non era impossibile e che, pertanto, non era escluso che il loro uso nell'alimentazione animale rischiasse di accrescere la resistenza antimicrobica nella medicina umana. Le conseguenze dell'incremento della resistenza antimicrobica nella medicina umana, qualora si verificassero, sarebbero potenzialmente molto gravi per la salute, poiché taluni batteri, a causa della resistenza sviluppata, non potrebbero essere più combattuti efficacemente da farmaci umani utilizzabili a tale scopo, in particolare la virginiamicina e la bacitracina. In base all'esistenza del rischio in tal modo constatato, le domande di sospensione dell'esecuzione sono state respinte. Il ricorso contro l'ordinanza *Pfizer Animal*

Health/Consiglio è stato respinto dal presidente della Corte (ordinanza 18 novembre 1999, causa C-329/99 P (R), *Pfizer Animal Health/Consiglio*, Racc. pag. I-8343).

In seguito ad un contenzioso di natura costituzionale, il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione di un atto del Parlamento europeo che impediva la costituzione di un gruppo politico (ordinanza 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, *Martinez e de Gaulle/Parlamento*, Racc. pag. I-3397). L'art. 29 del regolamento del Parlamento europeo dispone che i deputati possono organizzarsi in gruppo secondo le affinità politiche. In seguito alle elezioni europee del giugno 1999, è stato costituito il Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) — Gruppo misto, le cui modalità di costituzione sanciscono la totale indipendenza politica dei membri gli uni rispetto agli altri. Ritenendo che non fossero presenti le condizioni previste per la costituzione di un gruppo politico, il Parlamento ha adottato, il 14 settembre 1999, un atto interpretativo dell'art. 29 del proprio regolamento che impediva la costituzione del gruppo TDI. Due deputati, i signori Martinez e de Gaulle, hanno presentato un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di tale atto e contemporaneamente ne hanno chiesto la sospensione.

Nell'ordinanza, il presidente del Tribunale ha innanzitutto affrontato il problema della ricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti. Infatti, il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti del Parlamento che producono effetti giuridici nei confronti dei terzi, ma gli atti che incidono solo sull'organizzazione interna dei suoi lavori non possono costituire oggetto di ricorso per annullamento. Nel caso di specie, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto che non fosse escluso che l'atto impugnato potesse considerarsi come una misura che produceva effetti giuridici che andavano oltre l'ambito della mera organizzazione interna dei lavori del Parlamento, dal momento che esso privava taluni membri di quest'istituzione della possibilità di esercitare il loro mandato parlamentare alle stesse condizioni dei deputati appartenenti ad un gruppo politico, precludendo loro quindi la possibilità di partecipare all'iter di adozione degli atti comunitari con altrettanta pienezza di questi ultimi. Inoltre, egli ha considerato che, a prima vista, l'atto riguardava in modo individuale e diretto i deputati che ne chiedevano l'annullamento, segnatamente in quanto impediva loro di far parte del gruppo TDI. La domanda di provvedimenti urgenti è stata quindi dichiarata ricevibile.

Per quanto riguarda i motivi che giustificavano, a prima vista, la concessione del provvedimento richiesto, il presidente del Tribunale ha osservato che non poteva escludersi una violazione del principio della parità di trattamento. Infatti, anche se l'art. 29 del regolamento del Parlamento non esclude la facoltà di quest'ultimo di effettuare valutazioni differenti, alla luce di tutti i fatti pertinenti, nei confronti delle varie dichiarazioni di costituzione di gruppo politico presentate al Presidente di questa istituzione, una disparità di trattamento di questa natura costituisce tuttavia

una discriminazione vietata qualora risulti arbitraria. Nel caso di specie, non poteva escludersi che il Parlamento avesse commesso una discriminazione arbitraria nei confronti dei deputati che intendevano costituire il gruppo TDI. A tal riguardo, il presidente del Tribunale ha rilevato che il Parlamento, nella sua composizione risultante dalle ultime elezioni, non si era opposto alla costituzione di un altro gruppo politico presentato dai ricorrenti come un gruppo misto.

Poiché anche il requisito dell'urgenza risultava soddisfatto, e la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale non poteva nuocere all'organizzazione dei servizi dell'istituzione convenuta, il presidente del Tribunale l'ha disposta.

B — La composizione del Tribunale di primo grado



(ordine protocollare al 30 settembre 1999)

Prima fila, da sinistra a destra:

R. Garcia-Valdecasas y Fernández, J.D. Cooke, A. Potocki, giudici; B. Vesterdorf, Presidente; R.M. Moura Ramos, M. Jaeger, K. Lenaerts, giudici.

Seconda fila, da sinistra a destra:

M. Vilaras, P. Mengozzi, J. Azizi, giudici; signora V. Tiili, giudice; C.W. Bellamy, giudice; signora P. Lindh, giudice; J. Pirrung, A. Meij, giudici; H. Jung, cancelliere.

1. Membri del Tribunale di primo grado (secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Bo Vesterdorf

nato nel 1945; giurista-linguista presso la Corte di giustizia delle Comunità europee; amministratore presso il ministero della Giustizia; uditore giudiziario; addetto giuridico della rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee; giudice ad interim dell'Østre Landsret (Corte d'appello); capo della divisione diritto costituzionale e amministrativo del ministero della Giustizia; direttore presso il ministero della Giustizia; docente universitario; membro del Comitato direttivo per i diritti dell'Uomo presso il Consiglio d'Europa (CDDH), successivamente membro del Consiglio direttivo del CDDH; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989; Presidente del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998.



Rafael García-Valdecasas y Fernández

nato nel 1946; avvocato dello Stato (a Jaén e a Granada); cancelliere del Tribunale economico amministrativo di Jaén, successivamente di Cordova; iscritto all'ordine degli avvocati (Jaén, Granada); capo del servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri; capo della delegazione spagnola nel gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio per la costituzione del Tribunale di primo grado; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Koenraad Lenaerts

nato nel 1954; laurea e dottorato in diritto (Università Cattolica di Lovanio); Master of Laws (LL.M.) in amministrazione pubblica (Università di Harvard); professore straordinario all'Università Cattolica di Lovanio; «visiting professor» nelle Università del Burundi, di Strasburgo e di Harvard; professore al Collegio d'Europa di Bruges; referendario presso la Corte di giustizia; avvocato del foro di Bruxelles; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



Christopher William Bellamy

nato nel 1946; barrister al Middle Temple; Queen's Counsel; specialista in diritto commerciale, diritto comunitario e diritto pubblico; coautore delle prime tre edizioni dell'opera «Bellamy & Child, Common Market Law of Competition»; giudice del Tribunale di primo grado dal 10 marzo 1992 al 15 dicembre 1999.



Virpi Tiili

nata nel 1942; dottoressa (dottorato di ricerca) in giurisprudenza (Università di Helsinki); assistente di diritto civile e di diritto commerciale presso l'Università di Helsinki; direttore della direzione Affari giuridici e politica commerciale presso la Camera di commercio centrale finlandese; direttore generale dell'Ente nazionale finlandese per la tutela dei consumatori; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.




Pernilla Lindh

nata nel 1945; dottoressa in giurisprudenza (Università di Lund); giudice (assessor) della Corte d'appello di Stoccolma; giurista e direttore generale dell'Ufficio giuridico della divisione Commercio presso il ministero degli Affari esteri; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.




Josef Azizi

nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali (Università di Vienna); professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna e presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione presso la cancelleria federale; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



André Potocki

nato nel 1950; consigliere presso la Corte d'appello di Parigi e professore associato presso l'Università di Parigi X - Nanterre (1994); capo dell'Ufficio Affari europei e internazionali presso il ministero della Giustizia (1991); vicepresidente del Tribunal de grande instance di Parigi (1990); segretario generale della prima presidenza della Cour de cassation (1988); giudice del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995.



Rui Manuel Gens de Moura Ramos

nato nel 1950; professore presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Coimbra e presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica di Porto; titolare della cattedra Jean Monnet; direttore dei corsi (in lingua francese) presso l'Accademia di giurisprudenza dell'Aia (1984) e professore ospite presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parigi I (1995); rappresentante del governo portoghese presso la commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Cnudci), della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, della Commissione internazionale per lo stato civile e del Comitato sulla cittadinanza del Consiglio d'Europa; membro dell'Istituto di diritto internazionale; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995.




John D. Cooke

nato nel 1944; avvocato del foro d'Irlanda (1966); avvocato altresì del foro d'Inghilterra e del Galles, dell'Irlanda del Nord e del Nuovo Galles del Sud; barrister in attività dal 1966 al 1996; iscritto all'Inner Bar in Irlanda (Senior Counsel) nel 1980 e nel Nuovo Galles del Sud nel 1991; presidente del Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea (CCBE) nel 1985-1986; professore ospite presso la facoltà di giurisprudenza dell'University College di Dublino; membro del Chartered Institute of Arbitrators; presidente della Royal Zoological Society d'Irlanda dal 1987 al 1990; Bencher dell'Honorable Society of Kings Inns (Dublino); Bencher onorario del Lincoln's Inn (Londra); giudice del Tribunale di primo grado dal 10 gennaio 1996.



Marc Jaeger

nato nel 1954; avvocato; attaché de Justice, delegato presso il Procuratore generale; giudice, vicepresidente presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo; docente presso il Centro universitario di Lussemburgo; magistrato distaccato, referendario presso la Corte di giustizia dal 1986; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 luglio 1996.



Jörg Pirrung

nato nel 1940; assistente presso l'Università di Marburgo; funzionario del Ministero federale della Giustizia (Sezioni «Diritto processuale civile internazionale» e «Diritti dell'infanzia»); direttore della Sezione «Diritto internazionale privato» presso il Ministero federale della Giustizia; successivamente, direttore della Divisione «Diritto civile»; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 giugno 1997.



Paolo Mengozzi

nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee, Università di Bologna; dottore honoris causa, Università Carlos III, Madrid; professore ospite, Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Athens) e dell'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dello European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'Industria e Commercio durante il semestre di presidenza italiana al Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del centro di ricerca dell'accademia di diritto internazionale dell'Aia, dedicata all'OMC; giudice al Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998.



Arjen W.H. Meij

nato nel 1944; consigliere della Corte suprema dei Paesi Bassi (1996); consigliere e vicepresidente del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo del commercio e dell'industria, 1986); consigliere ad interim della Corte d'appello della previdenza sociale e della commissione giudiziaria doganale; referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1980); professore di diritto europeo presso la facoltà di diritto (Università di Groninga) e ricercatore assistente (University of Michigan Law School); membro della segreteria internazionale della camera di commercio di Amsterdam (1970); giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 1998.



Mihalis Vilaras

nato nel 1950; avvocato; uditore del Consiglio di Stato greco; referendario del Consiglio di Stato; membro associato presso la Corte suprema speciale greca; esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, successivamente amministratore principale presso la direzione generale V (Occupazione, Relazioni industriali, Affari sociali); membro del Comitato centrale per l'elaborazione dei progetti di legge in Grecia; direttore del servizio giuridico presso il segretariato generale del governo greco; giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 1998.



Nicholas James Forwood

nato nel 1948; diploma dell'Università di Cambridge nel 1969 (scienze meccaniche e diritto); iscritto al foro d'Inghilterra nel 1970, esercita come avvocato a Londra (1971-1979) e a Bruxelles (1979-1999); iscritto al foro d'Irlanda nel 1982; Queen's Counsel (1987) e bencher del Middle Temple (1998); rappresentante del foro d'Inghilterra e del Galles presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) et presidente della delegazione permanente del CCBE presso la Corte di giustizia; tesoriere della European Maritime Law Organization (membro del consiglio di amministrazione dal 1991) e membro della World Trade Law Association; giudice del Tribunale di primo grado dal 15 dicembre 1999.



Hans Jung

nato nel 1944; assistente, successivamente assistente-professore presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Berlino; avvocato (Francoforte); giurista-linguista presso la Corte di giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia Kutscher, successivamente del giudice tedesco della Corte di giustizia; cancelliere aggiunto della Corte di giustizia; cancelliere del Tribunale di primo grado dal 10 ottobre 1989.

2. Modifiche nella composizione del Tribunale di primo grado nel 1999

Nel 1999 la composizione del Tribunale di primo grado è così cambiata:

Il 15 dicembre 1999 il giudice Christopher William Bellamy ha lasciato il Tribunale di primo grado; è stato sostituito dal giudice Nicholas James Forwood.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 30 settembre 1999

B. VESTERDORF, Presidente del Tribunale
A. POTOCKI, presidente di sezione
R. M. MOURA RAMOS, Presidente di Sezione
J. D. COOKE, Presidente di Sezione
M. JAEGER, Presidente di Sezione
R. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, giudice
K. LENAERTS, giudice
C. W. BELLAMY, giudice
V. TIILI, giudice
P. LINDH, giudice
J. AZIZI, giudice
J. PIRRUNG, giudice
P. MENGOZZI, giudice
A. MEIJ, giudice
M. VILARAS, giudice

H. JUNG, cancelliere

dal 1° ottobre al 14 dicembre 1999

B. VESTERDORF, Presidente del Tribunale
R. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, Presidente di Sezione
K. LENAERTS, Presidente di Sezione
V. TIILI, Presidente di Sezione
J. PIRRUNG, Presidente di Sezione
C. W. BELLAMY, giudice
P. LINDH, giudice
J. AZIZI, giudice
A. POTOCKI, giudice
R. M. MOURA RAMOS, giudice
J. D. COOKE, giudice
M. JAEGER, giudice
P. MENGOZZI, giudice
A. W. H. MEIJ, giudice
M. VILARAS, giudice

H. JUNG, cancelliere

dal 15 dicembre al 31 dicembre 1999

B. VESTERDORF, Presidente del Tribunale
R. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, Presidente di Sezione
K. LENAERTS, Presidente di Sezione
V. TIILI, Presidente di Sezione
J. PIRRUNG, Presidente di Sezione
P. LINDH, giudice
J. AZIZI, giudice
A. POTOCKI, giudice
R. M. MOURA RAMOS, giudice
J. D. COOKE, giudice
M. JAEGER, giudice
P. MENGOZZI, giudice
A. W. H. MEIJ, giudice
M. VILARAS, giudice
N. FORWOOD, giudice

H. JUNG, cancelliere

4. Precedenti membri del Tribunale di primo grado

Da CRUZ VILAÇA José Luis (1989-1995), presidente dal 1989 al 1995
SAGGIO Antonio (1989-1998), presidente dal 1995 al 1998
BARRINGTON Donald Patrick Michael (1989-1996)
EDWARD David Alexander Ogilvy (1989-1992)
KIRSCHNER Heinrich (1989-1997)
YERARIS Christos (1989-1992)
SCHINTGEN Romain Alphonse (1989-1996)
BRIËT Cornelis Paulus (1989-1998)
BIANCARELLI Jacques (1989-1995)
KALOGEROPOULOS Andreas (1992-1998)

- Presidenti

Da CRUZ VILAÇA José Luis (1989-1995)
SAGGIO Antonio (1995-1998)

Capitolo III

Incontri e visite

A — Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel 1999

13 gennaio	Enrico Letta, ministro per le Politiche comunitarie della Repubblica italiana
19 gennaio	Jan O. Karlsson, presidente della Corte dei conti delle Comunità europee
25 gennaio	Jorge Sampaio, presidente della Repubblica portoghese
25 gennaio	D ^r Wendelin Weingartner, capo di governo (Landeshauptmann) del Land del Tirolo
28 gennaio	S.E. Henry Söderholm, ambasciatore della Finlandia a Lussemburgo
24 febbraio	S.A.R. il principe delle Asturie
8 marzo	Prof. D ^r Herta Däubler-Gmelin, ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania
15 marzo	Luc Frieden, ministro della Giustizia, ministro del Bilancio e ministro delle Relazioni con il Parlamento di Lussemburgo
18 marzo	Klas Bergenstrand, procuratore generale del regno di Svezia
dal 26 al 30 aprile	Delegazione della Corte di giustizia del Common Market for Eastern & Southern Africa (Comesa)
27 aprile	Joyce Quin, segretario di Stato, ministro degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito (Minister of State, Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom)
27 aprile	Frank Jensen, ministro della Giustizia del Regno di Danimarca

29 aprile	Delegazione della Corte suprema di giustizia (Supremo Tribunal de Justiça) della Repubblica portoghese
3 maggio	S.E. Nicolas Schmit, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Lussemburgo a Bruxelles
3 e 4 maggio	Convegno di magistrati degli Stati membri
3 giugno	S.E. Monsignor Faustino Sainz Muñoz, nunzio apostolico presso le Comunità europee
9 giugno	Delegazione della Commissione costituzionale del Parlamento finlandese (Constitutional Committee of the Finnish Parliament)
11 giugno	Alexander Schaub, direttore generale della DG IV alla Commissione delle Comunità europee
17 giugno	Autorità della concorrenza irlandese (Competition Authority of Ireland)
22 giugno	Comité des Sages — Gruppo di riflessione sul futuro del sistema giurisdizionale dell'Unione europea (riunione organizzata dalla Commissione)
1° luglio	S.E. Paulo Couto Barbosa, ambasciatore del Portogallo a Lussemburgo
7 settembre	Prof. Dr Goll, ministro della Giustizia del Baden-Württemberg
8 settembre	Delegazione della Commissione costituzionale (Riksdagens Konstitutionsutskott) del Parlamento svedese
10 settembre	Delegazione della Commissione generale per gli Affari europei della seconda sezione degli Stati generali dei Paesi Bassi

14 settembre	Delegazione del Consiglio consultivo del Governo della Catalogna
16 settembre	Delegazione del Comitato legislativo del Parlamento finlandese
dal 20 settembre al 1° ottobre	Delegazione della Corte di giustizia dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA)
23 settembre	Delegazione del Consiglio generale del notariato spagnolo (Consejo General del Notariado)
23 settembre	Ewald Nowotny, vice-presidente della Banca europea degli investimenti
29 settembre	[The Right Honourable the] Lord Williams of Mostyn QC, procuratore generale (Attorney General, Regno unito)
dal 4 al 8 ottobre	Delegazione della Corte di giustizia del Comesa
5 ottobre	Kálmán Györgyi, procuratore generale della Repubblica ungherese
6 ottobre	Johannes Rau, presidente della Repubblica federale di Germania
7 ottobre	S.E. Cloaldo Hugueney, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Brasile presso l'Unione europea a Bruxelles
11 e 12 ottobre	Delegazione del Raad van State (Consiglio di Stato) dei Paesi Bassi
dall'11 al 22 ottobre	Delegazione della Corte di giustizia dell'UEMOA
13 ottobre	S.E. James C. Hormel, ambasciatore degli Stati Uniti presso il Granducato di Lussemburgo
19 ottobre	X anniversario del Tribunale di primo grado

25 e 26 ottobre	Delegazione della Corte suprema della Repubblica d'Austria
28 ottobre	Johannes Koskinen, ministro della Giustizia della Repubblica di Finlandia
28 ottobre	S.E. Gregor Woschnagg, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica d'Austria a Bruxelles
10 novembre	Delegazione della commissione giuridica e del mercato interno del Parlamento europeo
11 novembre	Erna Hennicot-Schoepges, ministro della Cultura, dell'Insegnamento superiore e della Ricerca; ministro per i Lavori pubblici di Lussemburgo
22 novembre	Inaugurazione di opere d'arte finlandesi da parte della signora Tarja Halonen, ministro per gli Affari esteri della Repubblica finlandese
26 novembre	Delegazione della Corte europea dei diritti dell'uomo
dal 29 novembre al 10 dicembre	Raphaël Pélomont Ouattara, cancelliere della Corte di giustizia dell'UEMOA
7 dicembre	Commissione parlamentare della House of Lords (House of Lords Select Committee), comitato E: Leggi e istituzioni (Sub-Committee E: Laws and Institutions)
dal 13 al 17 dicembre	Visita di studi presso la Corte di giustizia di A. M.Akiwumi, membro della Corte di giustizia del Comesa
15 e 16 dicembre	Abraham Zinzindohoue, presidente della Corte suprema della Repubblica del Bénin

**B – Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado
nel 1999**
(numero di visitatori)

	Magistrati nazionali ¹	Avvocati, consulenti, tirocinanti	Professori di diritto comunitario, insegnanti ²	Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, funzionari nazionali	Studenti, tirocinanti, CE-PE	Membri di associazioni professionali	Altri	TOTALE
B	61	84	—	—	749	52	—	946
DK	23	39	20	30	126	92	35	365
D	299	563	36	284	612	137	252	2 183
EL	55	5	7	—	39	50	—	156
E	33	113	3	29	203	38	—	419
F	35	153	—	178	351	—	92	809
IRL	8	—	5	3	122	—	—	138
I	28	110	6	—	361	25	68	598
L	4	100	—	—	75	45	60	284
NL	28	1	2	—	252	—	—	283
A	9	25	52	67	250	—	20	423
P	10	1	6	16	32	4	14	83
FIN	20	17	1	22	10	7	47	124
S	8	44	13	55	28	18	18	184
UK	45	19	15	5	881	16	31	1 012
Paesi terzi	115	119	42	168	806	—	—	1 250
Gruppi misti	40	174	15	16	184	74	24	527
TOTALE	821	1 567	223	873	5 081	558	661	9 784

(segue)

¹ In questa rubrica sono compresi i magistrati degli Stati membri che hanno partecipato ai convegni e alle giornate di studio organizzati dalla Corte di giustizia. Nel 2000 essi erano così ripartiti: Belgio: 10; Danimarca: 8; Germania: 24; Grecia: 8; Spagna: 24; Francia: 24; Irlanda: 8; Italia: 24; Lussemburgo: 4; Paesi Bassi: 8; Austria: 8; Portogallo: 8; Finlandia: 8; Svezia: 8; Regno Unito: 24.

² Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti.

(segue)

Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 1999
(numero di gruppi)

	Magistrati nazionali ¹	Avvocati, consulenti, tirocinanti	Professori di diritto comunitario, insegnanti ²	Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, funzionari nazionali	Studenti, tirocinanti, CE-PE	Membri di associazioni professionali	Altri	TOTALE
B	3	2	—	—	11	2	—	18
DK	2	2	1	1	4	3	2	15
D	9	21	2	11	24	5	10	82
EL	5	4	4	—	3	1	—	17
E	3	5	3	2	10	2	—	25
F	3	11	—	7	14	—	3	38
IRL	1	—	1	1	5	—	—	8
I	2	7	5	—	12	1	2	29
L	1	2	—	—	2	1	1	7
NL	3	1	1	—	9	—	—	14
A	2	5	3	8	8	—	1	27
P	2	1	1	2	3	1	1	11
FIN	3	2	1	2	2	1	2	13
S	1	2	1	5	1	1	1	12
UK	3	2	2	1	25	1	2	36
Paesi terzi	6	14	2	16	30	—	—	68
Gruppi misti	1	3	1	1	4	2	1	13
TOTALE	50	84	28	57	167	21	26	433

¹ Questa rubrica comprende, inoltre, i convegni e le giornate di studio.

² Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti.

C – Udienze solenni nel 1999

21 aprile	Udienza solenne in memoria del giudice della Corte di giustizia Krateros Ioannou
7 giugno	Udienza solenne in occasione dell'entrata in carica del signor Vassilios Skouris in qualità di giudice della Corte di giustizia
17 settembre	Impegno solenne del presidente e dei nuovi membri della Commissione delle Comunità europee
5 ottobre	Udienza solenne in occasione del commiato del giudice John Murray e dell'entrata in carica della signora Fidelma Macken in qualità di giudice della Corte di giustizia
18 ottobre	Udienza solenne in memoria del giudice della Corte di giustizia G. Federico Mancini
15 dicembre	Udienza solenne in occasione dell'entrata in carica del signor Antonio M. La Pergola in qualità di giudice della Corte di giustizia, e del commiato del giudice Christopher W. Bellamy e dell'entrata in carica del signor Nicholas J. Forwood in qualità di giudice del Tribunale di primo grado

D — Visite o partecipazioni a manifestazioni ufficiali nel 1999

13 gennaio	Il presidente e una delegazione della Corte assistono all'udienza solenne di rientro della Cour de cassation a Parigi
dal 15 al 17 febbraio	Delegazione della Corte ad un colloquio organizzato dall'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale a Ouagadougou
16 febbraio	Visita del presidente e di una delegazione della Corte presso la Corte costituzionale di Spagna a Madrid
24 e 25 marzo	Delegazione della Corte ad una conferenza organizzata dalla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del Parlamento europeo a Bruxelles
dal 6 al 9 aprile	Visita ufficiale del presidente presso la Corte di giustizia dell'America centrale (Corte Centroamericana de Justicia) a Managua
26 aprile	Partecipazione del presidente ad un colloquio organizzato in occasione del 150° anniversario della Costituzione della Danimarca, su invito del presidente del Parlamento danese, a Copenaghen. Conferenza del presidente, intitolata L'ordinamento giuridico europeo in una prospettiva costituzionale, nell'ambito del colloquio
10 e 11 maggio	Delegazione della Corte alla riunione preparatoria per il colloquio dei Consigli di Stato e delle supreme giurisdizioni amministrative a Vienna
13 maggio	Delegazione della Corte alla consegna dell'Internationaler Karlspreis a Tony Blair, Primo ministro del regno unito, a Aix-la-Chapelle

14 maggio	Il presidente della Corte presiede alla consegna del premio internazionale Justice dans le Monde al professor Aharon Barak, presidente della Corte suprema d'Israele, da parte della fondazione Justice dans le monde de l'Union internationale des magistrats a Madrid
14 e 15 maggio	Delegazione della Corte alla riunione annuale dell'Associazione dei giudici amministrativi tedeschi, italiani e francesi a Roma
dal 17 al 19 maggio	Delegazione della Corte alla XI Conference of the European Constitutional Courts a Varsavia
25 maggio	Delegazione della Corte alla presentazione del rapporto annuale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a Roma
10 giugno	Partecipazione del presidente alla cerimonia inaugurale della sede dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) ad Alicante
11 giugno	Il presidente pronuncia il discorso d'apertura del colloquio sui Diritti fondamentali in Europa e nel Nordamerica a Treviri
13 luglio	Il presidente pronuncia il discorso d'apertura dei corsi sui poteri dello Stato e dell'Unione europea organizzato dal Consiglio superiore della magistratura (Consejo General del Poder Judicial) a La Corogne
27 settembre	Partecipazione del presidente e di una delegazione della Corte al colloquio sull'architettura giudiziaria dell'Unione europea organizzato dal Consiglio consultivo degli ordini forensi della CE e dall'Associazione finlandese di diritto europeo a Helsinki
30 settembre	Delegazione della Corte alla seduta inaugurale del cinquantesimo anno accademico del Collegio d'Europa a Bruges

1° ottobre	Delegazione della Corte alla cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario a Londra
2 e 3 novembre	Visita ufficiale del presidente e di una delegazione della Corte presso la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional), la Corte di cassazione (Tribunal Supremo) e il Consiglio superiore della magistratura (Consejo General del Poder Judicial) a Madrid
19 e 20 novembre	Partecipazione del presidente e di una delegazione della Corte ad un colloquio organizzato dal Consiglio consultivo degli ordini forensi delle CE e dal Collegio d'Europa sull'architettura giudiziaria dell'Unione europea a Bruges
13 dicembre	Partecipazione del presidente e di una delegazione della Corte, su invito del vice presidente del Consiglio di Stato francese, alle celebrazioni per il bicentenario di questa istituzione a Parigi
14 dicembre	Partecipazione del presidente alla cerimonia inaugurale della nuova sede del Parlamento europeo a Strasburgo
17 dicembre	Partecipazione in qualità di osservatore di una delegazione della Corte al gruppo di lavoro incaricato di elaborare la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a Bruxelles

Capitolo IV

Indici e statistiche

A – Attività giurisdizionale della Corte di giustizia

1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 1999	173
Adesione di nuovi Stati	173
Agricoltura	173
Aiuti di Stato	179
Ambiente e consumatori	180
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	185
CEEA	185
Concorrenza	185
Convenzione competenza giurisdizionale/Esecuzione delle decisioni	191
Diritto delle imprese	192
Diritto delle istituzioni	195
Fiscalità	196
Libera circolazione dei capitali	199
Libera circolazione delle merci	200
Libera circolazione delle persone	204
Libera prestazione dei servizi	208
Politica Regionale	210
Politica sociale	211
Principi del diritto comunitario	214
Privilegi e immunità	215
Ravvicinamento delle legislazioni	215
Relazioni esterne	219
Statuto del personale	220
Trasporti	222
 2. Indice delle altre decisioni della Corte di giustizia riassunte nel bollettino delle attività nel 1999	 225
 3. Statistiche giudiziarie	 227

1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 1999

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

ADESIONE DI NUOVI STATI

C-206/97	29 giugno 1999	Regno di Svezia / Consiglio dell'Unione europea	Adesione del Regno di Svezia — Pesca — Fissazione dei totali ammissibili delle catture di taluni pesci — Merluzzo bianco
C-355/97	7 settembre 1999	Landesgrundverkehrsre- ferent der Tiroler Landesregierung / Beck Liegenschaftsverwaltungs- gesellschaft mbH, Bergdorf Wohnbau GmbH, in liquidazione	Art. 70 dell'Atto di adesione dell'Austria — Residenze secondarie — Procedura per l'acquisto di beni immobili in Tirolo — Nozione di legislazione vigente

AGRICOLTURA

C-416/97	21 gennaio 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Direttive 93/119/CE, 94/42/CE, 94/16/CE e 93/118/CE — Mancata trasposizione nei termini prescritti
C-54/95	21 gennaio 1999	Repubblica federale di Germania / Commissione delle Comunità europee	Liquidazione dei conti — FEAOG — Mancato riconoscimento delle spese — Esercizio 1991
C-73/97 P	21 gennaio 1999	Repubblica francese	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Settore della banana — Annullamento del regolamento (CE) n. 3190/93 — Eccezione di irricevibilità

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-181/96	28 gennaio 1999	Georg Wilkens / Landwirtschaftskammer Hannover	Prelievo supplementare sul latte — Quantitativo di riferimento specifico — Impegno di non commercializzazione e di riconversione — Obblighi — Inadempimento — Revoca del premio di riconversione — Annullamento retroattivo dell'assegnazione di una quota
C-303/97	28 gennaio 1999	Verbraucherschutzverein eV / Sektkellerei G.C. Kessler GmbH und Co.	Marchio — Vino spumante — Art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2333/92 — Designazione del prodotto — Tutela del consumatore — Rischio di confusione
C-354/97	9 febbraio 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Direttive 93/74/CEE, 94/28/CE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE
C-179/97	2 marzo 1999	Regno di Spagna / Commissione delle Comunità europee	Pesca — Conservazione delle risorse marine — Ispezione di pescherecci — Programma internazionale d'ispezione reciproca a d o t t a t o dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord- occidentale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-100/96	11 marzo 1999	The Queen / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, <i>ex parte</i> : British Agrochemicals Association Ltd	A u t o r i z z a z i o n e all'immissione in commercio — Prodotto fitosanitario importato da uno Stato SEE o da un paese terzo — Identità con un prodotto fitosanitario già autorizzato dallo Stato membro d'importazione — Valutazione dell'identità — Potere discrezionale dello Stato membro
C-289/96, C-293/96 e C-299/96	16 marzo 1999	Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repubblica francese / Commissione delle Comunità europee	Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 — Regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 — Registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Feta
C-59/97	18 marzo 1999	Repubblica italiana / Commissione delle Comunità europee	FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1992
C-28/94	22 aprile 1999	Regno dei Paesi Bassi / Commissione delle Comunità europee	FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1990 — Burro
C-31/98	28 aprile 1999	Peter Luksch / Hauptzollamt Weiden	A g r i c o l t u r a — Organizzazione comune dei mercati — Ortofrutticoli — Importazione di ciliegie acide provenienti da paesi terzi — Riscossione di una tassa compensativa pari alla differenza tra il prezzo minimo ed il prezzo all'importazione — Applicabilità a merci avariate
C-288/97	29 aprile 1999	Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago / Regione Veneto	Latte — Prelievo supplementare — Nozione di acquirente — Cooperativa di produttori

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-376/97	10 giugno 1999	Bezirksregierung Lüneburg / Karl-Heinz Wettwer	Premio speciale a favore dei produttori di carni bovine — Obbligo di mantenere i bovini nell'azienda del richiedente durante un periodo minimo — Trasferimento dell'azienda durante tale periodo mediante successione anticipata inter vivos — Effetti sul diritto al premio
C-14/98	1° luglio 1999	Battital Srl / Regione Piemonte	Tutela sanitaria e fitosanitaria dei vegetali — Direttiva 77/93/CEE — Direttiva 92/76/CEE — Divieto di introdurre in Italia vegetali del genere Citrus provenienti da paesi terzi — Limitazione nel tempo
C-374/97	9 settembre 1999	Anton Feyrer / Landkreis Rottal-Inn	Direttiva 85/73/CEE — Contributi in materia di ispezioni e di controlli sanitari delle carni fresche — Effetto diretto
C-64/98 P	9 settembre 1999	Odette Nicos Petrides Co. Inc. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso per risarcimento — Organizzazione comune del tabacco greggio — Decisioni della Commissione che respingono offerte presentate per l'aggiudicazione di tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento — Motivazione insufficiente, principi di proporzionalità, di parità di trattamento e del rispetto dei diritti della difesa

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-106/97	21 settembre 1999	Dutch Antillian Dairy Industry Inc., Verenigde Douane-Agenten BV / Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees	Associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazione di burro originario delle Antille olandesi — Norme sanitarie relative ai prodotti a base di latte — Artt. 131 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 182 CE), 132 del Trattato CE (divenuto art. 183 CE), 136 e 227 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 187 CE e 299 CE) — Direttiva 92/46/CEE — Decisione 94/70/CE
C-179/95	5 ottobre 1999	Regno di Spagna / Consiglio dell'Unione europea	Pesca — Regolamento recante limitazione e ripartizione fra Stati membri delle possibilità di pesca — Scambio di contingenti di pesca — Annullamento
C-240/97	5 ottobre 1999	Regno di Spagna / Commissione delle Comunità europee	FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1993 — Restituzioni all'esportazione di burro e carne bovina — Aiuti ad operazioni di trasformazione di agrumi
C-10/98 P	5 ottobre 1999	Azienda Agricola Le Canne Srl / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Acquicoltura — Regolamenti (CEE) nn. 4028/86 e 1116/88 — Contributo finanziario comunitario — Riduzione dell'aiuto

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-104/97 P	14 ottobre 1999	Atlanta AG / Comunità europea, rappresentata da 1) Consiglio dell'Unione europea e 2) Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso per risarcimento dei danni — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime d'importazione
C-44/97	21 ottobre 1999	Repubblica federale di Germania / Commissione delle Comunità europee	Liquidazione dei conti — FEAOG — Mancato riconoscimento delle spese — Esercizi 1992-1993
C-253/97	28 ottobre 1999	Repubblica italiana / Commissione delle Comunità europee	FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1993
C-151/98 P	18 novembre 1999	Pharos SA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Medicinali veterinari — Somatosalm — Procedura di fissazione dei limiti massimi di residui — Comitato di regolamentazione — Mancanza di parere — Termine per adire il Consiglio
C-74/98	16 dicembre 1999	DAT-SCHAUB amba / Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carne bovina — Restituzioni all'esportazione — Carne bovina trasformata prima dell'ingresso nel paese d'importazione — Accordi internazionali — Effetti — Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo, dall'altra

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-137/99	16 dicembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 96/43/CE
C-101/98	16 dicembre 1999	Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH / Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV	Protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione — Regolamento (CEE) n. 1898/87 — Direttiva 89/398/CEE — Utilizzazione della denominazione formaggio per designare un prodotto dietetico nel quale la materia grassa naturale è stata sostituita con grasso vegetale

AIUTI DI STATO

C-342/96	29 aprile 1999	Regno di Spagna / Commissione delle Comunità europee	Aiuti di Stato — Applicazione del tasso d'interesse legale nell'ambito di accordi di rimborso di stipendi e del pagamento di debiti per contributi previdenziali
C-6/97	19 maggio 1999	Repubblica italiana / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Credito d'imposta — Recupero — Impossibilità assoluta
C-295/97	17 giugno 1999	Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA / International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH, Ministero della Difesa	Aiuti concessi dagli Stati — Art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) — Aiuto nuovo — Notifica previa

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-75/97	17 giugno 1999	Regno del Belgio / Commissione delle Comunità europee	Aiuti di Stato — Nozione — Riduzione maggiorata dei contributi di previdenza sociale in taluni settori industriali — Operazione Maribel bis/ter
C-256/97	29 giugno 1999	Déménagements- Manutention Transport SA (DMT)	Art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) — Nozione di aiuto concesso da uno Stato — Agevolazioni per il pagamento concesse da un ente pubblico incaricato di riscuotere i contributi previdenziali dei datori di lavoro e dei lavoratori
C-251/97	5 ottobre 1999	Repubblica francese / Commissione delle Comunità europee	Art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) — Nozione di aiuto — Riduzione degli oneri sociali come contropartita dei costi derivanti per imprese da accordi collettivi in materia di ristrutturazione e di riduzione dell'orario di lavoro

AMBIENTE E CONSUMATORI

C-150/97	21 gennaio 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica portoghese	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE
C-207/97	21 gennaio 1999	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 76/464/CEE — Inquinamento idrico — Mancata attuazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-164/97 e C-165/97	25 febbraio 1999	Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea	Regolamenti relativi alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi — Base giuridica — Art. 43 del Trattato CE — Art. 130 S del Trattato CE — Prerogative del Parlamento
C-195/97	25 febbraio 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 91/676/CEE
C-166/97	18 marzo 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone di protezione speciale
C-423/97	22 aprile 1999	Travel Vac SL / Manuel José Antelm Sanchis	Direttiva 85/577/CEE — Ambito di applicazione — Contratto di multiproprietà — Diritto di recesso
C-340/96	22 aprile 1999	Commissione delle Comunità europee / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	Inadempimento — Direttiva 80/778/CEE — Acque destinate al consumo umano — Normativa diretta a garantire l'attuazione di norme di qualità delle acque

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-293/97	29 aprile 1999	The Queen / Secretary of State for the Environment, Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: H.A. Standley e a., D.G.D. Metson e a., interveniente: National Farmer's Union	Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Definizione delle acque inquinate — Designazione delle zone vulnerabili — Criteri — Validità con riguardo ai principi chi inquina paga, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, di proporzionalità e del diritto di proprietà
C-198/97	8 giugno 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 76/160/CEE — Qualità delle acque di balneazione — Ricevibilità di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE (ex art. 169) — Parere motivato — Osservanza del principio di collegialità della Commissione — Omessa uniformazione alle prescrizioni degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva 76/160/CEE
C-102/97	9 settembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 87/101/CEE — Eliminazione degli oli usati — Trasposizione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-217/97	9 settembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 90/313/CEE — Libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente — Nozione di autorità pubbliche — Esclusione dei giudici nonché delle autorità con potere repressivo e disciplinare — Comunicazione parziale di informazioni — Esclusione del diritto all'informazione durante un procedimento amministrativo — Importo e modalità di riscossione dei diritti
C-435/97	16 settembre 1999	World Wildlife Fund (WWF) e a. / Autonome Provinz Bozen e a.	Ambiente — direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
C-392/96	21 settembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Irlanda	Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Determinazione delle soglie limite
C-231/97	29 settembre 1999	A.M.L. van Rooij / Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel	Ambiente — Direttiva 76/464/CEE — Nozione di scarico — Possibilità di adozione, da parte di uno Stato membro, di una definizione più ampia della nozione di scarico rispetto a quella figurante nella direttiva

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-232/97	29 settembre 1999	L. Nederhoff & Zn. / Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland	Ambiente — Direttive 76/464/CEE, 76/769/CEE e 86/280/CEE — Nozione di scarico — Possibilità, per uno Stato membro, di adottare disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva 76/464/CEE — Incidenza della direttiva 76/769/CEE su una disposizione del genere
C-175/98 e C-177/98	5 ottobre 1999	Procedimento penale contro Paolo Lirussi e Francesca Bizzaro	Rifiuti — Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE — Nozione di deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti — Nozione di gestione dei rifiuti
C-365/97	9 novembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Gestione dei rifiuti
C-184/97	11 novembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 76/464/CEE — Inquinamento idrico — Mancata attuazione
C-96/98	25 novembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone di protezione speciale

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

C-390/95 P	11 febbraio 1999	Antillean Rice Mills NV e a. / Commissione delle Comunità europee	Competenza del Consiglio ad adottare restrizioni all'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi e territori d'oltremare
------------	------------------	---	--

CEEA

C-161/97 P	22 aprile 1999	Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Ricorso d'annullamento e ricorso per risarcimento danni — Conclusione di un contratto di fornitura di uranio — Procedura semplificata — Competenze dell'Agenzia — Termine di conclusione del contratto — Ostacolo giuridico alla conclusione — Politica di diversificazione — Origine dell'uranio — Prezzi rapportati al mercato
------------	----------------	--	--

CONCORRENZA

C-215/96 e C-216/96	21 gennaio 1999	Carlo Bagnasco e a. e Banca Popolare di Novara soc. coop. arl e a.	Concorrenza — Artt. 85 e 86 del Trattato CE — Norme bancarie uniformi relative all'apertura di credito in conto corrente e alla fideiussione omnibus
C-59/98	25 febbraio 1999	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 94/46/CE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-119/97 P	4 marzo 1999	Union française de l'express (Ufex) e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso — Concorrenza — Rigetto di un ricorso d'annullamento — Ruolo della Commissione ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato CE — Valutazione dell'interesse comunitario
C-126/97	1° giugno 1999	Eco Swiss China Time Ltd / Benetton International NV	Concorrenza — Applicazione d'ufficio dell'art. 81 CE (ex art. 85) da parte degli arbitri — Poteri del giudice nazionale in sede di impugnazione dei lodi arbitrali
C-49/92 P	8 luglio 1999	Commissione delle Comunità europee / Anic Partecipazioni SpA	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento interno della Commissione — Procedimento per l'adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione — Norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva — Imputabilità di un'infrazione — Ammenda

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-51/92 P	8 luglio 1999	Hercules Chemicals NV / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una decisione del Tribunale — Procedura — Obbligo di pronunciare sentenza simultaneamente nelle cause aventi ad oggetto la stessa decisione — Regolamento interno della C o m m i s s i o n e — Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione — Norme di concorrenza applicabili alle imprese — Prerogative della difesa — Accesso al fascicolo — Ammenda
C-199/92 P	8 luglio 1999	Hüls AG / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di p r i m o g r a d o — Regolamento di procedura del Tribunale — Riapertura della fase orale — Regolamento interno della Commissione — Procedimento d'adozione di una decisione da parte del Collegio dei membri della Commissione — Norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Principi e norme applicabili in materia di prova — Presunzione di innocenza — Ammenda

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-200/92 P	8 luglio 1999	Imperial Chemical Industries plc (ICI) / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento di procedura del Tribunale — Riapertura della fase orale — Regolamento interno della Commissione — Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione
C-227/92 P	8 luglio 1999	Hoechst AG / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento di procedura del Tribunale — Riapertura della fase orale — Regolamento interno della Commissione — Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione
C-234/92 P	8 luglio 1999	Shell International Chemical Company Ltd / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento di procedura del Tribunale — Riapertura della fase orale — Regolamento interno della Commissione — Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-235/92 P	8 luglio 1999	Montecatini SpA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di p r i m o g r a d o — Regolamento interno della C o m m i s s i o n e — Procedimento d'adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione — Norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Prescrizione — Ammenda
C-245/92 P	8 luglio 1999	Chemie Linz GmbH / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di p r i m o g r a d o — Regolamento di procedura d e l T r i b u n a l e — Riapertura della fase orale — Regolamento interno della Commissione — Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione
C-5/93 P	8 luglio 1999	DSM NV / Commissione delle Comunità europee	R i c o r s o c o n t r o un'ordinanza del Tribunale di primo grado — Domanda di revocazione — Ricevibilità
C-310/97 P	14 settembre 1999	Commissione delle Comunità europee / AssiDomän Kraft Products AB e a.	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Effetti di u n a s e n t e n z a d i annullamento nei confronti dei terzi

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-22/98	16 settembre 1999	Jean Claude Becu, Annie Verweire, Smeg NV, Adia Interim NV	Concorrenza — Normativa nazionale che riserva l'effettuazione di taluni lavori portuali a lavoratori portuali riconosciuti — Nozione d'impresa — Diritti speciali o esclusivi
C-67/96	21 settembre 1999	Albany International BV / Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie	Iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria — Compatibilità con le regole di concorrenza — Qualificazione di un fondo pensione di categoria come impresa
C-115/97, C-116/97 e C-117/97	21 settembre 1999	Brentjens' Handelsonderneming BV / Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen	Iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria — Compatibilità con le regole di concorrenza — Qualificazione di un fondo pensione di categoria come impresa
C-219/97	21 settembre 1999	Maatschappij Drijvende Bokken BV / Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven	Iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria — Compatibilità con le regole di concorrenza — Qualificazione di un fondo pensione di categoria come impresa

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

CONVENZIONE COMPETENZA GIURISDIZIONALE/ESECUZIONE DELLE DECISIONI

C-159/97	16 marzo 1999	Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA / Hugo Trumpy SpA	Convenzione di Bruxelles — Art. 17 — Convenzione attributiva di competenza — Forma ammessa dagli usi del commercio internazionale
C-99/96	27 aprile 1999	Hans-Hermann Mietz / Intership Yachting Sneek BV	Convenzione di Bruxelles — N o z i o n e d i provvedimenti provvisori — Costruzione e consegna di uno yacht a motore
C-267/97	29 aprile 1999	Eric Coursier / Fortis Bank SA, Martine Bellami, in Coursier	Convenzione di Bruxelles — Esecuzione delle decisioni — Art. 31 — Carattere esecutivo di una decisione — Procedura concorsuale di liquidazione del passivo
C-260/97	17 giugno 1999	Unibank A/S / Fleming G. Christensen	Convenzione di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 50 — Nozione di atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente — Atto redatto senza l'intervento di un pubblico ufficiale — Artt. 32 e 36
C-440/97	28 settembre 1999	GIE Groupe Concorde e a. / Capitaine commandant le navire Suhadiwarno Panjan e a.	Convenzione di Bruxelles — Competenza in materia contrattuale — Luogo di e s e c u z i o n e dell'obbligazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-420/97	5 ottobre 1999	Leathertex Divisione Sintetici SpA / Bodetex BVBA	Convenzione di Bruxelles — Interpretazione degli artt. 2 e 5, punto 1 — Contratto di agenzia commerciale — Domanda basata su differenti obbligazioni derivanti da un medesimo contratto e considerate equivalenti — Competenza del giudice adito a conoscere l'insieme della domanda

DIRITTO DELLE IMPRESE

C-103/97	4 febbraio 1999	Josef Köllensperger GmbH & Co. KG, Atzwanger Ag e Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz	Nozione di giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e forniture — Organi responsabili delle procedure di ricorso
C-258/97	4 marzo 1999	Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) / Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft	Appalti pubblici di servizi — Effetto di una direttiva non trasposta
C-272/97	22 aprile 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Parere motivato — Principio di collegialità — Direttiva 90/605/CEE che modifica l'ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE — Conti annuali e conti consolidati

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-108/97 e C-109/97	4 maggio 1999	Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) / Boots- und Segelzubehör Walter Huber Franz Attenberger	Direttiva 89/104/CEE — Marchi d'impresa — Indicazioni di provenienza geografica
C-225/97	19 maggio 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione di servizi — Procedimenti di aggiudicazione degli appalti — Settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni
C-185/98	20 maggio 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 92/101/CEE
C-275/97	14 settembre 1999	DE + ES Bauunternehmung GmbH / Finanzamt Bergheim	Quarta direttiva 78/660/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Principio della prudenza — Principio della valutazione separata — Accertamenti globali per una pluralità di rischi — Presupposti per la costituzione
C-27/98	16 settembre 1999	Metalmeccanica Fracasso SpA, Leitschutz Handels- und Montage GmbH / Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten	Appalti pubblici di lavori — Aggiudicazione dell'appalto al solo offerente ritenuto idoneo a partecipare alla gara
C-213/98	12 ottobre 1999	Commissione delle Comunità europee / Irlanda	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/100/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-328/96	28 ottobre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica austriaca	Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di lavori — Ricevibilità — Compatibilità con il diritto comunitario delle condizioni che disciplinano le gare d'appalto — Omessa pubblicazione di un bando di gara nella GUCE
C-81/98	28 ottobre 1999	Alcatel Austria AG e a., Siemens AG Österreich, Sag-Schrack Anlagentechnik AG / Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr	Appalti pubblici — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Procedura di ricorso
C-275/98	18 novembre 1999	Unitron Scandinavia A/S, 3-S A/S, Danske Svineproducenters Serviceselskab / Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	Appalti pubblici di forniture — Direttiva 93/36/CEE — Attribuzione di appalti pubblici di forniture da parte di un ente diverso da un'amministrazione aggiudicatrice
C-107/98	18 novembre 1999	Teckal Srl / Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia	Appalti pubblici di servizi e di forniture — Direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE — Aggiudicazione, da parte di un ente locale ad un consorzio a cui esso partecipa, di un contratto di fornitura di prodotti e di prestazione di servizi determinati
C-212/98	25 novembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Irlanda	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 93/83/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-176/98	2 dicembre 1999	Holst Italia SpA / Comune di Cagliari	Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Prova della capacità del prestatore — Possibilità di far riferimento alle capacità di un'altra società

DIRITTO DELLE ISTITUZIONI

C-245/95 P- INT	19 gennaio 1999	NSK Ltd e a. / Commissione e a.	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dumping — Cuscinetti a sfera originari del Giappone — Interpretazione
C-42/97	23 febbraio 1999	Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea	Decisione del Consiglio 96/664/CE — Promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione — Fondamento giuridico
C-65/97	25 febbraio 1999	Commissione delle Comunità europee / Cascina Laura Sas si arch. Aldo Delbò e C. e a.	Art. 181 del Trattato CE — C l a u s o l a compromissoria — Inadempimento di un contratto
C-69/97	27 aprile 1999	Commissione delle Comunità europee / SNUA Srl	Clausola compromissoria — Inadempimento contrattuale
C-172/97	10 giugno 1999	Commissione delle Comunità europee / SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot et Hydro- Réalizations SARL	Clausola compromissoria — Inadempimento contrattuale
C-334/97	10 giugno 1999	Commissione delle Comunità europee / Comune di Montorio al Vomano	Art. 238 CE (ex art. 181) — C l a u s o l a compromissoria — Mancata esecuzione di due contratti

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-209/97	18 novembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Consiglio dell'Unione europea	Regolamento (CE) n. 515/97 — Fondamento giuridico — Articolo 235 del Trattato CE (divenuto articolo 308 CE) o articolo 100 A del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica articolo 95 CE)

FISCALITÀ

C-181/97	28 gennaio 1999	A.J. van der Kooy / Staatssecretaris van Financiën	Quarta parte del Trattato CE — Art. 227 del Trattato CE — Art. 7, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE — Beni in libera pratica nei paesi e territori d'oltremare
C-349/96	25 febbraio 1999	Card Protection Plan Ltd (CPP) / Commissioners of Customs & Excise	Sesta direttiva IVA — Insieme di prestazioni di servizi — Prestazione di servizio unico — Nozione — Esenzioni — Operazioni di assicurazione — Attività di assistenza — Prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari di assicurazione — Limitazione dell'esenzione delle operazioni di assicurazione a quelle effettuate da assicuratori autorizzati

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-48/97	27 aprile 1999	Kuwait Petroleum (GB) Ltd / Commissioners of Customs & Excise	Sesta direttiva IVA — Sistema di vendita promozionale — Beni offerti dietro presentazione di buoni premio — Cessione a titolo oneroso — Ribassi e riduzioni di prezzo — Nozione
C-136/97	29 aprile 1999	Norbury Developments Ltd / Commissioners of Customs & Excise	I V A — S e s t a direttiva—Disposizioni transitorie—Mantenimento di esenzioni—Cessione di un terreno edificabile
C-338/97, C-344/97 e C-390/97	8 giugno 1999	Erna Pelzl e a. / Steiermärkische Landesregierung Wiener Städtische Allgemeine Versicherungs AG e a. / Tiroler Landesregierung STUAG Bau- Aktiengesellschaft / Kärntner Landesregierung	Art. 33 della sesta direttiva 77/388/CEE — Imposte sulla cifra d'affari — Contributi alle associazioni turistiche e ad un fondo di sviluppo del turismo
C-346/97	10 giugno 1999	Braathens Sverige AB (anciennement Transwede Airways AB) / Riksskatteverket	Direttiva 92/81/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali — Oli minerali forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto — Esonero dall'accisa armonizzata
C-394/97	15 giugno 1999	Sami Heinonen	Merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori — Viaggiatori provenienti da paesi terzi — Franchigie — Divieto d'importazione legato a una durata minima di permanenza all'estero

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-421/97	15 giugno 1999	Yves Tarantik / Direction des services fiscaux de Seine-et-Marne	Art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) — Tassa differenziale sui veicoli a motore
C-166/98	17 giugno 1999	Société critouridienne de distribution (Socridis) / Receveur principal des douanes	Tributo interno — Articolo 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) — Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE — Tassazione differente del vino e della birra
C-158/98	29 giugno 1999	Staatssecretaris van Financiën / Coffeeshop Siberië vof	Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Campo di applicazione — Messa a disposizione di un banco per la vendita di stupefacenti
C-254/97	8 luglio 1999	Société Baxter e a. / Premier ministre e a.	Tributi interni — Detrazione fiscale — Effettuazione di spese per la ricerca — Specialità medicinali
C-216/97	7 settembre 1999	Jennifer Gregg e Mervyn Gregg / Commissioners of Customs and Excise	IVA — Sesta direttiva — Esenzioni di talune attività di interesse generale — Istituto — Organismo — Nozione — Prestazioni effettuate da un'associazione costituita da due persone fisiche (partnership)
C-414/97	16 settembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna	Inadempimento di uno Stato — Importazioni ed acquisti d'armamenti — Sesta direttiva IVA — Normativa nazionale non conforme

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-56/98	29 settembre 1999	Modelo SGPS SA / Director-Geral dos Registos e Notariado	Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Onorari richiesti per la redazione di un atto notarile che attesta un aumento di capitale nonché una modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali
C-305/97	5 ottobre 1999	Royscot Leasing Ltd e Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc, T.C. Harrison Group Ltd / Commissioners of Customs & Excise	IVA — Art. 11, nn. 1 e 4, della seconda direttiva — Art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva — Diritto alla detrazione — Esclusioni in forza di norme nazionali anteriori alla sesta direttiva
C-350/98	11 novembre 1999	Henkel Hellas ABEE / Elliniko Dimosio	Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — I m p o s t a sull'incorporazione degli utili indivisi

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

C-222/97	16 marzo 1999	Manfred Trummer e Peter Mayer	Libera circolazione dei capitali — Divieto nazionale di iscrizione di un'ipoteca in valuta estera — Interpretazione dell'art. 73 B del Trattato CE
C-439/97	14 ottobre 1999	Sandoz GmbH / Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland	Contratti di mutuo — Imposta di bollo — Modalità d'imposizione — Discriminazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-200/98	18 novembre 1999	X AB, Y AB / Riksskatteverket	Libertà di stabilimento — Conferimenti effettuati da una società svedese alla propria consociata — Esenzione dall'imposta sul reddito

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

C-77/97	28 gennaio 1999	Österreichische Unilever GmbH / Smithkline Beecham Markenartikel GmbH	Interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 76/768/CEE — Prodotti cosmetici — Normativa nazionale che prevede restrizioni in materia di pubblicità
C-280/97	9 febbraio 1999	ROSE Elektrotechnik GmbH & Co. KG / Oberfinanzdirektion Köln	Nomenclatura combinata — Voci doganali — Cassetta di giunzione priva di cavi e di terminali
C-383/97	9 febbraio 1999	Staatsanwaltschaft Osnabrück / Arnoldus van der Laan	Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari — Art. 30 del Trattato CE e direttiva 79/112/CEE — Prosciutto sagomato olandese, composto di pezzi di spalla
C-86/97	25 febbraio 1999	Reiner Woltmann / Hauptzollamt Potsdam	Furto di merci — Dazi doganali — Sgravio — Situazione particolare

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-87/97	4 marzo 1999	Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola / Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH	Artt. 30 e 36 del Trattato CE — Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari
C-109/98	22 aprile 1999	CRT France International SA / Directeur régional des impôts de Bourgogne	Tassa sulla cessione degli apparecchi CB — Tassa di effetto equivalente — Tributo interno — Applicabilità del divieto agli scambi con i paesi terzi
C-405/97	28 aprile 1999	Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe / Hauptzollamt Bremen	Nomenclatura combinata — Voce doganale 0802 — Noci comuni secche in pezzi provvisoriamente depositate a una temperatura di - 24 °C
C-255/97	11 maggio 1999	Pfeiffer Großhandel GmbH e Löwa Warenhandel GmbH	Artt. 30 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 e 43 CE) — Proprietà industriale e commerciale — Denominazione commerciale
C-350/97	11 maggio 1999	Wilfried Monsees e Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten	Artt. 30, 34 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE - 30 CE) — Libera circolazione delle merci — Divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente — Deroghe — Tutela della salute e della vita degli animali — Trasporti internazionali di animali vivi destinati al macello

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-412/97	22 giugno 1999	ED Srl / Italo Fenocchio	Libera circolazione delle merci — Libera prestazione di servizi — Libera circolazione dei capitali — Disposizione nazionale che vieta l'emissione di un decreto ingiuntivo da notificare fuori del territorio nazionale — Compatibilità
C-61/98	7 settembre 1999	De Haan Beheer BV / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam	Dazi doganali — Transito esterno — Frode — Nascita e recupero dell'obbligazione doganale
C-124/97	21 settembre 1999	Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd, Oy Transatlantic Software Ltd / Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä), Suomen valtio (Stato finlandese)	Libera prestazione di servizi — Diritti esclusivi di esercizio — Apparecchi automatici per giochi d'azzardo
C-44/98	21 settembre 1999	BASF AG / Präsident des Deutschen Patentamts	Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Brevetto europeo privato di efficacia per mancanza di traduzione
C-379/97	12 ottobre 1999	Pharmacia & Upjohn SA, già Upjohn SA / Paranova A/S	Diritto di marchio — Medicinali — Importazione parallela — Sostituzione di marchio

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-223/98	14 ottobre 1999	Adidas AG	Libera circolazione delle merci — Regolamento (CE) n. 3295/94 — Misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative — Disposizione nazionale che prevede la confidenzialità dei nomi dei destinatari delle spedizioni bloccate dalle autorità doganali sulla base del regolamento — Compatibilità della disposizione nazionale con il regolamento (CE) n. 3295/94
C-233/98	21 ottobre 1999	Hauptzollamt Neubrandenburg / Lensing & Brockhausen GmbH	Transito comunitario — Infrazione — Recupero dei dazi — Stato competente
C-97/98	21 ottobre 1999	Peter Jägerskiöld / Torolf Gustafsson	Libera circolazione delle merci — Nozione di merci — Diritto di pesca al lancio — Libera prestazione dei servizi
C-48/98	11 novembre 1999	Firma Söhl & Söhlke / Hauptzollamt Bremen	Codice doganale comunitario e regolamento d'applicazione - Superamento dei termini di sdoganamento di merci extracomunitarie in custodia temporanea - Nozione di inadempimento senza conseguenze sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato — Proroga del termine — Nozione di manifesta negligenza

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

C-348/96	19 gennaio 1999	Donatella Calfa	Ordine pubblico — Turista cittadino di un altro Stato membro — Condanna per uso di stupefacenti — Divieto permanente di soggiorno
C-18/95	26 gennaio 1999	F. C. Terhoeve / Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemin gen buitenland	Libera circolazione dei lavoratori — Prelievo combinato concernente l'imposta sul reddito e i contributi previdenziali — Inapplicabilità ai lavoratori che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro dell'importo massimo dei contributi previdenziali in vigore per i lavoratori che non si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione — Eventuale compensazione tramite agevolazioni relative all'imposta sul reddito — Eventuale incompatibilità con il diritto comunitario — Conseguenze
C-320/95	25 febbraio 1999	José Ferreiro Alvite / Instituto Nacional de Empleo (Inem) e a.	Art. 51 del Trattato CE — Art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Indennità di disoccupazione spettante ai disoccupati di età superiore a 52 anni
C-90/97	25 febbraio 1999	Robin Swaddling / Adjudication Officer	Previdenza sociale — Sussidio integrativo — Presupposti per la concessione — Residenza abituale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-131/97	25 febbraio 1999	Annalisa Carbonari e a. / Università degli Studi di Bologna e a.	Diritto di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Medici — Specializzazioni mediche — Periodi di formazione — Remunerazione — Effetto diretto
C-212/97	9 marzo 1999	Centros Ltd / Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	Libertà di stabilimento — Stabilimento di una succursale di una società senza un'attività effettiva — Elusione del diritto nazionale — Rifiuto di registrazione
C-360/97	20 aprile 1999	Herman Nijhuis / Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen	Previdenza sociale — Inabilità al lavoro — Regime speciale dei dipendenti pubblici — Allegato VI, sezione J, punto 4, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 48 e 51 del Trattato CEE
C-311/97	29 aprile 1999	Royal Bank of Scotland plc / Elliniko Dimosio (Stato ellenico)	Libertà di stabilimento — Normativa fiscale — Imposte sugli utili delle società
C-302/97	1 giugno 1999	Klaus Konle / Republik Österreich	Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 56 CE (ex art. 73 B) — Procedura di autorizzazione degli acquisti di beni immobili — Art. 70 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria — Residenze secondarie — Responsabilità per violazione del diritto comunitario

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-211/97	3 giugno 1999	Paula Gómez Rivero / Bundesanstalt für Arbeit	Previdenza sociale — Art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Diritto di opzione — Effetti
C-337/97	8 giugno 1999	C.P.M. Meeusen / Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep	Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Libera circolazione delle persone — Nozione di lavoratore — Libertà di stabilimento — Finanziamento degli studi — Discriminazione in base alla nazionalità — Requisito della residenza
C-234/97	8 luglio 1999	Teresa Fernández de Bobadilla / Museo Nacional del Prado, Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado, Ministerio Fiscal	Riconoscimento di diplomi — Restauratore di opere d'arte — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Nozione di professione regolamentata — Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica art. 39 CE)
C-391/97	14 settembre 1999	Frans Gschwind / Finanzamt Aachen- Außenstadt	Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) — Parità di trattamento — Non residenti — Imposta sul reddito — Aliquota per i coniugi
C-307/97	21 settembre 1999	Compagnie de Saint- Gobain, Zweigniederlassung Deutschland / Finanzamt Aachen-Innenstadt	Libertà di stabilimento — Imposte sui redditi delle società — Agevolazioni fiscali

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-378/97	21 settembre 1999	Florus Ariël Wijsenbeek	Libera circolazione delle persone — Diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolare e soggiornare liberamente — Controlli alle frontiere — Normativa nazionale che impone alle persone provenienti da un altro Stato membro l'obbligo di presentare un passaporto
C-397/96	21 settembre 1999	Caisse de pension des employés privés / Dieter Kordel, Rainer Kordel, Frankfurter Allianz Versicherungs AG	Previdenza sociale — Ente debitore — Diritto di ricorso nei confronti del terzo responsabile — Surrogazione
C-442/97	18 novembre 1999	Jozef van Coile / Rijksdienst voor Pensioenen	Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 [come modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/92] — Prestazioni della stessa natura dovute in forza della legislazione di due o più Stati membri — Clausola di riduzione, sospensione o soppressione prevista dalla legislazione di uno Stato membro — Legislazione nazionale che riconosce periodi in forza di una presunzione legale (presunzione degli anni di guerra) qualora non sia attribuito per tali periodi alcun diritto a pensione a carico di un altro regime (ivi compreso un regime straniero)

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-161/98	18 novembre 1999	Georges Platbrood / Office national des pensions (ONP)	Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 [come modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/92] — Prestazioni della stessa natura dovute in forza della legislazione di due o più Stati membri — Clausola di riduzione, sospensione o soppressione prevista dalla legislazione di uno Stato membro — Legislazione nazionale che riconosce periodi in forza di una presunzione legale (presunzione degli anni di guerra) qualora non sia attribuito per tali periodi alcun diritto a pensione a carico di un altro regime (ivi compreso un regime straniero)

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

C-366/97	11 febbraio 1999	Procedimento penale nei confronti di Massimo Romanelli e Paolo Romanelli	Libera prestazione dei servizi — Enti creditizi — Fondi rimborsabili
C-241/97	20 aprile 1999	Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)	Direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE in materia di assicurazioni — Restrizioni alla scelta degli attivi
C-250/98	28 aprile 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 89/594/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-224/97	29 aprile 1999	Erich Ciola / Land Vorarlberg	Libera prestazione di servizi — Restrizione — Posti barca — Limitazione per proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro
C-417/97	3 giugno 1999	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato — Valori mobiliari — Servizi di investimenti — Direttiva 93/22/CEE — Trasposizione parziale
C-203/98	8 luglio 1999	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE) — Navigazione aerea — Immatricolazione degli aereomobili
C-108/98	9 settembre 1999	RI.SAN. Srl / Comune di Ischia, Italia Lavoro SpA, già GEPI SpA, Ischia Ambiente SpA	Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti
C-67/98	21 ottobre 1999	Questore di Verona / Diego Zenatti	Libera prestazione dei servizi — Esercizio di scommesse
C-294/97	26 ottobre 1999	Eurowings Luftverkehrs AG / Finanzamt Dortmund-Unna	Libera prestazione di servizi — Imposta comunale sull'industria e sul commercio — Integrazione nella base imponibile — Deroga inapplicabile al conduttore di un bene il cui proprietario è stabilito in un altro Stato membro e pertanto non è soggetto passivo dell'imposta
C-6/98	28 ottobre 1999	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD) / PRO Sieben Media AG	Attività televisiva — Limitazione della durata di trasmissione dedicata alla pubblicità

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-55/98	28 ottobre 1999	Skatteministeriet / Bent Vestergaard	Libera prestazione dei servizi — Imposta sui redditi — Reddito imponibile — Deduzione delle spese relative a corsi di formazione professionale — Distinzione secondo il paese in cui il corso si è svolto
C-369/96 e C-376/96	23 novembre 1999	Jean-Claude Arblade, Arblade & Fils SARL Bernard Leloup, Serge Leloup, Sofrage SARL	Libera prestazione dei servizi — Trasferimento temporaneo di lavoratori per l'esecuzione di un contratto — Restrizioni
C-239/98	16 dicembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e assicurazione diretta sulla vita

POLITICA REGIONALE

C-308/95	5 ottobre 1999	Regno dei Paesi Bassi / Commissione delle Comunità europee	Fondo europeo di sviluppo regionale — Progetti cofinanziati dal FESR — Decisione di chiusura
C-84/96	5 ottobre 1999	Regno dei Paesi Bassi / Commissione delle Comunità europee	Fondo europeo di sviluppo regionale — Disimpegno automatico

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

POLITICA SOCIALE

C-167/97	9 febbraio 1999	Regina / Secretary of State for Employment, ex parte: Seymour-Smith et Pérez	Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Parità di trattamento — Indennità per licenziamento senza giustificato motivo — Nozione di retribuzione — Diritto del lavoratore di non essere licenziato ingiustificatamente — Inclusione nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE o della direttiva 76/207/CEE — Criterio giuridico per stabilire se un provvedimento nazionale costituisca una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 119 del Trattato — Giustificazione oggettiva
C-309/97	11 maggio 1999	Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse e Wiener Gebietskrankenkasse	Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile
C-336/97	17 giugno 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento da parte di uno Stato — Trasposizione incompleta della direttiva 82/501/CEE
C-186/98	8 luglio 1999	Maria Amélia Nunes, Evangelina de Matos	Contributo concesso dal Fondo sociale europeo — Uso indebito — Sanzioni di diritto comunitario e nazionale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-354/98	8 luglio 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 96/97/CEE
C-281/97	9 settembre 1999	Andrea Krüger / Kreiskrankenhaus Ebersberg	Parità di trattamento fra gli uomini e le donne — Gratificazione di fine anno — Presupposti per la concessione
C-249/97	14 settembre 1999	Gabriele Gruber / Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG	Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Indennità di liquidazione — Discriminazione indiretta
C-218/98	16 settembre 1999	Oumar Dabo Abdoulaye e a. / Régie nationale des usines Renault SA	Interpretazione dell'art. 119 CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) e delle direttive 75/117/CEE e 76/207/CEE — Accordo collettivo che prevede un assegno a favore delle donne incinte che fruiscono del congedo di maternità
C-362/98	21 settembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 93/103/CE
C-433/97 P	5 ottobre 1999	IPK-München GmbH / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale — Annullamento di una decisione della Commissione che nega il pagamento del saldo di un contributo finanziario

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-333/97	21 ottobre 1999	Susanne Lewen / Lothar Denda	Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Diritto ad una gratifica natalizia — Congedo parentale e congedo di maternità
C-430/98	21 ottobre 1999	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 94/45/CE — Mancata trasposizione entro i termini prescritti
C-273/97	26 ottobre 1999	Angela Maria Sirdar / The Army Board, Secretary of State for Defence	Parità di trattamento tra uomini e donne — Rifiuto di assumere una donna quale cuoca nel Corpo dei Royal Marines
C-187/98	28 ottobre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Articolo 119 del Trattato CE (gli articoli 117 - 120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli articoli 136 CE - 143 CE) — Direttive 75/177/CE e 79/7/CE — Parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile — Assegni familiari e per il coniuge — Pensioni di vecchiaia — Calcolo — Mancata soppressione con effetto retroattivo delle condizioni discriminatorie
C-234/98	2 dicembre 1999	G.C. Allen e a. / Amalgamated Construction Co. Ltd	Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda — Trasferimento all'interno di uno stesso gruppo di società
C-26/99	16 dicembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 95/30/CE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-198/98	16 dicembre 1999	G. Everson, T.J. Barrass / Secretary of State for Trade and Industry, Bell Lines Ltd, en liquidation	Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Lavoratori che risiedono e svolgono la loro attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello della sede principale del datore di lavoro — Ente di garanzia
C-47/99	16 dicembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 94/33/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto
C-382/98	16 dicembre 1999	The Queen / Secretary of State for Social Security, ex parte: John Henry Taylor	Direttiva 79/7/CEE — Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale — Concessione di un assegno per combustibile invernale — Collegamento con l'età del collocamento a riposo

PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO

C-343/96	9 febbraio 1999	Dilexport Srl / Amministrazione delle Finanze dello Stato	Imposte nazionali incompatibili con l'art. 95 del Trattato — Ripetizione dell'indebito — Norme nazionali di procedura
----------	-----------------	---	---

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-172/98	29 giugno 1999	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) — Libertà di stabilimento — Requisito, per la concessione della personalità giuridica a un'associazione, della presenza di soci belgi

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

C-229/98	14 ottobre 1999	Georges Vander Zwalmen, Élisabeth Massart / Stato belga	Dipendenti e agenti delle Comunità europee — Imposta sul reddito delle persone fisiche — Tassazione del coniuge di un dipendente delle Comunità europee
----------	-----------------	---	---

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

C-120/97	21 gennaio 1999	Upjohn Ltd e The Licensing Authority e a.	Specialità medicinali — R e v o c a d i un'autorizzazione all'immissione in commercio — Controllo giurisdizionale
C-347/97	21 gennaio 1999	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento — Direttiva 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose — Mancata adozione da parte dello Stato membro dei programmi previsti dall'art. 6 della direttiva

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-237/97	11 febbraio 1999	AFS Intercultural Programs Finland ry / Kuluttajavirasto	Direttiva 99/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso — Campo di applicazione — Organizzazione di scambi scolastici
C-63/97	23 febbraio 1999	Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV / Ronald Karel Deenik	Direttiva sui marchi — Uso non autorizzato del marchio BMW negli annunci di un garagista
C-319/98	25 febbraio 1999	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 94/47/CEE
C-112/97	25 marzo 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 90/396/CEE — Generatori di calore — Installazione in locali abitati
C-425/97 - C-427/97	11 maggio 1999	Adrianus Albers, Martinus van den Berkmortel e Leon Nuchelmans	Direttiva 83/189/CEE — Regole tecniche — Obbligo di notificazione — D i v i e t o d i somministrazione di stimolatori della crescita
C-319/97	1 giugno 1999	Antoine Kortas	Art. 100 A, n. 4, del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 95, nn. 4 - 9, CE) — Direttiva 94/36/CE sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari — Notifica delle disposizioni nazionali derogatorie — Mancanza di conferma della Commissione — Effetti

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-33/97	3 giugno 1999	Colim NV / Bigg's Continent Noord NV	Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche — Direttiva 83/189/CEE — Etichettatura e presentazione dei prodotti — Protezione dei consumatori — Lingua
C-140/97	15 giugno 1999	Walter Rechberger e Renate Greindl, Hermann Hofmeister e a. / Repubblica d'Austria	Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso — Viaggio offerto a prezzo ridotto agli abbonati di un quotidiano — Trasposizione — Responsabilità dello Stato membro
C-342/97	22 giugno 1999	Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH / Klijsen Handel BV	Direttiva 89/104/CEE — Diritto di marchio — Rischio di confusione — Somiglianza fonetica
C-60/98	29 giugno 1999	Butterfly Music Srl / Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED)	Diritti d'autore e diritti connessi — Direttiva 93/98/CEE — Armonizzazione della durata di protezione
C-173/98	1° luglio 1999	Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA / G-B Unic SA	Marchio — Esaurimento del diritto del titolare di un marchio — Consenso del titolare
C-178/98	8 luglio 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/157/CEE relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose — Mancata adozione, da parte di uno Stato membro, dei programmi previsti dall'art. 6 della direttiva

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-215/98	8 luglio 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/157/CEE relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose — Mancata adozione, da parte di uno Stato membro, dei programmi previsti dall'art. 6 della direttiva
C-375/97	14 settembre 1999	General Motors Corporation / Yplon SA	Direttiva 89/104/CEE — Marchi d'impresa — Tutela — Prodotti o servizi non simili — Marchio d'impresa che gode di notorietà
C-401/98	14 settembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 94/47/CEE
C-392/97	16 settembre 1999	Farmitalia Carlo Erba Srl	Specialità farmaceutiche — Certificato protettivo complementare
C-391/98	21 ottobre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/43/CEE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto
C-94/98	16 dicembre 1999	The Queen, ex parte: Rhône-Poulenc Rorer Ltd, May & Baker Ltd / The Licensing Authority established by the Medicines Act 1968 (représentée par The Medicines Control Agency)	M e d i c i n a l i — Autorizzazione di messa sul mercato — Importazione parallela

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

RELAZIONI ESTERNE

C-416/96	2 marzo 1999	Nour Eddline El-Yassini / Secretary of State for the Home Department	Nozione di giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato — Accordo di cooperazione CEE-Marocco — Art. 40, primo comma — Principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione — Effetto diretto — Portata — Diniego di proroga del permesso di soggiorno che pone fine all'occupazione di un lavoratore marocchino in uno Stato membro
C-262/96	4 maggio 1999	Sema Sürül / Bundesanstalt für Arbeit	Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione del Consiglio di associazione — Previdenza sociale — Principio di non discriminazione in base alla nazionalità — Effetti diretti — Cittadino turco autorizzato a risiedere in uno Stato membro — Diritto agli assegni familiari alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato
C-321/97	15 giugno 1999	Ulla-Brith Andersson e Susanne Wåkerås-Andersson / Svenska staten (Stato svedese)	Art. 234 CE (ex art. 177) — Accordo SEE — Competenza della Corte — Adesione dell'Unione europea — Direttiva 80/987/CEE — Responsabilità dello Stato

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-189/97	8 luglio 1999	Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea	Accordo sulla pesca C o m u n i t à europea/Mauritania — Accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità
C-179/98	11 novembre 1999	Stato belga / Fatna Mesbah	Accordo di cooperazione CEE-Marocco — Art. 41, n. 1 — Principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Ambito d'applicazione personale
C-89/96	23 novembre 1999	Repubblica portoghese / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento — Politica commerciale — Limiti quantitativi all'importazione dei prodotti tessili — Prodotti originari dell'India — Regolamento (CEE) n. 3053/95 — Abrogazione parziale
C-149/96	23 novembre 1999	Repubblica portoghese / Consiglio dell'Unione europea	Politica commerciale — Accesso al mercato dei prodotti tessili — Prodotti originari dell'India e del Pakistan

STATUTO DEL PERSONALE

C-304/97	18 marzo 1999	Fernando Carbajo Ferrero / Parlamento europeo	Dipendenti — Concorso interno — Nomina ad un posto di capo divisione
C-2/98 P	18 marzo 1999	Henri de Compte / Parlamento europeo	Dipendenti — Domanda di revocazione di una sentenza del Tribunale di primo grado — Ricorso dinanzi alla Corte

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-430/97	10 giugno 1999	Jutta Johannes / Hartmut Johannes	Dipendenti — Diritti a pensione — Ripartizione compensativa dei diritti a pensione in un procedimento di divorzio
C-155/98 P	1° luglio 1999	Spyridoula Celia Alexopoulou / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso dichiarato manifestamente infondato o manifestamente irricevibile — Dipendenti — Inquadramento
C-257/98 P	9 settembre 1999	Arnaldo Lucaccioni / Commissione delle Comunità europee	Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni
C-327/97 P	5 ottobre 1999	Christos Apostolidis e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee — Retribuzioni — Coefficiente correttore — Esecuzione di una sentenza del Tribunale
C-191/98 P	18 novembre 1999	Georges Tzoanos / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Rigetto del ricorso diretto all'annullamento di un provvedimento di destituzione — Contemporanea esistenza di un procedimento disciplinare e di un procedimento penale (art. 88, quinto comma, dello Statuto del personale)

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-150/98 P	16 dicembre 1999	Comitato economico e sociale delle Comunità europee / E	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Libertà di espressione nei riguardi dei superiori gerarchici — Dovere di lealtà e dignità della funzione esercitata — Sanzione disciplinare — Retrocessione di scatto

TRASPORTI

C-170/98	14 settembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 4055/86 — Libera prestazione dei servizi — Trasporti marittimi
C-171/98 C-201/98 e C-202/98	14 settembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio e Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 4055/86 — Libera prestazione dei servizi — Trasporti marittimi
C-193/98	28 ottobre 1999	Alois Pfennigmann	Direttiva 93/89/CEE — Trasporto di merci su strada — Tasse sugli autoveicoli — Diritti di utenza per l'uso di talune strade — Autoveicoli da trasporto pesanti
C-315/98	11 novembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/21/CE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-138/99	16 dicembre 1999	Commissione delle Comunità europee / Granducato di Lussemburgo	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 94/56/CE — Trasporto aereo — Aviazione civile — Inchieste sugli incidenti ed inconvenienti — Trasposizione

2. Indice delle altre decisioni della Corte di giustizia riassunte nel bollettino delle attività nel 1999

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-28/98 e C-29/98	21 aprile 1999	Marc Charreire, Jean Hirtsmann / Directeur des services fiscaux de la Moselle	Domande pregiudiziali — Irricevibilità
C-436/97 P	27 aprile 1999	Deutsche Bahn AG / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Ricevibilità — Concorrenza — Trasporti ferroviari di container marittimi — Posizione dominante — Abuso — Ammende
C-95/98	8 luglio 1999	Édouard Dubois et Fils SA / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	Ricorso — Responsabilità extracontrattuale — Atto unico europeo — Spedizioniere doganale
C-35/98	17 settembre 1999	Staatssecretaris van Financiën / B.G.M. Verkooijen	Istanza di riapertura della fase orale

3. Statistiche giudiziarie *

Attività generale della Corte di giustizia

Tabella 1: Attività generale della Corte nel 1999

Cause definite

Tabella 2: Natura dei procedimenti
Tabella 3: Sentenze, pareri, ordinanze
Tabella 4: Modo di definizione
Tabella 5: Collegio giudicante
Tabella 6: Base del ricorso
Tabella 7: Oggetto del ricorso

Durata dei procedimenti

Tabella 8 : Natura dei procedimenti
Grafico I : Durata dei procedimenti su rinvio pregiudiziale
 (sentenze e ordinanze)
Grafico II : Durata dei procedimenti su ricorso (sentenze e
 ordinanze)
Grafico III: Durata dei procedimenti su ricorso contro una
 pronuncia del Tribunale di primo grado (sentenze e
 ordinanze)

Cause promosse

Tabella 9: Natura dei procedimenti
Tabella 10: Natura del ricorso

*
La messa in esercizio nel 1996 di un nuovo sistema informatico di gestione delle cause ha comportato la modifica (sin dall'anno scorso) della presentazione delle statistiche riportate nella Relazione annuale. Per quanto riguarda talune tabelle o taluni grafici, tale innovazione impedisce un confronto con i dati statistici relativi agli anni precedenti il 1995.

Tabella 11:	Oggetto del ricorso
Tabella 12:	Ricorsi per inadempimento di Stati
Tabella 13:	Base del ricorso

Cause pendenti al 31 dicembre 1999

Tabella 14:	Natura dei procedimenti
Tabella 15:	Collegio giudicante

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria fino al 31 dicembre 1999

Tabella 16:	Cause promosse e sentenze
Tabella 17:	Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)
Tabella 18:	Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

Attività generale della Corte di giustizia

Tabella 1: Attività generale della Corte nel 1999 ¹

Cause concluse	378	(395)
Cause promosse	543	
Cause pendenti	801	(896)

¹ In questa tabella e in quelle che seguono, le cifre menzionate tra parentesi (*termini lordi*) indicano il numero totale di cause, *indipendentemente* dalle riunioni per connessione (un numero di causa=una causa). La *cifra netta* indica il numero di cause *tenuto conto* della riunione per connessione (una serie di cause riunite=una causa).

Cause concluse

Tabella 2: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	180	(192)
Ricorsi diretti	136	(141)
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	57	(57)
Pareri	—	—
Procedimenti speciali ²	5	(5)
Totale	378	(395)

²

Sono considerati procedimenti speciali: la liquidazione delle spese (art. 74 del regolamento di procedura), il gratuito patrocinio (art. 76 del regolamento di procedura), l'opposizione a una sentenza (art. 94 del regolamento di procedura), l'opposizione di terzo (art. 97 del regolamento di procedura), l'interpretazione di una sentenza (art. 102 del regolamento di procedura), la revocazione di una sentenza (art. 98 del regolamento di procedura), la rettifica di una sentenza (art. 66 del regolamento di procedura), la richiesta di pignoramento (protocollo sui privilegi e le immunità) e le cause in tema di immunità (protocollo sui privilegi e le immunità).

Tabella 3: Sentenze, pareri, ordinanze ¹

Natura dei procedimenti	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale ²	Ordinanze in procedimenti sommari ³	Altre ordinanze ⁴	Pareri	Totale
Domande pregiudiziali	136	9	—	35	—	180
Ricorsi diretti	72	—	1	64	—	137
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	26	28	3	3	—	60
Totale parziale	234	37	4	102	—	377
Pareri	—	—	—	—	—	—
Procedimenti speciali	1	4	—	—	—	5
Totale parziale	1	4	—	—	—	5
TOTALE	235	41	4	102	—	382

¹ Termini netti.

² Ordinanze aventi carattere giurisdizionale che concludono un procedimento (irricevibilità, irricevibilità manifesta...).

³ Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 185 o 186 del Trattato CE (divenuti artt. 242 e 243 CE) o delle corrispondenti disposizioni dei Trattati EA e CA (le ordinanze emesse a seguito di un ricorso *contro* un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento sono inserite nella rubrica «Ricorsi contro pronunce del Tribunale», colonna «Ordinanze di carattere giurisdizionale».

⁴ Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio o trasferimento al Tribunale.

Tabella 4: Modo di definizione

Modo di definizione	Ricorsi diretti		Domande pregiudiziali		Ricorsi contro sentenze del Tribunale	Procedimenti speciali	Totale	
<i>Sentenze</i>								
Ricorso fondato	46	(51)				1 (1)	47	(32)
Ricorso parzialmente fondato	11	(11)					11	(11)
Ricorso infondato	14	(14)			18 (18)		32	(32)
Annullamento con rinvio					1 (2)		2	(2)
Annullamento senza rinvio					4 (4)		4	(4)
Annullamento parziale senza rinvio					1 (2)		2	(2)
Irricevibilità	1	(1)					1	(1)
Pronunce pregiudiziali			136	(146)			136	(146)
Totale delle sentenze	72	(77)	136	(146)	26 (26)	1 (1)	235	(250)

(segue)

(segue)

Modo di definizione	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro sentenze del Tribunale	Procedimenti speciali	Totale
<i>Ordinanze</i>					
Ricorso infondato				1 (1)	1 (1)
Ricorso parzialmente fondato				2 (2)	2 (2)
Incompetenza manifesta		3 (3)			3 (3)
Irrecevibilità				1 (1)	1 (1)
Irrecevibilità manifesta		4 (5)			4 (5)
Impugnazione manifestamente irricevibile			3 (3)		3 (3)
Impugnazione manifestamente irricevibile e infondata			15 (15)		15 (15)
Impugnazione infondata			4 (4)		4 (4)
Impugnazione manifestamente infondata			6 (6)		6 (6)
Totale parziale		7 (8)	28 (28)	4 (4)	39 (40)
Cancellazione dal ruolo	64 (64)	35 (35)	3 (3)		102 (102)
Articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura		2 (3)			2 (3)
Totale parziale	64 (64)	37 (38)	3 (3)		104 (105)
Totale delle ordinanze	64 (64)	44 (46)	31 (31)	4 (4)	143 (145)
<i>Pareri</i>					
TOTALE	136 (141)	180 (192)	57 (57)	5 (5)	378 (395)

Tabella 5: Collegio giudicante

Collegio giudicante	Sentenze		Ordinanze ¹		Totale	
Seduta plenaria	25	(29)	12	(14)	37	(43)
Piccolo plenum	33	(35)	—	—	33	(35)
Sezioni (di 3 giudici)	43	(46)	24	(24)	67	(70)
Sezioni (di 5 giudici)	134	(140)	1	(1)	135	(141)
Presidente	—	—	4	(4)	4	(4)
Totale	235	(250)	41	(43)	276	(293)

¹ Di carattere giurisdizionale, che conclude un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

Tabella 6: Base del ricorso ¹

Base del ricorso	Sentenze/Pareri		Ordinanze ²		Totale	
Articolo 169 del Trattato CE (divenuto articolo 226 CE)	46	(48)	—	—	46	(48)
Articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE)	22	(25)	—	—	22	(25)
Articolo 177 del Trattato CE (divenuto articolo 234 CE)	130	(140)	9	(11)	139	(151)
Articolo 181 del Trattato CE (divenuto articolo 238 CE)	4	(4)	—	—	4	(4)
Articolo 1 del Protocollo del 1971	6	(6)	—	—	6	(6)
Articolo 49 dello Statuto CE	25	(25)	24	(24)	49	(49)
Articolo 50 dello Statuto CE	—	—	4	(4)	4	(4)
Totale Trattato CE	233	(248)	37	(39)	270	(287)
Articolo 50 EA	1	(1)	—	—	1	(1)
Totale Trattato EA	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 74 del regolamento di procedura	—	—	4	(4)	4	(4)
Articolo 102 del regolamento di procedura	1	(1)	—	—	1	(1)
TOTALE GENERALE	235	(250)	41	(43)	276	(293)

¹ In seguito alla nuova numerazione degli articoli ad opera del Trattato di Amsterdam, a partire dal 1° maggio 1999, il metodo di citazione degli articoli dei Trattati ha subito importanti modifiche. Una nota informativa in proposito è pubblicata a pag. 287 di questa Relazione.

² Di carattere giurisdizionale, che conclude un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

Tabella 7: **Oggetto del ricorso**

Oggetto del ricorso	Sentenze/Pareri		Ordinanze ¹		Totale	
Agricoltura	24	(26)	4	(4)	28	(30)
Aiuti di Stato	6	(6)	1	(1)	7	(7)
Ambiente	21	(23)	—	—	21	(23)
Cittadinanza europea	1	(1)	—	—	1	(1)
Coesione economica e sociale	3	(3)	—	—	3	(3)
Concorrenza	18	(21)	7	(7)	25	(28)
Convenzione di Bruxelles	6	(6)	—	—	6	(6)
Disposizioni finanziarie	—	—	1	(1)	1	(1)
Disposizioni istituzionali	1	(1)	—	—	1	(1)
Disposizioni sociali	17	(17)	3	(3)	20	(20)
Energia	4	(4)	—	—	4	(4)
Fiscalità	16	(18)	5	(7)	21	(25)
Fondo sociale europeo	1	(1)	1	(1)	2	(2)
Libera circolazione dei capitali	2	(2)	—	—	2	(2)
Libera circolazione dei lavoratori	4	(4)	—	—	4	(4)
Libera circolazione delle merci	13	(13)	2	(2)	15	(15)
Libero stabilimento e servizi	28	(29)	1	(1)	29	(30)
Mercati pubblici delle Comunità europee	—	—	1	(1)	1	(1)
Politica commerciale	3	(3)	2	(2)	5	(5)
Politica della pesca	5	(5)	—	—	5	(5)
Politica industriale	1	(1)	—	—	1	(1)
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	9	(9)	—	—	9	(9)
Principi di diritto comunitario	2	(2)	—	—	2	(2)
Privilegi e immunità	1	(1)	—	—	1	(1)
Ravvicinamento delle legislazioni	28	(31)	2	(2)	30	(33)
Relazioni esterne	2	(2)	—	—	2	(2)
Statuto del personale	8	(8)	8	(8)	16	(16)
Tariffa doganale comune	1	(1)	—	—	1	(1)
Trasporti	5	(7)	1	(1)	6	(8)
Unione doganale	4	(4)	2	2	6	(6)
Totale	234	(249)	41	(43)	275	(292)
Trattato CA	—	—	—	—	—	—
Trattato EA	1	(1)	—	—	1	(1)
TOTALE GENERALE	273	(334)	53	(53)	326	(387)

¹ Di carattere giurisdizionale, che conclude un procedimento (diverse dalle ordinanze che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

Durata dei procedimenti ¹

Tabella 8: Natura dei procedimenti ²
(sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale) ³


Domande pregiudiziali	21,2
Ricorsi diretti	23
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	23

¹ Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio: i pareri e le deliberazioni; i procedimenti speciali (di cui la liquidazione delle spese, il gratuito patrocinio, l'opposizione a una sentenza, l'opposizione di terzo, l'interpretazione di una sentenza, la revocazione di una sentenza, la rettifica di una sentenza, la richiesta di pignoramento e cause in tema di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio o trasferimento al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché i ricorsi diretti contro pronunce del Tribunale su procedimento sommario e su intervento.

² In questa tabella e nei grafici che seguono le durate sono espresse in mesi e decimi di mese.

³ Si tratta di ordinanze diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.


Grafico I: Durata dei procedimenti su rinvio pregiudiziale (sentenze e ordinanze ¹⁾)



Cause/Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Domande pregiudiziali	6	2	1	6	3	7	8	9	13	12	16	12	9	6	7	6	7	15

¹ Si tratta di ordinanze diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.


Grafico II: **Durata dei procedimenti su ricorso diretto (sentenze e ordinanze ¹⁾)**



Cause/Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Ricorsi diretti	10	3	3	2	2	4	2	2	0	2	6	3	1	2	6	2	3	19

¹ Si tratta di ordinanze diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Grafico III: Durata dei procedimenti su ricorso di una sentenza del Tribunale (sentenze e ordinanze ¹⁾)



Cause/Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	17	1	1	4	1	2	0	3	2	1	2	0	2	2	1	0	0	11

¹ Si tratta di ordinanze diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Cause promosse ¹

Tabella 9: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	255
Ricorsi diretti	214
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	72
Parere / Deliberazioni	—
Procedimenti speciali	2
Totale	543

¹ Termini lordi.

Tabella 10: Natura del ricorso

Domande pregiudiziali	255
Ricorsi diretti	214
di cui:	
— annullamento	46
— carenza	—
— risarcimento	—
— inadempimento	162
— clausola compromissoria	5
— altri	1
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	72
Pareri / Deliberazioni	—
Totale	541
Procedimenti speciali	2
di cui:	
— gratuito patrocinio	—
— liquidazione delle spese	1
— revoca di sentenza / di ordinanza	—
— richiesta di pignoramento	—
— opposizione di terzi	—
— interpretazione di una sentenza	—
— opposizione a una sentenza	1
Totale	2
Domande di provvedimenti provvisori	4

Tabella 11: **Oggetto del ricorso** ¹

Oggetto del ricorso	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro sentenze del Tribunale	Totale	Procedimenti speciali
Agricoltura	49	18	13	80	—
Aiuti di Stato	13	1	1	15	—
Ambiente e consumatori	34	7	—	41	—
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	—	—	1	1	—
Cittadinanza europea	—	2	—	2	—
Concorrenza	9	7	13	29	—
Convenzione di Bruxelles	—	2	—	2	—
Diritto delle imprese	1	9	—	10	—
Diritto delle istituzioni	7	—	4	11	1
Energia	2	—	—	2	—
Fiscalità	6	55	—	61	—
Libera circolazione dei capitali	—	3	—	3	—
Libera circolazione delle merci	6	15	2	23	—
Libera circolazione delle persone	11	57	1	69	—
Libera prestazioni dei servizi	14	9	—	23	—
Politica commerciale	—	11	—	11	—
Politica industriale	4	1	—	5	—
Politica regionale	2	—	—	2	—
Politica sociale	11	19	3	33	—
Principi di diritto comunitario	—	4	—	4	—
Procedura	—	1	—	1	—
Proprietà intellettuale	—	1	1	2	—
Ravvicinamento delle legislazioni	26	16	—	42	—
Relazioni esterne	—	10	2	12	—
Risorse proprie delle Comunità	—	1	—	1	—
Trasporto	16	5	1	22	—
Totale Trattato CE	211	254	42	507	1
Diritto delle istituzioni	1	—	—	1	—
Totale Trattato EA	1	—	—	1	—
Aiuti di Stato	1	—	6	7	—
Concorrenza	—	—	1	1	—
Siderurgia	1	—	8	9	—
Totale Trattato CA	2	—	15	17	—
Diritto delle istituzioni	—	—	—	—	1
Statuto del personale	—	1	15	16	—
Totale	—	1	15	16	1
TOTALE GENERALE	214	255	72	541	2

¹ Senza considerare le domande di provvedimenti provvisori (4).

Tabella 12: **Ricorsi per inadempimento** ¹

Promossi contro	1999	Dal 1953 al 1999
Belgio	13	238
Danimarca	1	22
Germania	9	131
Grecia	12	172
Spagna	7	67 ²
Francia	35	220 ³
Irlanda	13	97
Italia	29	384
Lussemburgo	14	100
Paesi Bassi	1	60
Austria	8	13
Portogallo	13	54
Finlandia	—	1
Svezia	1	2
Regno Unito	6	47 ⁴
Totale	162	1 608

¹ Articoli 169, 170, 171, 225 del Trattato CE (divenuti articoli 226 CE, 227 CE, 228 CE e 298 CE), articoli 141, 142, 143 EA e articolo 88 CA.

² Di cui un ricorso fondato sull'articolo 170 del Trattato CE (divenuto articolo 227 CE), promosso dal Regno del Belgio.

³ Di cui un ricorso fondato sull'articolo 170 del Trattato CE (divenuto articolo 227 CE), promosso dall'Irlanda.

⁴ Di cui due ricorsi fondati sull'articolo 170 del Trattato CE (divenuto articolo 227 CE), promossi rispettivamente dalla Repubblica francese e dal Regno di Spagna.

Tabella 13: Base del ricorso

Base del ricorso	1999
Articolo 157 del Trattato CE (divenuto articolo 213 CE)	1
Articolo 169 del Trattato CE (divenuto articolo 226 CE)	161
Articolo 170 del Trattato CE (divenuto articolo 227 CE)	—
Articolo 171 del Trattato CE (divenuto articolo 228 CE)	1
Articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE)	43
Articolo 175 del Trattato CE (divenuto articolo 232 CE)	—
Articolo 177 del Trattato CE (divenuto articolo 234 CE)	253
Articolo 178 del Trattato CE (divenuto articolo 235 CE)	—
Articolo 181 del Trattato CE (divenuto articolo 238 CE)	5
Articolo 225 del Trattato CE (divenuto articolo 298 CE)	—
Articolo 228 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 300 CE)	—
Articolo 1 del Protocollo del 1971	2
Articolo 49 dello Statuto CE	53
Articolo 50 dello Statuto CE	4
Totale Trattato CE	523
Articolo 33 CA	2
Articolo 49 CA	15
Totale Trattato CA	17
Articolo 146 EA	1
Totale Trattato EA	1
Totale	541
Articolo 74 del regolamento di procedura	1
Articolo 94 del regolamento di procedura	1
Totale procedimenti speciali	2
TOTALE GENERALE	543

Cause pendenti al 31 dicembre 1999

Tabella 14: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	394	(476)
Ricorsi diretti	303	(309)
Ricorsi contro sentenze del Tribunale	103	(110)
Procedimenti speciali	1	(1)
Pareri / Deliberazioni	—	—
Totale	801	(896)

Tabella 15: Collegio giudicante

Collegio giudicante	Ricorsi diretti		Domande pregiudiziali		Ricorsi contro sentenze del Tribunale		Altri procedimenti ¹		Totale	
Seduta plenaria	248	(252)	276	(306)	69	(73)			593	(631)
Piccolo plenum	14	(14)	30	(76)	4	(5)			48	(95)
Totale parziale	262	(266)	306	(382)	73	(78)			641	(726)
Presidente della Corte										
Totale parziale										
Prima Sezione	2	(2)	8	(8)					10	(10)
Seconda Sezione	2	(2)	5	(5)	2	(2)			9	(9)
Terza Sezione	3	(3)	2	(2)			1	(1)	6	(6)
Quarta Sezione	2	(2)	2	(2)	1	(1)			5	(5)
Quinta Sezione	15	(15)	34	(38)	21	(23)			70	(76)
Sesta Sezione	17	(19)	37	(39)	6	(6)			60	(64)
Totale parziale	41	(43)	88	(94)	30	(32)	1	(1)	160	(170)
TOTALE	303	(309)	394	(476)	103	(110)	1	(1)	801	(896)

1

Comprendenti i procedimenti speciali e i pareri.

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria fino al 31 dicembre 1999

Tabella 16: Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse ¹					Sentenze ²
	Ricorsi diretti ³	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro sentenze del Tribunale	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1953	4	—		4	—	—
1954	10	—		10	—	2
1955	9	—		9	2	4
1956	11	—		11	2	6
1957	19	—		19	2	4
1958	43	—		43	—	10
1959	47	—		47	5	13
1960	23	—		23	2	18
1961	25	1		26	1	11
1962	30	5		35	2	20
1963	99	6		105	7	17
1964	49	6		55	4	31
1965	55	7		62	4	52
1966	30	1		31	2	24
1967	14	23		37	—	24
1968	24	9		33	1	27
1969	60	17		77	2	30
1970	47	32		79	—	64
1971	59	37		96	1	60
1972	42	40		82	2	61
1973	131	61		192	6	80
1974	63	39		102	8	63
1975	61	69		130	5	78
1976	51	75		126	6	88
1977	74	84		158	6	100
1978	145	123		268	7	97
1979	1 216	106		1 322	6	138
1980	180	99		279	14	132
1981	214	108		322	17	128
1982	216	129		345	16	185
1983	199	98		297	11	151
1984	183	129		312	17	165
1985	294	139		433	22	211
1986	238	91		329	23	174
1987	251	144		395	21	208
1988	194	179		373	17	238
1989	246	139		385	20	188
1990 ⁴	222	141	16	379	12	193

(segue)

¹ Termini lordi; esclusi i procedimenti speciali.

² Termini netti.

³ Ivi compresi i pareri.

⁴ A partire dal 1990, i ricorsi dei dipendenti sono proposti dinanzi al Tribunale di primo grado.

(segue)

Anno	Cause promosse ¹					Sentenze ²
	Ricorsi diretti ³	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro sentenze del Tribunale	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1991	142	186	14	342	9	204
1992	253	162	25	440	4	210
1993	265	204	17	486	13	203
1994	128	203	13	344	4	188
1995	109	251	48	408	3	172
1996	132	256	28	416	4	193
1997	169	239	35	443	1	242
1998	147	264	70	481	2	254
1999	214	255	72	541	4	235
Totale	6 437 ⁴	4 157	338	10 932	317	4 996

¹ Termini lordi; esclusi i procedimenti speciali.

² Termini netti.

³ Ivi compresi i pareri.

⁴ Di cui 2 388 ricorsi di dipendenti fino al 31 dicembre 1989.

Tabella 17: **Domande pregiudiziali**¹
(ripartizione per Stato membro e anno)

Anno	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	Totale
1961	—		—			—		—	—	1						1
1962	—		—			—		—	—	5						5
1963	—		—			—		—	1	5						6
1964	—		—			—		2	—	4						6
1965	—		4			2		—	—	1						7
1966	—		—			—		—	—	1						1
1967	5		11			3		—	1	3						23
1968	1		4			1		1	—	2						9
1969	4		11			1		—	1	—						17
1970	4		21			2		2	—	3						32
1971	1		18			6		5	1	6						37
1972	5		20			1		4	—	10						40
1973	8	—	37			4	—	5	1	6					—	61
1974	5	—	15			6	—	5	—	7					1	39
1975	7	1	26			15	—	14	1	4					1	69
1976	11	—	28			8	1	12	—	14					5	84
1977	16	1	30			14	2	7	—	9					5	123
1978	7	3	46			12	1	11	—	38					8	106
1979	13	1	33			18	2	19	1	11					6	99
1980	14	2	24			14	3	19	—	17					5	108
1981	12	1	41	—		17	—	11	4	17					4	129
1982	10	1	36	—		39	—	18	—	21					6	98
1983	9	4	36	—		15	2	7	—	19					9	129
1984	13	2	38	—		34	1	10	—	22					8	139
1985	13	—	40	—		45	2	11	6	14					8	91
1986	13	4	18	2	1	19	4	5	1	16		—			9	144
1987	15	5	32	17	1	36	2	5	3	19		—			16	179
1988	30	4	34	—	1	38	—	28	2	26		—			14	139
1989	13	2	47	2	2	28	1	10	1	18		1			12	141
1990	17	5	34	2	6	21	4	25	4	9		2				

(segue)

¹ Articoli 177 del Trattato CE (divenuto articolo 234 CE), 41 CA, 150 EA, Protocollo del 1971.

(segue)

Anno	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	Totale
1991	19	2	54	3	5	29	2	36	2	17		3			14	186
1992	16	3	62	1	5	15	—	22	1	18		1			18	162
1993	22	7	57	5	7	22	1	24	1	43		3			12	204
1994	19	4	44	—	13	36	2	46	1	13		1			24	203
1995	14	8	51	10	10	43	3	58	2	19	2	5	—	6	20	251
1996	30	4	66	4	6	24	—	70	2	10	6	6	3	4	21	256
1997	19	7	46	2	9	10	1	50	3	24	35	2	6	7	18	239
1998	12	7	49	5	55	16	3	39	2	21	16	7	2	6	24	264
1999	13	3	49	3	4	17	2	43	4	23	56	7	4	5	22	255
Totale	410	81	1162	56	125	611	39	624	46	516	115	38	15	28	291	4157

Tabella 18: Domande pregiudiziali
(ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

Belgio			Lussemburgo		
Cour de cassation	50		Cour supérieure de justice	10	
Cour d'arbitrage	1		Conseil d'État	13	
Conseil d'État	20		Cour administrative	1	
Altri organi giurisdizionali	339		Altri organi giurisdizionali	22	
Totale	410		Totale	46	
Danimarca			Paesi Bassi		
Højesteret	15		Raad van State	35	
Altri organi giurisdizionali	66		Hoge Raad der Nederlanden	94	
Totale	81		Centrale Raad van Beroep	41	
Germania			College van Beroep voor het		
Bundesgerichtshof	68		Bedrijfsleven	98	
Bundesarbeitsgericht	4		Tariefcommissie	34	
Bundesverwaltungsgericht	46		Altri organi giurisdizionali	214	
Bundesfinanzhof	171		Totale	516	
Bundessozialgericht	61				
Staatsgerichtshof	1		Austria		
Altri organi giurisdizionali	811		Oberster Gerichtshof	20	
Totale	1 162		Bundesvergabeamt	8	
Grecia			Verwaltungsgerichtshof	29	
Cour de cassation	2		Vergabekontrollsenat	1	
Conseil d'État	7		Altri organi giurisdizionali	67	
Altri organi giurisdizionali	47		Totale	115	
Totale	56				
Spagna			Portogallo		
Tribunal Supremo	4		Supremo Tribunal Administrativo	22	
Audiencia Nacional	1		Altri organi giurisdizionali	16	
Juzgado Central de lo Penal	7		Totale	38	
Altri organi giurisdizionali	113				
Totale	125		Finlandia		
Francia			Korkein hallinto-oikeus	3	
Cour de cassation	58		Korkein oikeus	1	
Conseil d'État	19		Altri organi giurisdizionali	11	
Altri organi giurisdizionali	534		Totale	15	
Totale	611				
Irlanda			Svezia		
Supreme Court	11		Högsta Domstolen	2	
High Court	15		Marknadsdomstolen	3	
Altri organi giurisdizionali	13		Regeringsrätten	6	
Totale	39		Altri organi giurisdizionali	17	
Italia			Totale	28	
Corte suprema di Cassazione	63				
Consiglio di Stato	30		Regno Unito		
Altri organi giurisdizionali	531		House of Lords	24	
Totale	624		Court of Appeal	12	
			Altri organi giurisdizionali	255	
			Totale	291	
			TOTALE GENERALE	4 157	

B — Attività giurisdizionale del Tribunale di primo grado

1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nel 1999	257
Agricoltura	257
Aiuti di Stato	259
Ambiente e consumatori	261
CA	262
CECA	262
CEEA	266
Concorrenza	267
Diritto delle istituzioni	271
Marchio comunitario	273
Politica commerciale	273
Politica sociale	274
Relazioni esterne	275
Statuto del personale	275
 2. Statistiche giudiziarie	 285

1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nel 1999

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

AGRICOLTURA

T-1/96	13 gennaio 1999	Bernhard Böcker-Lensing e Ludger Schulze-Beiering / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Mancata ripresa volontaria della produzione al termine dell'impegno — Provvedimenti delle autorità nazionali
T-220/97	20 maggio 1999	H. & R. Ecroyd Holdings Ltd / Commissione delle Comunità europee	Latte — Quantitativi di riferimento — Esecuzione di una sentenza della Corte
T-158/95	8 luglio 1999	Eridania Zuccherifici Nazionali SpA e a. / Consiglio dell'Unione europea	Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Regime di compensazione delle spese di magazzinaggio — Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Irricevibilità
T-168/95	8 luglio 1999	Eridania Zuccherifici Nazionali SpA e a. / Consiglio dell'Unione europea	Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Fissazione dei prezzi di intervento derivati per le zone deficitarie — Ricorso d'annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Irricevibilità

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-254/97	28 settembre 1999	Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz / Commissione delle Comunità europee	Banane — Importazioni dagli Stati ACP e dai paesi terzi — Domanda di certificati d'importazione — Caso di palese iniquità — Misure transitorie — Regolamento (CEE) n. 404/93
T-612/97	28 settembre 1999	Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH / Commissione delle Comunità europee	Banane — Importazioni dagli Stati ACP e dai paesi terzi — Domanda di certificati d'importazione — Caso di palese iniquità — Misure transitorie — Regolamento (CEE) n. 404/93
T-216/96	12 ottobre 1999	Conserve Italia Soc. Coop. arl (ex Massalombarda Colombani) / Commissione delle Comunità europee	Agricoltura — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — Soppressione di un contributo finanziario — Regolamento (C E E) n. 355/77 — Regolamento (C E E) n. 4253/88 — Regolamento (C E E) n. 4256/88 — Regolamento (C E , E u r a t o m) n. 2988/95 — Principio di legittimità della sanzione — Legittimo affidamento — S v i a m e n t o d i potere — Principio di proporzionalità — Motivazione
T-191/96 e T-106/97	14 ottobre 1999	CAS Succhi di Frutta SpA / Commissione delle Comunità europee	Politica agricola comune — Aiuti alimentari — Procedura di gara — P a g a m e n t o d e g l i aggiudicatari con frutta diversa da quella specificata nel bando di gara

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

AIUTI DI STATO

T-230/95	28 gennaio 1999	Bretagne Angleterre Irlande (BAI) / Commissione delle Comunità europee	Ricorso per risarcimento — R e s p o n s a b i l i t à extracontrattuale — Aiuti concessi da uno Stato — Comunicazione alla denunciante della decisione indirizzata allo Stato membro interessato — Ritardo — Danno materiale e morale — Nesso di causalità
T-14/96	28 gennaio 1999	Bretagne Angleterre Irlande (BAI) / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi da uno Stato — Ricorso di annullamento — Decisione che dispone la chiusura di una procedura d'esame avviata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE — Nozione di aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE
T-86/96	11 febbraio 1999	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt- Unternehmen / Commissione delle Comunità europee	Aiuti di Stato — Trasporto aereo — Misura fiscale — Ricorso di annullamento — Irrricevibilità
T-82/96	17 giugno 1999	Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP), Alcântara Refinarias - Açúcares SA, RAR Refinarias de Açúcar Reunidas SA / Commissione delle Comunità europee	Aiuti di Stato — Denunce di imprese concorrenti — Tutela giuridica delle denuncianti — Zucchero — Aiuto concesso in esecuzione di un regime generale di aiuti di Stato a p p r o v a t o d a l l a Commissione — Aiuto di Stato alla formazione professionale — Aiuto di Stato nell'ambito di un cofinanziamento secondo il regime dei Fondi strutturali

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-288/97	15 giugno 1999	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento — Decisione della Commissione — Aiuti concessi da uno Stato — Ricorso presentato da un ente infrastatale — Ricevibilità
T-110/97	6 ottobre 1999	Kneissl Dachstein Sportartikel AG / Commissione delle Comunità europee	Decisione che autorizza un aiuto di Stato alla ristrutturazione — Dies a quo del termine per il ricorso nei confronti di un terzo — Condizioni per la compatibilità dell'aiuto
T-123/97	6 ottobre 1999	Salomon SA / Commissione delle Comunità europee	Decisione che autorizza un aiuto di Stato alla ristrutturazione — Dies a quo del termine per il ricorso nei confronti di un terzo — Condizioni per la compatibilità dell'aiuto
T-132/96 e T-143/96	15 dicembre 1999	Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi da uno Stato — Compensazione degli svantaggi economici determinati dalla divisione della Germania — Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro — Sviluppo economico regionale — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore automobilistico

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

AMBIENTE E CONSUMATORI

T-112/97	22 aprile 1999	Monsanto Company / Commissione delle Comunità europee	Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Domanda volta all'inclusione della somatotropina bovina di ricombinazione (BST) nell'elenco delle sostanze non sottoposte ad un limite massimo di residui — Rigetto da parte della Commissione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità
T-125/96 e T-152/96	1° dicembre 1999	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn / Consiglio dell'Unione europea Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn / Commissione delle Comunità europee	Direttiva che vieta l'utilizzazione di sostanze β -agoniste nelle produzioni animali — Regolamento che limita a determinate indicazioni terapeutiche la validità di limiti massimi di residui di medicinali veterinari — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Principio di proporzionalità

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

CA

T-158/96	16 dicembre 1999	Acciaierie di Bolzano SpA / Commissione delle Comunità europee	Trattato CECA — Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Decisione che constata l'incompatibilità di aiuti e ordina la loro restituzione — Aiuti non notificati — Codice degli aiuti alla siderurgia applicabile — Diritti della difesa — Legittimo affidamento — Tassi di interesse applicabili — Motivazione
----------	------------------	--	--

CECA

T-129/95, T-2/96 e T-97/96	21 gennaio 1999	Neue Maxhütte Stahlwerke e a. / Commissione delle Comunità europee	CECA — Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dallo Stato a imprese siderurgiche — Criteri del comportamento di un investitore privato — Principio di proporzionalità — Motivazione — Diritti della difesa
T-134/94	11 marzo 1999	NMH Stahlwerke GmbH / Commissione delle Comunità europee	Trattato CECA — Concorrenza — Accordi tra imprese — Sistema di scambio di informazioni — Ammenda — Imputabilità dell'infrazione
T-136/94	11 marzo 1999	Eurofer ASBL / Commissione delle Comunità europee	Trattato CECA — Concorrenza — Decisioni di associazioni di imprese — Sistema di scambio di informazioni

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-137/94	11 marzo 1999	ARBED SA / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Concorrenza — Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate — Fissazione dei prezzi — Ripartizione dei mercati — Sistema di scambio di informazioni
T-138/94	11 marzo 1999	COCKERILL-SAMBRE SA / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Concorrenza — Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate — Fissazione dei prezzi — Ripartizione dei mercati — Sistema di scambio di informazioni
T-141/94	11 marzo 1999	Thyssen Stahl AG / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Concorrenza — Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate — Fissazione dei prezzi — Ripartizione dei mercati — Sistema di scambio di informazioni
T-145/94	11 marzo 1999	Unimétal - Société française des aciers longs SA / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Concorrenza — Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate — Fissazione dei prezzi — Ripartizione dei mercati — Sistema di scambio di informazioni
T-147/94	11 marzo 1999	Krupp Hoesch Stahl AG / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Concorrenza — Accordi tra imprese — Fissazione dei prezzi — Sistema di scambio di informazioni

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-148/94	11 marzo 1999	Preussag Stahl AG / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Concorrenza — Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate — Fissazione dei prezzi — Ripartizione dei mercati — Sistema di scambio di informazioni
T-151/94	11 marzo 1999	British Steel plc / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Concorrenza — Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate — Fissazione dei prezzi — Ripartizione dei mercati — Sistema di scambio di informazioni
T-156/94	11 marzo 1999	Siderúrgica Aristrain Madrid, SL / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Concorrenza — Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate — Fissazione dei prezzi — Ripartizione dei mercati — Sistema di scambio di informazioni
T-157/94	11 marzo 1999	Empresa Nacional Siderúrgica, SA (Ensidesa) / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Concorrenza — Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate — Fissazione dei prezzi — Ripartizione dei mercati — Sistema di scambio di informazioni
T-37/97	25 marzo 1999	Forges de Clabecq SA / Commissione delle Comunità europee	CECA — Aiuti concessi dagli Stati — Ricorso d'annullamento — Eccezione di legittimità — Quinto codice degli aiuti della siderurgia

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-164/96, T-165/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 e T-130/97	12 maggio 1999	Moccia Irme SpA e a. / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento — Aiuti concessi da uno Stato — Trattato CEECA — Quinto codice degli aiuti alla siderurgia — Condizione della regolarità della produzione ai sensi dell'art. 4, n. 2, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia
T-89/96	7 luglio 1999	British Steel plc / Commissione delle Comunità europee	CEECA — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Aiuti di Stato — Decisione individuale che autorizza la concessione di aiuti di Stato ad un'impresa siderurgica — Fondamento normativo — Artt. 4, lett. c), e 95, primo comma, del Trattato — Contropartite alla concessione di un aiuto pubblico — Mancata riduzione di capacità — Principio di non discriminazione — Violazione di forme sostanziali

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-106/96	7 luglio 1999	Wirtschaftsvereinigung Stahl / Commissione delle Comunità europee	CECA — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Aiuti di Stato — Decisione individuale che autorizza la concessione di aiuti di Stato ad un'impresa siderurgica — Fondamento normativo — Artt. 4, lett. c), e 95, primo comma, del Trattato — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Principio di parità di trattamento — Principio di proporzionalità — Legittimo affidamento — Contropartite alla concessione di un aiuto pubblico — Mancata riduzione di capacità — Violazione di forme sostanziali
T-110/98	9 settembre 1999	RJB Mining plc / Commissione delle Comunità europee	Trattato CECA — Aiuti di Stato — Aiuti al funzionamento — Autorizzazione retroattiva di un aiuto già corrisposto — Miglioramento della redditività delle imprese beneficiarie ai sensi dell'art. 3 della decisione n. 3632/93/CECA

CEEA

T-10/98	10 giugno 1999	E-Quattro Snc / Commissione delle Comunità europee	Clausola compromissoria — Obbligazione di pagamento — Inadempimento
---------	----------------	--	---

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

CONCORRENZA

T-185/96, T-189/96 e T-190/96	21 gennaio 1999	Riviera Auto Service Établissements Dalmaso SA e a. / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Art. 85 del Trattato CE — Contratto tipo di distribuzione esclusiva di automobili — Esenzione per categoria — Rigetto di denunce depositate da ex concessionari — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni
T-87/96	4 marzo 1999	Assicurazioni Generali SpA e Unicredito SpA / Commissione delle Comunità europee	Concentrazione — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Impresa comune — Qualificazione — Carattere definitivo o preparatorio della decisione che rileva la natura cooperativa di un'impresa comune — Requisiti di un'impresa comune di natura concentrativa: autonomia funzionale e assenza di coordinamento tra le imprese interessate — Diritto delle imprese interessate ad essere sentite — Motivazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-102/96	25 marzo 1999	Gencor Ltd / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Interesse ad agire — Ambito di applicazione territoriale del regolamento n. 4064/89 — Posizione dominante collettiva — Impegni
T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94	20 aprile 1999	Limbourgse Vinyl Maatshappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV e DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, Hüls AG, Enichem SpA / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Articolo 85 del Trattato CE — Effetti di una sentenza di annullamento — Diritti della difesa — Ammenda
T-221/95	28 aprile 1999	Endemol Entertainment Holding BV / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione con cui si dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune — Art. 22 del regolamento n. 4064/89 — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Posizione dominante

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-175/95	19 maggio 1999	BASF Coatings AG / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Art. 81, n. 1, CE (ex art. 85, n. 1) — A c c o r d o d i distribuzione esclusiva — Importazioni parallele
T-176/95	19 maggio 1999	Accinauto SA / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Art. 81, n. 1, CE (ex art. 85, n. 1) — A c c o r d o d i distribuzione esclusiva — Importazioni parallele
T-17/96	3 giugno 1999	Télévision française 1 SA (TF1) / Commissione delle Comunità europee	Aiuti di Stato — Televisioni pubbliche — Denuncia — Ricorso per carenza — Obbligo della Commissione di svolgere un'istruttoria — Termine — Procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE (ex art. 93, n. 2) — Serie difficoltà — Art. 81 CE (ex art. 85) — Messa in mora — Art. 86 CE (ex art. 90) — Ricevibilità
T-266/97	8 luglio 1999	Vlaamse Televisie Maatschappij NV / Commissione delle Comunità europee	Art. 90, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 3, CE) — Diritto di essere sentito — Art. 90, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 1, CE) letto in combinato disposto con l'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) — Diritto esclusivo di trasmettere pubblicità televisiva nelle Fiandre
T-127/98	9 settembre 1999	UPS Europe SA / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Ricorso per carenza — Obbligo di i s t r u z i o n e d e l l a Commissione — Termine ragionevole

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-228/97	7 ottobre 1999	Irish Sugar plc / Commissione delle Comunità europee	Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) — Posizione dominante e posizione dominante collettiva — Abuso — Ammenda
T-189/95, T-39/96 e T-123/96	13 dicembre 1999	Sevice pour le groupement d'acquisitions (SGA) / Commissione delle Comunità europee	C o n c o r r e n z a — Distribuzione di autoveicoli — Esame delle denunce — Ricorso per carenza, d'annullamento e per risarcimento danni
T-190/95 e T-45/96	13 dicembre 1999	Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (Sodima) / Commissione delle Comunità europee	C o n c o r r e n z a — Distribuzione di autoveicoli — Esame delle denunce — Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni — Irricevibilità
T-9/96 e T-211/96	13 dicembre 1999	Européenne automobile SARL / Commissione delle Comunità europee	C o n c o r r e n z a — Distribuzione di autovetture — Esame delle denunce — Ricorso per carenza, d'annullamento e per risarcimento danni
T-22/97	15 dicembre 1999	Kesko Oy / Commissione delle Comunità europee	Controllo delle operazioni di concentrazione — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Oggetto della controversia — C o m p e t e n z a della Commissione ai sensi dell'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89 — Effetti sul commercio tra Stati membri — Creazione di una posizione dominante

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-198/98	16 dicembre 1999	Micro Leader Business / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Denuncia — Rigetto — Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) — Divieto di importazione di programmi elettronici posti in commercio in un paese terzo — Esaurimento dei diritti d'autore — Direttiva 91/250CEE

DIRITTO DELLE ISTITUZIONI

T-14/98	19 luglio 1999	Heidi Hautala / Consiglio dell'Unione europea	Diritto di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio — Decisione 93/731/CE — Eccezioni al principio di accesso ai documenti — Protezione dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali — Accesso parziale
T-188/97	19 luglio 1999	Rothmans International BV / Commissione delle Comunità europee	Decisione CECA, CE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione — Decisione che nega l'accesso a documenti — Regola dell'autore — Comitati detti di comitologia

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-309/97	14 ottobre 1999	The Bavarian Lager Company Ltd / Commissione delle Comunità europee	Trasparenza — Accesso all'informazione — Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione — Ambito di applicazione della deroga relativa alla protezione dell'interesse pubblico — Progetto di parere motivato nell'ambito dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE)
T-92/98	7 dicembre 1999	Interporc Im- und Export GmbH / Commissione delle Comunità europee	Ricorso di annullamento — Trasparenza — Accesso ai documenti — Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom — Rigetto di una domanda di accesso a documenti della Commissione — Portata, da un lato, dell'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico (p r o c e d i m e n t i giurisdizionali) e, dall'altro, dalla regola dell'autore — Motivazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

MARCHIO COMUNITARIO

T-163/98	8 luglio 1999	The Procter & Gamble Company / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno	Marchio comunitario — Sintagma Baby-dry — Impedimento assoluto alla registrazione — Portata del controllo svolto dalle Commissioni di ricorso — Portata del controllo svolto dal Tribunale
----------	---------------	---	--

POLITICA COMMERCIALE

T-48/96	12 ottobre 1999	Acme Industry Co. Ltd / Consiglio dell'Unione europea	Dumping — Artt. 2, n. 3, lett. b), ii), e 2, n. 10, lett. b), del regolamento (CEE n. 2423/88 — Applicazione retroattiva del regolamento (CE) n. 3283/94 — Valore normale costruito — Determinazione delle spese generali, amministrative e di vendita e del margine di profitto — Affidabilità dei dati — Trattamento dei dazi all'importazione e imposte indirette
T-171/97	20 ottobre 1999	Swedish Match Philipines Inc. / Consiglio dell'Unione europea	Difesa contro le pratiche di dumping — Dazio istituito sulle importazioni di accendini tascabili originari delle Filippine — Nesso di causalità tra esportazioni in quantità estremamente limitata e l'esistenza di un pregiudizio causato all'industria comunitaria

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-210/95	28 ottobre 1999	European Fertilizer Manufacturers' Association (EFMA) / Consiglio dell'Unione europea	Dazi antidumping — Eliminazione del pregiudizio — Prezzo indicativo — Margine di profitto rispetto ai costi di produzione
T-33/98 e T-34/98	15 dicembre 1999	Petrotub SA e Repubblica SA / Consiglio dell'Unione europea	Dazi antidumping — Tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati — Accordo europeo con la Romania — Valore normale — Margine di dumping — Pregiudizio — Diritti procedurali degli esportatori

POLITICA SOCIALE

T-182/96	16 settembre 1999	Partex - Companhia Portuguesa de Serviços, SA / Commissione delle Comunità europee	Politica sociale — Fondo sociale europeo — Ricorso d'annullamento — Riduzione del contributo finanziario — Certificazione contabile e di fatto — Competenza ratione temporis dello Stato interessato — Motivazione — Diritti della difesa — Abuso del diritto — Legittimo affidamento — Tutela dei diritti aquisiti — Sviamento di potere
----------	-------------------	--	---

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-126/97	29 settembre 1999	Sonasa - Sociedade Nacional de Segurança, Ld. ^a / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento — Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Buona amministrazione — Mancanza di motivazione

RELAZIONI ESTERNE

T-277/97	15 giugno 1999	Ismeri Europa Srl / Corte dei conti delle Comunità europee	Responsabilità extracontrattuale — Programmi MED — Relazione della Corte dei conti — Critiche concernenti la ricorrente
T-231/97	9 luglio 1999	New Europe Consulting Ltd e Michael P. Brown / Commissione delle Comunità europee	Programma PHARE — Ricorso per risarcimento dei danni — Presupposti — Principio di buona amministrazione — Valutazione del danno

STATUTO DEL PERSONALE

T-264/97	28 gennaio 1999	D / Consiglio dell'Unione europea	Dipendenti — Rifiuto di concedere al ricorrente l'assegno di famiglia per il suo convivente
T-35/98	10 febbraio 1999	André Hecq et Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE) / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Ufficio della sezione locale del Comitato del personale — Elezioni — Doveri dell'istituzione — Ricevibilità

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-200/97	11 febbraio 1999	Carmen Jiménez / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno	Dipendenti — Iscrizione nell'elenco degli idonei — Vizio di procedura — Principio di non discriminazione — Errore manifesto di valutazione
T-244/97	11 febbraio 1999	Chantal Mertens / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concorso — Condizioni di ammissione — Prova
T-21/98	11 febbraio 1999	Carlos Alberto Leite Mateus / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Compatibilità della qualità di funzionario e di quella d'agente temporaneo — Dimissioni — Obbligo di motivazione — Invito a manifestare il proprio interesse per il posto
T-79/98	11 febbraio 1999	Manuel Tomás Carrasco Benítez / Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA)	Agente temporaneo — Inquadramento — Esperienza professionale — Errore palese di valutazione — Diritti acquisiti — Tutela del legittimo affidamento — Doveri di sollecitudine — Aspettative di carriera — Parità di trattamento e non discriminazione — Difetto di motivazione
T-282/97 e T-57/98	25 febbraio 1999	Antonio Giannini / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Avviso di posto vacante — Nomina — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Sviamento di potere

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-212/97	9 marzo 1999	Agnès Hubert / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Rapporto informativo — Principi di corretta amministrazione e di certezza giuridica — Insufficienza della motivazione — Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto — Guida per la compilazione del rapporto informativo — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere — Ricorso d'annullamento (Quinta Sezione)
T-273/97	9 marzo 1999	Pierre Richard / Parlamento europeo	Dipendenti — Procedura di assunzione — Applicazione dell'art. 29, n. 1, dello statuto — Assunzione di una persona che figura sulla lista di riserva di un concorso generale riservato ai cittadini dei nuovi Stati membri — Rigetto della candidatura
T-257/97	11 marzo 1999	Hans C. Herold / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Invalidità permanente parziale — Aggravamento delle lesioni — Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Principio della parità di trattamento — Dovere di assistenza e di sollecitudine — Mancata diligenza
T-66/98	11 marzo 1999	Giuliana Gaspari / Parlamento europeo	Dipendenti — Cure termali — Decisione che respinge una domanda di autorizzazione preventiva di rimborso delle spese — Motivazione — Parere medico — Rispetto della vita privata

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-76/98	25 marzo 1999	Claudine Hamptaux / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Promozione — Esame comparativo dei meriti
T-50/98	14 aprile 1999	Lars Bo Rasmussen / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Rifiuto di promozione — Scrutinio comparativo per meriti — Criteri di valutazione — Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento danni
T-148/96 e T-174/96	22 aprile 1999	Ernesto Brognieri / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni — Ricevibilità — Misconoscimento della sentenza T-583/93 — Art. 26 dello Statuto — Errore manifesto
T-283/97	27 aprile 1999	Germain Thinus / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Negata promozione — Scrutinio comparativo per meriti — Altri criteri da prendere in considerazione — Motivazione
T-161/97	4 maggio 1999	Massimo Marzola / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Trasferimento dei diritti a pensione — Termine per la presentazione della domanda — Conoscenza acquisita — Ricevibilità — Dovere di sollecitudine — Motivazione
T-242/97	4 maggio 1999	Z. / Parlamento europeo	Procedimento disciplinare — Sanzione della retrocessione — Ricorso d'annullamento
T-203/95	19 maggio 1999	Bernard Connolly / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Art. 88 dello Statuto — Sospensione — Ricevibilità — Motivazione — Colpa asserita — Violazione degli artt. 11, 12 e dello Statuto — Parità di trattamento

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-34/96 e T-163/96	19 maggio 1999	Bernard Connolly / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Procedimento disciplinare — Destituzione — Artt. 11, 12 e 17 dello Statuto — Libertà d'espressione — Dovere di lealtà e di dignità della funzione
T-214/96	19 maggio 1999	Bernard Connolly / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Art. 90, n. 1, dello Statuto — Ricorso per risarcimento danni — P r o c e d i m e n t o precontenzioso non conforme allo Statuto — Irricevibilità
T-114/98 e T-115/98	1° giugno 1999	Dolores Rodriquez Perez e a. / Commissione delle Comunità europee José Maria Olivares Ramos e a. / Commissione delle Comunità europee	D i p e n d e n t i — Trasferimento dei diritti a pensione — Procedure nazionali — Domanda di assistenza tecnico- finanziaria
T-295/97	3 giugno 1999	Dimitrios Coussios / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concessione di una pensione di invalidità — Rapporti fra i procedimenti menzionati rispettivamente agli artt. 73 e 78 dello Statuto

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-112/96 e T-115/96	6 luglio 1999	Jean-Claude Séché / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Rigetto di una candidatura — Scrutinio comparativo dei meriti — Motivazione — Nomina per ordine — Principio di parità di trattamento — Discriminazioni fondate sull'età, sul sesso e sulla nazionalità — Doveri di sollecitudine — Corrispondenza tra grado e funzione — Art. 27, terzo comma, dello Statuto — Sviamento di potere e di procedura — Principio di tutela del legittimo affidamento e della buona fede — Diritto all'interim — Decisione di concessione dell'interim — Potere discrezionale dell'amministrazione — Diritto all'indennità differenziale — Illecito — Danno morale — Rigetto delle domande di misure istruttorie
T-203/97	6 luglio 1999	Bo Forvass / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Agenti temporanei — Inquadramento — Art. 31, n. 2, dello Statuto — Doveri di sollecitudine — Errato annuncio — Tutela del legittimo affidamento
T-36/96	8 luglio 1999	Giuliana Gaspari / Parlamento europeo	Dipendenti — Congedo per malattia — Certificato medico — Visita medica di controllo — Diagnosi in contrasto con il certificato medico
T-20/98	19 luglio 1999	Q / Consiglio dell'Unione europea	Dipendenti — Ricorso di annullamento — Recupero delle somme indebitamente versate — Art. 23 dell'allegato X dello Statuto

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-168/97	19 luglio 1999	Daniel Varas Carrión / Consiglio dell'Unione europea	Dipendenti — Concorso g e n e r a l e — N o n ammissione alle prove — Conoscenze linguistiche
T-74/98	19 luglio 1999	Luciano Mammarella / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Previdenza sociale — Pensione di invalidità — Lavoratore e s t e r n o l e g a t o c o n t r a t t u a l m e n t e all'istituzione — Contratto di servizio rinnovato sistematicamente
T-98/98	21 settembre 1999	Tania Trigari-Venturin / Centre de traduction des organes de l'Union européenne	Agente temporaneo in prova — Licenziamento, al termine del periodo di prova, per insufficienza professionale — Ricorso d'annullamento — Corrispondenza fra il grado e la funzione — Ritardo nella trasmissione dei documenti previdenziali — Ricorso per risarcimento danni — Danno
T-157/98	21 settembre 1999	Graça Oliveira / Parlamento europeo	Dipendenti — Promozione — Scrutinio comparativo per meriti
T-28/98	28 settembre 1999	J / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Art. 7, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto — Luogo d'origine — Luogo di assunzione — Centro di interessi
T-48/97	28 settembre 1999	Erik Dan Frederiksen / Parlamento europeo	Dipendenti — Promozione — Sentenze di annullamento — Misure di esecuzione — Art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) — Sviamento di potere — Danno materiale e morale — Risarcimento

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-140/97	28 settembre 1999	Michel Hautem / Banca europea per gli investimenti	Dipendenti — Destituzione — Artt. 1, 4, 5 e 40 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti — Errore manifesto nella valutazione dei fatti — Domanda riconvenzionale — Rigetto di un'istanza di mezzi istruttori
T-141/97	28 settembre 1999	Bernard Yasse / Banca europea per gli investimenti	Dipendenti — Destituzione — Artt. 1, 4 e 40 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti — Errore manifesto nella valutazione dei fatti — Diritti della difesa — Forme sostanziali — Principio di proporzionalità — Domanda riconvenzionale — Rigetto di un'istanza di mezzi istruttori
T-91/98	28 settembre 1999	Jürgen Wettig / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Agente temporaneo — Inquadramento — Art. 32 dello Statuto
T-68/97	29 settembre 1999	Martin Neumann e Irmgard Neumann-Schölles / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Pensione d'orfano
T-42/98	7 ottobre 1999	Maria Paola Sabbatucci / Parlamento europeo	Pubblico impiego — Ricorso tendente all'annullamento di talune decisioni del collegio degli scrutatori — Interpretazione del regolamento elettorale del Parlamento europeo — Esclusione della ricorrente dagli eletti al Comitato del personale

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-119/98	7 ottobre 1999	André Hecq / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Spese di missione — Calcolo delle indennità giornaliere — Durata della missione — Viaggio effettuato con l'autovettura personale
T-51/98	26 ottobre 1999	Ann Ruth Burrill e Alberto Noriega Guerra / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Condizioni di lavoro — Congedo di maternità — Ripartizione del congedo fra i due genitori
T-180/98	28 ottobre 1999	Elizabeth Cotrim / CEDEFOP	Agenti temporanei — Indennità di prima sistemazione — Scioglimento prematuro del contratto — Ripartizione dell'indebito
T-102/98	9 novembre 1999	Christina Papadeas / Comitato delle regioni	Dipendenti — Concorso interno — Non ammissione alle prove orali — Valutazione della commissione giudicatrice — Principio di non discriminazione — Principio della buona amministrazione e dovere di sollecitudine
T-103/98, T-104/98, T-107/98, T-113/98 e T-118/98	10 novembre 1999	Svend Bech Kristensen e a. / Consiglio dell'Unione europea	Dipendenti — Ricorso di annullamento — Trasferimento dei diritti a pensione — Calcolo delle annualità — Domanda di rimborso dell'eccedenza
T-129/98	23 novembre 1999	Enrico Sabbioni / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Trasferimento d'ufficio — Atto che arreca pregiudizio — Motivazione — Sviamento di potere

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-299/97	9 dicembre 1999	Vicente Alonso Morales / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Ricorso d'annullamento — Requisiti per l'ammissione ad un concorso — Studi universitari completi sanciti da un diploma — Studi di ingegnere diplomato compiuti in Spagna
T-53/99	9 dicembre 1999	Nicolaos Progoulis / Commissione delle Comunità europee	Pubblico impiego
T-300/97	15 dicembre 1999	Benito Latino / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Malattia professionale — Esposizione all'amianto — Percentuale di invalidità permanente parziale — Irregolarità del parere della commissione medica — Difetto di motivazione
T-27/98	15 dicembre 1999	Albert Nardone / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Malattia professionale — Esposizione all'amianto o ad altre sostanze — Percentuale di invalidità permanente parziale — Irregolarità del parere della commissione medica
T-144/98	15 dicembre 1999	Dino Cantoreggi / Parlamento europeo	Dipendenti — Promozione — Scrutinio per meriti comparativo
T-143/98	16 dicembre 1999	Michael Cendrowicz / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Nomina — Fissazione del livello del posto da attribuire — Avviso di posto vacante — Scrutinio per meriti comparativo — Errore manifesto

2. Statistiche giudiziarie

Riassunto delle attività del Tribunale di primo grado

Tabella 1: L'attività generale del Tribunale nel 1997, nel 1998 e nel 1999

Cause promosse

Tabella 2: Natura dei procedimenti (1997, 1998 e 1999)

Tabella 3: Natura del ricorso (1997, 1998 e 1999)

Tabella 4: Base del ricorso (1997, 1998 e 1999)

Tabella 5: Materia del ricorso (1997, 1998 e 1999)

Cause definite

Tabella 6: Cause definite nel 1997, nel 1998 e nel 1999

Tabella 7: Modo di definizione (1999)

Tabella 8: Base del ricorso (1999)

Tabella 9: Materia del ricorso (1999)

Tabella 10: Collegio giudicante (1999)

Tabella 11: Durata dei procedimenti (1999)

Grafico I: Durata dei procedimenti nel contenzioso del pubblico impiego (sentenza e ordinanza) (1999)

Grafico II: Durata dei procedimenti negli altri tipi di contenzioso (sentenze e ordinanze) (1999)

Cause pendenti

Tabella 12: Cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno

Tabella 13: Fondamento del ricorso al 31 dicembre di ogni anno

Tabella 14: Materia del ricorso al 31 dicembre di ogni anno

Varie

Tabella 15:	Evoluzione generale
Tabella 16:	Esito dei ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999

Sunto delle attività del Tribunale di primo grado

Tabella 1: Attività generale del Tribunale nel 1997, nel 1998 e nel 1999 ¹

	1997		1998		1999	
Cause promosse	644		238		384	
Cause definite	179	(186)	279	(348)	322	(659)
Cause pendenti	640	(1 117)	569	(1 007)	663	(732)

¹

Nella presente tabella e nelle tabelle delle pagine che seguono le cifre menzionate fra parentesi indicano il numero totale delle cause *indipendentemente* dalle riunioni; per quanto riguarda le cifre fuori parentesi ciascun gruppo di cause riunite viene considerato come una causa.

Cause promosse

Tabella 2: **Natura dei procedimenti (1997, 1998 e 1999)** ^{1 2}

Natura dei procedimenti	1997	1998	1999
Altri ricorsi	469	135	254
Proprietà intellettuale		1	18
Pubblico impiego	155	79	84
Procedimenti speciali	20	23	28
Totale	644 ³	238 ⁴	384 ⁵

¹ Nella presente tabella e nelle tabelle delle pagine seguenti la menzione altri ricorsi indica tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, diversi dai ricorsi dei dipendenti delle Comunità europee e dai ricorsi in materia di proprietà intellettuale.

² Sono considerati procedimenti speciali (in questa tabella e nelle seguenti): l'opposizione a una sentenza (articolo 38 dello Statuto CE; articolo 122 del regolamento di procedura TPG); l'opposizione di terzo (articolo 39 dello Statuto CE; articolo 123 del regolamento di procedura TPG); la revocazione di una sentenza (articolo 41 dello Statuto CE; articolo 125 del regolamento di procedura TPG); l'interpretazione di una sentenza (articolo 40 Statuto CE; articolo 129 del regolamento di procedura TPG); la liquidazione delle spese (articolo 92 del regolamento di procedura TPG); il gratuito patrocinio (articolo 94 del regolamento di procedura TPG); la rettifica di una sentenza (articolo 84 del regolamento di procedura TPG).

³ Di cui 2 procedimenti in materia di quote latte e 2 ricorsi proposti da agenti doganali.

⁴ Di cui 71 procedimenti in materia di stazioni di servizio.

⁵ Di cui 3 procedimenti in materia di stazioni di servizio e 59 procedimenti in materia di aiuti di Stato nella regione del Veneto.

Tabella 3: Natura del ricorso (1997, 1998 e 1999)

Natura del ricorso	1997	1998	1999
Ricorso di annullamento	133	116	220
Ricorso per carenza	9	2	15
Ricorso per risarcimento	327	14	19
Ricorso per clausola compromissoria	1	3	1
Proprietà intellettuale		1	18
Pubblico impiego	154	79	83
Totale	624¹	215²	356³
<i>Procedimenti speciali</i>			
Gratuito patrocinio	6	6	7
Liquidazione delle spese	13	9	6
Interpretazione o revoca di una sentenza	—	—	—
Rettifica di una sentenza	1	7	15
Revoca di una sentenza	—	1	—
Totale	20	23	28
TOTALE GENERALE	644	238	384

¹ Di cui 28 procedimenti in materia di quote latte e 295 ricorsi proposti da agenti doganali.

² Di cui 2 procedimenti in materia di quote latte e 2 ricorsi proposti da agenti doganali.

³ Di cui 71 procedimenti in materia di stazioni di servizio.

Tabella 4: Base del ricorso (1997, 1998 e 1999)

Base del ricorso	1997	1998	1999
Articolo 63 del regolamento CE n. 40/94		1	18
Articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE) ¹	127	104	215
Articolo 175 del Trattato CE (divenuto articolo 232 CE)	9	2	14
Articolo 178 del Trattato CE (divenuto articolo 235 CE)	327	13	17
Articolo 181 del Trattato CE (divenuto articolo 238 CE)	1	3	1
Totale Trattato CE	464	123	265
Articolo 33 del Trattato CA	6	12	5
Articolo 35 del Trattato CA	—	—	1
Articolo 40 del Trattato CA	—	—	1
Totale Trattato CA	6	12	7
Articolo 151 del Trattato EA	—	1	1
Totale Trattato EA	—	1	1
Statuto del personale	154	79	83
Totale	624	215	356
Articolo 84 del regolamento di procedura	1	7	15
Articolo 92 del regolamento di procedura	13	9	6
Articolo 94 del regolamento di procedura	6	6	7
Articolo 125 del regolamento di procedura	—	1	—
Articolo 129 del regolamento di procedura	—	—	—
Totale procedimenti speciali	20	23	28
TOTALE GENERALE	644	8	384

¹ In seguito alla nuova numerazione degli articoli ad opera del Trattato di Amsterdam, a partire dal 1° maggio 1999, il metodo di citazione degli articoli dei Trattati ha subito importanti modifiche. Una nota informativa in proposito è pubblicata a pag. 287 di questa Relazione.

Tabella 5: Oggetto del ricorso (1997, 1998 e 1999) ¹

Oggetto del ricorso	1997	1998	1999
Adesione di nuovi Stati	—	—	—
Agricoltura	55	19	42
Aiuti di Stato	28	16	100
Ambiente e consumatori	3	4	5
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	—	5	4
Clausola compromissoria	—	2	—
Concorrenza	24	23	34
Diritto delle imprese	3	3	2
Diritto delle istituzioni	306	10	19
Libera circolazione delle merci	17	7	10
Libera circolazione delle persone	—	2	2
Libera prestazione dei servizi	—	—	1
Politica commerciale	18	12	5
Politica estera e di sicurezza	—	—	2
Politica regionale	1	2	2
Politica sociale	4	10	12
Proprietà intellettuale	—	1	18
Ricerca, informazione, educazione e statistiche	1	—	1
Relazioni esterne	3	5	1
Trasporti	1	3	2
Totale Trattato CE	464	124	262
Aiuti di Stato	1	3	6
Concorenza	—	8	—
Siderurgia	5	—	1
Totale Trattato CA	6	11	7
Diritto delle istituzioni	—	1	1
Totale Trattato EA	—	1	1
Statuto del personale	154	79	86
Totale	624	215	356

¹

In questa tabella i procedimenti speciali non sono presi in considerazione.

Cause definite

Tabella 6: Cause definite nel 1997, nel 1998 e nel 1999

Natura dei procedimenti	1997		1998		1999	
Altri ricorsi	87	(92) ¹	141	(199) ²	227	(544) ³
Proprietà intellettuale	—	—	1	(1)	2	(2)
Pubblico impiego	79	(81)	110	(120)	79	(88)
Procedimenti speciali	13	(13)	27	(29)	14	(25)
Totale	179	(186)	279	(348)	322	(659)

¹ Di cui 5 procedimenti in materia di quote latte.

² Di cui 64 procedimenti in materia di quote latte.

³ Di cui 102 procedimenti in materia di quote latte e 284 procedimenti in materia di agenti doganali.

Tabella 7: Esito del procedimento (1999)

Esito del procedimento	Altri ricorsi		Proprietà intellettuale		Pubblico impiego		Procedimenti speciali	Totale	
<i>Sentenze</i>									
Cancellazione dal ruolo	1	(1)	—	—	1	(1)		2	(2)
Ricorso irricevibile	4	(8)	—	—	3	(3)		7	(11)
Ricorso infondato	35	(55)	—	—	24	(25)		59	(80)
Ricorso parzialmente fondato	15	(19)	—	—	9	(12)		24	(31)
Ricorso fondato	8	(8)	1	(1)	12	(17)		21	(26)
Non luogo a statuire	—	—	—	—	—	—		—	—
Totale delle sentenze	63	(91)	1	(1)	49	(58)	—	113	(150)
<i>Ordinanze</i>									
Cancellazione dal ruolo	127	(414)	—	—	19	(19)	—	146	(433)
Ricorso irricevibile	24	(26)	1	(1)	7	(7)	1	33	(35)
Non luogo a statuire	9	(9)	—	—	—	—	—	9	(9)
Ricorso fondato	—	—	—	—	—	—	2	2	(13)
Ricorso parzialmente fondato	—	—	—	—	—	—	2	2	(2)
Ricorso infondato	—	—	—	—	—	—	9	9	(9)
Ricorso manifestamente infondato	3	(3)	—	—	4	(4)	—	7	(7)
Rinuncia agli atti	1	(1)	—	—	—	—	—	1	(1)
Incompetenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale delle ordinanze	164	(453)	1	(1)	30	(30)	14	209	(509)
Totale	227	(544)	2	(2)	79	(88)	14	322	(659)

Tabella 8: Base del ricorso (1999)

Base del ricorso	Sentenze		Ordinanze		Totale	
Articolo 63 del regolamento CE n. 40/94	1	(1)	1	(1)	2	(2)
Articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE)	36	(55)	52	(55)	88	(110)
Articolo 175 del Trattato CE (divenuto articolo 232 CE)	5	(7)	5	(5)	10	(12)
Articolo 178 del Trattato CE (divenuto articolo 235 CE)	4	(4)	103	(388)	107	(392)
Articolo 181 del Trattato CE (divenuto articolo 238 CE)	—	—	2	(2)	2	(2)
Totale Trattato CE	46	(67)	163	(451)	209	(518)
Articolo 151 del Trattato EA	1	(1)	—	—	1	(1)
Totale Trattato EA	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 33 del Trattato CA	17	(24)	2	(3)	19	(27)
Articolo 35 del Trattato CA	—	—	—	—	—	—
Totale Trattato CA	17	(24)	2	(3)	19	(27)
Statuto del personale	49	(58)	30	(30)	79	(88)
Articolo 84 del regolamento di procedura	—	—	3	(14)	3	(14)
Articolo 92 del regolamento di procedura	—	—	3	(3)	3	(3)
Articolo 94 del regolamento di procedura	—	—	8	(8)	8	(8)
Articolo 125 del regolamento di procedura	—	—	—	—	—	—
Totale procedimenti speciali	—	—	14	(25)	14	(25)
TOTALE GENERALE	113	(150)	209	(509)	322	(659)

Tabella 9: **Oggetto del ricorso (1999)** ¹

Oggetto del ricorso	Sentenze		Ordinanze		Totale	
Agricoltura	8	(10)	109	(119)	117	(129)
Aiuti di Stato	7	(8)	7	(7)	14	(15)
Ambiente e consumatori	2	(2)	1	(1)	3	(3)
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	—	—	3	(3)	3	(3)
Clausola compromissoria	—	—	1	(1)	1	(1)
Concorrenza	16	(33)	9	(10)	25	(43)
Diritto delle imprese	—	—	1	(2)	1	(2)
Diritto delle istituzioni	4	(4)	15	(290)	19	(294)
Libera circolazione delle merci	—	—	4	(4)	4	(4)
Libera circolazione delle persone	—	—	1	(1)	1	(1)
Politica commerciale	4	(5)	2	(2)	6	(7)
Politica sociale	2	(2)	5	(5)	7	(7)
Proprietà intellettuale	1	(1)	1	(1)	2	(2)
Ricerca, informazione, educazione, statistiche	—	—	1	(1)	1	(1)
Relazioni esterne	2	(2)	2	(2)	4	(4)
Trasporti	—	—	1	(2)	1	(2)
Totale Trattato CE	46	(67)	163	(451)	209	(518)
Diritto delle istituzioni	1	(1)	—	—	1	(1)
Totale Trattato EA	1	(1)	—	—	1	(1)
Aiuti di Stato	6	(13)	1	(1)	7	(14)
Concorrenza	—	—	1	(2)	1	(2)
Siderurgia	11	(11)	—	—	11	(11)
Totale Trattato CA	17	(24)	2	(3)	19	(27)
Statuto del personale	49	(58)	30	(30)	79	(88)
TOTALE GENERALE	113	(150)	195	(484)	308	(634)

¹

In questa tabella non sono presi in considerazione i procedimenti speciali.

Tabella 10: Collegio giudicante (1999)

Collegio giudicante	Totale
Presidente	1
Sezioni di 3 giudici	488
Sezioni di 5 giudici	160
Giudice unico	3
Cause non assegnate	7
Totale	659


Tabella 11: Durata dei procedimenti (1999) ¹
(sentenze e ordinanze)

	Sentenze / Ordinanze
Altri ricorsi	12,6
Proprietà intellettuale	8,6
Pubblico impiego	17

¹


In questa tabella le durate sono espresse in mesi e decimi di mese.

Grafico I : Durata dei procedimenti su ricorso del pubblico impiego (sentenze e ordinanze) 1999



Cause/ Mese	<9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	>27
Pubblico impiego	14	3	5	2	5	3	4	4	11	2	4	2	3	3	0	2	5	0	2	0	14

**Grafico II : Durata dei procedimenti su altri ricorsi
(sentenze e ordinanze) 1999**



Cause/ Mese	<5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	>24
Altri ricorsi	67	6	292	12	13	11	2	8	4	4	2	0	4	2	5	0	2	2	6	1	2	90

Cause pendenti

Tabella 12: Cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno

Natura dei procedimenti	1997		1998		1999	
Altri ricorsi	425	(892) ¹	400	(829) ²	471	(538) ³
Proprietà intellettuale	—	—	1	(1)	17	(17)
Pubblico impiego	205	(214)	163	(173)	167	(169)
Procedimenti speciali	10	(11)	5	(5)	8	(8)
Totale	640	(1 117)	569	(1 007)	663	(732)

¹ Di cui 252 procedimenti in materia di quote latte e 295 ricorsi proposti da agenti doganali.

² Di cui 190 procedimenti in materia di quote latte, 297 procedimenti in materia di agenti doganali.

³ Di cui 88 procedimenti in materia di quote latte, 13 procedimenti in materia di agenti doganali e 71 procedimenti in materia di stazioni di servizio.

Tabella 13: **Base del ricorso al 31 dicembre di ogni anno**

Base del ricorso	1997		1998		1999	
Articolo 63 del regolamento CE n. 40/94	—	—	—	—	17	(17)
Articolo 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE)	274	(294)	256	(279)	360	(383)
Articolo 175 del Trattato CE (divenuto articolo 232 CE)	18	(18)	12	(12)	14	(14)
Articolo 178 del Trattato CE (divenuto articolo 235 CE)	113	(549)	100	(498)	80	(123)
Articolo 181 del Trattato CE (divenuto articolo 238 CE)	4	(5)	3	(3)	1	(2)
Totale Trattato CE	409	(866)	371	(792)	472	(539)
Articolo 33 del Trattato CA	16	(26)	29	(36)	14	(14)
Articolo 35 del Trattato CA	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 40 del Trattato CA	—	—	—	—	1	(1)
Totale Trattato CA	17	(27)	29	(36)	16	(16)
Articolo 146 del Trattato EA	—	—	—	—	—	—
Articolo 151 del Trattato EA	—	—	1	(1)	1	(1)
Totale Trattato EA	—	—	1	(1)	1	(1)
Statuto del personale	204	(213)	163	(173)	166	(168)
Articolo 84 del regolamento di procedura	—	—	1	(1)	2	(2)
Articolo 92 del regolamento di procedura	8	(9)	2	(2)	5	(5)
Articolo 94 del regolamento di procedura	2	(2)	2	(2)	1	(1)
Articolo 125 del regolamento di procedura	—	—	—	—	—	—
Articolo 129 del regolamento di procedura	—	—	—	—	—	—
Totale procedimenti speciali	10	(11)	5	(5)	8	(8)
TOTALE GENERALE	640	(1 117)	569	(1 007)	663	(732)

Tabella 14: **Oggetto del ricorso al 31 dicembre di ogni anno**

Oggetto del ricorso	1997		1998		1999	
Adesione dei nuovi Stati	—	—	—	—	—	—
Agricoltura	127	(298)	107	(231)	100	(144)
Aiuti di Stato	46	(47)	28	(46)	114	(131)
Ambiente e consumatori	5	(5)	6	(6)	8	(8)
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	—	—	5	(5)	6	(6)
Clausola compromissoria	5	(6)	3	(3)	1	(2)
Coesione economica e sociale	1	(1)	—	—	—	—
Concorrenza	125	(132)	111	(114)	101	(104)
Diritto delle imprese	2	(2)	4	(4)	4	(4)
Diritto delle istituzioni	33	(308)	33	(309)	33	(34)
Libera circolazione delle merci	20	(20)	20	(20)	26	(26)
Libera circolazione delle persone	—	—	—	—	1	(1)
Libera prestazione dei servizi	—	—	—	—	1	(1)
Politica commerciale	26	(28)	27	(27)	25	(25)
Politica regionale	1	(1)	3	(3)	4	(5)
Politica sociale	8	(8)	10	(10)	15	(15)
Politica economica e monetaria	1	(1)	—	—	—	—
Politica estera e di sicurezza	—	—	—	—	2	(2)
Proprietà intellettuale	—	—	1	(1)	17	(17)
Ricerca, informazioni, educazione, statistiche	1	(1)	1	(1)	1	(1)
Relazioni esterne	7	(7)	10	(10)	7	(7)
Trasporti	1	(1)	3	(3)	3	(3)
Totale Trattato CE	409	(866)	372	(793)	469	(536)
Aiuti di Stato	15	(15)	10	(17)	9	(9)
Concorrenza	1	(1)	7	(7)	6	(6)
Siderurgia	1	(11)	11	(11)	1	(1)
Totale Trattato CA	17	(27)	28	(35)	16	(16)
Approvvigionamento	—	—	—	—	—	—
Diritto delle istituzioni	—	—	1	(1)	1	(1)
Totale Trattato EA	—	—	1	(1)	1	(1)
Statuto del personale	204	(213)	163	(173)	169	(171)
Totale	630	(1 106)	564	(1 002)	655	(724)

Varie

Tabella 15: **Evoluzione generale**

Anno	Cause promosse ¹	Cause pendenti al 31 dicembre	Cause definite	Sentenze pronunciate ²	Numero delle decisioni oggetto di un'impugnazione ³
1989	169	164 (168)	1 (1)	— —	— —
1990	59	123 (145)	79 (82)	59 (61)	16 (46)
1991	95	152 (173)	64 (67)	41 (43)	13 (62)
1992	123	152 (171)	104 (125)	60 (77)	24 (86)
1993	596	638 (661)	95 (106)	47 (54)	16 (66)
1994	409	432 (628)	412 (442)	60 (70)	12 (105)
1995	253	427 (616)	197 (265)	98 (128)	47 (142)
1996	229	476 (659)	172 (186)	107 (118)	27 (133)
1997	644	640 (1 117)	179 (186)	95 (99)	35 (139)
1998	238	569 (1 007)	279 (348)	130 (151)	67 (214)
1999	384	663 (732)	322 (659)	115 (150)	60 ⁴ (177)
Totale	3 199		1 904 (2 467)	812 (951)	317 (1 170)

¹ Inclusi i procedimenti speciali.

² Le cifre fra parentesi indicano il numero delle cause definite con sentenza.

³ Le cifre in corsivo fra parentesi indicano il totale delle decisioni impugnabili — sentenze e ordinanze di irricevibilità, di provvedimenti provvisori, di non luogo a provvedere e di rigetto di domanda di intervento — per le quali il termine per impugnare è scaduto ovvero per le quali è stata presentata un'impugnazione.

⁴ Questa cifra non comprende il ricorso proposto contro l'ordinanza istruttoria 14 settembre 1999 nella causa T-145/98. Infatti, tale ricorso è stato dichiarato irricevibile in quanto la decisione impugnata non era ricorribile.

Tabella 16: **Esiti delle impugnazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999**
(sentenze e ordinanze)

	Non fondato	Impugna- zione ma- nifesta- mente infondata	Impugna- zione ma- nifesta- mente irricevibile	Impugna- zione ma- nifesta- mente irricevibile e infondata	Annulla- mento con rinvio	Annulla- mento senza rinvio	Annulla- mento parziale con rinvio	Annulla- mento parziale senza rinvio	Cancella- zione dal ruolo	Totale
Agricoltura	3	1		1		2		1		8
Aiuti di Stato		1								1
Approvvigiona- mento	1									1
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	1									1
Concorrenza	10			2	1	1		1	2	17
Diritto delle istituzioni		2	2	2						6
Libera circolazione delle merci				2						2
Libera circolazione delle persone				1						1
Politica sociale				3	1				1	5
Statuto del personale	7	2	1	4		1				15
Totale	22	6	3	15	2	4	—	2	3	57

Capitolo V

Informazioni generali

A – Nota informativa sulla citazione degli articoli dei Trattati nei testi della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado

A seguito, in particolare, della nuova numerazione degli articoli del Trattato sull'Unione europea (UE) e del Trattato istitutivo della Comunità europea (CE) ad opera del Trattato di Amsterdam, la Corte e il Tribunale hanno istituito dal 1° maggio 1999 un nuovo metodo di citazione degli articoli dei Trattati UE, CE, CECA e Euratom.

Questo nuovo metodo è concepito principalmente allo scopo di evitare ogni rischio di confusione tra la versione di un articolo anteriore al 1° maggio 1999 e quella successiva a tale data. I suoi principi sono esposti qui di seguito:

- Quando si fa riferimento ad un articolo di un Trattato *come vigente dopo* il 1° maggio 1999, il numero dell'articolo è seguito immediatamente da due lettere che indicano il Trattato de quo:

UE per il Trattato sull'Unione europea
CE per il Trattato CE
CA per il Trattato CECA
EA per il Trattato Euratom.

Ad esempio, l'espressione "art. 234 *CE*" si riferisce all'articolo di tale Trattato come vigente *dopo* il 1° maggio 1999.

- Per contro, quando si fa riferimento ad un articolo di un Trattato *come vigente prima del* 1° maggio 1999, il numero dell'articolo è seguito dall'indicazione "del Trattato sull'Unione europea", "del Trattato CE (o CEE)", "del Trattato CECA" o "del Trattato CEEA", secondo i casi.

Ad esempio, l'espressione "art. 85 *del Trattato CE*" si riferisce all'art. 85 di tale Trattato in vigore *prima del* 1° maggio 1999.

- Inoltre, per quanto riguarda il Trattato CE e il Trattato sull'Unione europea, sempre quando si fa riferimento ad un articolo di un Trattato *come vigente prima del* 1° maggio 1999, la prima citazione dell'articolo in un testo è seguita, tra parentesi, da un riferimento alla corrispondente norma dello stesso Trattato come vigente *dopo* il 1° maggio 1999, così formulato:

- *"art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE)"*, quando l'articolo non è stato modificato dal Trattato di Amsterdam;
 - *"art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE)"*, quando l'articolo è stato modificato dal Trattato di Amsterdam;
 - *"art. 53 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam)"*, quando l'articolo è stato abrogato dal Trattato di Amsterdam.
- In deroga a quest'ultima regola, la prima citazione degli articoli (già) 117-120 del Trattato CE, che sono stati sostituiti in blocco ad opera del Trattato di Amsterdam, è seguita, tra parentesi, dalla seguente menzione:
"(gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)".

Ad esempio:

- *"art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117 - 120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)"*.

Lo stesso vale per gli artt. J-J.11 e K-K.9 del Trattato sull'Unione europea.

Ad esempio:

- *"art. J.2 del Trattato sull'Unione europea (gli artt. J-J.11 del Trattato sull'Unione europea sono stati sostituiti dagli artt. 11 UE - 28 UE)"*;
- *"art. K.2 del Trattato sull'Unione europea (gli artt. K-K.9 del Trattato sull'Unione europea sono stati sostituiti dagli artt. 29 UE - 42 UE)"*.

B – Pubblicazioni e banche dati

Testi delle sentenze e delle conclusioni

1. Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado

La Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, pubblicata nelle lingue ufficiali delle Comunità, è la sola fonte autentica da cui possa citarsi la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella del Tribunale di primo grado.

L'ultimo fascicolo annuale della Raccolta contiene l'indice cronologico delle decisioni pubblicate, l'indice delle cause per ordine numerico, l'indice alfabetico delle parti, l'indice degli articoli citati, l'indice alfabetico delle materie e, dal 1991, un nuovo indice analitico che contiene tutte le massime, accompagnate dalle serie di parole corrispondenti («parole chiave»), compilate per le decisioni pubblicate.

Negli Stati membri e in taluni paesi terzi la Raccolta è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera (prezzo della Raccolta 1995, 1996 e 1997, 1998 e 1999: 170 euro, IVA esclusa). Per quanto riguarda gli altri paesi, gli ordini vanno del pari indirizzati agli uffici di vendita menzionati. Per altre informazioni rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

2. Raccolta della giurisprudenza comunitaria «Pubblico impiego»

Dal 1994 la Raccolta della giurisprudenza comunitaria «Pubblico impiego» contiene tutte le sentenze del Tribunale di primo grado relative al pubblico impiego comunitario, pubblicate ciascuna nella rispettiva lingua processuale ed accompagnate da un riassunto nella lingua ufficiale scelta dall'abbonato. Essa contiene inoltre le massime delle sentenze pronunciate dalla Corte in tale materia su ricorso contro pronunce del Tribunale, mentre il testo integrale delle sentenze è pubblicato, come sempre, nella Raccolta generale. La consultazione della Raccolta «Pubblico impiego» è agevolata da indici anch'essi disponibili in tutte le lingue.

Negli Stati membri e in taluni paesi terzi la Raccolta è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera (prezzo: 70 euro, IVA esclusa). Per quanto riguarda gli altri paesi, gli ordini vanno indirizzati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, L-2985 Lussemburgo. Per altre informazioni rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

Il prezzo dell'abbonamento ad entrambe le pubblicazioni sopra descritte è di 205 euro, IVA esclusa. Per altre informazioni, rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

3. Le sentenze della Corte e del Tribunale e le conclusioni degli avvocati generali

Questi documenti possono essere ottenuti in testo offset, se ancora disponibili, ordinandoli per iscritto, precisando la lingua desiderata, alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo, dietro versamento di un importo forfettario per documento attualmente pari a 600 BFR, IVA esclusa, e suscettibile di variazioni nel tempo. L'ordinativo non sarà più preso in considerazione una volta pubblicato il fascicolo della Raccolta contenente la sentenza o le conclusioni desiderate.

Gli interessati già abbonati alla Raccolta della giurisprudenza possono sottoscrivere un abbonamento, precisando la lingua o le lingue ufficiali comunitarie desiderate, alle versioni offset dei testi figuranti nella Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, ad eccezione dei testi pubblicati esclusivamente nella Raccolta «Pubblico impiego». Il prezzo dell'abbonamento annuo è attualmente fissato in 13 200 BFR, IVA esclusa.

Va sottolineato, infine, che tutte le sentenze recenti della Corte e del Tribunale sono disponibili in modo rapido e gratuito sul sito internet della Corte: www.curia.eu.int (v. anche di seguito, punto 2, lett. a), nella rubrica "Giurisprudenza". Le sentenze sono disponibili sul sito nelle undici lingue ufficiali, a partire dalle 15 circa del giorno della pronuncia. Anche le conclusioni degli avvocati generali sono pubblicate nella stessa rubrica, nella lingua dell'avvocato generale e, inizialmente, nella lingua di procedura.

Altre pubblicazioni

1. Documenti editi dalla Cancelleria della Corte di giustizia

- a) Raccolta di testi sull'organizzazione, sulle competenze e sulla procedura della Corte

Questo volume raccoglie le disposizioni che interessano la Corte ed il Tribunale di primo grado e che si trovano *passim* nei Trattati, nel diritto derivato e in varie convenzioni. L'edizione del 1993 è aggiornata al 30 settembre 1992. Un indice ne facilita la consultazione.

L'opera è disponibile nelle lingue ufficiali. Una nuova edizione è in via di pubblicazione, e potrà essere richiesta all'indirizzo ufficiale indicato nell'ultima pagina della presente pubblicazione.

- b) Calendario delle udienze della Corte

Il calendario delle udienze viene fissato settimanalmente. Può essere modificato ed ha quindi un valore puramente informativo.

E' disponibile su richiesta da rivolgere alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

2. Documenti editi dalla Divisione «Stampa e Informazione» della Corte di giustizia

- a) Attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Si tratta di un bollettino d'informazione settimanale, ottenibile mediante abbonamento, sulle attività giudiziarie della Corte e del Tribunale di primo grado, contenente il riassunto per sommi capi delle sentenze pronunciate, le conclusioni degli avvocati generali e gli estremi delle nuove cause promosse nella settimana precedente. La pubblicazione menziona anche gli avvenimenti più importanti della vita dell'Istituzione.

L'ultimo numero dell'anno contiene sempre un indice analitico delle sentenze e delle altre decisioni emesse dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado nel corso dell'anno, nonché dati statistici.

Il bollettino è pubblicato inoltre ogni settimana sul sito Internet della Corte.

b) Relazione annuale

Pubblicazione in cui vengono riassunte le attività giudiziarie della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nonché le attività connesse (convegni e giornate di studio per magistrati, visite, seminari ecc.). Questo documento contiene numerosi dati statistici.

c) Calendario della settimana

Elenco settimanale plurilingue dell'attività giurisdizionale della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in cui si annunciano le udienze nonché la presentazione delle conclusioni e le pronunce delle sentenze che avvengono nel corso della settimana di cui trattasi; esso fornisce anche cenni sulla settimana seguente. Per ogni causa vi è una descrizione succinta dell'oggetto. Il calendario della settimana è pubblicato ogni giovedì, in particolare sul sito Internet della Corte.

Le richieste concernenti i documenti sopra citati, disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità vanno indirizzate per iscritto, con menzione della lingua prescelta, alla Divisione «Stampa e Informazione» della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

d) Sito internet della Corte

Il sito, disponibile all'indirizzo **www.curia.eu.int**, consente un facile accesso a numerose informazioni e a documenti riguardanti l'Istituzione. La maggior parte dei documenti è disponibile nelle undici lingue ufficiali. Lo schema qui di seguito riprodotto indica il contenuto del sito aggiornato.

Va sottolineata, in particolare, la rubrica "Giurisprudenza" che, dal giugno 1997, consente un accesso rapido e gratuito alle pronunce recenti della Corte e del Tribunale. Le sentenze sono disponibili sul sito, nelle undici lingue ufficiali, a partire dalle 15 circa del giorno della pronuncia. Anche le conclusioni degli avvocati generali sono pubblicate nella stessa rubrica nella lingua dell'avvocato generale e, inizialmente, nella lingua di procedura.

La Corte di giustizia delle Comunità europee
(Corte di giustizia e Tribunale di primo grado)

Presentazione

Ricerca e documentazione

Stampa e informazione

Biblioteca

Giurisprudenza recente

Testi relativi all'Istituzione

3. Documenti editi dalla Direzione «Biblioteca, ricerca e documentazione» della Corte di giustizia

3.1. Biblioteca

a) Bibliografia recente

Elenco bimestrale comprendente la rilevazione sistematica di tutte le pubblicazioni (monografie e articoli) acquisite o spogliate durante il periodo di riferimento. La bibliografia è suddivisa in due parti:

- parte A: pubblicazioni giuridiche sull'integrazione europea;
- parte B: teoria generale del diritto, del diritto internazionale, del diritto comparato e dei diritti nazionali.

Le richieste relative a queste pubblicazioni devono essere inviate alla Divisione «Biblioteca» della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

b) Bibliografia giuridica dell'integrazione europea

Pubblicazione annuale basata sulle acquisizioni di opere monografiche e sullo spoglio dei periodici durante l'anno di riferimento nel campo del diritto comunitario. A partire dall'edizione 1990 la bibliografia è divenuta una pubblicazione ufficiale delle Comunità europee. Essa contiene circa 6 000 riferimenti bibliografici, reperibili mediante indici analitici e mediante l'indice degli autori.

La bibliografia annuale è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina di quest'opera al prezzo di 42 euro, IVA esclusa.

3.2. Ricerca e documentazione

a) Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario

La Corte di giustizia delle Comunità europee pubblica il *Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario*, che presenta in maniera sistematica sia la sua giurisprudenza sia una selezione di pronunce dei giudici degli Stati membri.

L'opera comprende due serie, che possono essere acquistate separatamente e che riguardano i seguenti settori:

Serie A: Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, escluse quella relativa al pubblico impiego europeo e quella relativa alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Serie D: Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e dei giudici degli Stati membri relativa alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La serie A contiene la giurisprudenza dal 1977 in poi. I vari fascicoli a fogli mobili pubblicati dal 1983 saranno presto sostituiti da un'edizione consolidata relativa al periodo 1977-1990. Le versioni francese e tedesca sono già disponibili e le versioni danese, inglese, italiana e olandese sono in preparazione.

Prezzo: 100 ECU, IVA esclusa.

In futuro la serie A sarà oggetto di una pubblicazione quinquennale in tutte le lingue ufficiali delle Comunità. La prima di queste pubblicazioni si riferirà al periodo 1991-1995. Saranno disponibili aggiornamenti annuali che, in un primo tempo, verranno pubblicati soltanto in lingua francese.

La serie D, il cui primo fascicolo è stato pubblicato nel 1981, copre attualmente, dopo la pubblicazione del fascicolo 5 (febbraio 1993) nelle versioni danese, francese, inglese, italiana, tedesca e olandese, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dal 1976 al 1991 e la giurisprudenza dei giudici degli Stati membri dal 1973 al 1990.

Prezzo: 40 euro, IVA esclusa.

b) Index A-Z

Pubblicazione informatizzata che contiene un elenco numerico di tutte le cause promosse dal 1954 dinanzi alla Corte e al Tribunale di primo grado, un elenco alfabetico dei nomi delle parti e un elenco degli organi giurisdizionali nazionali

che hanno proposto domande pregiudiziali alla Corte. L'*Index A-Z* rinvia alla pubblicazione della pronuncia nella Raccolta della giurisprudenza.

Questa pubblicazione è disponibile in francese e in inglese ed è aggiornata ogni anno. Prezzo: 25 euro, IVA esclusa.

- c) Note (Riferimenti delle note della dottrina relative alle sentenze della Corte e del Tribunale)

Questa pubblicazione elenca tutte le note della dottrina relative alle sentenze della Corte e del Tribunale di primo grado e ne fornisce i riferimenti.

E' aggiornata ogni anno. Prezzo: 15 euro, IVA esclusa.

- d) Convenzioni di Bruxelles e di Lugano – Edizione plurilingue

Raccolta dei testi delle Convenzioni di Bruxelles 27 settembre 1968 e di Lugano 16 settembre 1988, concernenti la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con i relativi atti di adesione, protocolli e dichiarazioni, in tutte le lingue ufficiali. L'opera, unitamente ai testi introduttivi in francese ed in inglese, è stata pubblicata nel 1997 e sarà aggiornata periodicamente.

Prezzo 30 euro, IVA esclusa.

Le varie pubblicazioni di cui sopra possono essere ordinate presso uno dei punti di vendita indicati nell'ultima pagina della presente opera.

Oltre alle pubblicazioni destinate ad una diffusione commerciale, il servizio «Ricerca e documentazione» appronta vari strumenti di lavoro a uso interno, tra i quali si segnalano:

- a) Bollettino periodico della giurisprudenza

Raccoglie, su base trimestrale, semestrale e annuale, tutte le massime delle sentenze della Corte e del Tribunale di primo grado destinate a comparire in seguito nella Raccolta della giurisprudenza. E' strutturato secondo un piano sistematico identico a quello del *Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario*, serie A. E' disponibile in francese.

- b) Giurisprudenza in materia di pubblico impiego comunitario (gennaio 1988 - dicembre 1998)

Pubblicazione in francese che raccoglie in forma di sintesi, secondo un piano sistematico, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado che riguarda il contenzioso del pubblico impiego comunitario.

- c) Basi di dati interne

La Corte ha creato delle banche dati interne relative alla giurisprudenza nazionale in tema di diritto comunitario e a quella riguardante le convenzioni di Bruxelles, Lugano e Roma. Se ne può chiedere la consultazione per ricerche specifiche e ottenere comunicazione, in francese, dei risultati della ricerca.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute rivolgendosi alla Direzione «Biblioteca, ricerca e documentazione» della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

Banche dati interistituzionali

CELEX

Il sistema automatizzato di documentazione per il diritto comunitario CELEX (*Communitatis Europae Lex*), gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e alimentato dalle istituzioni comunitarie, comprende la legislazione, la giurisprudenza, gli atti preparatori e le interrogazioni parlamentari, nonché le misure nazionali di esecuzione delle direttive (indirizzo Internet: <http://europa.eu.int/celex>).

Per quanto riguarda più specificamente la giurisprudenza, CELEX contiene il testo integrale delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, comprese le massime compilate per ciascuna causa. Vi figurano anche i riferimenti alle conclusioni degli avvocati generali e, a partire dal 1987, il testo integrale di queste. La giurisprudenza viene aggiornata settimanalmente.

Il sistema CELEX è disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione.

RAPID - OVIDE/EPISTEL

La banca dati RAPID, gestita dal Servizio del portavoce della Commissione delle Comunità europee, e la banca dati OVIDE/EPISTEL del Parlamento europeo contengono la versione francese del *Bollettino delle attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee* (v. sopra).


Le versioni on line ufficiali di CELEX e RAPID sono offerte da Eurobases mediante distributori nazionali autorizzati.

Infine, una serie di prodotti d'informazione on line e CD-ROM sono realizzati su licenza.

Per ottenere ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo.

C - Amministrazione: organigramma sintentico

dicembre 1999



(1) In forza del nuovo art. 45 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, «i funzionari o altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento».

Gli indirizzi della Corte sono i seguenti:

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2925 Lussemburgo

Telefono: (00352) 4303-1

Telex della Cancelleria: 2510 CURIA LU

Indirizzo telegrafico: CURIA

Telefax della Corte: 4303 2600

Telefax della Divisione Stampa e Informazione: 4303 2500

Telefax della Divisione Interna - Sezione pubblicazioni: 4303 2650

La Corte su Internet: *www.curia.eu.int*

Corte di giustizia delle Comunità europee

**Relazione annuale 1999 — Compendio dell'attività della Corte di giustizia
e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2001 — 323 pagg. — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-829-0607-8

